BOLLETTINO UFFICIALE

n. 11
del 15 marzo 2017

Anno LIV n. 11

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_11_1_DPR_1_322_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 27 febbraio 2017, n. 322

Decreto di modifica parziale del Decreto n. 304 del 15 aprile 2016 di nomina della struttura di cui all'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza n. 3702/2008 recante disposizioni per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità dell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, successivamente prorogato con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009, del 17 dicembre 2010, del 13 dicembre 2011, del 22 dicembre 2012, del 20 gennaio 2015 e del 23 dicembre 2016, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2011, al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2017;
VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
CONSIDERATO, altresì, che l'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza n. 3702/2008 prevede che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) dell'Ordinanza n. 3702/2008, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A. nonché di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di sei unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato e delle Regioni e che il comma 2 del medesimo art. 2 autorizza il Commissario delegato a corrispondere ai componenti della struttura, come individuati al comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non

superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento;
PRESO ATTO che il Commissario delegato, in ossequio all'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza 3702/2008 e in base alle esigenze riscontrate ha provveduto alla nomina dei componenti della struttura di cui all'art. 2, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008, da ultimo con Decreto n. 304 del 15 aprile 2016 determinando i compensi da corrispondere ai componenti e affidando alla struttura così costituita, in particolare, i compiti e le funzioni che l'OPCM n. 3702/2008, prima dell'emanazione del D.P.C.M. del 3 marzo 2014, affidava al Comitato tecnico scientifico;
CONSIDERATO che la struttura risulta, ad oggi, così composta:
- ing. Paolo Perco, dipendente a tempo indeterminato della S.p.A. Autovie Venete con la qualifica di dirigente, al quale è corrisposto un compenso pari all'8% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008 cui è altresì affidata la funzione di coordinatore della struttura;
- l'ing. Albero Robba dipendente a tempo indeterminato della S.p.A. Autovie Venete con la qualifica di impiegato, al quale è corrisposto un compenso pari all'8% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
- l'ing. Denis Padoani dipendente a tempo indeterminato della S.p.A. Autovie Venete con la qualifica di quadro, al quale è corrisposto un compenso pari all'8% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
- l'ing. Massimo Ramani dipendente a tempo indeterminato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la categoria D, profilo tecnico, al quale è corrisposto un compenso pari all'8% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
- l'arch. Vincenzo Fabris dipendente a tempo indeterminato della Regione Veneto con la qualifica di dirigente, al quale è corrisposto un compenso pari all'8% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
- l'ing. Roberto Zianna dipendente a tempo determinato di Friuli Venezia Giulia S.p.A. S.p.A. con la qualifica di dirigente, al quale è corrisposto un compenso pari all'8% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;

PRESO ATTO, ad un anno dalla nomina della struttura, del fatto che i componenti della stessa, ad eccezione del coordinatore cui competono anche funzioni organizzative, svolgono attività collegiali che comportano le medesime responsabilità a prescindere dal trattamento economico mensile in godimento presso l'amministrazione o la società di appartenenza cui è proporzionato il compenso loro assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Ordinanza, con il Decreto n. 304 del 15 aprile 2016;
RITENUTO, pertanto, necessario uniformare i compensi già assegnati ai componenti della struttura con il Decreto del Commissario Delegato n. 304 del 15 aprile 2016;
VISTA la nota interna del coordinatore della struttura assunta al prot. 56 del 24 febbraio 2016;

DECRETA

1. di confermare all'ing. Paolo Perco, coordinatore della struttura, il compenso pari all'8% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
2. di attribuire all'ing. Albero Robba un compenso pari al 10,92% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
3. di attribuire all'ing. Denis Padoani un compenso pari al 9,66% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
4. di attribuire all'ing. Massimo Ramani un compenso pari al 20% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
5. di confermare all'arch. Vincenzo Fabris il compenso pari all'8% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
6. di confermare all'ing. Roberto Zianna il compenso pari all'8% del trattamento economico mensile in godimento per l'attività resa a tempo parziale in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,

dell'OPCM n. 3702/2008;
7. di stabilire che i compensi, così come rideterminati con il presente Decreto, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione del Decreto stesso;
8. di revocare il Decreto n. 304 del 15 aprile 2016 esclusivamente nelle parti in cui determina nella misura dell'8% del trattamento economico mensile in godimento il compenso di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza a favore dell'ing. Alberto Robba, dell'ing. Denis Padoani e dell'ing. Massimo Ramani.

Il decreto verrà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_43_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 043/Pres.

Conferimento degli incarichi di Caporedattore centrale e di Direttore responsabile dell'Agenzia regione cronache.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 16 comma 2 lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 di data 1 ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che all'assicurazione dell'attività giornalistica dell'Agenzia Regione Cronache venga preposto un direttore responsabile che si occupa dell'attività di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'operato del Presidente della Regione e della Giunta regionale, provvedendo alla diffusione dei notiziari e di pubblicazioni e alla distribuzione agli organi d'informazione di materiale giornalistico da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0210/Pres. del 26 ottobre 2016 con il quale sono stati attribuiti, a decorrere dal 1° novembre 2016, al dott. Pierpaolo Dobrilla, iscritto all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, l'incarico di sostituto del Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache per il periodo di quattro mesi e l'incarico di responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione;
ATTESO che permane l'esigenza di individuare un Caporedattore centrale ai sensi dell'articolo 11 lettera f) del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico nonché al fine di garantire l'immediata continuità dell'attività giornalistica dell'Agenzia Regione Cronache, come previsto dalla legislazione sulla stampa, permane la necessità di nominare il relativo Direttore responsabile;
CONSIDERATO che il dott. Pierpaolo Dobrilla è in possesso di elevate attitudini e capacità professionali anche gestionali, desumibili sia dal curriculum vitae, sia dalla qualificata attività prestata presso l'Ufficio stampa e comunicazione, che lo rendono idoneo a ricoprire i predetti incarichi;
ACQUISITA, in particolare, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
RITENUTO, pertanto, in considerazione delle esigenze e delle necessità sopra esplicitate di conferire al dott. Pierpaolo Dobrilla gli incarichi di Caporedattore centrale e di Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache fino al 31 agosto 2018;
RITENUTO, altresì, di confermare al dott. Pierpaolo Dobrilla l'incarico di Direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione conferito con il precitato proprio decreto n. 0210/Pres./2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 24 febbraio 2017 n. 281;

DECRETA

1. Di attribuire, ai sensi dell'articolo 11, lettera f), del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, al dott. Pierpaolo Dobrilla, giornalista professionista, dipendente dell'Amministrazione regionale, in possesso della qualifica di Caporedattore, la funzione di Caporedattore centrale dal 1° marzo 2017 fino al 31 agosto 2018.
2. Di conferire al dott. Pierpaolo Dobrilla l'incarico di Direttore responsabile dell'Agenzia Regione Cronache dal 1° marzo 2017 fino al 31 agosto 2018.
3. Di confermare al dott. Pierpaolo Dobrilla l'incarico di Direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_44_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres.

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;
VISTO il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 18/2015 che prevede che con Regolamento di attuazione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in base alla tipologia di enti e classi demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi;
CONSIDERATO, altresì, che il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 18/2015 ha precisato che il suddetto Regolamento definisce, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 190 di data 10 febbraio 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento regionale concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_44_2_ALL1

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale, istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della medesima legge regionale n. 18/2015.

2. Il presente regolamento definisce le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 18/2015.

3. Il presente regolamento definisce, altresì, le procedure del sorteggio, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 18/2015.

Art. 2
Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali

1. L'elenco regionale, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 18/2015, è articolato in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, raggruppati nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, secondo tre sottofasce:

1) A- comuni con popolazione fino 5.000 abitanti;

2) B- comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;

3) C- comuni con popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e Unioni territoriali intercomunali.

Art. 3
Iscrizione nell'elenco regionale

1. Ai fini dell'inserimento dei soggetti nell'elenco regionale trova applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: <<Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario>>).

2. I soggetti vengono inseriti nell'elenco regionale in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, secondo le fasce di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I soggetti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascuna fascia.

Art. 4
Requisiti per iscrizione nell'elenco regionale

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono avere conseguito, nel periodo decorrente dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

2. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia A, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno tre anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

3. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia B, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

4. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia C, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno otto anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno sei anni.

5. Per l'inserimento nella fascia 2, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.

6. I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine e che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 1, ma non hanno maturato il requisito del numero di incarichi necessari per l'inserimento nella fascia 1), possono, a domanda, essere inseriti nella fascia 2) solamente per il periodo necessario per maturare il requisito mancante riferito al numero di incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo al numero degli incarichi, i medesimi soggetti possono fare domanda per essere iscritti solo nella fascia 1).

7. Lo svolgimento dei percorsi formativi avviene con le modalità ed i termini definiti nel programma di formazione di cui all'accordo previsto dall'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 18/2015.

Art. 5
Modalità per la presentazione della domanda d'iscrizione nell'elenco regionale

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco regionale, sottoscritta digitalmente e corredata dagli elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, utilizzando la modulistica, ivi pubblicata, approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.

2. Il modello di domanda è definito in accordo con gli Ordini e deve essere corredato dal curriculum vitae del richiedente.

Art. 6
Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 è

accertato nei confronti di tutti i richiedenti prima dell'inserimento nell'elenco regionale. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'iscrizione al registro dei revisori legali o all'Ordine e il conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché acquisisce altri dati utili, sulla base di informazioni periodiche comunicate dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti, previo accordo con i medesimi.

2. In qualsiasi momento la Regione può effettuare controlli a campione per accertare la veridicità delle informazioni fornite dagli interessati, in accordo con gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti.

Art. 7
Formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale

1. L'elenco regionale è formato entro la data stabilita con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, con l'inserimento dei richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, che presentano domanda entro la data stabilita con il medesimo decreto.

2. Per ciascun revisore l'elenco regionale riporta:
a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
b) la residenza;
c) la data e il numero d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine.

3. L'elenco regionale è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico in forma sintetica sulle pagine del sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alla Autonomie locali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Art. 8
Aggiornamento dell'elenco regionale

1. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le domande di iscrizione sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno e l'inserimento avviene entro il 31 dicembre.

2. Il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, da attestare con dichiarazione sostitutiva mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1 al 31 ottobre di ogni anno. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva nei termini previsti comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

Art. 9
Sorteggio dei revisori

1. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, su richiesta dell'ente locale interessato, pubblica sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente e ne dà comunicazione agli Ordini. La manifestazione di disponibilità da parte dei soggetti interessati deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.

2. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di disponibilità, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verifica anche mediante gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti la sussistenza di eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che hanno presentato la manifestazione di disponibilità.

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali procede al sorteggio dei nominativi dei revisori, che formano la rosa di nove in caso di collegio e di tre in caso di organo monocratico, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015, mediante la procedura informatizzata attivata a tal scopo.

4. I nominativi sorteggiati sono comunicati agli interessati e all'ente locale richiedente per la successiva nomina e conferimento dell'incarico. Gli esiti del sorteggio sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.

5. Nel caso in cui a carico dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 3 risultino eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica all'ente locale interessato i nominativi e procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che avevano manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.

6. Nel caso in cui nessun soggetto manifesti la propria disponibilità ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali provvede a ripubblicare, per altri 15 giorni, sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la presentazione della domanda a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente. Qualora nessun soggetto manifesti la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, il sorteggio viene effettuato tra tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

Art. 10
Nomina dei revisori e composizione del collegio

1. L'ente locale nomina l'organo di revisione scegliendolo tra i soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 9.

2. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di revisione, l'atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti inseriti temporaneamente nella fascia 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

3. Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali nei dieci anni precedenti all'anno di nomina, nonché in possesso del maggior numero di crediti formativi

conseguiti nel medesimo triennio. In caso di egual numero di incarichi ricoperti, si tiene conto della maggior dimensione demografica degli enti presso cui è stato svolto l'incarico.

4. L'ente locale deve comunicare, anche in modalità telematica, il conferimento dell'incarico di revisore alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 11
Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale

1. La mancata dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento come previsto all'articolo 8, comma 2, del medesimo regolamento, comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

2. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali acquisisce dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti le informazioni relative ad eventuali situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali.

Art. 12
Disposizione transitoria

1. L'elenco regionale diviene operativo a decorrere dal 1° settembre 2017.

2. In sede di prima applicazione le domande per l'iscrizione nell'elenco regionale devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dal 15 aprile al 15 maggio 2017 e l'inserimento avviene entro il 31 agosto 2017.

3. In sede di formazione dell'elenco regionale, i richiedenti l'iscrizione devono aver conseguito i trenta crediti formativi previsti dall'articolo 4, comma 1, nel triennio 2014–2016.

4. In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, sono ritenuti validi i crediti formativi conseguiti partecipando a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2017.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_45_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 045/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione "Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia" con sede a Udine. Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto del 9 agosto 2002, n. 0246/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione "Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia", avente sede in Udine, e ne è stato approvato il relativo statuto;
VISTA la domanda del 10 gennaio 2017, pervenuta il 10 febbraio 2017, con cui la Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 48 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati del 7 ottobre 2016;
VISTO l'atto di detta assemblea, a rogito del dott. Riccardo Petrosso, notaio in Udine, rep. n. 69901, racc. n. 17901 del 26 ottobre 2016, registrato a Udine il 10 novembre 2016 al n. 14462/1T;
RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a recepire nuove esigenze organizzative dell'Associazione e a variare l'indirizzo della sede;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie dell'Associazione "Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia" con sede a Udine, deliberate dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 7 ottobre 2016.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_45_2_ALL1

STATUTO
della
"Università delle LiberEtà del Friuli-Venezia Giulia" - UDINE

Art. 1) E' costituita l'associazione culturale denominata "Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia" con sede in Udine.

FINALITÀ

Art. 2) L'associazione, che non ha fini di lucro, interviene nella realtà culturale con la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e divulgazione culturale qualificata, di formazione e aggiornamento in linea con i principi dell'educazione permanente. Favorisce pertanto la crescita culturale e promuove un dialogo e un confronto fra le differenti realtà analoghe presenti sia nel territorio che altrove. L'associazione, che si fonda sulle relazioni tra diverse fasce generazionali, privilegia in particolare le persone anziane. Essa si configura quindi come università della terza età.
A tal fine l'associazione intende:

- favorire il dialogo, l'incontro e il confronto tra generazioni;
- attivare corsi teorici e pratici anche per persone in età lavorativa, in funzione dello sviluppo, dell'approfondimento e dell'aggiornamento su contenuti formativi e culturali, compresi corsi di aggiornamento per il personale della scuola di ogni ordine e grado;
- attivare studi, indagini, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi dell'educazione degli adulti mediante progetti sia a livello locale, che nazionale e internazionale;
- contrastare l'emarginazione e favorire la promozione sociale e culturale della popolazione anziana tramite incontri, iniziative di socializzazione e di formazione;
- favorire l'inserimento e l'integrazione dei componenti delle comunità straniere presenti sul territorio.

Non saranno svolte attività diverse da quelle sopracitate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3) L'associazione si propone di istituire, su delibera del Consiglio direttivo, sezioni staccate provinciali e comunali da definire nel regolamento.
L'associazione, nel perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti, organismi, agenzie che producano servizi nelle materie oggetto d'interesse dell'associazione medesima.

ASSOCIATI

Art.4) Sono associati tutti coloro che, fatta richiesta di iscrizione, pagano la quota annuale d'iscrizione per l'anno di studio che va dal 01 giugno al 31 maggio successivo.
Art. 5) Solo gli associati possono iscriversi ai corsi dell'università, pagandone la relativa quota.
Art. 6) Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell'associazione, di partecipare a tutte le sue manifestazioni e devono prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 7) Gli associati perdono la qualifica per mancato pagamento della quota associativa annuale.
Gli associati possono recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato R.R. o mediante P.E.C. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.
Gli associati receduti, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8) Organi dell'associazione sono:

a. l'Assemblea degli associati;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 14.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 9) L'assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno trenta giorni dalla data della convocazione.
Presieduta dal Presidente, è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ove possibile e in aggiunta, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso in via telematica.
L'assemblea è convocata di norma dal Presidente; può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile sia in prima, che in seconda adunanza. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.
Art. 10) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli orientamenti generali dell'associazione, sulla nomina, ogni tre anni, dei componenti il Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.
Art. 11) L'assemblea delibera su ogni materia a essa attribuita dalla legge o dallo statuto a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le modifiche dello statuto sono deliberate alla presenza di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, nel quorum sono comprese le deleghe.
L'eventuale scioglimento dell'associazione viene deliberato ai sensi del successivo art. 21 dello Statuto.
Art. 12) Ogni associato presente conta per un voto. Ogni associato può essere portatore di non più di una delega. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto quando si delibera su persone o su richiesta di almeno i tre decimi dei presenti.
Delle riunioni dell'assemblea degli associati si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dall'assemblea stessa. Nelle assemblee che comportano modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione sarà necessaria la presenza di un notaio che fungerà da segretario.
Le liste per l'elezione del Consiglio direttivo devono essere affisse all'albo almeno dieci giorni prima dell'assemblea, e devono essere presentate da almeno settanta associati.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri, eletti fra gli associati dall'assemblea, in relazione ai quali ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato per almeno un terzo. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo può, nel rispetto del numero massimo e della composizione prevista, cooptare degli associati che si rivelino particolarmente attivi nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'associazione. In caso di dimissioni, decadenza dalla qualità di associato o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo alla prossima riunione può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione.
Per ogni cooptazione verrà richiesta convalida all'assemblea annuale degli associati.
Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un segretario, con il compito di gestire le attività amministrative.
Il Consiglio direttivo può nominare annualmente uno o più coordinatori o responsabili di attività operative e stabilire gli eventuali emolumenti.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio è convocato con avviso scritto o con l'invio telematico della convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in casi di urgenza, a mezzo telefono, possibilmente almeno cinque giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate da un segretario di volta in volta nominato.
Art. 14) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni, ivi compresi quelli di compravendita di immobili, accensione di ipoteche, prestazione in qualsivoglia forma di garanzia, accesso a finanziamenti e affidamenti bancari; stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, conferimento d'incarichi a liberi professionisti, effettuazione di operazioni finanziarie e ogni altra operazione ritenuta necessaria o utile al perseguimento dei fini sociali. Esso procede alla nomina degli operatori e all'assunzione dei dipendenti.
Qualora il Consiglio deleghi l'amministrazione ordinaria al Presidente, potrà deliberare lo stanziamento di un compenso annuo per la durata dell'incarico, determinandone l'ammontare e le modalità di erogazione.
Il Consiglio direttivo compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.
IL PRESIDENTE
Art. 15) Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo da cui può ricevere delega per i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca l'assemblea e il Consiglio direttivo.
Nei casi di urgenza, può esercitare ogni potere del Consiglio direttivo, salvo ratifica.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 16) L'assemblea nomina il Collegio dei revisori dei conti, che sarà formato da tre membri effettivi, uno dei quali nominato Presidente e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'organizzazione contabile; accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.
Il Collegio si riunisce periodicamente per eseguire i controlli di sua spettanza: delle riunioni viene redatto apposito verbale; mediante relazione informa l'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti fatti.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 17) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a. dai beni mobili e immobili che divengono proprietà dell'associazione;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Il finanziamento annuale proviene:

d. dalle quote di iscrizione degli associati ai corsi;
e. dalle quote annuali degli associati;
f. dalle quote sociali dei partecipanti alle attività dell'associazione;
g. dai contributi derivanti da particolari iniziative e pubblicazioni, da progetti nazionali e internazionali;
h. da ogni altra entrata che concorre a incrementare l'attivo sociale;
i. da liberalità e regalie provenienti da singoli, da enti pubblici e privati.

Art. 18) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo viene predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo per l'anno seguente da presentare per l'approvazione all'assemblea degli associati. Copia dei documenti dovrà essere consegnata al Presidente dei revisori almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Art. 19) L'associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 20) L'associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 21) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione stessa.
Art. 22) L'associazione devolverà il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23) Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme e le disposizioni delle vigenti leggi in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_46_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 046/Pres.

Fondazione San Daniele. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione e di un componente del Collegio dei Revisori dei conti con funzioni di Presidente.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto 22 dicembre 2006 n. 0408/Pres. con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed approvato lo Statuto della Fondazione "San Daniele" - San Daniele del Friuli (UD) quale istituzione nel settore delle attività produttive;
VISTI in particolare gli articoli 11 e 14 del Titolo IV di detto Statuto recante "Organi della Fondazione" i quali, rispettivamente, stabiliscono, tra l'altro, che compete al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente con funzioni di Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione "San Daniele";
RICHIAMATO il proprio decreto 22 aprile 2014 n. 074/Pres. con il quale sono stati nominati il signor Roberto Morgante quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "San Daniele" e la dott.ssa Cristina Munini quale componente del Collegio dei revisori della medesima Fondazione con funzioni di Presidente;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0128 del 16 gennaio 2017 con la quale il Presidente della Fondazione "San Daniele" ha comunicato che si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il periodo 2017-2019 ed ha chiesto alla Presidente della Regione di voler procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente con funzioni di Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione medesima;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente, con funzioni di Presidente, del Collegio dei revisori della Fondazione medesima in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della Fondazione in argomento;
CONSIDERATE le comprovate e consolidate capacità e competenze organizzative dimostrate dal signor Roberto Morgante nello svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Daniele e la competenza e professionalità dimostrata dalla dott.ssa Cristina Munini nello svolgimento dell'incarico di Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione stessa;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
RITENUTO pertanto di confermare il signor Roberto Morgante quale componente del Consiglio di Amministrazione e la dott.ssa Cristina Munini quale Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione San Daniele;

DECRETA

1. Il signor Roberto Morgante è nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Daniele ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, lettera a) dello Statuto della Fondazione.
2. La dott.ssa Cristina Munini è nominata componente, con funzioni di Presidente, del Collegio dei revisori della Fondazione San Daniele ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto della Fondazione medesima.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_47_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 047/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale

e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 16 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 "Norme regionali in materia di attività culturali" che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sugli incentivi annuali che lo Stato eroga agli organismi medesimi per la propria attività a valere sul fondo unico per lo spettacolo (FUS) e prevede che con regolamento regionale siano definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione dei citati interventi;
VISTO in particolare il comma 3 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale siano definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di concessione delle anticipazioni di cassa;
VISTO il proprio decreto 4 febbraio 2015, n. 021/Pres., recante il "Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTO l'articolo 6, comma 41, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), le parole: <<, nell'importo massimo di 5 milioni di euro, e comunque >> sono soppresse;
RITENUTO di dover adeguare il contenuto del Regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 021/Pres./2015 alla citata disposizione modificata e di dover apportare ulteriori correttivi dettati dall'applicazione pratica del Regolamento;
VISTO l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 202 del 10 febbraio 2017;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_47_2_ALL1

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21

art. 1 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, le parole: <<e comunque non può superare i 5 milioni di euro>>, sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, le parole: <<dalla notizia>>, sono sostituite dalle parole: <<dalla data del decreto di concessione del contributo statale>>.

art. 2 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. Al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, le parole: <<dalle liquidazioni statali>>, sono sostituite dalle parole: <<dalla data dei decreti di liquidazione dei contributi statali>>.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, sono aggiunti i seguenti periodi: <<Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all’annualità cui si riferisce l’incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione.>>

3. Al primo periodo della lettera a) del comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, le parole: <<dalle liquidazioni statali>>, sono sostituite dalle parole: <<dalla data dei decreti di liquidazione dei contributi statali>>.

4. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, dopo le parole: <<domanda di contributo>>, è aggiunta la parola: <<statale>>, e le parole: <<entro trenta giorni dalla notizia dell’importo del contributo, della eventuale differenza tra il

contributo anticipato e quello concesso>>, sono sostituite dalle parole: <<qualora l'importo del contributo statale risulti inferiore a quanto anticipato, alla restituzione della differenza eccedente entro trenta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo statale>>.

5. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, sono aggiunti i seguenti periodi: <<Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione.>>

art. 3 abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 21/2015 è abrogato.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_48_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 048/Pres.

LR 42/96 art. 18 comma 4. Regolamento del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", ed in particolare:
- l'articolo 42 che prevede l'istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie;
- l'articolo 18, che dispone in merito ai contenuti del regolamento del parco e sul procedimento per la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del regolamento stesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie n. 44 del 21 dicembre 2015 - inviata a mezzo pec con prot. n. 0001779 del 29 dicembre 2015 e acquisita agli atti dal Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio prot. pec PMTM-GEN-2015-39753-A del 31 dicembre 2015 con la quale vengono adottate modifiche al regolamento del Parco riguardanti in particolare la disciplina del trasporto di armi da caccia da parte di residenti proprietari di edifici interni al Parco (articolo 13 bis);
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico scientifico delle aree protette, nella seduta del 23 marzo 2016 con proposte di ulteriori modifiche del regolamento riguardanti gli articoli 4 (Attività di pascolo), 6 (Gestione della fauna selvatica), 10 (Attività ricreative, sportive, turistiche), 12 (Circolazione dei veicoli a motore) e 13 bis (trasporto di armi da caccia da parte di residenti proprietari di edifici interni al parco);
VISTA la nota prot. n. 22233/P del 22 luglio 2016 con la quale il Servizio paesaggio e biodiversità ha trasmesso all'Ente Parco il predetto parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette nonché il testo del regolamento con inserite le ulteriori modifiche riguardanti gli articoli 4, 6, 10, 12 e 13 bis;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie n. 46 del 20 dicembre 2016 con la quale l'Ente ha preso atto del testo finale del Regolamento trasmesso con nota prot. 0001850 del 29 dicembre 2016;
VISTO il testo del regolamento del Parco naturale delle Prealpi Giulie nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l'articolo 18, comma 4, della legge regionale 42/1996, che dispone che detto regolamento venga approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sentito il Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 1 ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2017 n. 192;

DECRETA

1. Per quanto esposto in narrativa, è approvato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1996, n. 42, il "Regolamento del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_48_2_ALL1

REGOLAMENTO
DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI GIULIE

Regolamento del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie
a seguito della presa d'atto del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con Deliberazione n. 46 del 20.12.2016

CAPO I
Norme generali
Art. 1
(Norme generali)

1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno del parco e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS).
2. Il presente regolamento ha valore per l'intero territorio del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie ed è attuato dall'Ente parco, sottoposto alla vigilanza della Regione.
3. Ove non diversamente specificato, il Direttore del parco provvede all'attuazione delle norme del regolamento di competenza dell'Ente parco, in conformità all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 42/1996.
4. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione, contenute nel PCS, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.
5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 42/1996 viene attribuito all'Ente parco il compito di provvedere con proprio personale allo svolgimento delle pratiche amministrative relative ad autorizzazioni, incentivi ed indennizzi, previsti dal presente regolamento.

CAPO II
Disciplina dell'esercizio delle
attività consentite
Art. 2
(Attività agricole)

1. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole. Viene promossa la diffusione di colture attuate secondo metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali, anche quali miglioramenti ambientali a fini faunistici.
2. Il PCS individua come obiettivo primario la conservazione dei prati stabili, da attuarsi mediante l'incentivazione allo sfalcio dei medesimi. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato con specifico Regolamento approvato del Consiglio Direttivo.
L'Ente gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Il premio è corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica, da parte dell'Ente parco, dell'avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente.

Art. 3
(Attività selvicolturali)

1. La gestione dei boschi di proprietà pubblica viene attuata mediante Piano di Gestione Forestale (PGF) di cui alla L.R. 9/2007 redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica e tenuto conto delle indicazioni contenute nel PCS e di altri piani di settore approvati dall'Ente parco. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente badare alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna autoctona.
2. La revisione dei PGF riguarderà esclusivamente le superfici ricadenti nella zona RG di tutela generale. La zona RN di tutela naturalistica comprende i boschi dove non sono previsti prelievi a fini produttivi.
3. Tutti i nuovi PGF devono contenere l'individuazione della viabilità forestale principale - strada forestale - esistente e di progetto, secondo quanto previsto dal PCS.

Per la nuova viabilità devono essere descritte le tipologie costruttive e le precauzioni previste per limitare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Ogni Progetto di Riqualificazione Forestale Ambientale (PRFA) deve individuare le vie d'esbosco: piste o impianti a fune ed eventuali limitazioni temporali nell'esecuzione dei lavori di utilizzazione al fine di evitare disturbi e danni alla fauna nel periodo della riproduzione.
4. Su richiesta dell'Autorità forestale territorialmente competente l'Ente parco collabora per la stesura del verbale delle direttive relativo ai PGF, nonché per i PRFA di cui all'ultimo periodo del comma 3, sui quali è tenuto ad esprimersi con parere vincolante.
5. L'Ente parco promuove la formazione di imprenditorie boschive al servizio della proprietà privata, finalizzate alla razionale ed economica utilizzazione delle risorse forestali.
6. Le utilizzazioni forestali di boschi di proprietà privata possono avvenire solamente nella zona RG di tutela generale nel rispetto del Regolamento forestale di cui alla L.R. 9/2007. Al fine di una corretta utilizzazione forestale, il proprietario può avvalersi della consulenza di tecnici messi a disposizione dall'Ente parco. Tramite il proprio personale, l'Ente parco collabora con le Stazioni forestali per la migliore e più consona applicazione del Regolamento forestale di cui alla L.R. 9/2007. Eventuali interventi selvicolturali nella zona di tutela naturalistica RN potranno avvenire con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dall'Ente parco, in armonia con le finalità di tutela della zona RN.

Art. 4

(Attività di pascolo)

1. Per i pascoli e le malghe di proprietà pubblica sono redatti appositi piani pluriennali di uso e gestione, a cura dell'Ente parco, d'intesa con l'Ente proprietario.
2. Il pascolo di caprini viene esercitato previa autorizzazione, ai sensi del R.D. 3267/23 e dell'articolo 22 del D.P.G.R. 11 aprile 1989 n. 0174/Pres.. L'Ente parco, su richiesta dell'Ispettorato ripartimentale agricoltura e foreste (IAF) competente per territorio esprime proprio parere sulla richiesta di autorizzazione, in particolare sul numero di capi, la località e la superficie da destinare al pascolo, il periodo, la durata del pascolo ed il livello di sorveglianza.
2bis. Il pascolo transumante è autorizzato in conformità alle disposizioni contenute dal PCS e alle misure di conservazione specifiche previste per la porzione di siti Natura 2000 ricadenti nel Parco; sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal Regolamento forestale di cui alla L.R. 9/2007.
3. Il PCS individua come attività incentivabili gli interventi tendenti al miglioramento del cotico erboso e delle condizioni ambientali dei pascoli, sia in quota che in fondovalle. L'Ente parco provvede alla concessione dei premi incentivanti, fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile dei singoli progetti specifici, da erogare ai proprietari dei terreni, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento.
4. Si incentiva la monticazione delle malghe indicate dal PCS. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio annuale, come determinato con specifico Regolamento approvato del Consiglio Direttivo, calcolato per ogni giorno di permanenza in malga degli animali. Il premio è concesso al proprietario degli animali, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, limitatamente a quelli di provenienza regionale ovvero sottoposti ai controlli dei servizi veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, i quali provvederanno anche al trattamento contro l'echinococco dei cani da pastore.
5. Sono fatte salve le norme di polizia veterinaria che regolano la monticazione.

Art. 5

(Gestione della flora e della vegetazione)

1. Oltre a quanto già specificato per i prati, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti. In particolare, nella zona RN di tutela naturalistica, qualsiasi prelievo di specie vegetali necessita di autorizzazione da parte dell'Ente parco. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili.
2. Nella zona RG di tutela generale la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dal Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della L.R. 9/2007.
3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della L.R. 9/2007 necessita di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Regolamento. L'Ente parco, su richiesta della Provincia, esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Per motivi naturalistici e paesaggistici è promosso il censimento delle «Piante Monumentali» del parco, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e possono essere acquisite dall'Ente parco. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l'Ente parco provvede a corrispondere un equo indennizzo, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18. Le disposizioni di tutela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell'Ente parco.

Art. 6

(Gestione della fauna selvatica)

1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna selvatica è effettuato in conformità alle previsioni del PCS, del Piano faunistico regionale, del Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico e di eventuali altri piani di settore previsti dalla normativa vigente. Questi ultimi possono disciplinare puntualmente la gestione della fauna selvatica e prevedere specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

2. La gestione dell'ittiofauna e l'attività di pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia, in conformità al PCS e ad eventuali altri piani di settore previsti dalla normativa vigente, d'intesa con l'Ente parco.

3. L'Ente parco accerta, tramite appositi studi sottoposti al parere del Comitato tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora tali studi, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, prevedano prelievi faunistici, l'Ente parco dispone in merito, come disposto dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale n. 42/1996.

Art. 7

(Attività scientifiche)

1. Si considera come obiettivo primario la ricerca scientifica all'interno del territorio del parco, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali.

2. L'Ente parco svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996.

Art. 8

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Ente parco gestisce - sia con proprio personale, sia incaricando, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996, istituti, società, enti, associazioni, professionisti e/o esperti qualificati - le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale del parco.

2. L'Ente parco coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio del parco. A tal fine, gli enti, istituti ed associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dal parco, devono comunicare i propri programmi di attività all'Ente parco.

3. L'Ente parco collabora con enti, istituti, associazioni, società e privati, comprese le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche ed educative.

Art. 9

(Attività promozionali)

1. L'Ente parco gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza del parco e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.

2. L'Ente parco mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Ente parco provvede a registrare il nome e l'emblema del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie anche al fine di garantire una corretta attività promozionale propria ed altrui.

Art. 10

(Attività ricreative, sportive e turistiche)

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e del sottosuolo. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono deliberate dall'Ente parco e pubblicate sul proprio albo pretorio e su quello dei Comuni.
2. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita solo nelle apposite aree attrezzate a tale scopo.
3. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio ad eccezione di quelli utilizzati nelle operazioni di soccorso e di quelli al seguito delle mandrie e delle greggi in transito o autorizzate al pascolo, purché controllati costantemente dal pastore.
4. L'attività sciistica escursionistica è permessa di norma limitatamente alla viabilità forestale principale. Al di fuori di questa, essa viene esercitata con particolari attenzioni e cautele, evitando l'attraversamento dei boschi in fase di rinnovazione.
5. L'attività escursionistica si svolge di norma seguendo la rete sentieristica individuata dal PCS. L'Ente parco provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Ente parco può stipulare convenzione con il C.A.I. al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Ente parco dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica e vie attrezzate.
6. L'attività cicloturistica con mountain bike si svolge lungo la viabilità principale e su quella definita nel PCS funzionale a tale scopo. A cura dell'Ente parco vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione delle mountain bike, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.
7. L'attività alpinistica è consentita in tutto il territorio del parco. L'Ente parco, qualora venga accertato che l'attività alpinistica interferisce con la fauna selvatica, in particolare con l'avifauna nidificante in parete, può interdire l'accesso a determinati itinerari. Le palestre per arrampicata sportiva dovranno rispettare le caratteristiche ambientali dei siti prescelti ed essere realizzate con materiali, modalità ed attrezzature idonee a garantire la sicurezza per gli arrampicatori. L'apertura delle palestre è autorizzata dall'Ente parco. Qualora l'Ente parco ravvisi che le palestre esistenti non siano conformi alle caratteristiche ambientali dei siti, potrà disporre la destrutturazione degli itinerari non idonei.
8. L'esercizio di attività di ippoturismo sono svolte previa stipula di apposita convenzione dei soggetti interessati con l'Ente parco.
9. Le manifestazioni e competizioni sportive sono consentite solo previa autorizzazione dell'Ente parco, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di incidenza.
10. Coloro che intendono svolgere attività speleologica devono attenersi a quanto previsto dal PCS, in particolare devono dare precisa comunicazione dei loro programmi escursionistici all'Ente parco, per motivi di sicurezza e di una eventuale tempestiva organizzazione dei soccorsi. Durante le escursioni nelle cavità si deve evitare di danneggiare o asportare concrezioni, di abbandonare rifiuti, di disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e di distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità. L'Ente parco potrà interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente.
La disostruzione di nuove cavità non elencate nel catasto grotte e la raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione dell'Ente parco, per comprovata reale motivazione scientifica.
11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 70 della legge regionale 2/2002, relative al campeggio mobile, L'Ente parco esprime parere tecnico-naturalistico per l'osservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente.
11 bis. Il campeggio con uso di tenda, di camper o roulotte è vietato su tutto il territorio del Parco ad esclusione delle zone RP. Sono consentiti bivacchi alpinistici, di una sola notte, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate e, pur in presenza di ricoveri montani o bivacchi, nel caso in cui essi non possano dare ospitalità perché al completo. Con le stesse modalità è consentita la collocazione di tende da campeggio in un'area a ridosso degli edifici esistenti. In deroga a quanto sopra e nel rispetto delle normative vigenti, può essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dal Parco, il campeggio temporaneo a singoli o gruppi organizzati. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente parco.
12. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11

(Attività estrattiva)

1. L'Ente parco esprime parere vincolante sui progetti delle attività estrattive come disposto dall'articolo 19, comma 3, lettera b della legge regionale 42/1996.
2. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni, frane e dissesti in genere deve essere concordata con l'Ente parco che si esprime con motivato parere del Consiglio direttivo; fanno eccezione gli interventi disposti dalla Protezione Civile per i casi di somma urgenza.

Art. 12

(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo III, articolo 14, la circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità comunale, di seguito elencata:
a) da stavoli Gnivizza a Sant'Anna di Carnizza;
b) da Stavoli Gnivizza a Uccea, sulla quale, in deroga ai divieti di cui all'articolo 15, lettere c) e b), è consentito il trasporto di armi da caccia scariche, contenute in apposite custodie, ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa;
c) da stavoli Tugliezzo a stavoli Cuel Lunc di sotto sulla quale, in deroga ai divieti di cui all'articolo 15, lettere b) e c), è consentito il trasporto di armi da caccia scariche, riposte in apposite custodie e il trasporto di fauna selvatica o parte di essa;
d) dalla strada statale 646 alla località Sregnibosch;
e) dalla Strada statale 646 al Centro Turistico Pian dei Ciclamini;
f) dalla strada statale 646 al parcheggio per la palestra di Roccia di Pian dei Ciclamini.
3. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Ente parco a soggetti che svolgono attività agro - silvo - pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche di approvvigionamento idrico ed attività socialmente utili. L'Ente parco, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'IAF competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.
4. L'Ente parco può assicurare ai visitatori la percorrenza della viabilità principale mediante propri mezzi in alternativa e/o in sostituzione di eventuali altri mezzi privati o pubblici.

Art. 13

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria)

1. L'Ente parco esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:
a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;
b) le opere di sistemazione idraulica longitudinali e trasversali in calcestruzzo devono essere rivestite in pietra locale. Le opere miste devono prevedere l'impiego di pietra locale e legname (pino nero o larice). Le aree degradate per le quali si prevedono interventi di recupero ambientale devono essere sistemate mediante l'uso prevalente di tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 13 bis

(Trasporto di armi da caccia da parte di residenti proprietari di edifici interni al Parco)

1. I residenti nei Comuni del Parco, proprietari di edifici siti all'interno dell'area protetta e detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio consentiti dalla legge e in possesso di regolare licenza, possono introdurre e trasportare le proprie armi o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna consentiti dalla legge 157/1992 in conformità alle seguenti disposizioni:
a) nel corso della stagione venatoria, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio, limitatamente ai periodi definiti dalle disposizioni statali e regionali e nel rispetto della Legge 157/92;
b) utilizzando la strada più breve o sentiero, in assenza di strada, sino all'edificio di proprietà all'interno del Parco.

2. Le armi trasportate devono essere scariche, riposte in apposita custodia e non suscettibili d'uso, né essere di pronta disponibilità. Qualora trasportate su automezzo, sono collocate in una sede separata da quella in cui vengono poste le munizioni.
3. Gli interessati devono inviare specifica comunicazione alla direzione del Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello indicato nell'allegato 1. Essa dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola, copia fotostatica del porto d'armi e della licenza di caccia.
4. Restano salve tutte le disposizioni in materia di porto d'armi previste dal Codice civile e dalle vigente normativa in materia venatoria.

CAPO III
Attività che l'Ente Parco disciplina
con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo
dei Comuni del Parco

Art. 14
(Disposizioni dell'Ente parco)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco delibera, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera f) della legge regionale 42/1996, la disciplina delle attività di seguito elencate:
a) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, permessa esclusivamente in zona RG, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;
b) le limitazioni, per motivi di pubblico interesse, alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade consentite al pubblico transito;
c) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative e sportive che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di svernamento e riproduzione.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 15. La deliberazione del Consiglio direttivo relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'Albo dell'Ente parco e dei Comuni territorialmente interessati.

CAPO IV
Divieti

Art. 15
(Divieti)

1. In tutto il territorio del parco sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:
a) l'uccisione, la cattura e il disturbo, nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, commi 2 e 3, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.; sono fatti comunque salvi i casi fortuiti o di necessità e le normali operazioni connesse con le attività agricole e selvicolturali;
b) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, salvo specifica autorizzazione dell'Ente parco;
c) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articolo 6 comma 3, articolo 12 comma 2 lett. b) e c) e articolo 13 bis;
d) l'introduzione di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, senza espressa autorizzazione dell'Ente parco;
e) l'introduzione o reintroduzione da parte di soggetti diversi dall'Ente parco, di specie animali selvatiche;
f) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate dell'Ente parco;
g) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;
h) l'introduzione di specie vegetali esotiche senza espressa autorizzazione dell'Ente parco;
i) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall'Ente parco, di cui al precedente articolo 5 comma 4;

l) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 C.P.;
m) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche idrologiche, naturalistiche e paleontologiche;
n) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi decreto legislativo n. 42/2004;
o) il sorvolo con velivoli a motore e alianti a scopo turistico-amatoriale-sportivo, compreso l'eliski, e tutti i sorvoli con velivoli a motore e con alianti a quote inferiori a 500 m dal suolo, calcolato in ogni direzione, vanno autorizzati dall'Ente parco, fatti salvi i casi in cui questi siano legati ad interventi di soccorso e urgenti di protezione civile.
p) il transito con motoslitte, salvo autorizzazione dell'Ente parco.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 16 del presente regolamento sono punite con le sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
2. Le violazioni delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996 sono punite con la sanzione amministrativa, da euro 51 a euro 516, prevista dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 42/1996.

CAPO V

Criteri e modalità di corresponsione
degli indennizzi

Art. 17

(Criteri)

1. L'Ente parco, contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare i beni agro silvopastorali ed immobiliari.
2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell'Ente parco, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati, nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:
a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene;
b) per danni ai beni stessi.
3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 6/2008 e del regolamento di attuazione, D.P.Reg. 15 maggio 2009 n. 0128/Pres.

Art. 18

(Modalità)

1. Il privato interessato all'ottenimento dell'indennizzo, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Ente parco, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.
2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché di valutazione dei danni sono adottati dal Direttore del parco, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. La liquidazione dei danni - nella misura dichiarata ammissibile dal Direttore del Parco, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative - è effettuata entro i 30 giorni successivi.

CAPO VI

Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi
il diritto d'uso del nome e dell'emblema del Parco

Art. 19

(Uso del nome ed emblema del Parco)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente approva specifici Regolamenti volti a disciplinare il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco.
2. Il Consiglio direttivo determina altresì la misura massima e minima dell'eventuale corrispettivo economico dovuto.
3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nei Comuni del parco;
b) attività nei settori caratteristici del territorio dell'Ente parco quali l'artigianato, l'agricoltura, la selvicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio al parco.

ALLEGATO 1

Alla Direzione
del Parco naturale delle Prealpi Giulie
Piazza del Tiglio, 3
33010 Resia (Ud)
parcoprealpigiulie@cert.spin.it

Oggetto: comunicazione di trasporto armi nel Parco da parte di residenti in periodo di stagione venatoria

Il sottoscritto___________________________ nato a ___________ il _____________ residente a ______________
prov. _____ frazione ____________ via_________________ n. ____ tel. __________________ e-mail:
________________________.

Comunica

di voler trasportare armi, all'interno dell'area protetta, dalla propria residenza ove sono denunciate, lungo il percorso più breve attraverso:

☐ la strada ___________________________ (specificare)

☐ il sentiero ________________________ (specificare)

sino all'edificio di proprietà sito all'interno del perimetro del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie in Comune di ___________________________, distinto catastalmente al Foglio n. _____ Mappale n. ______ e ritorno attraverso il medesimo percorso.

Si forniscono di seguito i seguenti dati:

Estremi del porto d'armi: ____________________________________ rilasciato da__________________________
scadenza _________________

Armi da trasportare
Marca __________________tipo _____________ matricola cassa______________ matricola canna _____________
munizioni____________________________ matricola eventuale canna di ricambio ___________________________
Marca __________________tipo _____________ matricola cassa______________ matricola canna _____________
munizioni____________________________ matricola eventuale canna di ricambio ___________________________

Altri mezzi di cattura____

Il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Si allega la seguente documentazione:
- *Copia fotostatica della licenza di caccia;*
- *Copia fotostatica documento d'identità.*

___________________, lì____________

In fede

____

Compilare a macchina o in stampatello in maniera chiara e leggibile

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_49_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 049/Pres.

Nomina del Revisore unico dell'Azienda speciale "ConCentro" della Camera di commercio di Pordenone.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 che, nel ridefinire la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attribuisce al Ministro delle attività produttive la potestà di nomina di due membri, di cui uno effettivo con funzioni di Presidente e uno supplente, al Ministro dell'economia e delle finanze di un secondo componente effettivo ed, infine, alla Regione la potestà di nomina di un terzo componente effettivo e di un secondo supplente;
VISTO il disposto di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 "Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia" che attribuisce agli organi della Regione tutte le funzioni amministrative in materia di ordinamento delle Camere di commercio riferite ad organi centrali o periferici dello Stato e nelle quali sono da ricomprendere anche le potestà di nomina ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 sopra citato;
VISTO l'articolo 73, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 che, nel fissare il termine di durata del suddetto Collegio, stabilisce che esso corrisponda a quello dell'organo di amministrazione;
VISTO l'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce la riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
RITENUTO opportuno quindi non provvedere alla nomina di revisori supplenti, come già comunicato con nota n. 0005511 del 19 maggio 2011, condivisa da Unioncamere Friuli Venezia Giulia con nota n. 145 del 6 giugno 2011;
VISTO lo Statuto dell'Azienda speciale ConCentro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, approvato con deliberazioni della Giunta camerale del 22 giugno 2016, n. 57, dal quale risulta la riduzione del numero dei membri del Collegio dei revisori dei conti ad un Revisore Unico e che la sua durata in carica è di cinque anni, corrispondente a quella, stabilita dall'articolo 4, comma 1, del medesimo Statuto, dell'Amministratore unico dell'Azienda stessa;
PRESO ATTO della scadenza, in data 24 gennaio 2017, del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda anzidetta, come costituito con proprio decreto 24 gennaio 2012, n. 027/Pres.;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al rinnovo dell'organo in parola, ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 e dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975;
RITENUTO, al fine di dare continuità all'azione dell'Organo di revisione, di nominare, in considerazione delle specifiche capacità ed esperienze professionali, nonché dei requisiti posseduti, quale Revisore Unico il dottor Mauro Piva già componente effettivo del Collegio dei revisori scaduto;
VISTA la documentazione attestante l'assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico in parola a carico del soggetto nominato;

DECRETA

1. È nominato Revisore Unico dell'Azienda speciale ConCentro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone il dottor Mauro Piva.
2. Il Revisore Unico resta in carica cinque anni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_50_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2017, n. 050/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. "Fondazione Mario Morpurgo Nilma" Trieste. Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0244/Pres. del 27 luglio 2005 l'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza "Mario Morpurgo Nilma", con sede a Trieste, è stata depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato e ne è stato approvato lo statuto;
VISTA la domanda del 24 gennaio 2017 con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è iscritta al n. 129 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie, come deliberato nel Consiglio di amministrazione del 27 dicembre 2016;
VISTO il verbale di detta riunione, a rogito del dott. Furio Gelletti, notaio in Monfalcone, rep. n. 155, racc. n. 121, registrato a Monfalcone il 9 gennaio 2017 al n. 17/1T;
RILEVATO che le nuove modifiche statutarie sono rivolte a riarmonizzare lo scopo della Fondazione alla originaria volontà testamentaria espressa dal disponente Mario Morpurgo Nilma e a recepire sopravvenute esigenze organizzative della Fondazione stessa;
VISTO il parere favorevole della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia trasmesso con nota prot. 3703 del 22 febbraio 2017;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato il nuovo statuto della Fondazione Mario Morpurgo Nilma con sede a Trieste come deliberato nel Consiglio di amministrazione del 27 dicembre 2016.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_50_2_ALL1

STATUTO DELLA FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA
TRIESTE

ARTICOLO 1

La Fondazione Mario Morpurgo Nilma trae origine dal testamento pubblico di data 22 febbraio 1941 e relativi codicilli del benefattore Mario Morpurgo, nato a Trieste il 27 marzo 1867 e deceduto a Pordenone il 18 dicembre 1943, il quale stabilì che con la sostanza ereditaria, depurata dei legati e relativi oneri, fosse istituita una Fondazione benefica, intestata a suo nome, i cui redditi siano devoluti a scopo di beneficenza e che nella scelta dei beneficandi, oltre a tener conto delle condizioni di bisogno, sia data la preferenza a famiglie decadute ed a poveri vergognosi.

ARTICOLO 2

La Fondazione si è costituita con Decreto del Presidente della Zona di Trieste del Governo Militare Alleato n. 3183/15738 di data 5 dicembre 1947 e, successivamente, eretta in Ente Morale con il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 di data 26 maggio 1965.

In data 27 luglio 2005 con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, su istanza del Presidente della Fondazione Morpurgo Nilma di data 5 maggio 2005, l'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Mario Morpurgo Nilma è depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato.

La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle personalità giuridiche.

ARTICOLO 3

La Fondazione, la cui durata è illimitata, ha la sua sede in Trieste.

ARTICOLO 4

Scopo della Fondazione è di soccorrere, in qualsiasi forma, persone in condizioni di bisogno con preferenza a famiglie decadute e poveri vergognosi. Nell'assegnazione dell'assistenza sarà data la preferenza agli aspiranti nati o residenti a Trieste.

Il soccorso e l'assistenza saranno perseguite tramite la devoluzione annuale delle rendite fondazionali - o parte di esse - previa deduzione dei costi di gestione e amministrazione del patrimonio fondazionale.

In caso di reddito mancante o insufficiente, e così pure per altro giustificato motivo, potrà essere sospesa, per una o più annualità, l'erogazione delle rendite maturate. Le modalità delle erogazioni e i termini per aspirarvi saranno portati a conoscenza degli interessati nelle forme più opportune.

Le somme che saranno da erogare ai singoli assistiti dovranno essere, salvo casi eccezionali così determinati dal Consiglio di Amministrazione, di importo tale da consentire di estendere la beneficenza al maggior numero possibile di bisognosi.

La Fondazione potrà promuovere ed aiutare, finanziariamente, proprie attività o attività di carattere privato aventi gli scopi di cui al presente articolo. Potrà inoltre, eccezionalmente e motivatamente, devolvere, direttamente od attraverso altri enti non aventi scopo di lucro, delle somme anche ad altri scopi purché con finalità analoghe a quelle di cui al presente articolo o comunque ritenute meritevoli.

ARTICOLO 5

La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi fini con le rendite del patrimonio che è costituito dallo stabile di via M.R. Imbriani n.5 in Trieste. Il patrimonio fondazionale potrà essere accresciuto mediante lasciti, donazioni ed elargizioni che vi fossero devoluti e dovrà sempre essere investito a giudizio del Consiglio di Amministrazione in forma sicura e buona rendita.

ARTICOLO 6

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sono designati dal Comune di Trieste, e uno ciascuno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia e dalla Confcommercio Trieste – Piccole Medie Imprese della Provincia di Trieste.

I Consiglieri così nominati esercitano le loro funzioni per un quinquennio e possono sempre essere riconfermati.

Nel corso del loro mandato potranno venir sostituiti in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento a svolgere le loro mansioni, di morte, ovvero, se dovessero decadere dalla carica a seguito di subita condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero, per gravi motivi di carattere morale oppure in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che per il tramite del proprio Presidente richiederà all'Organo a cui spetta la nomina la sostituzione del membro scaduto.

Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.

I membri del Consiglio di Amministrazione disimpegnano le loro funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese borsuali e assicurative inerenti allo svolgimento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente e, sempre nel proprio ambito, il Segretario.

Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere, fra i propri membri, il Presidente;
- eleggere, fra i propri membri, il Segretario;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare i regolamenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per la gestione di tutte le entrate e uscite;
- approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo;
- deliberare in merito all'assunzione, avuto riguardo delle disponibilità di bilancio, di impiegati per il disbrigo delle funzioni amministrative e contabili, fissando, con regolamento interno, lo stato giuridico ed economico, nonché la pianta organica;
- deliberare l'assegnazione di incarichi a persone esperte e/o strutture specializzate determinando in merito le conseguenti condizioni e i relativi compensi;
- nominare il Direttore, stabilendone i relativi poteri e mansioni;
- determinare nei particolari gli impegni economici, la tipologia, le condizioni, le modalità e le procedure degli interventi di cui all'articolo 4;

- deliberare in merito alla sospensione o licenziamento degli impiegati;
- deliberare, quando occorre, modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di rappresentanza della Fondazione verso terzi, in giudizio e dinanzi agli organi amministrativi. Spetta al Presidente di adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la relativa delibera alla ratifica di questo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e cura che sia redatto il verbale della seduta, che verrà letto, approvato e firmato dagli altri Consiglieri nella seduta seguente. Quando alcuno degli intervenuti al Consiglio si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione sul verbale.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può richiedere la presenza del Direttore, se nominato, o di uno o più collaboratori della Fondazione i quali potranno svolgere le funzioni di segretariato del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione disimpegna le proprie funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese borsuali e assicurative inerenti allo svolgimento del mandato.

ARTICOLO 9

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Segretario, ovvero, in mancanza, il Consigliere più anziano di età. Il Segretario disimpegna le proprie funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese borsuali e assicurative inerenti allo svolgimento del mandato.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o quando almeno tre Consiglieri ne facciano domanda scritta motivata indirizzata al Presidente stesso.

ARTICOLO 11

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza e deve essere spedito a tutti i Consiglieri a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica almeno quattro giorni prima della data della seduta.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere effettuata per telegramma o telefonicamente almeno due giorni liberi prima della seduta.

ARTICOLO 12

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Alle votazioni si procede per appello nominale. Oltre ai casi previsti dalla legge, si vota a scrutinio segreto su richiesta anche di un singolo membro.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Direttore, se nominato, o da uno o più collaboratori della Fondazione che possono partecipare su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri designati preferibilmente dall'Ordine dei Dottori Commercialisti. Il Collegio dura in carica un quinquennio ed elegge tra i suoi componenti, i quali potranno sempre essere riconfermati, il Presidente.

Qualora durante il quinquennio dovesse cessare dalla carica uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti a seguito di rinuncia, impedimento, morte, o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, l'avente diritto provvederà ad una nuova nomina. Il Presidente o i membri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino al termine del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti del quale entrano a far parte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo sulle gestioni amministrativa e finanziaria, nonché sulla regolare tenuta delle scritture contabili.

ARTICOLO 14

Le cariche di Presidente e membro del Collegio dei Revisori dei Conti sono svolte a titolo gratuito, salvo la rifusione delle spese borsuali.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un compenso per i Revisori dei Conti che non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto dalle Tariffe in vigore per gli appartenenti agli Ordini professionali cui i Revisori dei Conti saranno iscritti.

ARTICOLO 15

L'esercizio della Fondazione inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti, assistito dal Direttore, se nominato, o da uno o più collaboratori della Fondazione, presenta al Consiglio di Amministrazione, entro il 15 aprile di ciascun anno, la relazione sul bilancio consuntivo dell'anno precedente, e rispettivamente, entro il 15 dicembre di ciascun anno, la relazione sul bilancio preventivo per l'anno successivo. A tale fine il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti entro il 1 aprile di ciascun anno la proposta di bilancio consuntivo, ed entro il 1^ dicembre di ogni anno la proposta di bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle eventuali osservazioni dei Revisori dei Conti e, se del caso, apportare le conseguenti variazioni di bilancio, ritenute più opportune.

Delle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto un verbale da sottoscriversi da parte dei Revisori presenti alla seduta. I verbali devono venir sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la adozione, in eventualità, dei provvedimenti necessari di sua competenza.

ARTICOLO 17

Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente Statuto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, ovvero, quelle contenute in eventuali leggi speciali, emanate in materia.

ARTICOLO 18

Il presente Statuto non prevede alcun caso di estinzione della Fondazione. Comunque, ove dovesse verificarsi una delle altre cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile, il patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione ad Istituzioni aventi finalità del tutto o in parte analoghe a quelle di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

NORME TRANSITORIE

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 7 del presente Statuto, i membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione rimangono in carico fino alla naturale scadenza del loro mandato.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_51_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2017, n. 051/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'articolo 15 che disciplina l'organizzazione dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio;
VISTO il proprio decreto di data 29 settembre 2016, n. 0183/Pres. avente ad oggetto "Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3";
VISTA la legge regionale n. 21 di data 9 dicembre 2016 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in particolare l'articolo 91, comma 1, che ha introdotto le seguenti modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015:
a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 15 ha inserito il comma <<2 ter. 1. L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).>> con l'obiettivo di riconoscere, oltre ai cinque cluster regionali già individuati all'articolo 15 della LR 3/2015, anche l'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster di appartenenza;
b) dopo il comma 2 octies.1 dell'articolo 15 ha aggiunto il comma <<2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.>>, per consentire a coloro che avevano già presentato domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dei cluster di integrare la domanda medesima al fine di adeguare le relative spese del personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo;
PRESO ATTO della necessità di procedere alle modifiche del Regolamento emanato con il proprio decreto di data 29 settembre 2016, n. 0183/Pres.;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 292;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres.", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_51_2_ALL1

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie integrazioni al Regolamento recante criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres..

art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<<e bis) Cluster del settore ICT e digitale: attivato ai sensi dell'articolo 15, comma 2 ter 1., della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2 della legge regionale n. 3/2015, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale, a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente ad essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a);>>.

art. 3 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), la parola <<800>> è sostituita dalla seguente <<1.600>>;
b) alla lettera d), dopo la parola <<misura>> è aggiunta la parola <<massima>>.

art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) è abrogata;
b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
<<l bis) le spese per l'ottenimento di garanzie fideiussorie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 è apportata la seguente modifica: la parola <<primo>> è sostituita dalla parola <<trentuno>>.

art. 6 inserimento dell'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Regione 183/2016

1. Dopo l'articolo 12, al Capo IV Rendicontazione e liquidazione dell'incentivo del decreto del Presidente della Regione 183/2016 è inserito il seguente articolo:
<<art. 12 bis Liquidazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria
1. Gli incentivi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'incentivo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, corredata da apposita dichiarazione attestante l'avvio dell'iniziativa, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ed inoltrate esclusivamente in via telematica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
2. La liquidazione in via anticipata avviene previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore, è redatta secondo il fac-simile, approvato con decreto del Vicedirettore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Area per il manifatturiero, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industria, e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. La richiesta di anticipazione è altresì corredata dalla dichiarazione del soggetto beneficiario concernente gli eventuali ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.>>.

art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_52_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2017, n. 052/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO l'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III;
VISTO, inoltre, l'articolo 15 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete;
VISTO il proprio decreto 21 marzo 2014, n. 042/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4" come successivamente modificato con proprio decreto 17 luglio 2014, n. 0149/Pres.;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 287;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_52_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42

art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPReg 42/2014

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.),sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 le parole: <<, attraverso il conferimento da parte delle medesime, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza;>> sono sostituite dalle seguenti: <<. L'impresa capofila è individuata nell'ambito del contratto di rete ovvero mediante conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.>>;
b) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:
<<e bis) soggetto capofila: rete dotata di soggettività giuridica di cui fanno parte tutte le imprese beneficiarie aventi i requisiti di cui all'articolo 6 e costituente l'interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore;>>.

art. 2 modifica dell'articolo 8 del DPreg. 42/2014

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 è inserita la seguente:
<<b bis) spese relative all'onorario notarile sostenuto per il mandato collettivo con rappresentanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);>>.

art. 3 modifiche all'articolo 11 del DPreg. 42/2014

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La domanda di incentivo è presentata dall’impresa capofila, o dal soggetto capofila, al soggetto gestore ai fini dell’ammissione alla graduatoria della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa dell’impresa capofila, o del soggetto capofila, presso cui è realizzato il progetto.>>;
b) alla fine della lettera a) del comma 5 sono aggiuntele parole: <<o del soggetto capofila>>;
c) alla fine della lettera b) del comma 5 sono aggiuntele parole: <<o del soggetto capofila>>;
d) al comma 12 dopo le parole: <<all’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<o al soggetto capofila>>;
e) alla fine della lettera c) del comma 12 sono aggiuntele parole: <<o del soggetto capofila>>;
f) alla fine della lettera f) del comma 12 sono aggiunte le parole: <<o del soggetto capofila>>.

art. 4 modifica all’articolo 13 del DPreg. 42/2014

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono aggiunte le parole: <<o al soggetto capofila>>.

art. 5 modifiche all’articolo 14 del DPreg. 42/2014

1. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole: <<o al soggetto capofila>>;
b) al comma 5 dopo le parole: <<all’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<, o al soggetto capofila,>>.

art. 6 modifiche all’articolo 15 del DPreg. 42/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione n.. 42/2014 dopo le parole: <<dell’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<o del soggetto capofila,>>.

art. 7 modifiche all’articolo 17 del DPreg. 42/2014

1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: <<dell’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<o del soggetto capofila,>>;
b) al comma 3 dopo le parole: <<all’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<, o al soggetto capofila,>>.

art. 8 modifiche all’articolo 18 del DPreg. 42/2014

1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: <<dell’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<o del soggetto capofila,>>;
b) al comma 2 dopo le parole: <<dell’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<o del soggetto capofila,>>.
c) al comma 4 dopo le parole: <<dell’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<o del soggetto capofila,>>.

art. 9 modifiche all’articolo 19 del DPreg. 42/2014

1. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: <<dall’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<, o dal soggetto capofila,>>;
b) al comma 4 dopo le parole: <<dall’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<, o dal soggetto capofila,>>.

art. 10 modifiche all’articolo 20 del DPreg. 42/2014

1. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<540 giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<seicentosessanta giorni>>;
b) al comma 2 la parola: <<presenta>> è sostituita dalle seguenti: <<, o il soggetto capofila, presentano>>.

art. 11 modifiche all’articolo 21 del DPreg. 42/2014

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: <<presenta>> è sostituita dalle seguenti: <<, o il soggetto capofila, presentano>>;
b) al comma 12 dopo le parole: <<all’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<, o al soggetto capofila,>>.

art. 12 modifica all’articolo 23 del DPreg. 42/2014

1. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 dopo le parole: <<all’impresa capofila>> sono inserite le seguenti: <<, o al soggetto capofila,>>.

art. 13 modifica all’articolo 24 del DPreg. 42/2014

1. Al comma 2 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 la parola: <<presenta>> è sostituita dalle seguenti: <<, o il soggetto capofila, presentano>>.

art. 14 norma transitoria

1. La modifica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), si applica anche ai procedimenti in corso all’entrata in vigore del presente regolamento.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_53_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2017, n. 053/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificato dall'articolo 2, commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
VISTO il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015 n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007))";
VISTO il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017 n. 283;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015 n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007))", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_53_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015 n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)).

Art. 1
(Modifiche all'art. 7 del DPReg. 208/2015)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015 n. 208 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono abrogate le parole "In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, le domande sono presentate entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge regionale 14/2012 e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 7/2000";
b) la lettera e) del comma 6 è sostituita dalla seguente: "e) relazione a firma del legale rappresentante dell'ente esplicativa delle motivazioni che giustificano la scelta dell'area o dell'edificio di intervento e l'indicazione delle problematiche presenti, che mediante l'intervento vengono risolte";
c) dopo la lettera e) del comma 6 è aggiunta la seguente lettera: "e bis). fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).".

Art. 2
(Modifiche all'art. 8 del DPReg. 208/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Regione 208/2015, le parole "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento." sono sostituite dalle seguenti "entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.".

Art. 3
(Modifiche all'articolo 11 del DPReg 208/2015)

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 208/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4) i termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonché di rendicontazione, possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario."
b) al comma 5 le parole "La data di fine lavori è tempestivamente comunicata" sono sostitute dalle seguenti "Le date di inizio e fine lavori sono tempestivamente comunicate";
c) il comma 6 è abrogato.

Art. 4
(Modifiche all'articolo 14 del DPReg 208/2015)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 208/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, il contributo viene erogato, previa richiesta da parte del comune beneficiario, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento.";
b) il comma 3 è abrogato;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis il beneficiario presenta la documentazione ai fini dell'erogazione del contributo esclusivamente via PEC.".

Art. 5
(Modifiche all'articolo 15 del DPReg 208/2015)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 208/2015, la lettera b) del comma 1, è abrogata.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 19 del DPReg 208/2015)

1. Dopo il comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 208/2015, è aggiunto il seguente:
"1 bis)Limitatamente ai procedimenti di cui alla graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1483/SG del 27 novembre 2015, ancora in corso, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata

dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)" emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres.".

Art. 7
(Modifiche all'allegato A del DPReg 208/2015)

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 208/2015, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Allegato A
(riferito all'articolo 8 – sostituzione dell'allegato A al DPReg 208/2015)
Allegato A (riferito all'art. 7 comma 5)

MODELLO DI DOMANDA
per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificato dall'articolo 2 commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ , in qualità di legale rappresentante del Comune di ____ con sede legale a ___________________________________, piazza/via___________________________________ n. civico_______, codice fiscale______________________

Visto l'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 10, commi da 1 a 5 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 per l'intervento di:

____
____ ____-
____

Il contributo richiesto è pari ad euro _____________________ per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione allegata alla presente domanda.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che il Comune rappresentato è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e che l'intervento ricade in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) come previsto dall'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 14/2012 e dal relativo regolamento.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

a) Relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
b) Dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà dell'area o immobile oggetto di intervento (ovvero dichiarazione relativa alla necessità di attivazione di procedure espropriative);
c) Relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, corredata da idonea documentazione ivi indicata;
d) Autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente;
e) Relazione a firma del legale rappresentante dell'ente esplicativa delle motivazioni che giustificano la scelta dell'area o dell'edificio di intervento e l'indicazione delle problematiche presenti, che mediante l'intervento vengono risolte.
f) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Luogo e data ______________________ Firma______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_11_1_DPR_54_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2017, n. 054/Pres.
Nomina delegazione trattante pubblica di comparto.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”;
VISTO l’articolo 32 della legge regionale 18/2016 ed in particolare:
- il comma 1, che prevede l’istituzione, presso la Regione, della Delegazione trattante pubblica di Comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Comparto unico;
- i commi 2 e 3, che specificano la composizione, il procedimento di nomina e la durata della medesima;
PRESO ATTO che il CAL e l’ANCI, sentita l’UNCEM, hanno provveduto, ai sensi di quanto disposto dal sopra richiamato articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2016, alla designazione dei propri componenti nelle persone del dott. Giuseppe Manto, attualmente direttore generale con contratto di lavoro ex articolo 110 decreto legislativo 267/2000 presso l’UTI Friuli Centrale e del dott. Santi Terranova, segretario direttore generale del Comune di Trieste;
DATO ATTO che la Giunta regionale con deliberazione n. 316 del 24 febbraio 2017, ha designato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2 della legge regionale 18/2016, il proprio componente, con funzioni di Presidente, nella persona della dott.ssa Adriana Battistutta;
ACCERTATO, quindi, che tutti i componenti designati hanno fatto pervenire le dichiarazioni necessarie di insussistenza di incompatibilità e di cause ostative alla nomina previste dalla normativa vigente;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Delegazione trattante pubblica di comparto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2016;
VISTO il comma 4, secondo periodo, del surrichiamato articolo 32 della legge regionale 18/2016, che prevede che ai componenti della Delegazione trattante pubblica di comparto spettino le indennità e i gettoni di presenza così come determinati dalla Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 novembre 2014 n. 2142 con la quale si è provveduto alla determinazione delle indennità e gettoni di presenza spettanti ai componenti della Delegazione trattante di parte pubblica;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti della Delegazione trattante pubblica di Comparto;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. In attuazione del disposto di cui all’articolo 32, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 2016, n. 18, sono nominati componenti della Delegazione trattante pubblica di Comparto, con decorrenza dalla data del presente decreto:
- la dott.ssa Adriana Battistutta, con funzioni di Presidente;
- il dott. Giuseppe Manto;
- il dott. Santi Terranova.
2. Si dà atto che ai componenti di cui al punto 1 competono le indennità ed i gettoni di presenza come determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione della Giunta regionale del 14 novembre 2014 n. 2142, nonché, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, della legge regionale 23 agosto 1982 n. 63, per coloro che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, il rimborso delle spese nella misura spettante ai dirigenti regionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
BOLZONELLO

17_11_1_DPR_55_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2017, n. 055/Pres.

LR 9/2007, art. 81, comma 4. Elenco regionale degli alberi monumentali. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi Urbani) ed, in particolare, l'articolo 7 che reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale e una definizione giuridica di albero monumentale univoca sul territorio nazionale;
VISTO il Decreto interministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) che ha istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia e definito principi e criteri direttivi per il loro censimento;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) che, all'articolo 5, comma 14, reca modifiche e integrazioni agli articoli 80, 81,82 e 83 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che innovano la disciplina regionale in materia di alberi monumentali, rendendola coerente ai principi della predetta legge 10/2013 recependo la definizione di albero monumentale di cui all'articolo 7 della predetta legge;
DATO ATTO che il novellato articolo 81 della legge regionale 9/2007 dispone:
- al comma 1 che è istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la struttura regionale competente in materia di biodiversità che ne cura la redazione e la tenuta, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10/2013;
- al comma 3 che le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
- al comma 4 che l'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 24 febbraio 2017, n. 300, con la quale sono state approvate le modalità per la realizzazione dell'Elenco regionale degli Alberi Monumentali e i successivi aggiornamenti in coerenza con le disposizioni dettate dal Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 che reca criteri per ricondurre ad una maggiore omogeneità il riconoscimento e la selezione degli esemplari monumentali;
VISTO il primo elenco regionale degli alberi monumentali redatto in conformità alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 300/2017 che dispone l'inserimento degli alberi monumentali regionali più rilevanti negli elenchi nazionali in attuazione del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014;
RITENUTO di approvare l'elenco regionale degli alberi monumentali nel testo allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della legge regionale 9/2007, è approvato il primo Elenco regionale degli alberi monumentali, nel testo allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. La struttura regionale competente in materia di biodiversità cura la pubblicazione dell'Elenco di cui al punto 1 sul sito informatico della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
BOLZONELLO

17_11_1_DPR_55_2_ALL1

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA — allegato A

ID	N. SCHEDA	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	ALTITUDINE (m s.l.m.)	SPECIE		CIRCONFERENZA FUSTO (cm)	ALTEZZA (m)	CRITERI DI MONUMENTALITA'	PROPRIETA'
						NOME SCIENTIFICO	NOME VOLGARE				
1	01/A267/UD/06	Udine	Ampezzo	Casera Campo	1623	*Larix decidua* Mill.	Larice	485	27,0	a) età e/o dimensioni	Comune Ampezzo
2	01/A491/UD/06	Udine	Attimis	Villa d'Attimis	193	*Thuja plicata* Donn ex D.Don	Tuia gigante	540	35,0	a) età e/o dimensioni	Chiara Gualdi Desiata
3	02/A491/UD/06	Udine	Attimis	Villa d'Attimis	193	*Thuja plicata* Donn ex D.Don	Tuia gigante	600	35,0	a) età e/o dimensioni	Chiara Gualdi Desiata
4	03/A491/UD/06	Udine	Attimis	Piazza Aldo Moro	190	*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.	Platano comune	470	21,5	a) età e/o dimensioni	Comune Attimis
5	04/A491/UD/06	Udine	Attimis	Borgo di sopra	225	*Quercus robur* L.	Farnia	660	31,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico g) valore storico, culturale e religioso	Andreoli Carla
6	01/A700/UD/06	Udine	Basiliano	Basagliapenta	60	*Celtis australis* L.	Bagolaro	400	18,0	a) età e/o dimensioni	Comune Basiliano
7	02/A700/UD/06	Udine	Basiliano	Villaorba	70	*Styphnolobium japonicum* (L.) Schott	Sofora del Giappone	378	18,0	a) età e/o dimensioni	Luca Occhialini
8	03/A700/UD/06	Udine	Basiliano	Basagliapenta	60	*Morus nigra* L.	Gelso nero	338	8,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico	Parrocchia Basiliano
9	04/A700/UD/06	Udine	Basiliano	Orgnano	81	*gruppo di Tilia cordata* Mill.	Tiglio selvatico	245	24,0	f) pregio paesaggistico	Comune Basiliano
10	01/A810/UD/06	Udine	Bertiolo	Sterpo	18	*Quercus robur* L.	Farnia	770	21,0	a) età e/o dimensioni g) valore storico, culturale e religioso	Venier Arnalda
11	01/C758/UD/06	Udine	Cividale	Parco Italia	130	*Pinus nigra* J.F. Arnold	Pino nero	395	25,0	a) età e/o dimensioni	Comune Cividale
12	02/C758/UD/06	Udine	Cividale	Via Trinco	130	*Ginkgo biloba* L.	Ginco	350	25,0	a) età e/o dimensioni	Costantini Giovanni
13	03/C758/UD/06	Udine	Cividale	Rubignacco	200	*Ulmus minor* Mill.	Olmo campestre	355	21,0	a) età e/o dimensioni	Deganutti Franco
14	05/C758/UD/06	Udine	Cividale	Druga	140	*Morus nigra* L.	Gelso nero	240	5,5	a) età e/o dimensioni	Cencic Aldo
15	06/C758/UD/06	Udine	Cividale	Via delle Acque	140	*Vitis vinifera* L.	Vite	68	2,5	a) età e/o dimensioni	Zanuttigh Maria
16	01/C817/UD/06	Udine	Codroipo	Villa Manin	35	*Celtis australis* L.	Bagolaro	456	21,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
17	02/C817/UD/06	Udine	Codroipo	Villa Manin	35	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	475	21,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
18	04/C817/UD/06	Udine	Codroipo	Villa Manin	35	*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.	Paulonia	420	19,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
19	05/C817/UD/06	Udine	Codroipo	Villa Manin	35	*Abies nordmanniana* (Steven) Spach	Abete del Caucaso	395	32,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
20	07/C817/UD/06	Udine	Codroipo	Villa Manin	35	*Gleditzia triacanthos* L.	Spino di Giuda	290	20,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
21	08/C817/UD/06	Udine	Codroipo	Villa Manin	35	*Taxus baccata* L.	Tasso	410	16,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
22	09/C817/UD/06	Udine	Codroipo	Villa Manin	35	*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.	Platano comune	430	30,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
23	10/C817/UD/06	Udine	Codroipo	Villa Manin	35	*Aesculus hippocastanum* L.	Ippocastano	409	22,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
24	11/C817/UD/06	Udine	Codroipo	Villa Manin	35	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	495	21,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
25	01/D408/UD/06	Udine	Enemonzo	Floris	953	*Fagus sylvatica* L.	Faggio	345	17,0	a) età e/o dimensioni f) pregio paesaggistico	Beorchia Pietro
26	01/E584/UD/06	Udine	Lignano Sabbiadoro	Lungomare Trieste	1	*doppio filare Pinus halepensis* Mill.	Pino d'Aleppo	450	25,0	a) età e/o dimensioni	Comune Lignano Sabbiadoro
27	01/E847/UD/06	Udine	Malborghetto	Palazzo Veneziano	720	*Tilia cordata* Mill.	Tiglio selvatico	663	22,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento g) valore storico, culturale e religioso	Comunità montana Valcanale

28	01/F760/UD/06	Udine	Moruzzo	Brazzacco	212	*Ginkgo biloba* L.	Ginco	410	27,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale	Chiara Pauloni
29	02/F760/UD/06	Udine	Moruzzo	Brazzacco	213	Juglans nigra L.	Noce nero	360	25,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale	Chiara Pauloni
30	03/F760/UD/06	Udine	Moruzzo	Brazzacco	213	*Aesculus hippocastanum* L.	Ippocastano	370	26,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale	Chiara Pauloni
31	01/G300/UD/06	Udine	Paluzza	Bosco bandito Timau	900	*Fagus sylvatica* L.	Faggio	550	24,0	a) età e/o dimensioni g) valore storico, culturale e religioso	Comune Paluzza
32	01/G381/UD/06	Udine	Paularo	Bosco Zermula	1.148	*Abies alba* Mill.	Abete bianco	380	35,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento	Comune Paularo
33	02/G381/UD/06	Udine	Paularo	Bosco Zermula	993	*Picea abies* (L.) H. Karst.	Abete rosso	365	42,0	a) età e/o dimensioni	Comune Paularo
34	01/G831/UD/06	Udine	Pontebba	Via Pramollo	650	*Tilia cordata* Mill.	Tiglio selvatico	390	25,0	a) età e/o dimensioni	Consorzio vicinale di Pontebba Nova
35	02/G831/UD/06	Udine	Pontebba	Via del deposito 21	647	*Pyrus communis* L.	Pero domestico	248	18,0	a) età e/o dimensioni	Macor Milena
36	03/G831/UD/06	Udine	Pontebba	Scuole Materne	630	*Juglans regia* L.	Noce comune	292	18,0	a) età e/o dimensioni	Comune Pontebba
37	01/H029/UD/06	Udine	Premariacco	Rocca Bernarda	150	*Cupressus sempervirens* L.	Cipresso comune	530	20,5	a) età e/o dimensioni	Az. Agr. Beni Rustici
38	02/H029/UD/06	Udine	Premariacco	Rocca Bernarda	150	*Cupressus sempervirens* L.	Cipresso comune	500	21,0	a) età e/o dimensioni	Az. Agr. Beni Rustici
39	03/H029/UD/06	Udine	Premariacco	Rocca Bernarda	150	*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet	Glicine	180	4,5	a) età e/o dimensioni	Az. Agr. Beni Rustici
40	04/H029/UD/06	Udine	Premariacco	Rocca Bernarda	150	*Thuja plicata* Donn ex D.Don	Tuia gigante	330	15,0	a) età e/o dimensioni	Az. Agr. Beni Rustici
41	01/H089/UD/06	Udine	Pulfero	Pegliano	620	*Castanea sativa* Mill.	Castagno	783	19,0	a) età e/o dimensioni	Clignon Rina - Clignon Romano - Clignon Alma - Clignon Franco- Clignon Zaira - Floram Silvia - Floram Davide -Floram Rosa Anna
42	02/H089/UD/06	Udine	Pulfero	Pegliano	540	*Castanea sativa* Mill.	Castagno	520	24,0	a) età e/o dimensioni	Clignon Rina - Clignon Romano - Clignon Alma - Clignon Franco- Clignon Zaira - Floram Silvia - Floram Davide -Floram Rosa Anna
43	001/H200/UD/06	Udine	Raveo	Pani	1004	Pyrus pyraster (L.) Burgsd	Pero selvatico	254	15,0	a) età e/o dimnsioni	Adami Antonio
44	01/H951/UD/06	Udine	San Leonardo	Lainich	580	*Betula pendula* Roth	Betulla verrucosa	235	23,0	a) età e/o dimensioni	Poletto Massimo
45	02/H951/UD/06	Udine	San Leonardo	Trivio	530	*Castanea sativa* Mill.	Castagno	560	24,0	a) età e/o dimensioni	Pecile Milena
46	01/I479/UD/06	Udine	Savogna	Via Montemaggiore	920	*Fagus sylvatica* L.	Faggio	420	29,0	a) età e/o dimensioni	Crnec Bozica
47	01/L050/UD/06	Udine	Tarcento	Via Giuseppe Garibaldi	230	*Platanus orientalis* L.	Platano orientale	550	30,0	a) età e/o dimensioni b) forma particolare	De Monte Bruno
48	02/L050/UD/06	Udine	Tarcento	via Sotto Colleverzan	230	*Populus nigra L.*	Pioppo nero	450	24,0	a) età e/o dimensioni	Comune Tarcento
49	01/L039/UD06	Udine	Talmassons	Villa Mangilli	30	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	574	28,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale	Anna Mangilli
50	01/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Camporosso	802	*doppio filare di 49 Pyrus pyraster* (L.) Burgsd.	Pero selvatico	330	20,0	a) età e/o dimensioni e) rarità g) valore storico, culturale e religioso f)	Comune Tarvisio
51	02/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Malga Lussari	1.570	*Larix decidua* Mill.	Larice	531	27,0	a) età e/o dimensioni	Consorzio agrario - Vicinia di Camporosso
52	03/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Malga Lussari	1.573	*Picea abies* (L.) H. Karst.	Abete rosso	445	31,0	a) età e/o dimensioni	Consorzio agrario - Vicinia di Camporosso
53	04/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Malga Lussari	1.573	*Picea abies* (L.) H. Karst.	Abete rosso	545	32,0	a) età e/o dimensioni	Consorzio agrario - Vicinia di Camporosso
54	05/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Malga Cavalli	1.310	*Acer pseudoplatanus* L.	Acero di monte	450	11,0	a) età e/o dimensioni	Regione FVG
55	06/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Prati Oman	868	*Acer pseudoplatanus* L.	Acero di monte	445	27,0	a) età e/o dimensioni	Rogar Mitja
56	07/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Oltreacqua	770	*Juglans regia* L.	Noce comune	405	19,0	a) età e/o dimensioni	Piussi Claudio Piussi Giuseppe

57	08/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Rutte Piccolo	800	*Tilia cordata* Mill.	Tiglio selvatico	330	25,0	a) età e/o dimensioni g) valore storico, culturale e religioso	Bruttomesso Nicoletta
58	09/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Via Monteborgo	752	*Salix alba* L.	Salice bianco	445	23,0	a) età e/o dimensioni	Comune Tarvisio
59	10/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Cave del Predil	1.270	*Abies alba* Mill.	Abete bianco	495	35,0	a) età e/o dimensioni	Ministero dell'Interno FEC
60	11/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Cave del Predil	1.450	*Picea abies* (L.) H. Karst.	Abete rosso	490	36,0	a) età e/o dimensioni	Ministero dell'Interno FEC
61	12/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Rutte Piccolo	800	*Ulmus glabra* Huds.	Olmo montano	460	30,0	a) età e/o dimensioni	Rettenbacher Herwig - Kogler Elfride
62	13/L057/UD/06	Udine	Tarvisio	Camporosso	841	*Fagus sylvatica* L.	Faggio	525	32,0	a) età e/o dimensioni	Tributsch Tomaso Tributsch Walter
63	01/L421/UD/06	Udine	Tricesimo	Piazza Giuseppe Verdi	210	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	450		a) età e/o dimensioni	Comune Tricesimo
64	02/L421/UD/06	Udine	Tricesimo	Piazza Ellero	210	*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet	Glicine	160	2.5	a) età e/o dimensioni d) rarità botanica	Comune Tricesimo
65	03/L421/UD/06	Udine	Tricesimo	Villa Rizzi	210	*Populus canescens* (Aiton) Sm.	Pioppo canescente	370	28,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale f) pregio paesaggistico	Edoardo Zetner
66	04/L421/UD/06	Udine	Tricesimo	Villa Rizzi	210	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	380	29,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale f) pregio paesaggistico	Edoardo Zetner
67	05/L421/UD/06	Udine	Tricesimo	Villa Rizzi	210	*Thuja plicata* Donn ex D.Don	Tuia gigante	485	18,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale f) pregio paesaggistico	Edoardo Zetner
68	06/L421/UD/06	Udine	Tricesimo	Villa Rizzi	210	*Cupressus macrocarpa* Hartw.	Cipresso di Monterey	335	20,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale f) pregio paesaggistico	Edoardo Zetner
69	01/I483/UD/06	Udine	Udine	Giardini Castello	222	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	522	30,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale f) pregio paesaggistico	Comune Udine
70	02/I483/UD/06	Udine	Udine	Giardini Castello	223	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	448	28,0	a) età e/o dimensioni d) architettura vegetale f) pregio paesaggistico	Comune Udine
71	03/I483/UD/06	Udine	Udine	Giardini Castello	225	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	395	27,0	a) età e/o dimensioni f) pregio paesaggistico	Comune Udine
72	04/I483/UD/06	Udine	Udine	Piazzale XXVI Luglio	220	*Aesculus hippocastanum* L.	Ippocastano	414	22,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento f) pregio paesaggistico	Comune Udine
73	06/I483/UD/06	Udine	Udine	Giardini Ricasoli	173	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	427	25,0	a) età e/o dimensioni	Comune Udine
74	07/I483/UD/06	Udine	Udine	Giardini Ricasoli	173	*Quercus robur* L.	Farnia	430	28,0	a) età e/o dimensioni f) pregio paesaggistico	Comune Udine
75	08/I483/UD/06	Udine	Udine	Giardini Ricasoli	173	*Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière	Cedro dell'Atlante	473	25,0	a) età e/o dimensioni f) pregio paesaggistico	Comune Udine
76	12/I483/UD/06	Udine	Udine	Piazza Patriarcato	171	*Morus alba* L.	Gelso bianco	393	13,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento g) valore storico, culturale e religioso	Comune Udine
77	13/I483/UD/06	Udine	Udine	Piazza Patriarcato	171	*Calocedrus decurrens* (Torr.) Florin	Libocedro	694	20,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento f) pregio paesaggistico	Comune Udine
78	14/I483/UD/06	Udine	Udine	Piazza Patriarcato	171	*Torreya nucifera* Siebold	Tasso del Giappone	334	20,0	d) rarità botanica f) pregio paesaggistico	Comune Udine
79	15/I483/UD/06	Udine	Udine	Piazza Patriarcato	171	*Torreya nucifera* Siebold	Tasso del Giappone	270	18,0	d) rarità botanica f) pregio paesaggistico	Comune Udine
80	16/I483/UD/06	Udine	Udine	Piazzale Diacono	172	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	570	31,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento	Comune Udine
81	17/I483/UD/06	Udine	Udine	Via Marco Volpe	172	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	610	35,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento f) pregio paesaggistico	Comune Udine
82	18/I483/UD/06	Udine	Udine	Via Marco Volpe	172	*Cedrus deodara* (D.Don)	Cedro dell'Himalaya	430	32,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento	Comune Udine
83	22/I483/UD/06	Udine	Udine	Giardini Castello	224	*Celtis australis* L.	Bagolaro	448	22,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico	Comune Udine
84	23/I483/UD/06	Udine	Udine	Viale Palmanova	172	*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.	Platano comune	508	32,0	a) età e/o dimensioni g) valore storico, culturale e religioso	Comune Udine
85	25/I483/UD/06	Udine	Udine	Parco della Rimembranza	175	Insieme omogeneo di *Elaeagnus x reflexa* E. Morren. & Decne	Eleagno ibrido	30	8,0	e) rarità botanica g) valore storico, culturale e religioso	Comune Udine

86	26/I483/UD/06	Udine	Udine	Parco Cormor	160	*Populus nigra* L.	Pioppo nero	400	24,0	a) età e/o dimensioni f) pregio paesaggistico	Comune Udine
87	29/I483/UD/06	Udine	Udine	Parco Rubini	170	*Cedrus brevifolia* (Hook.f.) Elwes & A. Henry	Cedro di Cipro	300	25,0	d) rarità botanica	Comune Udine
88	30/I483/UD/06	Udine	Udine	Piazzale D'Annunzio	170	*Cupressus cashmeriana* Royle ex Carrière	Cipresso del Cashmere	300	20,0	d) rarità botanica	Comune Udine
89	01/L686/UD(06	Udine	Varmo	Villa Canciani	18	*Quercus robur* L.	Farnia	580	29,0	a) età e/o dimensioni	Adino Cisilino
90	1/D014/GO/06	Gorizia	Cormons	Plessiva	109	*Quercus pubescens* Willd.	Roverella	433	15,0	a) età e/o dimensioni	Az Agr. Gradnik
91	01/E098/GO/06	Gorizia	Gorizia	Parco Comunale	85	*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.	Platano comune	450	30,0	a) età e/o dimensioni	Comune Gorizia
92	02/E098/GO/06	Gorizia	Gorizia	Via Franconia	100	*Castanea sativa* Mill.	Castagno	510	30,0	a) età e/o dimensioni g) valore storico, culturale e religioso	Almava srl
93	03/E098/GO/06	Gorizia	Gorizia	Borgo Castello	120	*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.	Platano comune	455	30,0	a) età e/o dimensioni	Comune Gorizia
94	04/E098/GO/06	Gorizia	Gorizia	Piazza San Rocco	80	*Morus alba* L.	Gelso bianco	280	8,0	a) età e/o dimensioni g) valore storico, culturale e religioso	Comune Gorizia
95	05/E098/GO/06	Gorizia	Gorizia	Giardini Pubblici	85	*Magnolia grandiflora* L.	Magnolia	272	18,0	a) età e dimensioni b) forma e portamento g) valore storico, culturale e religioso	Comune Gorizia
96	06/E098/GO/06	Gorizia	Gorizia	Piedimonte	60	*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.	Paulonia	400	6,0	c) valore ecologico g) valore storico, culturale e religioso	Gianfranco Cocianni
97	07/E098/GO/06	Gorizia	Gorizia	Riva del Corno	83	*Morus alba* L.	Gelso bianco	280	8,0	a) età e/o dimensioni g) valore storico, culturale e religioso	Luca Petterin
98	01/E124/GO/06	Gorizia	Gradisca	Viale Trieste	30	*Magnolia grandiflora* L.	Magnolia	365	16,0	a) età e/o dimensioni	Muller Giorgio
99	02/E124/GO/06	Gorizia	Gradisca	Via Giuseppe Garibaldi	30	*Pinus halepensis* Mill.	Pino d'Aleppo	325	19,0	a) età e/o dimensioni	Tommasini Nicola
100	01/F767/GO/06	Gorizia	Mossa	Via Codelli	95	*Quercus robur* L.	Farnia	500	16,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico	Azienda Agricola Codelli S.n.c. di Codelli Luisa & C.
101	01/H531/GO/06	Gorizia	Ronchi dei Legionari	Az. Ag. Blasich	11	*Populus nigra* L.	Pioppo nero	410	25,0	a) età e/o dimensioni	Sarcinelli Elisabetta
102	02/I479/GO706	Gorizia	Savogna d'Isonzo	Piazza Indipendenza	30	*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet	Glicine	120	14,0	b) forma e portamento	Comune Savogna
103	01/I939/GO/06	Gorizia	Staranzano	Piazza Dante Alighieri	6	*Celtis australis* L.	Bagolaro	436	16,0	a) età e/o dimensioni	Comune Staranzano
104	01/A516/PN/06	Pordenone	Aviano	Pian delle More	1.193	*Fagus sylvatica* L.	Faggio	470	18,0	a) età e/o dimensioni	Comune Aviano
105	02/A516/PN/06	Pordenone	Aviano	Colle San Giorgio	300	*Acer campestre* L.	Acero campestre	670	12,0	a) età e/o dimensioni	Immobiliare Colle San Giorgio srl
106	01/A640/PN/06	Pordenone	Barcis	Bosco del Medol	1.100	*Taxus baccata* L.	Tasso	424	15,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico	Regione FVG
107	01/B598/PN/06	Pordenone	Caneva	Stevenà	66	*Celtis australis* L.	Bagolaro	450	28,0	a) età e/o dimensioni	Castore Gabriella, Castore Ines, Cesa de Marchi Bruno, Cesa de Marchi Renato Jorio, Fadelli Franca, Fadelli
108	02/B598/PN/06	Pordenone	Caneva	Piazza Martiri Garibaldini	49	*Tilia cordata* Mill.	Tiglio selvatico	282	19,0	g) valore storico, culturale e religioso	Comune Caneva
109	03/B598/PN/06	Pordenone	Caneva	Posta Mutton	760	*Castanea sativa* Mill.	Castagno	430	12,0	c) valore ecologico	Dall'Agata Lucio
110	01/C790/PN/06	Pordenone	Claut	Casera Resettum	1530	Picea abies (L.) H. Karst.	Abete rosso	386	22,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico	Comune Claut
111	02/C790/PN/06	Pordenone	Claut	Casera Resettum	1540	Picea abies (L.) H. Karst.	Abete rosso	452	22,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico	Comune Claut
112	03/C790/PN/06	Pordenone	Claut	Malga Senons	1300	Picea abies (L.) H. Karst.	Abete rosso	402	33,0	a) età e/o dimensioni	Comune Claut
113	04/C790/PN/06	Pordenone	Claut	Malga Senons	1320	Picea abies (L.) H. Karst.	Abete rosso	442	27,0	a) età e/o dimensioni	Comune Claut
114	05/C790/PN/06	Pordenone	Claut	Pian de MIo	1290	Fagus sylvatica L.	Faggio	405	29,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico	Comune Claut

115	01/D621/PN/06	Pordenone	Fiume Veneto	Guarda di Sotto	20	*Quercus robur* L.	Farnia	545	25,0	a) età e/o dimensioni	Marianna De Mattia
116	01/E889/PN/06	Pordenone	Maniago	ruderi castello	341	*Fagus sylvatica* L.	Faggio	445	35,0	a) età e/o dimensioni	Comune Maniago
117	02/E889/PN/06	Pordenone	Maniago	via della Vittoria	287	*Thuja plicata Donn ex D.Don*	Tuia gigante	435	22,0	a) età e/o dimensioni	Commerciale San Marco srl
118	01/G886/PN/06	Pordenone	Porcia	Via del Tulipifero	30	*Liriodendron tulipifera* L.	Albero dei tulipani	455	32,0	a) età e/o dimensioni	Comune Porcia
119	02/G886/PN/06	Pordenone	Porcia	Via Guglielmo Marconi	25	*Celtis australis* L.	Bagolaro	450	22,0	a) età e/o dimensioni	Mario Giacomini
120	03/G886/PN/06	Pordenone	Porcia	Parco Correr	25	*Magnolia grandiflora* L.	Magnolia	245	15,0	a) età e/o dimensioni	Comune Porcia
121	01/I621/PN/06	Pordenone	Sequals	Lestans	190	*Quercus robur* L.	Farnia	361	21,0	f) pregio paesaggistico g) valore storico, culturale e religioso	Matteo Bortuzzo
122	01/D383/TS/06	Trieste	Duino	sentiero Rilke	60	*Pistacia terebinthus L.*	Terebinto	92	7,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico	Comune Duino - Aurisina
123	02/D383/TS/06	Trieste	Duino	baia Sistiana	40	*Cupressus macrocarpa Hartw.*	Cipresso di Monterey	320	28,0	a) età e/o dimensioni	Serenissima Società di Gestione di Risparmio spa
124	01/F795/TS/06	Trieste	Muggia	Stadio	50	*Salix alba* L.	Salice bianco	410	17,0	a) età e/o dimensioni	Comune Muggia
125	01/D324/TS/06	Trieste	San Dorligo	Val Rosandra	440	*Quercus cerris* L.	Cerro	370	25,0	a) età e/o dimensioni	Comunella Bagnoli della Val Rosandra
126	02/D324/TS/06	Trieste	San Dorligo	Crogole	430	*Tilia cordata* Mill.	Tiglio selvatico	403	12,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico g) valore storico, culturale e religioso	parrocchia S. Ulderico- S. Dorligo
127	01/L424/TS/06	Trieste	Trieste	Parco Miramare	10	*Arbutus unedo* L.	Corbezzolo	204	12,0	d) rarità botanica g) valore storico, culturale e religioso	Ministero dei Beni Culturali
128	02/L424/TS/06	Trieste	Trieste	Parco Miramare	5	*Quercus ilex* L.	Leccio	520	25,0	a) età e/o dimensioni g) valore storico, culturale e religioso	Ministero dei Beni Culturali
129	03/D324/TS/06	Trieste	Trieste	Dolina Percedol	300	*gruppo di Quercus cerris* L.	Cerro	310	35,0	a) età e/o dimensioni c) valore ecologico	Comune Trieste
130	04/L424/TS/06	Trieste	Trieste	Parco Miramare	10	*Cupressus sempervirens* L.	Cipresso comune	410	18,0	a) età e/o dimensioni	Ministero dei Beni Culturali
131	05/D324/TS/06	Trieste	Trieste	Parco Revoltella	200	*Pinus halepensis* Mill.	Pino d'Aleppo	360	18,0	a) età e/o dimensioni	Ministero dei Beni Culturali
132	06/D324/TS/06	Trieste	Trieste	Parco Miramare	10	*Pinus sabiniana* Dougl.	Pino grigio	250	20,0	d) rarità botanica	Ministero dei Beni Culturali
133	07/D324/TS/06	Trieste	Trieste	Giardini Tammasini	15	*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.	Platano comune	520	28,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento	Comune Trieste
134	08/D324/TS/06	Trieste	Trieste	Giardini Tammasini	15	*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.	Platano comune	525	31,0	a) età e/o dimensioni b) forma e portamento c) valore ecologico	Comune Trieste
135	09/D324/TS/06	Trieste	Trieste	Giardini Università	120	*Quercus pubescens* Willd.	Roverella	410	28,0	a) età e/o dimensioni	Università degli Studi di Trieste
136	11/D324/TS/06	Trieste	Trieste	Parco Miramare	10	*Sequoia sempervirens* (D. Don) Endl	Sequoia sempreverde	425	30,0	a) età e/o dimensioni	Ministero dei Beni Culturali
137	12D324/TS/06	Trieste	Trieste	Villa Sartorio	105	*Zelkova carpinifolia* (Pall.) K. Koch	Olmo del Caucaso	343	20,0	a) età e/o dimensioni	Comune Trieste
138	12D324/TS/06	Trieste	Opicina	via della vena	325	*Sthyphnolobium japonicum L.*	Sofora del giappone	303	15,0	a) età e/o dimensioni d) rarità botanica	Luciana Cossutta

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

17_11_1_DPR_60_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017, n. 060/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29, comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi 38-39-40-41-42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei proprietari e dei conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
VISTO il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)";
VISTO il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017 n. 337;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
BOLZONELLO

17_11_1_DPR_60_2_ALL1

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'articolo 29 comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)

articolo 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'articolo 29 comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

articolo 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i beneficiari sono i proprietari e conduttori di campeggi, sia pubblici che privati, interamente ubicati in Comuni il cui territorio sia classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Per i comuni parzialmente montani l'individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia presente sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla pagina web http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/.

articolo 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti interventi:
   a) acquisto di arredi e attrezzature;
   b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento;
   c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;
   d) attività di promozione turistica.
2. Ogni richiedente, a pena di esclusione, può presentare al massimo due domande di contributo e per una sola struttura destinata a campeggio, una a valere sulle tipologie di intervento di cui alle lettere a), e/o b), e/o c), ed una per la tipologia di intervento di cui al comma 1 lettera d).

articolo 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per interventi realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:
   a) acquisto di arredi e attrezzature, ad esclusione di materiale usato per l'intervento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a). Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali, a titolo esemplificativo, biancheria e stoviglie;
   b) spese per lavori per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 b) e c), così come indicati all'articolo56 comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14;
   c) ai fini dell'attività di promozione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) turistica esclusivamente le spese per l'ideazione e la produzione di veicoli informativi, gadgets e altri materiali promozionali dell'iniziativa.
2. Non sono ammissibili a contributo le spese per l'IVA, nonché i costi inerenti le prestazioni rese con lavoro proprio nell'ambito dei lavori in economia.
3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e spese notarili. Non risultano ammissibili le spese per trasporto e montaggio.
4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative ad interventi privi del titolo abilitativo edilizio ove richiesto ai sensi di legge.

articolo 5 cumulabilità e divieto generale di contribuzione

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento previste dall'articolo 4.
2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.

articolo 6 regime di aiuto ed ammontare del contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nel rispetto del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 39 della legge regionale 25/2016, il contributo è concesso nella misura massima di euro 200.000,00, e fino all'80 per cento della spesa ammissibile. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 9, comma 1.
3. Nel caso in cui una domanda di contributo non risulti integralmente finanziabile, per carenza di risorse, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e con l'impegno a finanziare la parte residua con fonti di finanziamento diverse.
4. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 3 può essere integrato, sino al raggiungimento del massimo concedibile, con ulteriori risorse che si rendano disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sulla base dei modelli di cui agli allegati D ed E al presente regolamento, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

articolo 7 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, nonché tutte le comunicazioni relative al procedimento, sono presentate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il 31 marzo di ogni anno.
2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it.
3. Le domande di cui all'articolo 3 comma 2 possono essere trasmesse mediante un unico invio PEC. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
4. La domanda si intende validamente inviata se:
   a) inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente, all'indirizzo PEC indicato al comma 2;
   b) sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità;
   c) è apposta sulla domanda stessa, stampata in originale e detenuta dall'impresa, apposita marca da bollo debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato dal richiedente, ed inviato tramite PEC.
5. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), b) e c) e di cui all'allegato B per gli interventi di cui all'articolo 3 lettera d) del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente a pena di inammissibilità.
6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
   a) in caso di lavori: relazione descrittiva dell'opera da realizzare, computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di spesa indicate nel prezzario regionale vigente (non saranno in ogni caso ammesse voci di spesa con importi superiori rispetto a quanto indicato nel prezzario. Eventuali nuove voci di spesa non indicate nel prezzario saranno ammesse solo se corredate da analisi del prezzo), elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, quadro economico e cronoprogramma dell'opera comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori sottoscritti dal professionista tecnico incaricato;
   b) in caso di acquisto di arredi e attrezzature: relazione illustrativa delle finalità dell'acquisto, planimetria con la disposizione degli arredi e tre preventivi comparabili di cui sarà automaticamente ammesso quello con il prezzo più basso.
   c) in caso di attività di promozione turistica: relazione descrittiva dell'intervento corredata da tre preventivi comparabili di cui sarà automaticamente ammesso quello con il prezzo più basso;
   d) dichiarazione del beneficiario relativa alla proprietà o alla titolarità del contratto di gestione della struttura ricettiva oggetto di intervento;
   e) dichiarazione del beneficiario di essere in attività, regolarmente costituito ed iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente;
   f) dichiarazione del beneficiario/legale rappresentante di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
   g) relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, redatta secondo l'allegato C, sottoscritta dal beneficiario/legale rappresentante;
   h) per i soli conduttori, autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario della struttura;

i) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

7. Restano salve le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 nel caso in cui l'istanza di finanziamento sia presentata da un soggetto pubblico

articolo 8 inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande presentate in difformità da quanto stabilito dagli articoli 2 e 3.
2. Il richiedente può presentare al massimo due domande di contributo e per una sola struttura destinata a campeggio, una a valere sulle tipologie di intervento di cui alle lettere a), e/o b), e/o c), ed una per la tipologia di intervento di cui al comma 1 lettera d). Non sono ammesse le domande presentate da un medesimo richiedente successivamente alla prima ritenuta istruibile.
3. Sono altresì inammissibili le domande prive di sottoscrizione, nonché quelle pervenute oltre il termine di cui all'articolo 8, comma 1 e, per il solo anno 2017, oltre il termine di cui all'articolo 20, comma 1.

articolo 9 termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Con autonomi decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna ed entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, è approvata la graduatoria degli interventi ammessi a contributo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, per le tipologie di intervento di cui all'articolo3 comma 1 lettera a), b) e c) e la graduatoria degli interventi ammessi a contributo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, per le tipologie di intervento di cui all'articolo 3 lettera d). Suddetti decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

articolo 10 procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Con la graduatoria di cui al comma 2 sono altresì indicate come non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di valutazione definiti dall'articolo 11.
3. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.
4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento e per il solo anno 2017, dal termine previsto all'articolo 20, comma 1, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

articolo 11 criteri di valutazione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2 e 3.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili:
   a) Comuni ricadenti in zona di svantaggio socio-economico come individuati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, nella quale è classificato il Comune proponente l'intervento:
      1) Zona A punti 1
      2) Zona B punti 3
      3) Zona C punti 5

La presenza di centri abitati facenti parte del Comune e rientranti in zone diverse da quella in cui è classificato il Comune stesso non rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio, neppure nel caso in cui l'intervento venga realizzato all'interno del centro abitato. I comuni montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 33/2002 non rientranti nella classifica di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale 3303/2000 verranno comunque considerati come appartenenti alla zona A di svantaggio socio-economico.

b) Acquisto di arredi e attrezzature punti 3;
c) Lavori:
   1) Interventi di ampliamento (articolo 4 comma 1 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n.19) punti 12;
   2) Interventi di ristrutturazione (articolo 4 comma 1 lettera c) legge regionale 11 novembre 2009, n.19) punti 10;
   3) Interventi di manutenzione straordinaria (articolo 4 comma 2 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n.19) punti 8;
   4) Interventi di ammodernamento (interventi di rifacimento, adeguamento, rinnovo di parti della struttura ricettiva esistente non compresi nei punti precedenti) punti 6;
d) Utilizzo di fonti rinnovabili, punti 3;
e) Incremento della capacità ricettiva del 10%, punti 5;

3. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

articolo 12 termini di avvio e conclusione dell'iniziativa

1. I termini di avvio e conclusione dell'iniziativa saranno fissati nel decreto di concessione.
2. Il termine per l'inizio e la fine dei lavori nonché quello di rendicontazione può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario.

articolo 13 obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi e la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, sia i beni oggetto dell'intervento.
2. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.
3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.
4. Il beneficiario fornisce con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni richieste sull'avanzamento dell'intervento.
5. Il beneficiario è tenuto a comunicare al Servizio coordinamento politiche per la montagna la data di inizio nonché la data di fine dell'intervento.

articolo 14 modifiche all'intervento

1. Le modifiche all'intervento finanziato sono preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e da una relazione illustrativa della modifica stessa, se incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 2. In tutti gli altri casi le modifiche all'intervento finanziato sono tempestivamente comunicate al Servizio, corredate dalla documentazione tecnica alla modifica progettuale, una relazione illustrativa e una dichiarazione che la modifica intervenuta non incide sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi, al fine di procedere all'eventuale rideterminazione del contributo.

2. Le modifiche non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

articolo 15 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il beneficiario presenta la documentazione attestante la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC.
2. Il beneficiario presenta la documentazione di spesa ai fini dell'erogazione del contributo a titolo di acconto, in misura non inferiore al 70% della spesa ammessa.
3. La rendicontazione deve essere presentata entro il termine indicato nel decreto di concessione.
4. Per la rendicontazione, il beneficiario presenta la documentazione prevista dagli articoli 41, 41 bis, e 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, oltre alla relazione descrittiva della spesa sostenuta e dei risultati raggiunti e la sua connessione con l'attività esercitata.
   La rendicontazione della spesa sostenuta è corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che conferma l'attestazione inerente l'inesistenza od attesta l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari antecedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento della stessa tipologia di spesa prevista dal presente regolamento.
5. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante carte di credito o debito o assegno bancario o circolare, corredati da dichiarazione resa dal destinatario del pagamento che confermi l'avvenuta transazione. Rimangono pertanto esclusi i pagamenti effettuati in contanti.
6. Limitatamente alle tipologie di intervento di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c) a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, il procedimento istruttorio di liquidazione è preceduto dalla verifica in loco dell'avvenuta realizzazione delle opere. Entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, con il provvedimento di determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo, verrà disposta la liquidazione di quest'ultimo.
7. Il contributo liquidato non può in nessun caso eccedere la somma del contributo concesso.

articolo 16 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato conseguimento della finalità dell'intervento;
   c) realizzazione dell'intervento in palese difformità rispetto ai punteggi assegnati ai sensi dell'articolo 11;
   d) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 12, comma 1;
   e) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
   f) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'articolo 5, comma 1;
   g) violazione della disposizione sul divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 5, comma 2;
   h) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo, anche a seguito di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.
3. Il contributo non è oggetto di rideterminazione qualora, in sede di rendicontazione di spesa, l'importo ritenuto ammissibile risulti superiore alla spesa ammessa a contributo.
4. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 13, comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.
5. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

articolo 17 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

articolo 18 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, finalizzati alla verifica della realizzazione dell'intervento in conformità del punteggio assegnato ai sensi dell'articolo 11, disponendo la revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera c), in caso si accerti che la realizzazione dell'opera avvenga in palese difformità rispetto al punteggio stesso.

articolo 19 rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, alle seguenti leggi regionali e relativi regolamenti attuativi:
   a) legge regionale 7/2000;
   b) legge regionale 14/2002;
   c) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Articolo 20 disposizione transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, le domande sono presentate entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I modelli di cui agli allegati A, B, C, D ed E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna.

articolo 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 7, comma 5)

MODELLO DI DOMANDA
per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a ____ , in qualità di conduttore/proprietario del campeggio denominato ____

con sede in Comune di _________________________________, via______________________ n. civico __________ codice fiscale____________________,

Visto l'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.25 (Legge di stabilità 2017);

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.25 (Legge di stabilità 2017) per l'intervento di:

- ☐ a. acquisto di arredi e attrezzature;
- ☐ b. lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento;
- ☐ c. realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;

così denominato ____
____

Il contributo richiesto è pari ad euro ______________________ per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione allegata alla presente domanda.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che il sottoscritto è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e che l'intervento ricade interamente in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della

legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) come previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 21/2016 e dal relativo regolamento.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- ☐ in caso di lavori: relazione descrittiva dell'opera da realizzare, computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di spesa indicate nel prezzario regionale vigente (non saranno in ogni caso ammesse voci di spesa con importi superiori rispetto a quanto indicato nel prezzario. Eventuali nuove voci di spesa non indicate nel prezzario saranno ammesse solo se corredate da analisi del prezzo), elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, quadro economico e cronoprogramma dell'opera comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori sottoscritti dal professionista tecnico incaricato;
- ☐ in caso di acquisto di arredi e attrezzature: relazione illustrativa delle finalità dell'acquisto, planimetria con la disposizione degli arredi e tre preventivi comparabili di cui sarà automaticamente ammesso quello con il prezzo più basso.
- ☐ in caso di attività di promozione turistica: relazione descrittiva dell'intervento corredata da tre preventivi comparabili di cui sarà automaticamente ammesso quello con il prezzo più basso;
- ☐ dichiarazione del beneficiario/legale rappresentante relativa alla proprietà o alla titolarità del contratto di gestione della struttura ricettiva oggetto di intervento;
- ☐ dichiarazione del beneficiario/legale rappresentante di essere in attività, regolarmente costituito ed iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- ☐ dichiarazione del beneficiario/legale rappresentante di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- ☐ relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, redatta secondo l'allegato C, corredata da idonea documentazione ivi indicata, sottoscritta dal beneficiario/legale rappresentante;
- ☐ per i soli conduttori, eventuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario della struttura;
- ☐ fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Luogo e data ________________________ Firma _________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Allegato B
(riferito all'articolo 7, comma 5)

MODELLO DI DOMANDA
per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a ____ , in qualità di conduttore/proprietario del campeggio denominato ____

con sede in Comune di _________________________________, via______________________ n. civico __________
codice fiscale____________________,

Visto l'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.25 (Legge di stabilità 2017);

Visto il regolamento regionale di esecuzione della predetta legge;

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.25 (Legge di stabilità 2017) per l'intervento di:

☐ d. attività di promozione turistica;

così denominato ____

____

Il contributo richiesto è pari ad euro ______________________ per l'esecuzione dell'attività descritta nella documentazione allegata alla presente domanda.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che il sottoscritto è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e che l'intervento ricade interamente in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) come previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 21/2016 e dal relativo regolamento.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

☐ in caso di acquisto di arredi e attrezzature: relazione illustrativa delle finalità dell'acquisto, planimetria con la disposizione degli arredi e tre preventivi comparabili di cui sarà automaticamente ammesso quello con il prezzo più basso.

☐ in caso di attività di promozione turistica: relazione descrittiva dell'intervento corredata da tre preventivi comparabili di cui sarà automaticamente ammesso quello con il prezzo più basso;

☐ dichiarazione del beneficiario/legale rappresentante relativa alla proprietà o alla titolarità del contratto di gestione della struttura ricettiva oggetto di intervento;

☐ dichiarazione del beneficiario/legale rappresentante di essere in attività, regolarmente costituito ed iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente;

☐ dichiarazione del beneficiario/legale rappresentante di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

☐ relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, redatta secondo l'allegato C, corredata da idonea documentazione ivi indicata, sottoscritta dal beneficiario/legale rappresentante;

☐ per i soli conduttori, autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario della struttura;

☐ fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Luogo e data ________________________ Firma _________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai fini della valutazione delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio coordinamento politiche per la montagna

Allegato C

(riferito all'articolo 11)

Relazione descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ , (per i soggetti pubblici) in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente ____ con sede legale a __________________________________, piazza/via__________________________________ n. civico_______, codice fiscale______________________ ovvero (per i soggetti privati) in qualità di beneficiario/legale rappresentante dell'Ente ____ con sede legale a __________________________________, piazza/via__________________________________ n. civico_______, codice fiscale______________________ o, in caso di lavori, in qualità di professionista tecnico incaricato, partita iva n. ______________________;

ATTESTA

che il summenzionato progetto è dotato delle caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del regolamento.

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Per la tipologia di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, barrare le caselle :

CRITERI DI VALUTAZIONE		
N.	**Descrizione**	**Punteggio complessivo**
1	Interventi insistenti in comune ricadente nella zona di svantaggio socio economico : ☐ Zona A – punti 1 ☐ Zona B – punti 3 ☐ Zona C – punti 5	Max 5 punti
2	☐ Acquisto di arredi e attrezzature	Max 3 punti
3	☐ Interventi di ampliamento (art. 4 comma 1 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n.19)	Max 12punti
4	☐ Interventi di ristrutturazione (art. 4 comma 1 lettera c) legge regionale 11 novembre 2009, n.19)	Max 10 punti
5	☐ Interventi di manutenzione straordinaria (art. 4 comma 2 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n.19)	Max 8 punti
6	☐ Interventi di ammodernamento (interventi di rifacimento, adeguamento, rinnovo di parti della struttura ricettiva esistente non compresi nei punti precedenti	Max 6 punti
7	☐ Utilizzo di fonti rinnovabili	Max 3 punti
8	☐ Incremento della capacità ricettiva del 10%	Max 5 punti
	TOTALE PUNTI	

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

Descrivere compiutamente le caratteristiche dell'intervento ai fini della determinazione dei punteggi:

Acquisto di arredi e attrezzature

Interventi di ampliamento (art. 4 comma 1 lettera b) legge regionale 11 novembre 2009, n.19)

Interventi di ammodernamento (interventi di rifacimento, adeguamento, rinnovo di parti della struttura ricettiva esistente non compresi nei punti precedenti

Utilizzo di fonti rinnovabili

Incremento della capacità ricettiva del 10%:

- allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal beneficiario/legale rappresentante con indicata la capacità ricettiva certificata e quella che sarà ottenuta al termine dei lavori.

Data (Timbro e firma leggibile)

allegato D Modello base de minimis

(Rif. art. 6, comma 5)

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 146 della l.r. 14/2016**

Regolamento	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).	Es: *DGR n. … del* ……	n. ….. del ………

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui alla Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 35 del 12 agosto 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia n. 32 del 10 agosto 2016),

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 1407/2013 *de minimis* generale

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato D.2:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato D.2:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il _________;

2)

☐ **2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[2];

☐ **2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[3]:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il *de minimis*	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE *de minimis*[4]	Importo dell'aiuto *de minimis*		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo[5]	
1								
2								
3								
					TOTALE			

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e *data* ……………

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

[2] In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

[3] In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

[4] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

[5] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

allegato E modello de minimis per impresa controllante o controllata

(Rif. art. 6, comma 5)

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *«de minimis»*,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente …………… (*denominazione/ragione sociale, forma giuridica*) ………… in relazione a quanto previsto dal **Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 146 della l.r. 14/2016**

Regolamento	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul BUR
	Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).	Es: *DGR n. … del* ……	n. ….. del ………

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui alla Legge regionale 11 agosto 2016**, n. 14 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 35 del 12 agosto 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia n. 32 del 10 agosto 2016),

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 1407/2013 *de minimis* generale

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi

degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA[6]

☐ **1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».

☐ **1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE *de minimis*[7]	Importo dell'aiuto *de minimis*		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo[8]	
1							
2							
3							
				TOTALE			

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e *data* ……………

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

[6] Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

[7] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

[8] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI
cui agli allegati D.1 e D.2

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»* **è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *«de minimis»* si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato D.2). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *«de minimis»* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:
Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dal regolamento, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO

17_11_1_DAS_AUT LOC_247_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 23 febbraio 2017, n. 247

Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Codroipo (UD). Approvazione modifiche statutarie.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), che disciplina il procedimento di approvazione, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle loro modificazioni;
RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 27 dicembre 2004, n. 8, di approvazione dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Codroipo (UD), da ultimo modificato con decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 11 maggio 2012, n. 1023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2012;
VISTA la nota prot. n. 1791 del 6 febbraio 2017, con cui l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Codroipo ha trasmesso copia della deliberazione n. 20 del 27 dicembre 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ASP ha approvato una proposta di modifica statutaria;
ATTESO che l'ASP "Daniele Moro" di Codroipo ha trasmesso copia della deliberazione n. 20 del 27 dicembre 2016 ai Sindaci dei Comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento e al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale del Codroipese chiedendo di esprimere, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, il parere di competenza sulle modifiche proposte;
PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Codroipo, anche in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale del Codroipese, con nota PEC prot. n. 33484 del 28 dicembre 2016, e il Sindaco del Comune di Camino al Tagliamento con nota PEC del 1° febbraio 2017, hanno espresso parere favorevole;
DATO ATTO che la modifica riguarda l'art. 7, comma 4, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e prevede l'eliminazione della nomina dei spettanza al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale del Codroipese, con conseguente attribuzione di tale nomina al Sindaco del Comune di Codroipo;
PRESO ATTO che tale modifica è motivata dall'entrata in vigore dell'art. 62 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, che ha abolito con effetto dall'1 gennaio 2017 le Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali;
PRESO ATTO che il parere del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale del Codroipese è stato espresso il 28 dicembre 2016, nell'ambito della pienezza dei propri poteri;
VISTA la nota prot. n. 1111 del 13 febbraio 2017 del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, ove si comunica il riscontro positivo dell'ufficio in ordine alla verifica della conformità alla legge della modifica statutaria proposte dall'ASP "Daniele Moro" di Codroipo;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, all'approvazione della modifica statutaria proposta;

DECRETA

1. È approvata la modifica apportata all'articolo 7, comma 4, dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" con sede in Codroipo, viale Duodo, 80, il cui nuovo testo risulta essere quello allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento.
2. Il Presidente dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Codroipo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 23 febbraio 2017

PANONTIN

17_11_1_DAS_AUT LOC_247_2_ALL1

STATUTO DELL' AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"DANIELE MORO" di CODROIPO (UD)

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1

(Denominazione, sede, origine)

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Daniele Moro" di Codroipo, di seguito denominata "Azienda", ha la sua sede legale in viale Duodo 80 a Codroipo.
2. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Daniele Moro" di Codroipo nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'I.P.A.B. Ente di assistenza "Daniele Moro", in attuazione della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19. La trasformazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 23.09.2004.

Art. 2

(Scopi istituzionali)

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
2. L'Azienda persegue la promozione del benessere della Comunità, in ispecie dei cittadini residenti nell'area distrettuale del codroipese, e si prefigge:
   a) di perseguire finalità di solidarietà sociale destinate a scopi di promozione umana, di prossimità sociale, di solidarietà socio-economica, di tutela dei diritti umani, di assistenza ed integrazione di soggetti socialmente vulnerabili o esclusi dal contesto sociale perché portatori di diversità fisiche, psichiche, culturali, religiose e nazionali;
   b) di promuove altresì l'intesa costruttiva tra le Istituzioni del territorio, le persone, i gruppi, le associazioni, gli enti pubblici e le organizzazioni private, per la prevenzione e la soluzione positiva di alcune forme di conflitto sociale ponendosi come soggetto volto a facilitare processi d'integrazione e convivenza sociale;
   c) di realizzare ogni genere di servizi sociali e socio-sanitari, di strutture di accoglienza, di presìdi e centri atti allo svolgimento di azioni di promozione sociale e all'erogazione di servizi utili all'elevamento della qualità della vita e al miglioramento della convivenza della Comunità territoriale di riferimento;
   d) di adempiere ai legati non estinti dell'Ente morale originario ed in particolare di accrescere la dotazione patrimoniale e la sua redditività anche mediante l'esercizio di attività non espressamente previste fra gli scopi precedentemente richiamati.

3. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione. In particolare può partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.

Art. 3

(Attività)

1. In particolare l'Azienda persegue gli scopi previsti dal presente Statuto svolgendo le seguenti attività:

a) accogliere nella propria struttura le persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi che, a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie, e/o della mancanza di familiari, esprimono bisogni di tipo socio assistenziale e/o sanitario-riabilitativo;
b) partecipare, anche in forma associata e/o convenzionata alla programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio;
c) gestire strutture protette, centri diurni, R.S.A., Hospice, centri respiro, in grado di ospitare persone autosufficienti e non autosufficienti ed offrire loro risposte diversificate ai bisogni duraturi o temporanei di tipo sociale, socio-sanitario e, per specifici progetti sanitari;
d) svolgere, anche in forma convenzionata, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a vantaggio delle fasce deboli e dell'intera comunità mediante l'attivazione di presidi territoriali ovvero la fornitura di servizi domiciliari;
e) gestire, in convenzione con i Comuni o con l'Azienda sanitaria, servizi, trasporti e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone diversamente abili, o a beneficio di categorie vulnerabili di cittadini residenti;
f) promuovere, gestire, sovrintendere o supervisionare strutture per comunità d'accoglienza, case famiglia, asili-nido, scuole materne, gruppi appartamento e comunità alloggio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e del terzo settore;
g) condurre, in rapporto con i Comuni e con gli altri soggetti istituzionalmente deputati, servizi alle fasce relative all'infanzia, all'adolescenza e alle diverse abilità quali: centri di aggregazione giovanile, centri estivi, assistenza domiciliare ai minori, dopo scuola, centri integrati servizi per l'infanzia, sittering, baby parking, informagiovani, centri socio-riabilitativi ed educativi, dopo di noi, progetti speciali;
h) realizzare, condurre e sovrintendere alla gestione di alloggi e strutture abitative per edilizia convenzionata agevolata da destinate in locazione a soggetti bisognosi anche mediante la costituzione di agenzie sociali per l'abitazione, ovvero la promozione di attività volte all'inserimento abitativo di residenti in difficoltà nel reperire un alloggio dignitoso;
i) favorire l'integrazione dei servizi sociali e sanitari anche mediante la realizzazione di strutture poliambulatoriali e la gestione convenzionata di presidi farmaceutici;
j) promuovere e condurre - anche in collaborazione con centri formativi, CTP, scuole e centri di ricerca – iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del

personale dipendente e di ogni altro operatore o beneficiario afferente la rete dei servizi interessata;

k) contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione sociale;

l) promuovere e gestire progetti e servizi d'accoglienza, assistenza ed integrazione sociale per soggetti bisognosi espressione di nuove povertà o povertà estreme (tossicodipendenze, disagio minorile, sofferenza psichica, ex carcerati, *senza fissa dimora*, *minori stranieri non accompagnati, ecc.)*;

m) favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà che non rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente sul collocamento obbligatorio;

n) realizzare attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi dell'Azienda, realizzabili principalmente attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione del patrimonio storico culturale di cui l'Azienda è espressione;

o) con specifico riferimento al punto d) del precedente art. 2), svolgere attività anche di tipo commerciale connesse alla valorizzazione del patrimonio agricolo ed immobiliare, nelle forme consentite e favorite dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 4

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili quali risultanti dall'inventario redatto nel settembre 2001 e regolarmente aggiornato, già appartenenti all'I.P.A.B. Ente di assistenza "Daniele Moro" di Codroipo e approvato da delibere del Consiglio di Amministrazione nr. 89 e 90 del 21.11.2001, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Il patrimonio istituzionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e delle elargizioni non vincolate all'erogazione.

3. Tutte le risorse dell'Azienda sono destinate direttamente e indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, alla realizzazione delle quali si provvede con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti dalle attività precedentemente descritte.

Art. 5

(Forme di cooperazione e collaborazione)

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e territoriali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

2. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche sociali e sanitarie della Regione e dei Comuni.

3. L'Azienda persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato *senza scopo di lucro* operante nel settore dei servizi alla persona. Le forme di collaborazione con tali soggetti per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

CAPO II

ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 6

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:
   a) Di governo e di indirizzo:
      Il Consiglio di Amministrazione
      Il Presidente
   b) Di gestione:
      Il Direttore Generale
   c) Di Controllo:
      Il Revisore dei Conti

Art. 7

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel momento in cui le nomine pervengono all'Azienda ed inizia ad operare a decorrere dalla sua prima seduta.
2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal componente più anziano d'età.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali, di programmazione e di altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda, anche relativamente alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Consiglio dell'Azienda è composto da 5 componenti, così nominati:
   a) n. 4 dal Sindaco del Comune di Codroipo;
   b) n. 1 dal Sindaco del Comune di Camino al Tagliamento.
5. I consiglieri vengono scelti tra soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla L.R. 11.12.2003 n.19.
6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni. I consiglieri non possono restare in carica per più di tre mandati.

7. Esso può essere convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno 3 Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta; in casi d'urgenza tale termine può essere ridotto a un giorno.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

8 bis. Qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione presenti contestualmente le proprie dimissioni, il Consiglio di Amministrazione stesso decade ed è immediatamente avviata la procedura per la sua integrale ricostituzione. I componenti il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

9. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro deceduto o decaduto rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore.
10. In caso di missione, ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive di viaggio sostenute, nonché l'indennità con le modalità previste per gli Amministratori del Comune di Codroipo.
11. E' comunque riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:
    a) la nomina del Direttore Generale, nei modi e termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione;
    b) l'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
    c) l'approvazione del piano esecutivo di gestione;
    d) la determinazione delle rette;
    e) la contrazione di mutui;
    f) la programmazione delle opere che impegnino il bilancio in corso od in successivi esercizi;
    g) acquisti ed alienazioni immobiliari, accettazione di eredità, lasciti e donazioni;
    h) l'approvazione dello Statuto, di Regolamenti e convenzioni;
    i) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale (assunzioni, pianta organica e relative variazioni);
    j) la costituzione, attiva e passiva, in giudizio.
12. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente.
13. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione competerà un'indennità mensile di carica la cui misura verrà determinata con apposita delibera sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, pari al più, per il Presidente, al cinquanta per cento dell'indennità massima prevista dalla legge per il Sindaco del Comune di Codroipo che versi nella condizione di lavoratore dipendente non collocato in aspettativa, e per i Consiglieri al quaranta per cento di quella spettante al Presidente.

13 bis. Nel caso che l'Azienda percepisca da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) contributi senza vincolo di destinazione, la misura dell'indennità prevista per i componenti del consiglio di amministrazione, è stabilita in un gettone di

presenza dell'importo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.

Art. 8

(Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime riguardano l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione; le altre si tengono ogni qualvolta lo richieda una necessita', sia per decisione del Presidente, sia per iniziativa motivata e sottoscritta da almeno 3 componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Presidente avviene con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve essere consegnato al domicilio dei componenti il Consiglio almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; in casi d'urgenza tale termine può essere ridotto a un giorno.
4. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
5. Le pratiche da trattare, corredate dalle proposte di deliberazione e quant'altro utile ai fini di un approfondito esame da parte dei Consiglieri, saranno a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.
6. Non possono venire deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'Ordine del giorno (se non per ragioni di urgenza, insorte dopo la convocazione del Consiglio) a meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti il Consiglio, che approvino all'unanimità la proposta di discussione dell'argomento.
7. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre riunirsi su invito del Presidente fatto alla presenza di tutti i Consiglieri, nel caso di una adunanza del Consiglio stesso: in tal caso non saranno necessari i termini di cui al comma 3, ma l'adunanza dovrà tenersi non prima dei successivi due giorni o, in caso d'urgenza, nel giorno successivo. Con lo stesso criterio si potrà procedere per la prosecuzione dei lavori interrotti, nel qual caso la data di differimento sarà comunicata senza indugio ai soli Consiglieri assenti alla seduta interrotta, con indicazione degli argomenti rimasti da trattare.
8. Le votazioni di regola si svolgono in forma palese. Sono però sempre a voti segreti quando riguardano persone.
9. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. I membri del Consiglio non possono prendere parte ad atti o provvedimenti riguardanti gli interessi loro o dei parenti o affini sino al quarto grado, o interessi di imprese da loro amministrate, o di enti di cui avessero una rappresentanza, o di persone con le quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazioni in partecipazione.

11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ammettere, durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, a fini informativi.

11bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 9

(Verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Direttore Generale e devono essere firmati dallo stesso, oltre che dal Presidente.
2. Il verbale della discussione può essere sostituito dalla registrazione dello stesso, conservata a cura del Direttore Generale. Negli altri casi, il verbale delle discussioni sarà costituito dal testo degli interventi come fornito al verbalizzante dagli intervenuti, o dal testo dettato dagli intervenuti stessi.
3. Nel caso in cui venga trattato un argomento del quale il Direttore Generale sia interessato, le funzioni dello stesso saranno svolte da un Consigliere incaricato dal Presidente.

Art. 10

(Decadenza e Revoca degli Amministratori)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
2. Incorrono altresì nella decadenza gli amministratori per loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto, ed in particolare:
   a. per gravi, reiterate ed accertate irregolarità nell'assolvimento del mandato;
   b. per la sussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità riportate al precedente articolo 7.
3. Qualora ricorrano le condizioni previste ai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. L'eventuale decadenza viene disposta dal Consiglio nei quindici giorni successivi.
4. Nel caso sussistano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 e il Consiglio di Amministrazione non abbia ancora attivato il procedimento di cui al comma 3, l'organo dell'Ente locale che ha eseguito la nomina dell'amministratore interessato può provvedere a revocarne il mandato. La revoca è disposta previa formale contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
5. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 11
(Il Presidente)

1. Il Presidente e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei membri, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti, promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione, controlla l'esecuzione degli indirizzi programmatici del Consiglio, vigila sul buon funzionamento dell'Ente stesso. In particolare:
   a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
   b) ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti relativi all'individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
   c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale.
3. Il presidente esercita inoltre tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale non espressamente attribuiti ad organi diversi dell'Azienda.
4. In caso di impedimento o di assenza per qualsivoglia motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere anziano, che di diritto è il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporaneità della stessa, il più anziano di età.

CAPO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 12
(Principi strutturali ed organizzativi)

1. L'amministrazione dell'Azienda si attua mediante un'attività per obiettivi, e deve essere informata ai seguenti principi:
   a) organizzazione del lavoro per progetti - obiettivo e per programmi, oltre che per singoli atti;

b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità organizzativa;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 13
(Organizzazione degli Uffici e del Personale)

1. L'organizzazione della struttura, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Azienda secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici e servizi, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. L'Azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, e funzione gestionale, attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, nonché in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e inerente i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono determinati per il miglior soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenuto conto delle necessità operative.

Art. 14
(Regolamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Azienda, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il Direttore Generale e gli altri organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalle funzioni gestionali.
3. L'Azienda recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
4. La dotazione organica del personale è proposta e verificata periodicamente dal Direttore Generale dell'Azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione e verifica periodica, e approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, sulla scorta delle effettive

necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell’Azienda e del livello dei servizi erogati.

5. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
6. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 15

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell’Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l’Azienda verso l’esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
   a) possesso del diploma di laurea;
   b) esperienza minimo quinquennale maturata nella direzione di enti esercenti attività simili o comunque attinenti a quelle gestite dalla presente azienda, privati o pubblici, nel quale ultimo caso con qualifica dirigenziale.
3. Le determinazioni del Direttore Generale sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate all’Albo dell’Azienda entro sette giorni dalla loro adozione, restandovi affisse per i successivi sette.
4. Il Direttore Generale, organo di collegamento e raccordo tra gli Amministratori e le strutture operative, è il capo del personale ed esercita le funzioni di direzione dell’Ente In particolare:
   a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sull’azione amministrativa e sulla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
   b) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e ne redige i verbali;
   c) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell’Azienda, secondo le direttive impartitegli;
   d) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi eventualmente previsto dalle norme della contabilità, o di quanto altro disciplinato in materia dal regolamento di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione;
   e) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

f) organizza e dirige il personale, con competenze di gestione dello stesso, con poteri di impiego, organizzazione, sovraordinazione, delega, sostituzione e avocazione, valutando la situazione organizzativa anche agli effetti dell'attribuzione di parte del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dal Consiglio d Amministrazione;
g) dirige uffici e servizi, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli stessi e sovrintendendo al loro funzionamento;
h) esamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico, proponendo all'Amministrazione eventuali provvedimenti;
i) ricopre il ruolo di Presidente nella commissioni di gara e di concorso;
j) è preposto alla stipula dei contratti;
k) è preposto all'ordinazione di spese ed all'acquisizione di entrate, nonché all'assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell'ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi e di atti normativi;
l) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa presupposti, che gli sono affidati dal presente Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Direttore Generale, nell'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità.

6. Egli risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività.

7. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro con il Direttore Generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi vigenti.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina con apposita determinazione e può essere aggiornato con le stesse modalità.

9. Contemporaneamente alla decadenza del Direttore Generale, ovvero nei casi di temporanea vacanza del posto, il Consiglio di Amministrazione può disporre, in via provvisoria, per non oltre sessanta giorni e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'Azienda; con apposito atto deliberativo sono determinate le indennità da corrispondere in via provvisoria al sostituto. Il mandato del sostituto cessa con l'assunzione dell'incarico da parte del nuovo Direttore Generale.

Art. 16

(Collaborazioni)

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale anche – a titolo alternativo o complementare – degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste dalla legge .
2. L'Azienda si avvale altresì dell'apporto di soggetti del Terzo Settore che in modo volontario conferiscono la loro opera e, allo scopo di valorizzarla, può con loro addivenire alla sottoscrizione di convenzioni o altre forme di collaborazione. In tale quadro ha facoltà di sostenere le azioni e le attività ritenute meritevoli anche attraverso la concessione di specifici contributi.

Art. 16 bis

(Pubblicazione degli atti)

1. L'Azienda destina un apposito spazio per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.
3. Con apposito regolamento l'Azienda disciplina la forma di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

CAPO IV

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 17

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.
2. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo e la relazione illustrativa allo stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare.
4. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato della gestione.
5. Il rendiconto è composto da:
   - Conto del bilancio;
   - Conto del patrimonio;
   - Relazione morale del Consiglio di Amministrazione;

- Conto economico, nel caso in cui il regolamento di contabilità abbia previsto l'adozione della contabilità economica.

6. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto viene trasmessa all'organo di revisione contabile per la relazione di sua competenza.
7. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, con atto formale da assumere prima dell'inizio dell'anno solare, il Consiglio di Amministrazione delibera la decorrenza dell'adozione della sola contabilità economica.

Art. 18

(Controlli)

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile sono disciplinati dal Regolamento di contabilità, che può prevederne l'organizzazione anche in forma associata con altre Aziende o con enti locali.
2. Fermi restando gli obblighi concernenti le segnalazioni alle autorità giudiziarie, il regolamento di contabilità disciplina le modalità per la comunicazione, da parte degli organi di controllo interno alla Regione, delle segnalazioni relative agli eventi riguardanti le fattispecie di cui all'art. 11, comma 3, della LR 19/2003.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le funzioni di controllo interno sono adempiute dal Direttore Generale.

Art. 19

(Gestione del patrimonio)

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.
2. Tutti i beni conferiti in dotazione - come pure i beni direttamente acquistati dall'Azienda - sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.
3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto dell'eventuale vincolo di destinazione indicato dal fondatore, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.
4. I beni mobili ed immobili direttamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2, del Codice Civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
   a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
   b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
5. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

6. Le rendite patrimoniali nette concorrono alla gestione ordinaria del bilancio e possono altresì essere impiegate nella realizzazione di strutture e nell'acquisizione di strumenti utili per i propri scopi istituzionali, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari.
7. In ordine al patrimonio disponibile trova applicazione il disposto dell'art. 9, comma 9, della L.R. 19/2003.
8. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

Art. 20

(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni.
2. I requisiti, le modalità di nomina e i poteri del Revisore, definiti nel Regolamento di contabilità, sono regolati in apposita convenzione.

CAPO V

PARTECIPAZIONE, INTERESSI E RAPPRESENTANZE

Art. 21

(Partecipazione)

1. L'Azienda favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi, che perseguono finalità assistenziali, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, culturale, sportivo e del tempo libero.
2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente ai fini di realizzare una collaborazione progettuale e gestionale su specifici problemi.
3. L'Azienda, con apposito regolamento, promuove altresì gli organismi di partecipazione degli utenti con funzione consultiva.

CAPO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 22

(Carta dei servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta la " Carta dei Servizi ", nella quale vengono definiti gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti.

Art. 23
(Regolamenti)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto, salvo diversi termini espressamente previsti dalla legge, entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto ed a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Fino all'adozione dei regolamenti, restano in vigore le norme comunque già adottate dall'i.p.a.b. "Daniele Moro", compatibilmente con quanto previsto dal nuovo ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

Art. 24
(Norme transitorie e finali)

1. Al personale dipendente in servizio al momento della trasformazione dell'i.p.a.b. "Daniele Moro" in azienda "Daniele Moro" si continua ad applicare il preesistente contratto collettivo di lavoro. Successivamente il Consiglio di amministrazione può individuare altro contratto collettivo, purché aderente all'attività dell'Azienda e nel rispetto dei diritti acquisiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alla normativa vigente.

17_11_1_DDC_AMB ENER_863_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 6 marzo 2017, n. 863

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la manutenzione straordinaria della briglia a valle del ponte sulla SR 465 sul torrente But nei Comuni di Sutrio e Paluzza (SCR/1517). Proponente: CO.SI.L.T.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 12 dicembre 2016 presentata da CO.SI.L.T per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/33289/SCR/1517 dd. 19 dicembre 2016, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Paluzza, al Comune di Sutrio, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, all'Ente Tutela Pesca e all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che in data 13 dicembre 2016 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che con nota prot. 680 del 13 febbraio 2017 è pervenuto il parere dell'ETP relativo al progetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dall'art.4 bis della LR 19/1971;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 21 febbraio 2017 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/6/2017 del 01 marzo 2017 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione, in relazione in particolare al fatto che la finalità del progetto è orientato alla messa in sicurezza della briglia esistente e che gli impatti in fase di cantiere sono di breve durata e poco significativi sulle varie componenti ambientali e comunque mitigabili, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, all'Ente Tutela Pesca e all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato

con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la manutenzione straordinaria della briglia a valle del ponte sulla SR 465 sul torrente But nei Comuni di Sutrio e Paluzza - presentato da CO.SI.L.T - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. per limitare gli impatti sull'ecosistema acquatico, gli scavi dovranno essere realizzati sempre in condizioni di alveo asciutto. Le operazioni di cantiere che interferiscono con il deflusso superficiale del corpo idrico, compresa la sua eventuale deviazione tramite opere provvisionali non devono essere eseguite tra novembre e aprile inclusi a tutela del periodo riproduttivo di salmonidi. Eventuali sforamenti del periodo dovranno essere concordati con l'Ente Tutela Pesca che potrà fornire ulteriori indicazioni in relazione alle modalità esecutive dell'intervento, all'individuazione delle migliori soluzioni relativamente agli aspetti connessi alla tutela della fauna ittica potenzialmente interessata dalle opere;
2. dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque, sia durante l'esecuzione delle opere sia nella gestione dei materiali di risulta delle demolizioni;
3. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le acque superficiali e le sottostanti falde idriche;
4. a salvaguardia della fauna ittica, nel caso di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore deve adempiere a quanto previsto dall'art. 4 quinquies della LR 19/1971, come integrato dall'art. 2 della LR 14/2016;
5. nella redazione del progetto definitivo/esecutivo, se tecnicamente ed economicamente fattibile, il proponente dovrà prevedere la realizzazione di un passaggio per la risalita dei pesci, al fine di ripristinare la continuità idrobiologica determinata dalla briglia esistente, compatibile con il buon regime delle acque e i criteri paesaggistici. La tipologia e le modalità di realizzazione dovranno essere concordate con L'Ente Tutela Pesca;
6. la pista per l'accesso all'area dei lavori non dovrà essere allargata se non nel caso di consentire il transito in sicurezza di un camion;
7. si dovrà provvedere, contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti in progetto, a ripulire l'intero alveo - anche nelle aree non direttamente interessate dalle opere di prelievo e limitatamente al tratto di intervento - da tutti i rifiuti di varia natura eventualmente già presenti sul letto del corso d'acqua o prodotti in fase di cantiere. Tali rifiuti dovranno essere immediatamente inviati ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero secondo le disposizioni di legge;
8. al termine dei lavori, il proponente dovrà provvedere al tempestivo ripristino delle relative piste di transito.

Il CO.SI.L.T dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Paluzza, al Comune di Sutrio, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, all'Ente Tutela Pesca e all'ARPA del Friuli Venezia Giulia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 6 marzo 2017

GIOVANETTI

17_11_1_DDC_AMB ENER_864_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 6 marzo 2017, n. 864

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assog-

gettabilità al VIA del progetto riguardante l'adeguamento degli impianti all'aumento della capacità produttiva dell'insediamento Spin di Torviscosa. (SCR/1519). Proponente: Spin Spa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 22 dicembre 2016 presentata da Spin S.p.A. per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/400/SCR/1519 dd. 09 gennaio 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Torviscosa, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al CAFC S.p.A.;
PRESO ATTO che in data 30 dicembre 2016 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che con nota prot. n° 2092 del 16 gennaio 2017 il CAFC riconferma il parere di ammissibilità dell'aumento di portata allo scarico e del limite dei parametri richiesti, con nota prot. n° 4223/P/GEN/PRA_VAL del 13 febbraio 2017 l'ARPA ha fatta una richiesta integrazioni al proponente valutate con la nota prot. n° 5933/P/GEN/PRA_VAL del 28 febbraio 2017 ;
PRESO ATTO che con nota prot. n° 6007 del 13 febbraio 2017 sono state chieste integrazioni al proponente, che risultano pervenute in data 21 febbraio 2017;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 23 febbraio 2017 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/8/2017 del 01 marzo 2017 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- la modifiche impiantistiche saranno realizzate negli edifici esistenti e l'unica attività più consistente è la realizzazione delle nuove torri di raffreddamento in una diversa posizione dell'area degli impianti;
- gli impatti in fase di cantiere si possono ritenere trascurabili;
- l'impianto è localizzato in una zona industriale con presenza di altre aziende ed impianti;
- sarà necessaria una quantità d'acqua pari a circa il 30% in più rispetto a quanto attualmente prelevato, quantitativo che rientra nel contratto di fornitura stipulato con la vicina Caffaro S.p.A. autorizzata al prelievo da pozzi esistenti;
- il CAFC SpA, gestore del sistema fognario recettore degli scarichi, ha ritenuto ammissibile l'aumento della postata e la richiesta di modifica dei limiti allo scarico sulle concentrazioni di alcuni inquinanti (BOD5, COD, Cloruri (come Cl), Fosforo, Solfati);
- si avrà un limitato incremento del traffico pari a 1 camion in ingresso a settimana in più sui 2 attuali per l'approvvigionamento delle materie prime solide; 3 autocisterne in ingresso a settimana rispetto alle 12 per l'approvvigionamento delle materie prime allo stato liquido; 1 camion in uscita a settimana sui 5 per la commercializzazione delle materie prime solide;
- nella configurazione di progetto rimane invariato il flusso di massa annuale dei camini E1 e E2 per quanto riguarda le PM10 e i NOx, mentre si ha una riduzione per quanto riguarda i COV, derivante dall'impegno del proponente di riuscire a non superare il limite di 100 mg/Nm3, inferiore al limite vigente pari a 150 mg/Nm3, grazie all'ottimizzazione dei processi di recupero dei solventi per quanto riguarda il camino E1;
- il non rispetto del criterio differenziale per la propagazione del rumore nel periodo notturno nei confronti del ricettore più vicino (P2 delle simulazioni, un edificio dalla parte opposta della strada statale) è stato rilevato nella documentazione agli atti, con previsione di alcune mitigazioni. A tale proposito si

prescrivono specifiche prescrizioni per il rispetto dei limiti normativi;
ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al CAFC S.p.A.;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'adeguamento degli impianti all'aumento della capacità produttiva dell'insediamento SPIN di Torviscosa - presentato da Spin S.p.A. non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. in sede di progetto definitivo preordinato all'ottenimento della modifica del decreto di AIA il proponente dovrà elaborare una valutazione di impatto acustico tramite modellistica numerica, finalizzata alla valutazione del rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione e di rispetto del criterio differenziale presso i recettori individuati, sulla base dei dati di potenza sonora effettivi delle torri di raffreddamento che si prevede di installare. Inoltre il proponente dovrà prevedere adeguate azioni mitigative del rumore prodotto dall'installazione, inclusa, se tecnicamente fattibile, la valutazione di un'alternativa di localizzazione delle torri in un'area più distante dai recettori individuati;
2. all'avvio dell'impianto, il proponente dovrà effettuare una campagna di monitoraggio del clima acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione e del criterio differenziale presso i recettori individuati.

La Spin S.p.A. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Torviscosa, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al CAFC S.p.A..
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 6 marzo 2017

GIOVANETTI

17_11_1_DDC_AMB ENER_865_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 6 marzo 2017, n. 865

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Pasian di Prato. (SCR/1521). Proponente: Ecofarm Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 04 gennaio 2017 presentata da Ecofarm s.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/1116/SCR/1521 dd. 13 gennaio 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Pasian di Prato, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia, alla Provincia di Udine e all'ARPA FVG;
PRESO ATTO che in data 05 gennaio 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che con nota prot. 3618/P del 31 gennaio 2017 è pervenuto il parere favorevole relativo al progetto da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 23 febbraio 2017 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/9/2017 del 01 marzo 2017 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- non risultano presenti nell'immediato intorno dell'impianto aree sensibili da un punto di vista ambientale;
- globalmente si possono ritenere contenuti e trascurabili gli impatti determinati dall'esercizio dell'attività sulle componenti rumore, assetto territoriale (da traffico indotto), aria (da emissioni in atmosfera), suolo e sottosuolo (da dilavamento di sostanze pericolose);
- eventuali aspetti di dettaglio in ordine alla gestione complessiva dell'attività (fase di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso, separazione dei flussi e identificazione dei codici CER, modalità di deposito etc etc) saranno definiti nelle successive sedi autorizzative;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comu-

ne territorialmente interessato e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Pasian di prato - presentato da Ecofarm s.r.l. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Ecofarm s.r.l. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Pasian di Prato e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 6 marzo 2017

GIOVANETTI

17_11_1_DDC_AMB ENER_867_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 6 marzo 2017, n. 867

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto preliminare relativo all'intervento di ripresa erosione spondale in destra idrografica del fiume Isonzo a salvaguardia del corpo arginale, con posa di massi di roccia e movimentazione materiale dell'alveo in Comune di Villesse (GO). (SCR/1516). Proponente: Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio difesa del suolo - Gorizia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 02 dicembre 2016 presentata dal Servizio difesa del suolo di Gorizia per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/33290/SCR/1516 dd. 19 dicembre 2016, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Villesse, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia e all' ARPA - FVG;
PRESO ATTO che in data 12/12/2016 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che in data 25/01/17 è pervenuto parere favorevole da parte dell'Ente Tutela Pesca

relativo al progetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dall'art.4 bis della LR 19/1971;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 20 febbraio 2017 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/5/2017 del 01 marzo 2017 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- l'impatto dovuto all'inquinamento atmosferico, alle polveri e del rumore e prodotto dal cantiere è trascurabile data l'entità dell'intervento e le previsioni progettuali;
- non vi è impatto sull'ambiente idrico e sul regime idraulico del fiume Isonzo;
- per prevenire fenomeni di inquinamento delle acque da parte del cantiere previsto verranno adottate le misure prescrittive e le procedure necessarie al rifornimento e alla manutenzione dei mezzi;
- l'impatto dovuto agli scavi ed alle movimentazione dei materiali nelle golena è trascurabile, avendo previsto in sede di progetto il loro completo riutilizzo per il ripristino ambientale dell'intervento;
- l'impatto sulla viabilità esistente è basso in quanto l'accesso al cantiere avverrà attraverso le esistenti rampe arginali e le esistenti carrarecce;
- non vi è impatto rilevante sulla vegetazione presente nel sito;
- si evidenziano, invece , delle possibili interferenze con l'avifauna e con la fauna ittica in fase di cantiere per le quali si prevedono delle specifiche prescrizioni come di seguito riportate al fine di ridurre al minimo possibile le interferenze;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia e all' ARPA - FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto preliminare relativo all'intervento di ripresa erosione spondale in destra idrografica del fiume Isonzo a salvaguardia del corpo arginale, con posa di massi di roccia e movimentazione materiale dell'alveo in Comune di Villesse- presentato dal Servizio difesa del suolo di Gorizia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. le operazioni che interferiscono con deflusso superficiale del corso d'acqua, compresa la sua eventuale deviazione tramite opere provvisionali (realizzazione e rimozione di pennelli, canali fugatori, ...), non devono essere eseguite tra aprile e luglio inclusi, a tutela del periodo riproduttivo di cheppia, storione cobice e barbi;
2. nell'area di cantiere devono essere presenti idonei presidi per impedire in tempi rapidi che eventua-

li perdite di fluidi, da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività, inquinino il terreno e le acque superficiali;
3. in fase di realizzazione, di manutenzione e di esercizio e a salvaguardia della fauna ittica, nel caso di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore deve adempiere a quanto previsto dall'art. 4 quinquies della LR 19/1971, come recentemente integrato dall'art. 2 della LR 14/2016;
4. i lavori non dovranno svolgersi tra aprile e settembre compresi salvo parere diverso dell'Ufficio Studi Faunistici del Servizio Paesaggio e Biodiversità previa ricognizione preliminare mirata all'accertamento dell'esistenza di colonie riproduttive nel sito di intervento. Tale parere dovrà essere comunicato al servizio scrivente;
5. si dovrà prevedere l'intasamento con terreno vegetale delle fughe realizzato non a posteriori del posizionamento dei massi, ma durante la posa degli stessi in modo da saturare completamente tutta la profondità della scogliera. Inoltre dovranno essere posizionate talee e/o piantine di specie arboreo e/o arbustive autoctone (es. Salix cinerea, Salix purpurea). La posa delle talee o delle piantine, rispetto alla posa dei blocchi, dovrà avvenire nel momento tecnicamente più idoneo al miglior risultato della pratica rivegetativa.

Il Servizio difesa del suolo di Gorizia. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Villesse, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia e all' ARPA - FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 6 marzo 2017

GIOVANETTI

17_11_1_DDC_AMB ENER_868_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 6 marzo 2017, n. 868

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la fattibilità n. 92 relativo alla manutenzione idraulica nel bacino del fiume Lemene, sottobacini del Reghena Superiore, Loncon Superiore e Sile nei Comuni di Chions, Pravisdomini e Sesto al Reghena (PN). (SCR/1518). Proponente: Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 20 dicembre 2016 presentata dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/401/SCR/1518 dd. 09 gennaio 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Sesto al Reghena, al Comune di Chions, al Comune di Pravisdomini, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo della Dire-

zione centrale ambiente ed energia e all' ARPA - FVG;
PRESO ATTO che in data 27/12/2016 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che in data 09/02/17 è arrivato parere favorevole da parte dell'Ente Tutela Pesca relativo al progetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dall'art.4 bis della LR 19/1971;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 21 febbraio 2017 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/7/2017 del 01 marzo 2017 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- l'impatto dovuto all'inquinamento atmosferico, alle polveri e del rumore e prodotto dal cantiere è trascurabile data l'entità dell'intervento e le previsioni progettuali;
- non vi è impatto significativo sull'ambiente idrico e sul regime idraulico del reticolo idrografico;
- per prevenire fenomeni di inquinamento delle acque da parte del cantiere previsto verranno adottate le misure prescrittive e le procedure necessarie al rifornimento e alla manutenzione dei mezzi;
- l'impatto sulla viabilità esistente è basso;
- non vi è impatto rilevante sulla vegetazione presente nel sito;
- l'impatto sulla fauna verrà reso quasi nullo interrompendo il cantiere tra i mesi di aprile e luglio compresi;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche ai Comuni territorialmente interessati, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia e all' ARPA - FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la fattibilità n.92 relativo alla manutenzione idraulica nel bacino del Fiume Lemene, sottobacini del Reghena Superiore, Loncon Superiore e Sile nei Comuni di Chions, Pravisdomini e Sesto al Reghena - presentato dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. nell'area di cantiere devono essere presenti idonei presidi per impedire in tempi rapidi l'inquinamento di suolo e/o acque, dovuto a perdite di fluidi dagli automezzi;
2. siano adottate adeguate precauzioni nella gestione dei materiali di risulta degli scavi per evitarne il dilavamento ad opera delle precipitazioni;

3. in fase di realizzazione, di manutenzione e di esercizio e a salvaguardia della fauna ittica, nel caso di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore deve adempiere a quanto previsto dall'art. 4 quinquies della LR 19/1971, come integrato dall'art. 2 della LR 14/2016;
4. gli interventi 2 (Fiume Sestian) e 4 (Roggia Beverella) dovranno prevedere l'intasamento con terreno vegetale delle fughe realizzato non a posteriori del posizionamento dei massi della scogliera, ma durante la posa degli stessi in modo da saturare completamente tutta la larghezza dell'opera. Inoltre dovranno essere posizionate talee e/o piantine di specie arboreo e/o arbustive autoctone (es. Salix alba, Salix cinerea) disposte in numero congruo da riuscire a formare gruppi continui di piante, intervallati a zone prive di reimpianto utili rendere possibili le ordinarie pratiche manutentive. La posa delle talee o delle piantine, rispetto alla posa dei blocchi, dovrà avvenire nel momento tecnicamente più idoneo al miglior risultato della pratica rivegetativa.

Il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Sesto al Reghena, al Comune di Chions, al Comune di Pravisdomini, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia e all' ARPA - FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 6 marzo 2017

GIOVANETTI

17_11_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1344_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 3 marzo 2017, n. 1344

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati e valutati nella prima quindicina di febbraio 2017. Fascia 5.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 77 del 20 gennaio 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, e le successive delibere di modifica, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche

in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dai Centri per l'impiego regionali, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 2346 del 27 novembre 2015 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi PAC pari a euro 1.200.000,00 necessari per la realizzazione delle attività di formazione per la fascia 5 ed è stato disposto un ulteriore stanziamento di euro 802.000,00 - risorse regionali;
EVIDENZIATO che con la delibera n. 1908 del 14 ottobre 2016 ed il successivo decreto n. 7849/LAVFORU del 24 ottobre 2016, è stato disposto un ulteriore stanziamento di euro 460.000,00 - risorse regionali - destinato al finanziamento di progetti formativi di tirocinio relativi alla fascia 5 ed a seguito del quale la situazione contabile è la seguente:

Fascia 5 PAC	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.200.000,00	276.000,00	132.000,00	504.000,00	288.000,00

Fascia 5 risorse regionali	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.262.000,00	290.260,00	138.820,00	530.040,00	302.880,00

Fascia 5 Totale	Trieste Totale	Gorizia Totale	Udine Totale	Pordenone Totale
2.462.000,00	566.260,00	270.820,00	1.034.040,00	590.880,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 953/LAVFORU del 17 febbraio 2017 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio in Italia o all'estero presentati dai soggetti promotori entro i termini della della seconda quindicina di gennaio 2017, ed a seguito del quale e della delibera della Giunta regionale n. 1908 del 14 ottobre 2016 la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
330.262,66	28.676,00	81.706,00	104.347,00	115.533,66

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati dai soggetti promotori entro

il termine della prima quindicina di febbraio 2017, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 22 febbraio 2017;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che sono stati presentati 21 progetti formativi di tirocinio che sono stati valutati positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 21 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 44.952,00, di cui 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 4.312,00, 13 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 27.560,00 e 6 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 13.080,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
285.310,66	28.676,00	77.394,00	76.787,00	102.453,66

PRECISATO che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO ancora che i finanziamenti assegnati sono riferiti al contributo dovuto al soggetto promotore (euro 500,00 x n. tirocini) e all'indennità spettante al tirocinante;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati dai soggetti promotori entro il termine della prima quindicina di febbraio 2017, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 21 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 44.952,00, di cui 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 4.312,00, 13 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 27.560,00 e 6 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 13.080,00.
3. Alla spesa si fa fronte con le risorse allo scopo destinate dal documento PIPOL di cui alla deliberazione n. 1908 del 14 ottobre 2016.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 3 marzo 2017

SEGATTI

17_11_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1344_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

PAC-TIROCINI-FASCIA 5

PAC - TIROCINI FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO PER ADDETTA FIORERIA (S.S.)	FP1712496001	2017	2.012,00	2.012,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA - M.L.	FP1712496002	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.312,00	4.312,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.312,00	4.312,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA - A.C.	FP1708665001	2017	1.580,00	1.580,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO SERVIZI DI CURA E GESTIONE CANI E GATTI - P.A.G.	FP1709248001	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO - K.N.A.	FP1711949001	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
4	TIROCINIO PER ADDETTA MARKETING E TRADUZIONI - G.B.	FP1711949002	2017	2.156,00	2.156,00	AMMESSO
5	TIROCINIO IN TECNICO DI ASSICURAZIONE M.P.	FP1711949003	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
6	TIROCINIO PER OPERATORE DEL BENESSERE/ESTETISTA - B.T.	FP1711949004	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
7	TIROCINIO IN TECNICO VETERINARIO - M.G.	FP1711949005	2017	1.796,00	1.796,00	AMMESSO
8	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE ATTIVITA' DI BARISTA E BANCONIERA Z.V.	FP1711949006	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
9	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI P.A.	FP1711949007	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
10	TIROCINIO IN TECNICO GESTIONE RISORSE UMANE - M.S.	FP1711949008	2017	2.228,00	2.228,00	AMMESSO
11	TIROCINIO IN BARISTA - S.G.C.F.	FP1711949009	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
12	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE ATTIVITA' IN SALA SLOT G.C.	FP1711949010	2017	1.400,00	1.400,00	AMMESSO
13	TIROCINIO PER SVILUPPATORE SOFTWARE P.D.	FP1711949011	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			27.560,00	27.560,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			27.560,00	27.560,00	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO PER COMMESSA DI MAGAZZINO C.E.S.D.P.	FP1712421001	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA CONTABILITA' - A.M.	FP1712421002	2017	1.580,00	1.580,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN ADDETTA ASSEMBLAGGIO COMPONENTI ELETTROMECCANICI - BM	FP1712421003	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
4	TIROCINIO PER TECNICO COMMERCIALE D.P.	FP1712421004	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
5	TIROCINIO PER ESTETISTA N.F.	FP1712421005	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
6	TIROCINIO PER ADDETTO ALLA TAPPEZZERIA M.D.R.	FP1712421006	2017	2.300,00	2.300,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			13.080,00	13.080,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			13.080,00	13.080,00	
	Totale con finanziamento PAC-TIROCINI-F5			44.952,00	44.952,00	
	Totale PAC-TIROCINI-F5			44.952,00	44.952,00	
	Totale con finanziamento			44.952,00	44.952,00	
	Totale			44.952,00	44.952,00	

17_11_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1345_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 3 marzo 2017, n. 1345

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Operazioni formative professionalizzanti a risultato" 1 (Fpgo) presentate dal 17 agosto al 30 novembre 2016.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 77 del 20 gennaio 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
VISTO il decreto n. 2673/LAVFORU del 22 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "PIPOL - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile - PON IOG";
VISTO il decreto n. 1668/LAVFORU del 21 marzo 2016 con il quale è stato approvato il documento "PIPOL - FVG Progetto giovani. Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (PON)", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2673/LAVFORU/2015;
VISTO il successivo decreto di modifica n. 5800/LAVFORU dell'8 agosto 2016 con il quale sono stati inseriti tra i destinatari degli interventi formativi anche i giovani rientranti nella fascia 4;
EVIDENZIATO che le operazioni formative professionalizzanti a risultato 1 (FPGO) sono rivolte alle fasce di utenza 2, 3 e 4 con fonte di finanziamento PON;
PRECISATO che la fonte di finanziamento PON fa riferimento al Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile - PON IOG a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al cui interno l'Amministrazione regionale assume il ruolo di organismo intermedio;
VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 77 del 20 gennaio 2017 di modifica ed

integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per le fasce 2, 3 e 4 - PON, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fasce 2 - 3 - 4 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.415.000,00	1.015.450,00	485.650,00	1.854.300,00	1.059.600,00

VISTO il decreto n. 5027/LAVFOR.FP del 13 agosto 2014, integrato dal decreto n. 1740/LAVORU del 25 maggio 2015, con il quale è stata autorizzata la spesa relativa al Piano di Azione e Coesione/PAC;
PRECISATO che le Direttive prevedono che le operazioni formative professionalizzanti a risultato 1 (FPGO) devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via I. Nievo 20, Udine;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
VISTO il decreto n. 8922/LAVFORU del 22 novembre 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative alla formazione mirata all'inserimento lavorativo 1 presentate dal 1° al 31 ottobre 2016 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine - En.A.I.P. FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 - 3 - 4 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.105.688,00	631.180,00	303.880,00	117.286,00	53.342,00

VISTE le operazioni formative professionalizzanti a risultato 1 (FPGO) presentate dal 17 agosto al 30 novembre 2016 dai soggetti attuatori ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - En.A.I.P. FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni formative professionalizzanti a risultato 1 (FPGO) presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 13 settembre, 21 ottobre, 8 novembre e 9 dicembre 2016;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni formative professionalizzanti a risultato 1 (FPGO) determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2-3-4 PON (allegato 1 parte integrante)

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 5 operazioni ed il finanziamento di 4 operazioni inerenti le operazioni formative professionalizzanti a risultato 1 (FPGO) - fascia 2-3-4 PON per complessivi euro 216.000,00, di cui:
- 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 156.000,00
- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 60.000,00
- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone;

PRECISATO che l'operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone è stata valutata positivamente ma non è stata finanziata per mancanza di risorse finanziarie e che sono in atto procedure per verificare il possibile recupero delle risorse;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 - 3 - 4 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
889.688,00	631.180,00	147.880,00	57.286,00	53.342,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni formative professionalizzanti a risultato 1 (FPGO) presentate dal 17 agosto al 30 novembre 2016 dai soggetti attuatori ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - En.A.I.P. FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, è approvato

il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2-3-4 PON (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 5 operazioni ed il finanziamento di 4 operazioni inerenti le operazioni formative professionalizzanti a risultato 1 (FPGO) - fascia 2-3-4 PON per complessivi euro 216.000,00, di cui:
- 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 156.000,00
- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 60.000,00
- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone.

3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 3 marzo 2017

SEGATTI

17_11_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1345_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

PON-OFPR1F23

PON - OPERAZIONI FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI A RISULTATO 1 - FPGO FASCIA 2-3-4

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	WINE GREETERS - ADDETTO ALL`ACCOGLIENZA TURISTICA IN SALE DEGUSTAZIONE E CANTINE	FP1683743001	2016	52.000,00	52.000,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI GESTIONE CONTABILE	FP1698422001	2016	56.000,00	56.000,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	FP1698437001	2016	48.000,00	48.000,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			156.000,00	156.000,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			156.000,00	156.000,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI BANCARI	FP1688472001	2016	60.000,00	60.000,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			60.000,00	60.000,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			60.000,00	60.000,00	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	WEB MARKETING, SOCIAL MEDIA E SEO	FP1670483001	2016	56.000,00	56.000,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			0,00	0,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			56.000,00	56.000,00	
	Totale con finanziamento PON-OFPR1F23			216.000,00	216.000,00	
	Totale PON-OFPR1F23			272.000,00	272.000,00	
	Totale con finanziamento			216.000,00	216.000,00	
	Totale			272.000,00	272.000,00	

17_11_1_DDC_UFF ST_262_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto dell'Ufficio stampa e comunicazioni 3 marzo 2017, n. 262

DPReg. 071/Pres./2006. Adozione elenco emittenti convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale. Anno 2017.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DELL'UFFICIO

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 <Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)>, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possano affidare la realizzazione di programmi e di servizi radiotelevisivi, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici, anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 71/Pres., che, ai sensi del citato articolo 5, comma 1, abrogando il precedente regolamento approvato con DPReg. n. 0493/Pres./2001, ha approvato il nuovo regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la formazione annuale dell'elenco delle emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui trattasi, le emittenti interessate all'inserimento nel summenzionato elenco devono presentare all'Ufficio stampa e comunicazione della Presidenza della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza di inserimento corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e le indicazioni di cui al medesimo articolo 3, commi 2 e 4;
PRESO ATTO che, per l'anno 2017, entro il termine previsto, è pervenuta all'Ufficio stampa e comunicazione la domanda di inserimento concernente l'emittente Telequattro (Telequattro S.r.l. - Trieste);
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento in menzione, l'Ufficio stampa e comunicazione, verificata la regolarità della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti regolamentari, provvede a redigere l'elenco in questione e che, lo stesso elenco, unitamente all'annessa documentazione, deve essere successivamente trasmesso al Co.Re.Com. per il relativo parere di competenza;
VISTA la propria nota prot. n. 34/US del 25 gennaio 2017 e la conseguente nota di riscontro della Segreteria Generale del Consiglio regionale prot. 0002456/P del 1 marzo 2017, con la quale si comunica che il Co.Re.Com ha espresso parere favorevole in merito all'inserimento nell'elenco delle emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con l'Amministrazione regionale, per l'anno 2017, relativamente all'emittente Telequattro - (Telequattro S.r.l. - Trieste);
CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, l'elenco delle emittenti convenzionabili è adottato con provvedimento del Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione;
RITENUTO pertanto di provvedere, per quanto sopra, all'adozione dell'elenco in argomento, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 5, commi 1, 2 e 3;

DECRETA

1. E' adottato, per l'anno 2017, l'elenco concernente le emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 071/Pres., in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/2001, richiamata in premessa, come evidenziato nella seguente tabella:

EMITTENTE	ENTE/SOCIETA'-SEDE
Telequattro	**Telequattro S.r.l.- Trieste**

2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 marzo 2017

DOMINUTTI

17_11_1_DDS_COMM COOP_647_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio commercio e cooperazione 1 marzo 2017, n. 647

Approvazione dell'avviso per la costituzione di una lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria ad enti cooperativi affidati dall'Amministrazione regionale - Esercizi finanziari 2017-2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, recante "Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 14, comma 6 bis, della predetta L.R. 27/2007, il quale prevede che con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale;

VISTO il "Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", emanato con D.P.Reg. 0152/Pres. dd.01.07.2011, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 2 del sopra richiamato Regolamento, il quale stabilisce che, ai fini del conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria a enti cooperativi e banche di credito cooperativo affidati dall'Amministrazione regionale, il Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione della Direzione centrale competente in materia di cooperazione provvede alla costituzione di una lista di accreditamento di esperti in materia, la quale rimane valida per tre esercizi finanziari ed è aggiornata con cadenza annuale;

RILEVATO che, a norma dell'articolo 2, comma 3, del citato Regolamento la vigente lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, approvata con decreto del Direttore del Servizio Sostegno e Promozione Comparti Commercio, Terziario e Cooperativo n. 2290/PRODRAF dd.23.06.2014, è scaduta, essendo la validità della stessa connessa al decorso di tre esercizi finanziari;

PRESO ATTO, quindi, della consequenziale necessità di addivenire alla costituzione di una nuova la lista di accreditamento per conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale negli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del suddetto Regolamento, le candidature all'iscrizione nella lista di accreditamento sono acquisite sulla base di un avviso pubblico, emesso dal Direttore del Servizio e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 3 del menzionato Regolamento, i candidati alla lista di accreditamento devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei revisori di cui all'articolo 21 della L.R. 27/2007, alla data del 1° gennaio dell'esercizio finanziario nel quale il Servizio dispone la costituzione o l'aggiornamento della lista di accreditamento;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del citato articolo 3 del Regolamento possono essere iscritti alla lista di accreditamento i dipendenti dell'Amministrazione regionale, esperti in materia, di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. 27/2007;

OSSERVATO in particolare che, ai sensi del comma 4 del succitato articolo 3 del Regolamento, non possono essere iscritti nella lista di accreditamento i revisori iscritti all'Elenco regionale dei revisori che, svolgendo in via continuativa attività revisionale su incarico delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, hanno ricevuto dalle stesse almeno cinque incarichi nel corso del precedente esercizio finanziario;

CONSTATATO che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, i candidati all'iscrizione alla lista di accreditamento devono presentare, nei termini e con le modalità ivi previste, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'Avviso per la costituzione di una lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. di approvare l'Avviso per la costituzione di una lista di accreditamento per il conferimento degli in-

carichi di revisione ordinaria e straordinaria ad enti cooperativi affidati dall'Amministrazione regionale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 1 marzo 2017

DELFABRO

17_11_1_DDS_COMM COOP_647_2_ALL1

Avviso per la costituzione di una lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria ad enti cooperativi affidati dall'Amministrazione regionale - Esercizi finanziari 2017-2019

Art. 1 finalità

Il Servizio commercio e cooperazione (di seguito Servizio) della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, intende procedere alla costituzione di una lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione cooperativa da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2 del "Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", emanato con D.P.Reg. n. 0152/Pres. dd. 01.07.2011, e successive integrazioni e modificazioni, di seguito Regolamento.

Art. 2 requisiti per l'iscrizione alla lista di accreditamento

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, ai fini dell'iscrizione nella lista di accreditamento, i candidati devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei revisori alla data del 1° gennaio dell'esercizio finanziario nel quale il Servizio dispone la costituzione della lista di accreditamento.

Si prescinde dal possesso del requisito dell'iscrizione all'Elenco regionale dei revisori per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, esperti in materia. Si intendono esperti in materia i dipendenti regionali assegnati al Servizio, di categoria non inferiore alla C, che hanno svolto continuativamente funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa nei tre esercizi finanziari anteriori alla presentazione della domanda.

Non possono essere iscritti nella lista di accreditamento i revisori iscritti all'Elenco regionale dei revisori che, svolgendo in via continuativa attività revisionale su incarico delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, hanno ricevuto dalle stesse almeno cinque incarichi nel corso del precedente esercizio finanziario.

Art. 3 criteri per il conferimento degli incarichi

Al conferimento degli incarichi si procede sulla base di una graduatoria formata dal Servizio mediante l'applicazione, nell'ordine dei seguenti criteri di priorità:

a) dipendenti regionali iscritti alla lista di accreditamento e all'Elenco regionale dei revisori con priorità derivante dall'anzianità di servizio;

b) candidati iscritti alla lista di accreditamento ed all'Elenco regionale dei revisori alla data del 1° gennaio 2017 con priorità derivante dall'anzianità di iscrizione ai rispettivi Albi ovvero Registri professionali, in regola con le norme sulla formazione professionale continua. In caso di date di iscrizione identiche, è data precedenza al candidato più giovane;

c) dipendenti regionali assegnati al Servizio, iscritti alla lista di accreditamento, di categoria non inferiore alla C, esperti in materia.

In deroga ai summenzionati criteri di priorità, gli incarichi di revisione straordinaria sono conferiti esclusivamente ai soggetti di cui alla lettera b), aventi almeno dieci anni di anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale.

Gli incarichi di revisione, ordinaria e straordinaria, non possono essere conferiti ai soggetti, inseriti in graduatoria ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6, comma 4 bis, del Regolamento.

Art. 4 durata di validità e aggiornamento della lista

La lista di accreditamento, che viene formata sulla base del presente avviso, rimane valida dalla data della sua pubblicazione per tre esercizi finanziari ed è aggiornata con cadenza annuale a cura del Servizio.

All'aggiornamento della lista di accreditamento in corso di validità si provvede mediante l'acquisizione di ulteriori candidature sulla base di un avviso pubblico, emesso dal Direttore del Servizio e pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione entro il mese di febbraio di ognuno dei due esercizi finanziari successivi alla costituzione della lista di accreditamento.

Art. 5 modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione è redatta in bollo, debitamente datata e sottoscritta dal candidato, a pena di archiviazione della stessa, e deve contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta:
- di essere iscritti all'Albo degli Avvocati, o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o all'Albo dei Consulenti del lavoro, o al Registro dei revisori legali, indicando gli estremi dell'iscrizione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione professionale continua e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione va obbligatoriamente allegata copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità.
Le domande redatte secondo le modalità di cui al punto precedente devono essere presentate in busta chiusa alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione, con la dicitura "DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA DI ACCREDITAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE COOPERATIVA DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA". La domanda può essere presentata a mani presso l'ufficio protocollo della Direzione oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, a:
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Servizio commercio e cooperazione
Via Trento, 2
34132 - Trieste
PEC: produttive@certregione.fvg.it
Ai fini del rispetto del termine, per le domande inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 6 ammissibilità della candidature

Le candidature sono ritenute ammissibili se:
sono inviate all'indirizzo ed entro il termine indicati nel precedente articolo 5;
sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2.

Art. 7 procedura e formazione lista dei revisori degli enti cooperativi

L'istruttoria sulle domande d'iscrizione alla Lista di cui al presente avviso è svolta dal Servizio, che ne valuta l'ammissibilità in base alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento e del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento medesimo, sulla base delle dichiarazioni dai candidati.
A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, si provvede:
a) alla costituzione della lista di accreditamento per gli esercizi finanziari 2017-2019, mediante l'iscrizione dei candidati in possesso dei requisiti che ne hanno fatto domanda;
b) all'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2, del Regolamento per l'esercizio 2017;
c) all'approvazione dell'elenco delle domande di iscrizione ritenute inammissibili.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.
L'inserimento nella Lista di accreditamento non attribuisce agli iscritti alcun diritto all'affidamento dell'incarico di revisione.

Art. 8 trattamento dei dati

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l'affidamento degli incarichi in

oggetto e potranno essere oggetto di comunicazione:
a) al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Servizio.

Art. 9 verifiche a campione

Il Servizio commercio e cooperazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Art. 10 pubblicità ed informazioni

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Esso è inoltre reso disponibile sul sito internet della regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it - sezione "Bandi e avvisi della Regione".
Informazioni ulteriori sulla presente procedura di istituzione della lista di accreditamento possono essere richieste al Servizio commercio e cooperazione, all'indirizzo e-mail cooperazione@regione.fvg.it oppure telefonando al n. 040/3772555 (rag. Mario Vaccaro), e-mail mario.vaccaro@regione.fvg.it.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Delfabro, Direttore del Servizio commercio e cooperazione (tel. n. 040/3772405).

17_11_1_DDS_DEM CONS_581_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 24 febbraio 2017, n. 581

LR 17/2009, art. 4 e s.m.i. - Sdemanializzazione di un bene ubicato in Comune di Porpetto - Fg. 8, mappale 267 di mq 50.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che il bene, individuato al fg. 8 del Comune di Porpetto con mapp. 267 di mq 50, è compreso tra i beni del demanio idrico costituenti il Rio Corgnolizza, trasferiti con specifico verbale di consegna n. 66/UD dd. 20 aprile 2006 tra lo Stato e la Regione redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
CONSIDERATO di valutare, congiuntamente con l'organo idraulico regionale, l'effettiva valenza idraulica di tutti i beni trasferiti con il predetto verbale di consegna;
VISTO il parere reso dalla Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. 25665 dd. 30/09/2016, con il quale è stato definito l'assetto immobiliare complessivo dei beni costituenti il corso del Rio Corgnolizza ed è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e s.m.i. con la conseguente iscrizione al patrimonio regionale e ciò anche al fine di consentire l'attività gestionale secondo le specifiche disposizioni di legge;
VISTO dall'art. 4 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. è sdemanializzato - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e s.m.i. - il bene demaniale catastalmente identificato in Comune di Porpetto fg. 8 mappale 267 di mq 50;

2. il predetto bene sarà intestato a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
3. ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 e s.m.i., è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 24 febbraio 2017

PASQUALE

17_11_1_DDS_PROG GEST_1242_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 febbraio 2017, n. 1242

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016 - Programma specifico n. 55/16 - Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti. Approvazione prototipi formativi a valere sull'asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2407 del 7 novembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 26 novembre 2014, con la quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Programma 2015-2017;
VISTO il decreto n. 35/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015 con il quale è stata individuata, quale soggetto attuatore delle attività di istruzione e formazione professionale nel periodo 2015-2017, l'Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso;
VISTO il decreto n. 8666/LAVFORU del 16 novembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 novembre 2016, con il quale sono state emanate le "Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni riferite al Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti";
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 55/16 - Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni;
PRECISATO che i prototipi formativi devono essere presentati al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dall' 1 dicembre ed entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2016;
PRECISATO che le risorse finanziarie complessive disponibili per la realizzazione delle edizioni corsuali ammontano ad euro 20.000,00;
EVIDENZIATO che i prototipi formativi vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015 attraverso una prima fase di ammissibilità ed una seconda fase di valutazione di coerenza;
VISTI i prototipi formativi presentati entro il 20 dicembre 2016;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dei prototipi formativi presentati entro il 20 dicembre 2016, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 23 dicembre 2016;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutti i prototipi formativi sono stati valutati positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei prototipi formativi presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 3 prototipi formativi;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito dell'esame dei prototipi formativi presentati entro il 20 dicembre 2016 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 3 prototipi formativi.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 febbraio 2017

DE BASTIANI

17_11_1_DDS_PROG GEST_1242_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420OCC Prototipi

FSE 2014/2020 - PROTOTIPI FORMATIVI OPERATORI CERTIFICAZIONE COMPETENZE - PS 55/16

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	
1	FORMAZIONE OPERATORI INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA	F16103494001	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	2016	AMMESSO
2	FORMAZIONE OPERATORI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE COMPETENZE	F16103494002	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	2016	AMMESSO
3	FORMAZIONE GENERALE OPERATORI DEL SISTEMA FVG CERTIFICAZIONE COMPETENZE	F16103494003	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)	2016	AMMESSO

17_11_1_DDS_TECN INV_353_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tecnologie e investimenti 22 febbraio 2017, n. 353

POR FESR 2014-2020 Friuli Venezia Giulia - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Azione 3.1.B.1 interventi di efficientamento energetico dell'Hub ospedaliero Trieste: ammissione a finanziamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13.9.2013 e s.m.i., avente ad oggetto "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali";

RICHIAMATI i decreti n. 1315/DC dd. 19.12.2013, n. 461 dd. 15.5.2014 e n. 1767 dd. 23/12/2016 con i quali sono state approvate le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

RICHIAMATO il Decreto n° 0264/Pres. dd. 31.12.2014 il quale, ai sensi dell'art.5, comma 11, della L.R. 16 ottobre 2014, n.17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria", ha costituito i nuovi enti del Servizio sanitario regionale con effetto dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO il Decreto n° 088/Pres. dd. 27.04.2016 il quale, ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. 16 ottobre 2014, n.17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria", ha disposto l'avvio delle Aziende Sanitarie Universitarie Integrate di Trieste e di Udine con effetto dal 1° maggio 2016;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 che istituisce il fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" per la gestione finanziaria del programma;

VISTO il Regolamento di cui all'art. 3 della L.R. 14/2015, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR ed in particolare l'art. 10 che prevede l'impegno a valere sul fondo fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020";

RICHIAMATA la DGR 1779 di data 23/09/2016 "LR 14/2015, art 3. POR FESR 2014 - 2020. Approvazione lettera invito azione 3.1.b - Riduzione di consumi di energia primaria negli Hub ospedalieri. Hub ospedaliero di Trieste.";

RICHIAMATO l'ordine di servizio n. 1/2015 "Individuazione del personale coinvolto nella gestione e controllo dell'Attività 3.1.b del POR FESR 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione." con il quale lo scrivente servizio ha disposto la propria organizzazione interna al fine di garantire uno svolgimento efficace delle funzioni spettanti al Servizio stesso in qualità di Struttura regionale attuatrice, così come individuate dal Regolamento attuativo del POR, approvato con D.P.reg n. 136 del

1° luglio 2015, definendo in modo chiaro i ruoli e le competenze del personale assegnato al Servizio medesimo, in relazione all'implementazione della citata Attività 3.1.b - parte Hub ospedalieri;
RICHIAMATO l'ordine di servizio n. 1/2016 "Individuazione del personale coinvolto nella gestione e controllo dell'Attività 3.1.b del POR FESR 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione." con il quale lo scrivente servizio ha disposto la propria organizzazione interna al fine di garantire uno svolgimento efficace delle funzioni spettanti al Servizio stesso in qualità di Struttura regionale attuatrice, così come individuate dal Regolamento attuativo del POR, approvato con D.P.reg n. 136 del 1° luglio 2015, definendo in modo chiaro i ruoli e le competenze del personale assegnato al Servizio medesimo, in relazione all'implementazione della citata Attività 3.1.b - parte Hub ospedalieri;
DATO ATTO che con nota 15663 del 27.09.2016 lo scrivente servizio, in attuazione del punto 2 della sopracitata DGR 1779/2016, ha trasmesso la Lettera di Invito al beneficiario Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (di seguito indicato come ASUI TS);
VISTA la nota prot n. 52182 dd. 28.10.2016 (ns. protocollo n. 17565 dd. 31.10.2016) con la quale la ASUI TS ha presentato allo scrivente Servizio richiesta di proroga del termine per la presentazione della domanda previsto per il 31.10.2016 ai sensi del punto 4.1 "Presentazione della domanda" della Lettera di invito approvata con la sopracitata DGR 1779/2016;
RICHIAMATO il decreto 1426/SPS del 22/11/2016 con il quale si è disposto di accogliere, ai sensi del punto 4.1 "Presentazione della domanda" della Lettera di invito approvata con la sopracitata DGR 1779/2016, la richiesta dell'ASUI TS e di concedere la proroga stabilendo nel 31.01.2017 il termine per la presentazione della domanda di contributo;
VISTA la domanda di contributo presentata dalla ASUI TS Prot n.5327 dd. 31.01.2017 (ns protocollo n. 2070 dd. 31.01.2017) come integrata con nota prot. n. 9181 del 20.02.2017 (ns protocollo n. 3525 dd. 20.02.2017) riguardante il:

- Progetto 1: Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale (ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016)
- Progetto 2: Appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore;

ACCERTATO che la sopracitata domanda è stata presentata entro il termine del 31.01.2017 tramite PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it firmata digitalmente in data 31.01.2017 da parte del legale rappresentante della ASUI TS dott. Nicola Delli Quadri in conformità alle modalità e nei termini previsti al punto 4.1 della Lettera di Invito;
ACCERTATO che la ASUI TS ha utilizzato il modello di domanda Allegato 1 alla Lettera di invito compilando tutti i campi con tutte le informazioni previste;
ACCERTATO che la ASUI TS ha allegato alla domanda i documenti obbligatori previsti nel paragrafo 4.2 della Lettera di invito:
a) Scheda tecnica di progetto comprensiva dello studio di fattibilità contenente tutti gli elementi richiesti
b) Dichiarazione attestante la generazione di entrate nette
c) curricula del personale dell'unità responsabile della realizzazione dell'investimento;
RICHIAMATA la nota 2979/P del 10.02.2017 con la quale lo scrivente servizio ha richiesto l'espressione del parere consultivo del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS) sugli interventi previsti nel progetto presentato da ASUI TS;
PRESO ATTO del parere consultivo di data 21.02.2017, con il quale il NVISS esprime "parere consultivo favorevole agli « Interventi di efficientamento energetico sull'Ospedale di Cattinara e sull'Ospedale Maggiore Di Trieste », suddivisi in due fascicoli progettuali denominati « PROGETTO 1 - Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale (ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016) », per euro 10.201.450,21 (di cui euro 3.000.000,00 di fondi POR FESR 2014-2020) e « PROGETTO 2 - Appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore », per euro 3.000.000,00 (interamente finanziati da fondi POR FESR 2014-2020), per un importo complessivo pari ad euro 13.201.450,21";
PRESO ATTO della check list istruttoria di data 22/02/2017 sottoscritta dal responsabile di istruttoria per la funzione di selezione/gestione ing. Massimiliano Bressan e dal responsabile del procedimento ing. Mauro Asaro;
ACCERTATO che sussistono al 31.01.2017, data di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 2.2 della Lettera di invito;
ACCERTATO che sono verificate le condizioni di ammissibilità del Progetto, per quanto di seguito riportato:

- risponde alle finalità e agli obiettivi di realizzazione indicati al paragrafo 1.2. della Lettera di invito in quanto:
    - la superficie delle strutture che saranno oggetto degli interventi di efficientamento energetico di è pari a 93.970 mq per l'Ospedale di Cattinara e a 71.387 mq per l'Ospedale Maggiore, per un totale di superficie pari a 165.357 mq (codifica comunitaria IO341). Lo scostamento complessivo tra la superficie totale efficientata indicata nella lettera invito e quella riportata nella domanda di AOUTS è

dell'ordine dello 0,04% e quindi trascurabile. Gli scostamenti delle superfici dell'Ospedale di Cattinara e dell'Ospedale Maggiore si compensano tra di loro garantendo l'obiettivo di superficie complessivo e non incidono sull'obiettivo generale del programma POR FESR in termini di diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici, che viene pienamente rispettato;
- la percentuale di riduzione del consumo annuale di energia primaria calcolato in percentuale di riduzione rispetto alla situazione pre intervento è prevista del 16,79%. (codifica comunitaria IO032) ed è superiore all'obiettivo del 15%

- garantisce con la sua realizzazione il raggiungimento di un adeguato livello di efficientamento energetico delle centrali tecnologiche a servizio del complesso ospedaliero hub di "Cattinara e Maggiore" in quanto il PROGETTO 1 prevede interventi di miglioramento dell'efficienza dell'impianto di cogenerazione esistente presso l'Ospedale di Cattinara e la realizzazione di un impianto di cogenerazione nell'Ospedale Maggiore;
- gli interventi previsti risultano essere coerenti con l'azione 3.1 del POR di promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche;

ACCERTATO inoltre che, al fine di garantire il raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013 2013 e dell'avanzamento di spesa previsto dagli art. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, il progetto:

- prevede alla data del 30 settembre 2018 la chiusura di uno stato avanzamento lavori con una spesa certificabile ai sensi dell'art. 126 del Reg. (UE) 1303/2013 pari ad almeno Euro 1.000.000,00;
- garantisce conclusione degli interventi finanziati entro il termine del 31 agosto 2023 con il raggiungimento dei valori degli indicatori di realizzazione previsti al paragrafo 1.2 della Lettera di invito;

PRESO ATTO che, per quanto indicato dalla ASUI TS nella scheda di verifica preventiva di eventuali entrate nette generate dal progetto, non vi è previsione di entrate nette che debbano essere dedotte dalla spesa di investimento per la determinazione della spesa ammissibile;

RICORDATO che il progetto presentato dall'ASUI TS prevede la realizzazione di due interventi progettuali:

- PROGETTO 1: Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale
- PROGETTO 2: Appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore;

PRESO ATTO che il PROGETTO 1 verrà attuato attraverso lo strumento della concessione di servizi, ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016, per una spesa complessiva per gli interventi di efficientamento energetico pari a euro 10.201.450,21, e che tale importo è interamente riferito a spese ammissibili a finanziamento, e che la copertura finanziaria prevista dall'ASUI TS è pari a euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse POR-FESR e che la rimanente quota pari a euro 7.201.450,21 è prevista a carico del partner privato;

PRESO ATTO che il PROGETTO 2 verrà realizzato attraverso lo strumento dell'appalto di lavori, ai sensi dell'art. art. 3 c. 1 lett. ll) D.Lgs. 50/2016, per una spesa complessiva per gli interventi di efficientamento energetico pari a euro 3.000.000,00, e che tale importo è interamente riferito a spese ammissibili a finanziamento e che la copertura finanziaria prevista dall'ASUI TS è pari a euro 3.000.000,00 a valere interamente sulle risorse POR-FESR;

ACCERTATO che il quadro economico e il piano dei costi del PROGETTO 1 e del PROGETTO 2 indicano che tutte le spese previste, complessivamente pari a euro 13.201.450,21, di cui rispettivamente pari a euro 10.201.450,21 per il PROGETTO 1 ed euro 3.000.000,00 per il PROGETTO 2, sono ricomprese nelle tipologie di spesa elencate al paragrafo 3.2 della Lettera di invito e che è previsto che il pagamento di tutte le spese si perfezioni nell'ambito del periodo di ammissibilità previsto per il programma;

RICORDATO che la dotazione finanziaria complessiva è pari a € 6.000.000,00 di risorse POR così ripartite:

- quota comunitaria (50%): € 3.000.000,00
- quota nazionale (35%): € 2.100.000,00
- quota regionale (15%): € 900.000,00

RITENUTO, per quanto sopra esposto in attuazione dell'attività istruttoria prevista dalla Lettera di invito, che:

- il beneficiario risponde ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2. della lettera di invito;
- la domanda di contributo trasmessa dalla ASUI TS con note prot. n.5327 dd. 31.01.2017 (ns protocollo n. 2070 dd. 31.01.2017) come integrata con nota prot. n. 9181 del 20.02.2017 (ns protocollo n. 3525 dd. 20.02.2017) è da considerarsi completa e corretta in quanto presentata nei termini e in conformità alle modalità indicate al paragrafo 4 della Lettera di invito;
- per la ASUI TS sono sussistenti, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 della Lettera di invito;
- il progetto "Interventi di efficientamento energetico sull'Ospedale di Cattinara e sull'Ospedale Maggiore di Trieste - PROGETTO 1: Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei

presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale - PROGETTO 2: appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore" è ammissibile;
• le spese previste complessivamente pari a euro 13.201.450,21, di cui rispettivamente pari a euro 10.201.450,21 per il PROGETTO 1 ed euro 3.000.000,00 per il PROGETTO 2, sono interamente ammissibili;
• il contributo previsto pubblico è pari a complessivi euro 6.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 per il PROGETTO 1 ed euro 3.000.000,00 per il PROGETTO 2, come previsto al paragrafo 1.3 della Lettera Invito;
RITENUTO pertanto di stabilire l'ammissione al finanziamento del progetto "Interventi di efficientamento energetico sull'Ospedale di Cattinara e sull'Ospedale Maggiore di Trieste - PROGETTO 1: Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale - PROGETTO 2: appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore" complessivamente pari a € 6.000.000,00 di cui il 50% quota Comunitaria (FESR), 35% quota Statale e 15% quota regionale;
RITENUTO di comunicare alla ASUI TS, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4 della Lettera di invito, l'ammissione al finanziamento del progetto l'ammissione al finanziamento del progetto "Interventi di efficientamento energetico sull'Ospedale di Cattinara e sull'Ospedale Maggiore di Trieste - PROGETTO 1: Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale - PROGETTO 2: appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore" per l'importo complessivo pari a euro 6.000.000,00 al fine di ottenere riscontro da parte della stessa in merito all'accettazione ovvero alla rinuncia di contributo;

DECRETA

1. per quanto accertato, e indicato nelle premesse, in attuazione dell'attività istruttoria prevista dalla Lettera di invito, che:
• il beneficiario risponde ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2. della lettera di invito;
• la domanda di contributo trasmessa dalla ASUI TS con note prot. n.5327 dd. 31.01.2017 (ns protocollo n. 2070 dd. 31.01.2017) come integrata con nota prot. n. 9181 del 20.02.2017 (ns protocollo n. 3525 dd. 20.02.2017) è da considerarsi completa e corretta in quanto presentata nei termini e in conformità alle modalità indicate al paragrafo 4 della Lettera di invito;
• per la ASUI TS sono sussistenti, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1 della Lettera di invito;
• il progetto "Interventi di efficientamento energetico sull'Ospedale di Cattinara e sull'Ospedale Maggiore di Trieste - PROGETTO 1: Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale - PROGETTO 2: appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore" è ammissibile;
• le spese previste complessivamente pari a euro 13.201.450,21, di cui rispettivamente pari a euro 10.201.450,21 per il PROGETTO 1 ed euro 3.000.000,00 per il PROGETTO 2, sono interamente ammissibili;
• il contributo previsto pubblico è pari a complessivi euro 6.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 per il PROGETTO 1 ed euro 3.000.000,00 per il PROGETTO 2, come previsto al paragrafo 1.3 della Lettera Invito;
2. di stabilire l'ammissione al finanziamento del progetto "Interventi di efficientamento energetico sull'Ospedale di Cattinara e sull'Ospedale Maggiore di Trieste - PROGETTO 1: Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale - PROGETTO 2: appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore" complessivamente pari a € 6.000.000,00 di cui il 50% quota Comunitaria (FESR), 35% quota Statale e 15% quota regionale;
3. di impegnare sul fondo fuori bilancio denominato "Fondo POR FESR 2014-2020" istituito con LR 14/2015, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di regionale di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136, le risorse complessivamente pari a euro 6.000.000,00, di cui rispettivamente euro 3.000.000,00 per il PROGETTO 1 ed euro 3.000.000,00 per il PROGETTO 2, definite dalla D.G.R. 1779/2016 di approvazione della procedura di attivazione, a favore del progetto sopra descritto, secondo le fonti di copertura dell'Unione Europea (Fondo Strutturale FESR), dello Stato e della Regione e secondo le percentuali previste dal piano finanziario del POR e richiamate nella DGR. 2311/2015 (UE 50%, Stato 35%, Regione15%) pari a:

· UE € 3.000.000,00 - di cui 1.500.000,00 PROGETTO 1 e 1.500.000,00 PROGETTO 2
· Stato € 2.100.000,00 - di cui 1.050.000,00 PROGETTO 1 e 1.050.000,00 PROGETTO 2
· Regione € 900.000,00 - di cui 450.000,00 PROGETTO 1 e 450.000,00 PROGETTO 2

4. di comunicare alla ASUI TS, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4 della Lettera di invito, l'ammis-

sione al finanziamento del progetto "Interventi di efficientamento energetico sull'Ospedale di Cattinara e sull'Ospedale Maggiore di Trieste - Progetto 1: Concessione di Servizi per la Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri finalizzata alla sostenibilità ambientale - Progetto 2: appalto per l'efficientamento energetico sull'involucro dell'Ospedale Maggiore" per un importo complessivo pari a euro 6.000.000,00 al fine di ottenere riscontro da parte della stessa in merito all'accettazione ovvero alla rinuncia di contributo.
5. Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 22 febbraio 2017

ASARO

17_11_1_DGR_297_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 297

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Conferma della delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai Comuni di Muggia, San Dorligo della Valle, Pordenone, Tarvisio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio ";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:
- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali il Comuni

di Muggia, il comune di Pordenone e il comune di Tarvisio nella forma dell'Associazione Intercomunale "Val Canale" tra i Comuni di Tarvisio, Malborghetto - Valbruna e Pontebba;
- la deliberazione della Giunta regionale del 14 gennaio 2010, n. 16, con la quale è stata conferita al Comune di San Dorligo della Valle la delega per l'esercizio, in forma associata, della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 13 aprile 2012 con cui è stata confermata ai Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle la delega per l'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 13 aprile 2012 con cui è stata confermata al Comune di Pordenone la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
VISTA la legge regionale 26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) con la quale sono state istituite le Unioni territoriali intercomunali e sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006, a far data dal 1 gennaio 2017;
DATO ATTO che dall'1 gennaio 2017 la gestione associata delle funzioni è possibile con le forme delle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 1/2006;
VISTA la nota prot 3631 del 13 febbraio 2017 assunta al protocollo generale con il numero 17427/A del 21 febbraio 2017 con la quale l'Ufficio Comune per il paesaggio della gestione associata tra i comuni di Muggia e San Dorligo della Valle, comune capofila Muggia, ha trasmesso, ai fini della conferma della delega ai predetti Comuni per l'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica:
- la convenzione per la gestione associata dei servizi dell'urbanistica ed edilizia privata stipulata tra i due Comuni, in data 9 maggio 2016, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 1/2016, comune capofila Muggia, della durata di anni cinque;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Muggia del n. 13 dell'8 febbraio 2017 con la quale è stata nominata la Commissione locale per il paesaggio;
- con la predetta nota è stata resa dichiarazione relativa all'attuazione del principio di differenziazione tra i procedimenti paesaggistici e i procedimenti urbanistico-edilizi come previsto dall'allegato A, punto 1, lettera b) della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;
VISTA la nota prot 1531 del 9 febbraio 2017 assunta al protocollo generale n.16545 del 20 febbraio 2017 con la quale il Comune di Tarvisio, in esito allo scioglimento a far data dal 1 gennaio 2017 dell'Associazione Intercomunale "Val Canale" tra i Comuni di Tarvisio, Malborghetto - Valbruna e Pontebba, ha trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 09 febbraio 2017 di nomina della Commissione locale per il paesaggio e la dichiarazione del Dirigente di Area Tecnica attestante la diversificazione della titolarietà della responsabilità del procedimento paesaggistico da quello edilizio come previsto dall'allegato A, punto 1, lettera b) della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;
VISTA la nota prot. 8847 del 6 febbraio 2017 assunta al prot. 0015312/P del 15 febbraio 2017, con la quale il comune di Pordenone ha trasmesso la deliberazione della Giunta comunale del 3 febbraio 2017 n. 31 avente ad oggetto il rinnovo della Commissione locale per il paesaggio ed è stata resa dichiarazione relativa all'attuazione del principio di differenziazione tra i procedimenti paesaggistici e i procedimenti urbanistico-edilizi come previsto dall'allegato A, punto 1, lettera b) della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;
DATO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale infrastrutture e territorio in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, è confermata la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio:
- ai Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle;
- al Comune di Tarvisio;
- al Comune di Pordenone.
2. Si dà atto della intervenuta decadenza della delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in

materia di paesaggio dei Comuni di Malborghetto - Valbruna e Pontebba.
3. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_300_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 300

LR 24/2016, art. 5, comma 14. LR 9/2007, art. 81, comma 3. Modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e, in particolare, l'articolo 7 che reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale e la definizione giuridica di albero monumentale univoca sul territorio nazionale;
VISTO il Decreto interministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) che ha istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia e definito principi e criteri direttivi per il loro censimento;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) che, all'articolo 5, comma 14, reca modifiche e integrazioni agli articoli 80, 81,82 e 83 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che innovano la disciplina regionale in materia di alberi monumentali, rendendola coerente ai principi della predetta legge 10/2013 e recepiscono la definizione di albero monumentale di cui all'articolo 7 della predetta legge;
DATO ATTO che il novellato articolo 81 della legge regionale 9/2007 dispone:
- al comma 1 che è istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la struttura regionale competente in materia di biodiversità che ne cura la redazione e la tenuta, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10/2013;
- al comma 3 che le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali sono definite con deliberazione della Giunta Regionale;
VISTO il testo del documento recante "Modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali";
DATO ATTO che la definizione delle modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali è coerente con le disposizioni dettate dal Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 che reca criteri per ricondurre ad una maggiore omogeneita' il riconoscimento e la selezione degli esemplari monumentali;
RITENUTO di approvare il testo del documento recante "Modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 1 ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 81, comma 3, della legge regionale

9/2007, è approvato il documento recante "Modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. La struttura regionale competente in materia di biodiversità cura la pubblicazione del documento recante "Modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali" sul sito informatico della Regione.
3. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_300_2_ALL1

ALLEGATO 1

MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Ai sensi dell'Art. 81, comma 3, della legge regionale del 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) si definiscono le seguenti modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli Alberi Monumentali e per il suo successivo aggiornamento a cura del Servizio Paesaggio e Biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e territorio.

1. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DI MONUMENTALITA'

Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui all'articolo 81, comma 1, della legge n. 9/2007, si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone (specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo) che alloctone (specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo).

I criteri di attribuzione del carattere di monumentalita' sono i seguenti:

a) **pregio naturalistico legato all'eta' e alle dimensioni**: aspetto strettamente legato alle peculiarita' genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non e' imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significativita'.
I valori di soglia minimi della circonferenza sono individuati nell'**ALLEGATO A.**

b**) pregio naturalistico legato a forma e portamento**: la forma e il portamento delle piante e' alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi e' stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) **valore ecologico**: e' relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarita' delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero puo' rappresentare un vero e proprio microhabitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalita', dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario; ove richiamato e presente questo criterio dovrà essere obbligatoriamente elaborata la scheda relativa (**ALLEGATO B**)

d) **pregio naturalistico legato alla rarità botanica**: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

e) **pregio naturalistico legato all'architettura vegetale**: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite.

Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale.

f) **pregio paesaggistico**: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva.

g) **pregio storico-culturale-religioso**: e' legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza e' generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o e' riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi.

Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sarà assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.

2. ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Il Servizio Paesaggio e Biodiversità, in attuazione degli articoli 81 e 82 della legge regionale 9/2007:

- coordina i Comuni o le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) e il Corpo Forestale Regionale (CFR) nelle operazioni di censimento degli alberi monumentali e verifica le relative schede di rilievo;
- elabora e redige l'elenco regionale degli Alberi Monumentali analizzando gli elenchi proposti e predisposti dai Comuni o dalle UTI presenti sul territorio regionale, revisionando altresì i precedenti elenchi relativi a monumenti naturali e alberi notevoli redatti ai sensi di previgenti disposizioni regionali evidenziando, ove sia presente, il vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo;
- surroga, in caso di inadempienza, i Comuni o le UTI sia nella corretta individuazione degli alberi che nella efficace compilazione delle schede di rilievo, iscrivendo nell'elenco regionale le piante ritenute idonee in base ai criteri approvati con le presenti norme
- predispone l'elenco regionale degli Alberi Monumentali e i successivi aggiornamenti;
- invia l'elenco regionale degli Alberi Monumentali e i successivi aggiornamenti all'organo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali competente in materia per il controllo formale, la ratifica finale e la pubblicazione nell'elenco degli alberi monumentali nazionali;
- inserisce nel sistema informativo **GeoAMI** (Alberi Monumentali Italiani) le schede di rilievo;
- si coordina col Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per omogenizzare i rilievi e gli inserimenti;
- si coordina con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ove sia presente il vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004 e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo;

- esegue i necessari sopralluoghi per la verifica dello stato meccanico e fitosanitario degli alberi iscritti in elenco anche su richiesta dei proprietari, proponendo gli interventi di cura ritenuti più idonei per la salvaguardia degli esemplari e la tutela della pubblica incolumità;
- esprime parere obbligatorio e vincolante in merito ad abbattimenti, modifiche della chioma e/o dell'apparato radicale sugli alberi monumentali inseriti in elenco di concerto col Corpo Forestale Nazionale (CFN);
- segnala al CFR, per le attività sanzionatorie di cui all'articolo 93 della legge regionale 9/2007, le eventuali inottemperanze delle prescrizioni o danneggiamenti di alberi monumentali;
- promuove e sostiene iniziative per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi inseriti nell'elenco;
- promuove e sostiene iniziative per la valorizzazione degli alberi monumentali e per divulgare la conoscenza e il significato della tutela oltre che per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante;
- predispone ed elabora comunicati, documenti, supporti multimediali a carattere tecnico scientifico o divulgativo, anche in collaborazione con altre strutture dell'amministrazione regionale, per diffondere la cultura e la conoscenza delle corrette tecniche di gestione e tutela degli alberi monumentali e far conoscere le caratteristiche peculiari e caratterizzanti degli alberi monumentali stessi;

Il censimento è realizzato in collaborazione con i Comuni o le UTI sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale Regionale e strutture competenti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

Al fine di garantire all'elenco regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni raccolti, anche a carattere sovraregionale, per l'attività di censimento viene adottata la scheda di rilievo e identificazione dell'albero monumentale/formazioni vegetali monumentali prevista dal sistema Nazionale ed utilizzata nel sistema georeferenziato GeoAMI. Tale scheda sarà utilizzata sia nel rilievo di campagna che nell'inserimento nel sistema informatico **(ALLEGATO C**).
Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all'articolo 3 possono utilizzare l'apposita scheda di segnalazione (**ALLEGATO D**) che deve essere inviata al Comune e/o UTI che hanno competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione o direttamente al Servizio Paesaggio e Biodiversità. In alternativa può essere utilizzato anche il sistema informatico previsto nel Piano Paesaggistico Regionale per la segnalazione degli alberi monumentali

Successivamente all'approvazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali, i Comuni o le UTI sul cui territorio ricadono gli alberi iscritti nell'elenco danno adeguata pubblicità degli alberi inseriti nell'elenco regionale e ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio.

Successivamente alla pubblicazione del primo elenco i Comuni, le UTI, il CFR o privati cittadini possono segnalare al Servizio Paesaggio e Biodiversità, nuovi alberi da valutare per l'inserimento nell'Elenco Regionale. Il Servizio provvede a valutare la corrispondenza degli alberi proposti alle caratteristiche di monumentalità suesposte e, in caso di conformità, a inserire i nuovi elementi nelle successive revisioni dell'elenco.

L'elenco finale degli alberi monumentali regionali è aggiornato con cadenza almeno annuale ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del DM 23 ottobre 2014.

CIRCONFERENZE MINIME INDICATIVE PER IL CRITERIO DIMENSIONALE
(Aggiornamento 09/09/2016)

GENERE	SPECIE (specifica se necessaria)	NOME COMUNE	CIRCONFERENZA espressa in cm
Ginkgo	*G. biloba* L.	Ginco	300
GENERE	**SPECIE (specifica se necessaria)**	**NOME COMUNE**	**CIRC. espressa in cm**
Abies	*A. alba* Mill.	Abete bianco	350
	A. cephalonica Loudon	Abete greco	
	A. cilicica Ant. et Kotschy Carrière	Abete della Cilicia	
	A. concolor (Gordon) Lindley ex Hildebrand	Abete bianco del Colorado	
	A. grandis (Dougl.) Lindl.	Abete di Vancouver	
	A. nebrodensis (Lojac.) Mattei	Abete dei Nebrodi	
	A. nordmanniana (Steven) Spach	Abete del Caucaso	
	A. numidica de Lannoy ex Carrière	Abete dell'Algeria	
	A. pinsapo Boiss	Abete di Spagna	
	A. procera Rehder	Abete nobile	
Araucaria	*A. araucana* (Molina) K.Koch	Pino del Cile	350
	A. bidwillii Hook	Pino del Queensland	
	A. cunninghamii Mudie	Pino della Baia di Moreton	
	A. heterophylla (Salisb.) Franco	Pino di Norfolk	
Calocedrus	*C. decurrens* (Torr.) Florin	Libocedro	350
Cedrus	*C. atlantica* (Endl.) Carrière var. *glauca*	Cedro azzurro dell'Atlante	400
	C. atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière	Cedro dell'Atlante	
	C. deodara (D.Don) G.Don	Cedro dell'Himalaya	
	C. libani A.Richard	Cedro del Libano	
Cephalotaxus	*C. fortunei* Hook	Cefalotasso di Fortune	300
	C. harringtonii (Knight ex J.Forbes) K.Koch	Cefalotasso giapponese	
Chamaecyparis	*C. lawsoniana* (A. Murray) Parl.	Cipresso di Lawson	350
	C. nootkatensis (D.Don) Spach.	Cipresso di Nootka	
Cryptomeria	*C. japonica* (Thunb. ex L. f.) D. Don	Cedro rosso del Giappone	350

Cupressus	*C. arizonica* Greene	Cipresso dell'Arizona	300
	C. cashmeriana Royle ex Carrière	Cipresso del Cashmere	
	C. funebris Endl.	Cipresso funebre	
	C. lusitanica Mill.	Cipresso messicano	
	C. macrocarpa Hartw.	Cipresso di Monterey	
	C. sempervirens L.	Cipresso comune	
	C. torulosa D.Don	Cipresso del Buthan	
Juniperus	*J. communis* L.	Ginepro comune	200
	J. drupacea Labill.	Ginepro della Siria	
	J. oxycedrus L.	Ginepro coccolone	
	J. phoenicea L.	Ginepro fenicio	
	J. sabina L.	Ginepro sabino	
	J. virginiana L.	Ginepro virginiano	
Larix	*L. decidua* Mill.	Larice	350
	L. leptolepis (Siebold & Zucc.) Gordon	Larice del Giappone	
Metasequoia	*M. glyptostroboides* Hu & W.C.Cheng	Metasequoia	400
Picea	*P. abies* (L.) H. Karst.	Abete rosso	350
	P. omorika (Pančić) Purk.	Abete della Serbia	
	P. orientalis (L.) Link	Abete orientale	
	P. pungens Engelm.	Abete del Colorado	
	P. sitchensis (Bongard) Carr.	Abete di Sitka	
Pinus	*P. mugo* Turra	Pino mugo	250
	P. cembra L.	Pino cembro	300
	P. halepensis Mill.	Pino d'Aleppo	
	P. halepensis var. brutia (Ten) A. Henry syn. *Pinus brutia* Ten.	Pino bruzio	
	P. sylvestris L.	Pino silvestre	
	P. canariensis Chr.P. Sm.	Pino delle Canarie	350
	P. heldreichii Christ syn. *Pinus leucodermis* Antoine	Pino loricato	
	P. jeffreyi A. Murray bis	Pino di Jeffreyi	
	P. montezumae Lamb.	Pino di Montezuma	
	P. nigra J.F. Arnold	Pino nero	

	P. nigra subsp. *laricio* Maire *P. parviflora* Sieb. *et* Zucc. *P. pinaster* Aiton *P. ponderosa* Douglas *P. radiata* D. Don. *P. sabiniana* Dougl. *P. strobus* L. *P. wallichiana* A.B. Jacks	Pino laricio Cembro giapponese Pino marittimo Pino ponderoso Pino di Monterey Pino grigio Pino strobo Pino himalayano	
	P. pinea L.	Pino domestico	400
Podocarpus	*P. macrophyllus* (Thunb.) Sweet	Podocarpo	350
Pseudotsuga	*P. menziesii* (Mirb.) Franco	Duglasia	350
Sequoia	*S. sempervirens* (D. Don) Endl.	Sequoia sempreverde	400
Sequoiadendron	*S. giganteum* (Lindl.) J. Buchholz	Sequoia gigante	400
Taxodium	*T. disticum* (L.) Rich. *T. huegelii* C. Lawson	Cipresso calvo Cipresso messicano	350
Taxus	*T. baccata* L.	Tasso	250
Thuja	*T. occidentalis* L. *T. orientalis* L. *T. plicata* Donn ex D.Don	Tuia occidentale Tuia orientale Tuia gigante	300
Tsuga	*T. canadensis* Carr.	Tsuga del Canada	350

GENERE	SPECIE (specifica se necessaria)	NOME COMUNE	CIRC. espressa in cm
Acacia	*A. cyanophylla* Lindl. syn *Acacia saligna* (Labill.) Wendl.	Acacia saligna	250
	A. dealbata Link	Mimosa	
	A. farnesiana (L.) Willd.	Gaggia	
	A. horrida Auct. non Willd.	Acacia africana	
	A. retinodes Schltdl.	Acacia floribunda	
Acer	*A. campestre* L.	Acero campestre	250
	A. japonicum Thunb.	Acero giapponese	
	A. palmatum Thunb.	Acero palmato	
	A. cappadocicum subsp. *lobelii* (Ten). A.E. Murray	Acero di Lobelius	300
	A. monspessulanum L.	Acero minore	
	A. negundo L.	Negundo	
	A. opalus Mill.	Acero napoletano	
	A. opalus subsp. *obtusatum* (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams	Acero d'Ungheria	
	A. platanoides L.	Acero riccio	
	A. pseudoplatanus L.	Acero di monte	
	A. rubrum L.	Acero rosso	
	A. saccharinum L.	Acero argenteo	
Aesculus	*A. hippocastanum* L.	Ippocastano	300
	Aesculus x carnea Hayne	Ippocastano carnoso	
Ailanthus	*A. altissima* (Mill.) Swingle	Albero del Paradiso	400
Albizzia	*A. julibrissin* (Wild.) Durazzo	Gaggia arborea	250
Alnus	*A. cordata* (Loisel.) Loisel.	Ontano napoletano	300
	A. glutinosa (L.) Gaertn.	Ontano nero	
	A. incana (L.) Moench	Ontano bianco	
	A. viridis (Chaix) DC.	Ontano verde	
Arbutus	*A. andrachne* L.	Corbezzolo greco	150
	A. unedo L.	Corbezzolo	
	Arbutus x *andrachnoides* Link	Corbezzolo ibrido	

Betula	*B. alba* L. syn. *Betula pubescens* Ehrh. *B. aetnensis* Raf. *B. pendula* Roth	Betulla pubescente Betulla dell'Etna Betulla verrucosa	200/300*
Broussonetia	*B. papyrifera* (L.) Vent	Gelso della carta	300
Buxus	*B. sempervirens* L.	Bosso	150
Camellia	*C. japonica* L.	Camelia	150
Carpinus	*C. betulus* L. *C. orientalis* Mill.	Carpino bianco Carpino orientale	300
Carya	*C. illinoinensis* (Wangenh.) K. Koch *C. ovata* (Mill.) K.Koch	Noce Pecan Noce bianco d'America	300
Castanea	*C. sativa* Mill.	Castagno	450
Casuarina	*C. equisetifolia* L.	Casuarina	300
Catalpa	*C. bignonioides* Walter *C. speciosa* Warder *ex* Engelm.	Albero dei sigari Catalpa vistosa	300
Ceiba	*C. pentandra* (L.) Gaertn. *C. speciosa* (A.St.-Hil., A.Juss & Cambess.)	Albero del kapok Falso kapok	300
Celtis	*C. australis* L.	Bagolaro	350
Ceratonia	*C. siliqua* L.	Carrubo	350
Cercis	*C. siliquastrum* L.	Albero di Giuda	250
Chamaerops	*C. humilis* L.	Palma di S.Pietro	150
Cinnamomum	*C. camphora* T. Nees et Eberm. *C. glanduliferum* (Wall.) Meisn.	Albero della canfora Falsa canfora	350
Citrus	*C. aurantium* L. *C. limon* (L.) Burm. *C. medica* L. *C. nobilis* Lour. *C. paradisi* Macf.	Arancio Limone Cedro Mandarino Pompelmo	250
Clematis	*C. vitalba* L.	Vitalba	100
Clerodendrum	*C. trichotomum* Thunb.	Clerodendro	250
Cocos	*C. nucifera* L.	Palma da cocco	250
Colletia	*C. cruciata* Gill & Hook.	Collezia a croce	50

Cornus	*C. mas* L. *C. sanguinea* L.	Corniolo Sanguinella	200
Corylus	*C. avellana* L. *C. colurna* L.	Nocciolo Nocciolo di Costantinopoli	200
Cydonia	*C. oblonga* Mill.	Cotogno	250
Crataegus	*C. azarolus* L. *C. laevigata* (Poir.) DC. syn. *C. oxyacantha* L. *C. monogyna* Jacq.	Azzeruolo Biancospino selvatico Biancospino comune	200
Davidia	*D. involucrata* Baill.	Albero dei fazzoletti	300
Diospyros	*D. kaki* L.f. *D. lotus* L.	Cachi Falso loto	200
Dracaena	*D. draco* L.	Albero del Drago	200
Elaeagnus	*E. angustifolia* L.	Olivagno	200
Eriobotrya	*E. japonica* Lindl.	Nespolo del Giappone	250
Erythrina	*E. crista-galli* L.	Albero corallo	300
Eucalyptus	*E. camaldulensis* Dehnh. *E. globulus* Labill. *E. robusta* Sm. *E. rudis* Endl. *E. viminalis* Labill.	Eucalitto rostrato Eucalitto blu Mogano delle paludi Eucalitto rozzo Eucalitto della manna	400
Euonymus	*E. europaeus* L. *E. latifolius* (L.) Miller *E. verrucosus* Scop.	Berretta di prete Fusaggine maggiore Fusaggine rugosa	200
Fagus	*F. sylvatica* L. *F. sylvatica* L. cv *asplenifolia*	Faggio Faggio a foglie di asplenio	400
Ficus	*F. carica* L.	Fico	250
	F. macrophylla Desf. ex Pers.	Fico magnolioide	400
Firmiana	*F. simplex* (L.) W. Wight syn. *Sterculia platanifolia* L.F.	Parasole cinese	250
Frangula	*F. alnus* Mill.	Frangola comune	200
Fraxinus	*F. excelsior* L.	Frassino maggiore	300
	F. angustifolia Vahl	Frassino meridionale	250

	F. angustifolia Vahl subsp. *oxycarpa* (Willd.) Franco & Rocha Afonso *F. ornus* L.	Frassino meridionale Orniello	
Genista	*G. aetnensis* (Biv.) DC.	Ginestra dell'Etna	150
Gleditzia	*G. triacanthos* L.	Spino di Giuda	200
Hedera	*H. helix* L.	Edera	100
Hippophae	*H. rhamnoides* L.	Olivello spinoso	100
Ilex	*I. aquifolium* L.	Agrifoglio	150
Jacaranda	*J. mimosifolia* D. Don	Jacaranda	350
Jubaea	*J. chilensis* Johow.	Palma gigante del Cile	250
Juglans	*J. cinerea* L. *J. nigra* L. *J. regia* L.	Noce grigio Noce nero Noce comune	350
Koelreuteria	*K. paniculata* Laxm.	Albero dorato della pioggia	300
Laburnum	*L. alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl *L. anagyroides* Medik.	Maggiociondolo alpino Maggiociondolo	200
Lagerstroemia	*L. indica* L.	Lagerstroemia	200
Laurus	*L. nobilis* L.	Alloro	250
Ligustrum	*L. lucidum* W.T. Aiton *L. vulgare* L.	Ligustro Olivello	200
Liquidambar	*L. orientalis* Mill. *L. styracyflua* L.	Storace orientale Noce satinato	300
Liriodendron	*L. tulipifera* L.	Albero dei Tulipani	300
Maclura	*M. pomifera* (Raf.) C.K. Schneid.	Maclura	250
Magnolia	*M. denudata* Desrouss. *M. grandiflora* L. *M. kobus* DC. *M. obovata* Thunb. *Magnolia* x *soulangeana* Soul.- Bod.	Magnolia di Yulan Magnolia Magnolia kobushi Magnolia giapponese Magnolia di Soulange	300
Malus	*M. domestica* Borkh. *M. floribunda* Sieb. *ex* Van Houtte *M. sylvestris* (L.) Mill.	Melo Melo giapponese Melo selvatico	200

Melaleuca	*M. alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel	Albero del Tè	200
Melia	*M. azedarach* L.	Albero dei rosari	300
Mespilus	*M. germanica* L.	Nespolo comune	250
Morus	*M. alba* L.	Gelso bianco	250
	M. nigra L.	Gelso nero	
Myrtus	*M. communis* L.	Mirto	200
Nerium	*N. oleander* L.	Oleandro	200
Nolina	*N. longifolia* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Hemsl.	Pianta mangiafumo	150
Olea	*O. europaea* L.	Olivo	500
	O. europaea subsp. o*leaster* (Hoffmanns. & Link)	Olivastro	450
Osmanthus	*O. fragrans* Lour.	Osmanto odoroso	250
Ostrya	*O. carpinifolia* Scop.	Carpino nero	350
Paulownia	*P. tomentosa* (Thunb.) Steud.	Paulonia	300
Persea	*P. drimyfolia* Cham. et Schltdl	Avocado messicano	200
Phillyrea	*P. angustifolia* L.	Ilatro sottile	250
	P. latifolia L.	Fillirea	
Phoenix	*P. canariensis* Chabaud	Palma delle Canarie	300
	P. dactylifera L.	Palma dei datteri	
	P. reclinata Jacq.	Palma del Senegal	
Photinia	*P. serrulata* Lindl.	Fotinia	100
Phytolacca	*P. dioica L.*	Fitolacca arborea	250
Pistacia	*P. lentiscus* L.	Lentisco	250
	P. terebinthus L.	Terebinto	
	P. vera L.	Pistacchio	
Platanus	*P. acerifolia* (Aiton) Willd.	Platano comune	400
	P. occidentalis L.	Platano occidentale	
	P. orientalis L.	Platano orientale	
Populus	*P. alba* L.	Pioppo bianco	350
	P. balsamifera L.	Pioppo balsamico	
	P. canescens (Aiton) Sm.	Pioppo canescente	

	P. deltoides Marshall	Pioppo canadese	400
	P. nigra L.	Pioppo nero	
	P. tremula L.	Pioppo tremolo	
	Populus x *canadensis* (Aiton) Sm.	Pioppo della Carolina	
Prosopis	*P. torquata* (Lag.) DC.	Tintitaco	300
Prunus	*P. armeniaca* L.	Albicocco	250
	P. avium L.	Ciliegio selvatico	
	P. cerasifera Ehrh.	Mirabolano	
	P. cerasus L.	Amareno	
	P. cocomilia Ten.	Cocumilio	
	P. domestica L.	Susino	
	P. dulcis (Mill.) D.A. Webb	Mandorlo	
	P. mahaleb L.	Ciliegio canino	
	P. padus L.	Pado	
	P. persica (L.) Batsch	Pesco	
	P. serotina Ehrh.	Ciliegio tardivo	
	P. serrulata Lindl.	Ciliegio giapponese	
	P. spinosa L.	Pruno selvatico	
Pseudocydonia	*P. sinensis* (Dum.Cours.) C.K.Schneid	Cotogno cinese	250
Pteriocarya	*P. fraxinifolia* (Lam.) Spach	Noce del Caucaso	300
Punica	*P. granatum* L.	Melograno	250
Pyrus	*P. amygdaliformis* Vill.	Pero mandorlino	250
	P. communis L.	Pero domestico	
	P. pyraster (L.) Burgsd.	Pero selvatico	
Quercus	*Q. pubescens* Willd.	Roverella	400
	Q. castaneifolia C.A.Mey.	Quercia del Caucaso	350
	Q. coccifera L.	Quercia spinosa	
	Q. coccinea Münchh.	Quercia scarlatta	
	Q. crenata Lam.	Cerro-sughera	
	Q. dalechampii Ten.	Quercia di Dalechamps	
	Q. ithaburensis subsp. *macrolepis* (Kotschy) Hedge & Yalt.	Quercia vallonea	

	Q. frainetto Ten. *Q. ilex* L. *Q. palustris* Münchh. *Q. trojana* Webb *Q. virgiliana* (Ten.) Ten. *Quercus* x *morisii* Borzí	Farnetto Leccio Quercia palustre Fragno Quercia castagnara Leccio-sughera	
	Q. cerris L. *Quercus cerris* L. *x Quercus pubescens* Willd. *Q. petraea* (Matt.) Liebl. *Q. robur* L. *Q. rubra* L. *Q. suber* L.	Cerro Ibrido cerro-roverella Rovere Farnia Quercia rossa Sughera	400
Rhamnus	*R. alaternus* L. *R. alpina* L. *R. cathartica* L. *R. lojaconoi* Raimondo *R. persicifolia* Moris	Alaterno Ranno alpino Spino cervino Ranno di Lojacono Ranno di Sardegna	200
Rhododendron	*R. arborescens* (Pursh) Torr.	Azalea arborea	150
Robinia	*R. pseudoacacia* L.	Robinia	400
Salix	*S. alba* L. *S. apennina* A.K. Skvortsov. *S. babylonica* L. *S. caprea* L. *S. cinerea* L. *S. eleagnos* Scop. *S. fragilis* L. *S. triandra* L. *S. viminalis* L.	Salice bianco Salice dell'Appennino Salice piangente Salicone Salice cenerino Salice ripaiolo Salice fragile Salice da ceste Salice da vimini	300
Sambucus	*S. nigra* L.	Sambuco	200
Schinus	*S. molle* L.	Falso pepe	300
Sophora	*S. japonica* L.	Sofora	250

Sorbus	*S. aria* (L.) Crantz *S. aucuparia* L. *S. domestica* L. *S. intermedia* (Ehrh.) Pers. *S. torminalis* (L.) Crantz	Farinaccio Sorbo degli uccellatori Sorbo domestico Sorbo intermedio Ciavardello	300
Styphnolobium	*S. japonicum* (L.) Schott	Sofora del Giappone	250
Styrax	*S. officinalis* L.	Storace	200
Syagrus	*S. romanzoffiana* (Cham.) Glassman	Cocco piumoso	250
Tamarix	*T. africana* Poir *T. gallica* L.	Tamerice africana Tamerice comune	250
Tilia	*T. cordata* Mill. *T. platyphyllos* Scop. *Tilia* x *europaea* L.	Tiglio selvatico Tiglio nostrale Tiglio comune	350
Trachycarpus	*T. fortunei* (Hook.) H. Wendl.	Palma di Fortune	250
Ulmus	*U. glabra* Huds. *U. laevis* Pallas *U. minor* Mill. *U. pumila* L.	Olmo montano Olmo bianco Olmo campestre Olmo siberiano	350
Viburnum	*V. opulus* L. *V. tinus* L.	Viburno palla di neve Viburno tino	150
Vitis	*V. vinifera* L. *V. vinifera* subsp. *sylvestris* (C.C.Gmel.) Hegi	Vite Vite selvatica	150
Washingtonia	*W. filifera* (Linden ex André) H. Wendl. ex de Bary *W. robusta* H. Wendl.	Palma californiana Palma messicana	250
Wisteria	*W. sinensis* (Sims) Sweet	Glicine	150
Yucca	*Y. gigantea* Lem.	Yucca	150
Zelkova	*Z. carpinifolia* (Pall.) K. Koch *Z. sicula* Di Pasquale, Garfì & Quézel	Olmo del Caucaso Zelkova siciliana	300
Ziziphus	*Z. jujuba* Mill.	Giuggiolo	200

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI
Legge 14 gennaio 2013, n.10
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CRITERIO ECOLOGICO

N. scheda: ____________________ Data rilievo: ____________________
Comune: ____________________ Genere e specie: ____________________
Rilevatore/i: ____________________ Località: ____________________
Ente: ____________________

MICROHABITAT

Cavità	Cavità formate da picidi ●	CV1 □	CV11 □	CV12 □	CV13 □	CV14 □	CV15 □	
	Cavità del tronco con rosura ●	CV2 □	CV21 □	CV22 □	CV23 □	CV24 □	CV25 □	CV26 □
	Cavità dei rami ●	CV3 □	CV31 □	CV32 □	CV33 □			
	Dendrotelmi ●	CV4 □	CV41 □	CV42 □	CV43 □	CV44 □		
	Gallerie scavate da insetti e fori di uscita ●	CV5 □	CV51 □	CV52 □				
Lesioni e ferite	Scortecciamento/alburno esposto ●	IN1 □	IN11 □	IN12 □	IN13 □	IN14 □		
	Fratture sul tronco e nella chioma ●	IN2 □	IN21 □	IN22 □	IN23 □	IN24 □		
	Fessure e cicatrici ●	IN3 □	IN31 □	IN32 □	IN33 □	IN34 □		
Corteccia	Tasche nella corteccia ●	BA1 □	BA11 □	BA12 □				
	Struttura corteccia	BA2 □	BA21 □					
Legno morto	Rami morti/legno morto nella chioma ●	DE1 □	DE11 □	DE12 □	DE13 □	DE14 □	DE15 □	
Deformazioni / forme di crescita	Cavità nei contrafforti radicali	GR1 □	GR11 □	GR12 □	GR13 □			
	Scopazzi e riscoppi	GR2 □	GR21 □	GR22 □				
	Cancri	GR3 □	GR31 □	GR32 □				
Epifite	Corpi fruttiferi fungini ●	EP1 □	EP11 □	EP12 □	EP13 □	EP14 □		
	Mixomiceti	EP2 □	EP21 □					
	Fanerogame e crittogame epifite	EP3 □	EP31 □	EP32 □	EP33 □	EP34 □	EP35 □	

● campi obbligatori

Nidi		NE1 □	NE11 □	NE12 □	NE21 □

Altro	Fuoriuscite di linfa e resina ●	OT1 □	OT11 □	OT12 □
	Microsuolo	OT2 □	OT21 □	OT22 □

Stabilità	Si ritiene necessaria la valutazione della stabilità dell'albero ●	SI □	NO □

FAUNA

Invertebrati		
Vertebrati	Anfibi	
	Rettili	
	Uccelli	
	Mammiferi	

● campi obbligatori

ALLEGATO C

CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI
Legge 23 aprile 2007, n. 9 art.81

SCHEDA DI RILIEVO ALBERO MONUMENTALE O FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE

RILEVATORE :____________________________

Ente appartenenza _________________________

n. scheda: Data rilievo:

Albero singolo ☐ Filare singolo ☐ Filare doppio ☐ Viale alberato ☐ Gruppo ☐ Bosco ☐

Censito in passato: no ☐ si ☐ Riferimento censimento passato:

LOCALIZZAZIONE GEORAFICA

Regione: Friuli Venezia Giulia Provincia:

Comune: Località:

Indirizzo:

Itinerario di accesso:

Riferimenti catastali: foglio: Particelle:

Coordinate GPS in WGS84 E; N Carta I.G.M.: foglio n.

Altitudne (m): pendenza (%):

CONTESTO

Ambiente urbano: verde privato: ☐ verde pubblico: ☐

ambiente extraurbano: bosco ☐ coltivi ☐ incolto ☐ pascolo ☐ parco/giardino ☐

Altro: .

Caratteristiche del suolo: cespugliato ☐ erbaceee ☐ ghiaia ☐ impermeabilizzato ☐ inerbimento cespugli ☐
lettiera ☐ nudo ☐ parzialmente inerbito ☐ pavimentato ☐ pietroso ☐ tapezzanti ☐

Compattamento suolo : debolmente compattato ☐ fortemente compattato ☐
mediamente compattato ☐ non compattato ☐

Ristagno idrico si ☐ no ☐

PROPRIETÀ E VINCOLI

Proprietà pubblica ☐ estremi proprietà pubblica: _____

privata ☐ estremi proprietà privata: _____

estremi gestore: _____

Area protetta: no ☐

si ☐ Parco nazionale _____

Parco regionale _____

Riserva naturale _____

Zona SIC e ZPS _____

Altro _____

ASPETTI DI MONUMENTALITÀ

Età ☐

Dimensioni ☐
Circonferenza soprasoglia ☐
Altezza soprasoglia ☐
Ampiezza chioma ☐

Forma o portamento particolari ☐

Valore ecologico ☐

Architettura vegetale ☐

Rarità botanica ☐

Valore storico, culturale, religioso ☐

Valore paesaggistico ☐

Descrizione aspetto monumentalità

TASSONOMIA DEL SINGOLO ELEMENTO

Genere e specie: Varietà,cultivar, etc.:

Nome volgare specie:

Eventuali nomi locali: specie: albero:

DATI DIMENSIONALI DEL SINGOLO ELEMENTO

Numero fusti: circonferenza a petto d'uomo (cm):

Altezza stimata (m): Altezza misurata (m): Età presunta anni: Altezza 1° palco (m):

Forma chioma: piramidale Diametro medio chioma (m):

CONDIZIONI VEGETATIVE E STRUTTURALI DEL SINGOLO ELEMENTO

Condizioni vegetative:

Vigore vegetativo: Defoliazione: Decolorazione:

Microfilla: seccume: riscoppi:

Aspetto strutturale

Descrizione sintomi/difetti

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Chioma:

Branche:

Interferenza con manufatti: ☐ Interferenza con linee elettriche: ☐ Bersaglio:

STATO FITOSANITARIO DEL SINGOLO ELEMENTO

Infestazione da parassiti: dove:

Malattie fungine, virali, batteriche: dove:

Altri danni: dove

pascolo o selvaggina: ☐ Incendio: ☐ agenti abiotici: ☐ azione dell'uomo: ☐ non nota: ☐

Descrizione sintomi:

Valutazione complessiva stato fitosanitario: Buono ☐ Deperiente ☐ Discreto ☐

INTERVENTI EFFETTUATI SUL SINGOLO ELEMENTO

Potatura ☐ tipo: quando:

Consolidamento ☐ tipo:

Ancoraggi ☐ tipo: dove:

Dendrochirurgia ☐ tipo: dove:

Altro ☐ tipo: dove:

INTERVENTI NECESSARI SUL SINGOLO ELEMENTO

No ☐ Sì ☐ quali:

CARATTERISTICHE DELL'INSIEME OMOGENEO

(compilare nel caso di filare, gruppo, viale alberato)

Genere e specie: varietà, cultivar, etc.:

Nome vogare specie:

Eventuali nomi locali: specie: insieme:

Lunghezza filare/viale alberato (ml): Superficie gruppo/bosco (mq):

Circonferenza esemplari media (cm): Altezza esemplari media (cm):

Circonferenza esemplari massima (cm): Altezza esemplari massima (m):

Numero complessivo individui arborei: Età presunta esemplari massima:

Condizioni vegetative, strutturali e fitosanitarie generali dell'insieme omogeneo:	

Interferenza con manufatti: ☐ Interferenza con linee elettriche: ☐ bersaglio:

Interventi effettuati sull'insieme omogeneo:

Potatura ☐	Ancoraggi ☐	Consolidamento ☐	Dendrochirurgia ☐	Altro ☐

Su quanti esemplari: ______ Quando: ______

Interventi necessari sull'insieme omogeneo:

No ☐ Si ☐ Quali: ______

STATO DELLA TUTELA E PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136 D.LGS. n.42/2004)

Riferimenti normativi /amministrativi: ______ ______

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 Sì ☒ No ☐

ALTRE OSSERVAZIONI

Foto allegate : nome files ____

____

ALLEGATO D

CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI
Legge 23 aprile 2007, n. 9 art.81

SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALBERO MONUMENTALE/FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE

DATI IDENTIFICATIVI ALBERO

Nome comune o nome scientifico:

Altezza stimata (m): Circonferenza fusto/i misurata ad 1,30 m da terra (cm): .

Posizione: albero singolo ☐ filare ☐ viale alberato ☐ gruppo ☐ bosco ☐

Numero di esemplari per gruppo o filare .

UBICAZIONE

Comune di:

Località:

Via/piazza

Proprietà: pubblica ☐ privata ☐ proprietario:

Ambiente urbano: verde privato ☐ verde pubblico ☐

Ambiente extraurbano: bosco ☐ coltivi ☐ sponde fiumi o laghi ☐ altro .

MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE

Descrizione della motivazione

Dimensioni notevoli ☐

Forma o portamento particolari ☐

Rarità botanica ☐

Valore architettonico ☐

Valore storico, culturale o religioso ☐

Valore paesaggistico ☐

DATI DEL SEGNALANTE

Cognome: Nome:

Indirizzo:

Telefono:

Data: Firma:____________________________________

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_301_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 301
Conferma per l'anno 2017 del percorso di programmazione locale del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e degli obiettivi regionali previsti dalle linee guida per la predisposizione dei Piani di zona. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare l'articolo 24 (Piano di zona) che individua il Piano di zona quale strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali;
VISTA la legge regionale 17 agosto 2004 n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale) e in particolare l'articolo 7, comma 2 nel quale è previsto che la Giunta regionale emana apposite linee guida per la predisposizione dei Piani di zona;
VISTA la propria deliberazione n. 458 del 22 marzo 2012 con la quale sono state approvate le Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona che hanno definito modalità, indirizzi e obiettivi sociali e sociosanitari per il triennio di programmazione 2013-2015;
VISTA la propria deliberazione n. 132 del 19 gennaio 2016 con la quale il percorso di programmazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali è stato confermato per il 2016 e sono stati confermati ed integrati gli obiettivi regionali previsti dalla sopra citata deliberazione n. 458/2012;
VISTE le proprie deliberazioni n. 2358 del 30 novembre 2011, n. 2271 del 21 dicembre 2012, n. 2305 del 6 dicembre 2013, n. 394 del 6 marzo 2015, n. 2559 del 22 dicembre 2015 con le quali sono state approvate le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per gli anni dal 2012 al 2016 che hanno previsto, fra l'altro, la partecipazione delle Aziende per l'assistenza sanitaria e delle Aziende sanitarie universitarie integrate al percorso di elaborazione dei Piani di zona e dei Programmi attuativi annuali attraverso la strutturazione e/o il consolidamento, in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni, del sistema locale sociosanitario integrato in tutte le aree di integrazione sociosanitaria;
VISTA la propria deliberazione n. 2550 del 23 dicembre 2016 con la quale sono state approvate in via definitiva le linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017 che confermano gli obiettivi e le azioni intraprese nelle aree d'integrazione socio sanitaria nel periodo di programmazione 2013-2016;
TENUTO CONTO che a decorrere dal 2017 le funzioni dei Servizi sociali dei Comuni, e tra queste anche la funzione di programmazione locale del sistema integrato, sono esercitate dalle Unioni territoriali intercomunali e che entro il medesimo anno il processo di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale di Unione, fino al pieno conferimento delle funzioni dei Servizi sociali dei Comuni alle Unioni stesse, dovrà essere completato, ai sensi dell'articolo 56 ter della legge regionale legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016);
CONSIDERATO dunque che il 2017 si presenta come periodo di transizione nel corso del quale dovrà essere comunque garantita la programmazione territoriale al fine di assicurare all'utenza la continuità nella fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali e di integrazione sociosanitaria;
RITENUTO pertanto opportuno confermare anche per il 2017 l'impianto metodologico generale, le modalità di governance e di integrazione sociosanitaria del percorso di programmazione locale iniziato nel 2013 sulla base di quanto previsto dalle sopra citate DGR 458/2012 e DGR 132/2016, nonché gli obiettivi regionali sociali e di integrazione sociosanitaria ivi previsti;
VISTA la propria deliberazione n. 2465 del 16 dicembre 2016 con la quale è stata approvata in via preliminare la "Conferma per l'anno 2017 del percorso di programmazione locale del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e degli obiettivi regionali previsti dalle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona";
PRESO ATTO che, come previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n.

12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), il Consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 2 del 9 febbraio 2017 ha espresso parere favorevole sulla sopra citata deliberazione come risulta dall'estratto verbale n. 8/2017 agli atti della presente deliberazione;
RILEVATA quindi la necessità di assumere la presente deliberazione in via definitiva;
SU PROPOSTA dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di approvare in via definitiva, per l'anno 2017 l'impianto metodologico generale, le modalità di governance e di integrazione sociosanitaria del percorso di programmazione locale iniziato nel 2013 sulla base di quanto previsto dalle proprie deliberazioni n. 458 del 22 marzo 2012 (Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona) e n. 132 del 19 gennaio 2016 (Conferma per l'anno 2016 del percorso di programmazione locale del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e conferma ed integrazione degli obiettivi regionali previsti dalla DGR 458/2012), nonché gli obiettivi regionali sociali e di integrazione sociosanitaria ivi previsti.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_303_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 303
Linee di indirizzo regionali sulle modalità di prescrizione e gestione del monitoraggio in continuo della glicemia nei pazienti diabetici.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:
- La L 115/1987 in tema di "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito", che all'art. 3, comma 1, stabilisce che "… le regioni, tramite le unità sanitarie locali provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministero della sanità dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia";
- La LR 28/1990 relativa a "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella regione Figuli Venezia Giulia" al comma 1 dell'art. 8 prevede che "l'Amministrazione regionale emana idonee direttive alle Unità sanitarie locali, per assicurare ai diabetici la fornitura gratuita di tutti i presidi diagnostico terapeutici, incluso il materiale d'uso, in quantità sufficiente, anche secondo le prescrizioni degli operatori dell'organizzazione diabetologica";
- Il DM n. 329/1999 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124" che all' art. 1 "…individua le condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124", tra le quali anche il diabete mellito;
- Il DPCM 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" che all'Allegato 1, in tema di assistenza integrativa, include nei LEA anche le prestazioni assistenziali a favore dei soggetti affetti da diabete mellito;
- L'Accordo sancito in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome recante il "Piano nazionale sulla malattia diabetica " (GU Serie Generale n.32 del 7-2-2013 - Suppl. Ordinario n. 9)
ATTESO che il summenzionato Accordo prevede, tra l'altro, obiettivi strategici in linea con la normativa nazionale di riferimento ed, in particolare, individua quali elementi cardine nella cura della patologia diabetica proprio la prevenzione dell'insorgenza della malattia e delle complicanze, la gestione integrata tra

medici di medicina generale e specialisti, la definizione di percorsi assistenziali nel diabete in gravidanza, nell'età evolutiva e in altri fondamentali setting di cura nonché la promozione all'uso appropriato delle nuove tecnologie per una migliore gestione della patologia;
RICHIAMATI gli obiettivi specifici riguardanti la promozione dell'appropriatezza nell'uso delle tecnologie, come riportati nel "Piano nazionale sulla malattia diabetica", i quali prevedono di:
" - formulare e applicare linee guida e documenti di consenso basati sulle evidenze scientifiche disponibili, con il contributo delle Società scientifiche e delle Associazioni di pazienti;
- definire criteri di selezione condivisi per un uso mirato della terapia con microinfusori e di altre tecnologie complesse (ad esempio i sensori per la misurazione continua della glicemia) e istituire procedure che garantiscano l'adesione ai criteri di prescrizione che verranno definiti, un percorso educativo strutturato, la competenza del servizio di diabetologia (documentata e certificata) e il monitoraggio dei risultati;
- formare e informare sull'uso appropriato delle tecnologie le persone con diabete e tutti gli operatori sanitari e non sanitari coinvolti;
- monitorare nel tempo l'adeguatezza e la qualità delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche, garantirne il diritto all'accesso appropriato, favorire l'impiego di strumenti di qualità tecnologica adeguata e di procedure idonee a ottenere risultati sicuri riducendo i potenziali rischi, in particolare per l'autocontrollo glicemico."
PRECISATO che con DGR n.1676/2015 relativa a "Recepimento piano nazionale sulla malattia diabetica e approvazione atti di indirizzo regionale sull'assistenza alle persone con malattia diabetica" è stato recepito a livello regionale il "Piano nazionale sulla malattia diabetica";
VALUTATO opportuno dare attuazione a quanto previsto dal "Piano nazionale sulla malattia diabetica" con riferimento all'uso appropriato delle tecnologie e dei dispositivi medici utilizzati per il monitoraggio della glicemia in considerazione che la terapia insulinica intensiva nei pazienti con malattia diabetica, richiede per essere applicata efficacemente ed in sicurezza, la conoscenza puntuale e precisa della situazione glicometabolica del paziente, come base per una fine modulazione dell'intervento farmacologico;
ATTESO che le linee di indirizzo sull'impiego di alcuni dispositivi (microinfusori) sono state definite a livello regionale con nota n. 23314 di data 29.12.2011 della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
RITENUTO necessario aggiornare le linee di indirizzo di cui al punto precedente in considerazione delle innovazioni che hanno riguardato questo settore e della necessità di rivedere i criteri di utilizzo, prescrizione e monitoraggio al fine di favorire approcci omogenei sul territorio regionale come riportato nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
CONSIDERATO che recentemente si sono resi disponibili sul mercato nuovi sistemi di monitoraggio della glicemia che per la particolare modalità di utilizzo possono rappresentare una valida opportunità per alcune selezionate categorie di pazienti ma che non sono ancora espressamente previste nei Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29.11.2001;
ATTESO che nell'ambito del "Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica", istituito con Decreto del Direttore Centrale 952/2014 della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia al fine dare attuazione a quanto stabilito dal documento nazionale "Piano sulla malattia diabetica", è stata rappresentata la necessità sulla base delle evidenze disponibili di rendere disponibili alcuni dispositivi medici per il controllo della glicemia attualmente ancora non rimborsabili ma che possono rappresentare una valida alternativa di cura per alcune categorie di pazienti diabetici;
PRECISATO che il Tavolo tecnico di cui sopra è costituito oltre che da professionisti della sanità regionale anche dai rappresentanti delle cure primarie, delle farmacie e dai referenti delle associazioni dei pazienti diabetici;
RILEVATO che nella bozza del nuovo provvedimento di aggiornamento del DPCM 29.11.2001 da parte del Ministero della Salute, attualmente in fase di discussione, è prevista anche una revisione delle tecnologie e dei dispositivi medici da erogarsi a favore dei pazienti affetti da malattia diabetica in considerazioni delle innovazioni tecnologiche resesi disponibili sul mercato più recentemente;
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare le migliori opzioni terapeutiche per la gestione della malattia diabetica, erogare con oneri a carico del SSR per un periodo sperimentale di un anno i dispositivi di ultima generazione che, seppur ancora non inclusi nei livelli essenziali di assistenza, possono rappresentare per determinati pazienti una valida alternativa terapeutica secondo quanto riportato nell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO quindi di approvare il documento "Consenso regionale sulla prescrizione e gestione del monitoraggio in continuo della glicemia" di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione redatto in condivisione con i medici specialisti del "Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica";
PRECISATO che il predetto consenso è stato presentato al tavolo regionale sulla malattia diabetica in data 08.02.2017;
RITENUTO:
- di incaricare la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia di forni-

re le opportune direttive agli Enti del SSR nonché di apportare le modifiche tecniche all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento giuntale, nel caso ciò si rendesse necessario per favorire una maggiore operatività delle indicazioni ivi contenute;
- di prevedere che le indicazioni di cui all'Allegato A potranno essere aggiornate e riviste a seguito dell'entrata in vigore dei DPCM di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
- che l'erogazione dei dispostivi medici oggetto della presente deliberazione avvenga direttamente da parte delle aziende sanitarie;
DATO ATTO che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura con le risorse a carico del Fondo sanitario regionale già destinate ai singoli Enti del SSR;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il documento "Consenso regionale sulla prescrizione e gestione del monitoraggio in continuo della glicemia" di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione redatto in condivisione con i medici specialisti del "Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica";
2. di approvare per un periodo sperimentale di un anno l'erogazione dei dispositivi per il monitoraggio della glicemia di ultima generazione non ancora inclusi nei livelli essenziali di assistenza, secondo quanto riportato nell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
3. di incaricare la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia di fornire le opportune direttive agli Enti del SSR nonché di apportare le modifiche tecniche all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento giuntale, nel caso ciò si rendesse necessario per favorire una maggiore operatività delle indicazioni ivi contenute;
4. di fissare che l'erogazione dei dispostivi medici oggetto della presente deliberazione avvenga direttamente da parte delle aziende sanitarie;
5. di prevedere che le indicazioni di cui all'Allegato A potranno essere aggiornate e riviste a seguito dell'entrata in vigore dei DPCM di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
6. di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura con le risorse a carico del Fondo sanitario regionale già destinate ai singoli Enti del SSR.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_303_2_ALL1

Allegato A

DOCUMENTO DI CONSENSO REGIONALE SULLA PRESCRIZIONE E GESTIONE DEL MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA NEI PAZIENTI DIABETICI

Sommario

Premessa

La terapia insulinica intensiva, multiniettiva (MDI) o con microinfusore (CSII), mirata su obiettivi glicemici sempre più restrittivi, richiede, per essere applicata efficacemente ed in sicurezza, la conoscenza puntuale e precisa della situazione glicometabolica del paziente, come base per una fine modulazione dell'intervento farmacologico.

Gli strumenti a disposizione per questo scopo si sono profondamente modificati nel tempo, ma l'elemento portante è l'automonitoraggio glicemico (SMBG), che ha permesso enormi progressi, rendendo possibile il passaggio verso una reale autogestione della malattia. Questa tecnica richiede la misurazione più volte nella giornata della glicemia misurata su un campione di sangue capillare attraverso una apposita striscia reattiva.

Si usano ormai modelli di autocontrollo impegnativi che nei pazienti in trattamento insulinico intensivo prevedono schemi che, in casi particolari, arrivano a 7-8 determinazioni al giorno, in orario sia diurno che notturno. Ciò comporta, comprensibilmente, una notevole interferenza sulla qualità di vita del paziente portando spesso ad una aderenza al monitoraggio non ottimale. Inoltre, per quanto intensificato, il SMBG presenta una serie di limiti insuperabili, insiti nel suo carattere intermittente. Le misurazioni capillari "spot" ottenibili con il SMBG risultano solo rappresentative di alcuni momenti della giornata e non sono "dinamiche", cioè non indicano la tendenza dei valori glicemici. In tal modo anche i soggetti più motivati spesso non riescono a rilevare oscillazioni glicemiche, specie nelle ore notturne, che possono essere di pericolo immediato (ipoglicemia) o contribuire in maniera importante allo sviluppo delle complicanze croniche. E' stato infatti calcolato che oltre il 50% dei picchi iperglicemici sfugge all'automonitoraggio effettuato con tecniche convenzionali, se pur in modo intensificato, e lo stesso limite vale per le ipoglicemie, spesso asintomatiche.

Questi problemi hanno contribuito a stimolare la messa a punto di tecniche alternative al SMBG, portando alla fine degli anni '90 all'introduzione di sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (Continuous Glucose Monitoring, CGM). Questa tecnologia consente, tramite la utilizzazione di "sensori" ad ago minimamente invasivi inseriti nel sottocutaneo, la misurazione automatica e continua del glucosio interstiziale per un periodo prolungato (72 ore e più).

La più importante differenza tra SMBG e CGM sta nella mole di informazioni che può venire da uno strumento che effettua rilevazioni frequentissime, senza richiedere l'intervento attivo del paziente, anche in momenti della giornata realisticamente non indagabili con i sistemi tradizionali, rilevando la totalità delle escursioni glicemiche e nella possibilità del CGM di fornire informazioni relative alla direzione e alla velocità di spostamento della glicemia.

Recentemente si è reso disponibile sul mercato un nuovo sistema di monitoraggio ibrido caratterizzato da una maggior semplicità di gestione rispetto ai sistemi finora esistenti, denominato Flash Glucose Monitoring (FGM), che in alcuni gruppi selezionati di pazienti può rappresentare una valida alternativa di cura.

Il monitoraggio in continuo della glicemia

Il CGM è oggi possibile attraverso metodiche mini-invasive: un sensore sottocutaneo rileva, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la concentrazione del glucosio interstiziale per un periodo

prolungato da 6 a 7giorni, un trasmettitore, fissato al sensore, trasmette il dato in modo wireless ad un ricevitore, localizzato a pochi metri, che registra i dati e li evidenzia come valore glicemico puntuale e come linea, derivata da tutta la serie di rilevazioni, che descrive l'andamento glicemico giornaliero , offrendo al diabetologo e al paziente una visione completa delle dinamiche glicemiche, dei trend e delle eventuali fluttuazioni, informazioni non diversamente ottenibili.

La concentrazione del glucosio interstiziale è in stretta relazione con la concentrazione del glucosio ematico (glicemia), ma il raggiungimento dell'equilibrio del glucosio nei due compartimenti richiede un tempo, detto "lag time", che oscilla fra i 7 e i 20 minuti, tanto superiore quanto maggiore è l'instabilità glicemica.

Viste le caratteristiche dei sistemi attualmente a disposizione, si possono individuare tre possibili forme di utilizzazione del monitoraggio continuo del glucosio (1):

- una prima applicazione è di **tipo retrospettivo**, simile a quella di altri strumenti tipo "Holter" impiegati in campi diversi, per cui i dati sull'andamento delle glicemie sono disponibili solo alla fine del monitoraggio, non durante: fornisce informazioni sia di tipo qualitativo, permettendo di riconoscere alcuni "trend" ricorrenti delle glicemie nel singolo paziente, sia di tipo quantitativo, mettendo a disposizione una serie di nuovi parametri di valutazione del controllo glicemico di grande utilità al diabetologo nella formulazione del programma terapeutico;
- una **valutazione "real time"**, con visualizzazione in tempo reale dei valori glicemici e della loro dinamica temporale: fornisce dati immediati sulla velocità e sulla direzione di spostamento della glicemia, consentendo di prevedere gli spostamenti delle glicemie nei minuti a venire e allerta il paziente in caso di superamento della soglia dell'ipo- o dell'iperglicemia, rendendo cosi possibile un atteggiamento pro-attivo del paziente stesso che può, sulla base delle escursioni glicemiche, immediatamente aggiustare la terapia in particolare quella insulinica e contribuendo a migliorare la qualità di vita, configurando quindi uno strumento prevalentemente tarato sulle esigenze del paziente.
- **Sistema ibrido:** anche questo sistema si basa sulla rilevazione continua del glucosio interstiziale da parte di un sensore, che invia i dati attraverso un trasmettitore ad un ricevitore. A differenza di altri sistemi il ricevitore viene attivato solo quando il paziente lo avvicina al sensore nel momento in cui vuole visualizzare l'andamento glicemico. Solo in quel momento il dato glicemico può essere quindi utilizzato dal paziente in tempo reale. Altrimenti il dato glicemico viene analizzato a posteriori in modo retrospettivo. Al contrario degli altri sistemi di monitoraggio real time non è dotato di allarmi in grado di allertare il paziente all'avvicinamento delle soglie di ipo- o iperglicemia, ma consente di visualizzare il trend glicemico a richiesta. Rispetto ai più tradizionali sistemi di monitoraggio non richiede la digitopuntura per la calibrazione, tuttavia i controlli con il glucometro sono necessari per le situazioni di seguito elencate:
    - nei momenti in cui i livelli di glucosio sono in rapido cambiamento, i valori di glucosio interstiziale misurati e riportati dal sensore come attuali potrebbero non rispecchiare accuratamente i livelli della glicemia. Quando i livelli di glucosio diminuiscono rapidamente, i valori di glucosio ottenuti dal sensore potrebbero essere più alti rispetto ai livelli della glicemia. Al contrario, quando i livelli di glucosio aumentano rapidamente, i valori di glucosio ottenuti dal sensore potrebbero essere più bassi rispetto ai livelli di glicemia;
    - per confermare l'ipoglicemia o l'imminente ipoglicemia riportata dal sensore;
    - se i sintomi non corrispondono ai valori registrati dal sistema di monitoraggio.

Sulla base delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio è pertanto possibile separare le possibili indicazioni cliniche del CGM, distinguendo un uso retrospettivo "holter-like" e uno "real time".

All'interno di queste grandi categorie si possono poi introdurre altre differenziazioni, riguardanti il tipo di utilizzazione (esclusivamente diagnostico, o destinato a guidare la gestione terapeutica, riservato allo specialista o prevalentemente a gestione diretta del paziente).

Infine, strumenti in uso di ultima generazione sono collegati ad alcuni modelli di microinfusore andando a costituire un **sistema integrato di CGM ed infusione insulinica (SAP),** che rende possibile la utilizzazione del dato in "tempo reale" e la valutazione del "trend" di variazione, consentendo adattamenti terapeutici immediati, fondamentali per una effettiva ottimizzazione metabolica, e anche la sospensione automatica della terapia insulinica per prevenire ipoglicemie gravi, tali da compromettere la sicurezza del paziente (3).

GLI STUDI SUL MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA

Negli anni aumentano le evidenze scientifiche sull'efficacia del monitoraggio continuo della glicemia (CGM) nel controllo metabolico del diabete.
In trial clinici del 2008-2009, il CGM, rispetto all'SMBG, si è dimostrato superiore nel ridurre i livelli di HbA_{1c}, quando applicato in modalità continuativa a pazienti con diabete tipo 1 in terapia insulinica intensiva (4-7). Questo vantaggio è stato evidenziato soprattutto negli adulti di età superiore ai 25 anni (4). In tutti gli studi il vantaggio derivante dall'uso del CGM è strettamente legato al grado di aderenza all'uso continuativo, in particolare la maggior riduzione della emoglobina glicata a 6 mesi correla con l'uso più frequente del CGM in tutte le classi di età, anche nell'età pediatrica (8).

Pure in pazienti in buon controllo glicemico (HbA_{1c} < 7%) e con buona aderenza all'uso continuativo si è osservata una riduzione dell'emoglobina glicata (0,3%) unita a una riduzione della durata delle ipoglicemie in tutte le classi di età (9).

Più recentemente è stato comparato l'uso del CGM associato all'infusione sottocutanea continua di insulina, rispetto al SMBG associato alla terapia insulinica multi-iniettiva, in adulti e bambini con diabete tipo 1. Lo studio ha dimostrato una maggior riduzione di HbA1c nel primo gruppo, che utilizzava un sistema integrato CGM e microinfusore ("sensor-augmented pump therapy, SAP") (10,11).

Metanalisi del 2011 e 2012 hanno concluso che il monitoraggio continuo della glicemia, rispetto al SMBG, è associato in ogni caso ad un miglioramento del controllo metabolico (espresso con riduzione significativa della HbA1c) in bambini, adolescenti e adulti e che l'entità del miglioramento è tanto più importante quanto maggiore è la aderenza al monitoraggio continuo; il CGM determina inoltra una riduzione del tempo trascorso in ipo- e iperglicemia dei pazienti (12, 13, 14, 15, 16).

Il CGM in diversi studi ha contribuito anche a ridurre il tempo trascorso in ipoglicemia e in iperglicemia, facilitando il loro precoce riconoscimento e l'intervento correttivo/preventivo, contribuendo quindi al trattamento di soggetti proni all'ipoglicemica o con sindrome da ipoglicemia inavvertita (4, 6, 9, 17, 18, 19, 20).

Nella maggior parte degli studi esistenti, l'utilità è stata dimostrata per il CGM in modalità "real time" (rtCGM) e in particolare in abbinamento alla SAP, in pazienti selezionati e adeguatamente istruiti (21, 22).
Per quanto riguarda la gravidanza complicata da diabete pre-gestazionale, alcuni studi hanno dimostrato un possibile beneficio del CGM sul controllo glicemico e sugli outcome materno-fetali (23, 24).

L'implementazione nella pratica clinica dei sistemi "real time" per il monitoraggio continuo della glicemia determinerebbe un costo grezzo per paziente trattato nell'anno non molto dissimile da quello necessario per l'adozione della CSII (25). Un studio sul costo-efficacia, condotto negli Stati Uniti, ha recentemente documentato come nei primi sei mesi l'adozione di tale approccio non sia costo-efficace, ma se si proiettasse la medesima valutazione in un periodo prolungato, life-time, la costo-efficacia di tale intervento risulterebbe evidente (26).

I più recenti sistemi integrati di monitoraggio continuo real-time della glicemia associati alla terapia con microinfusore e alla funzione di sospensione dell'infusione d'insulina secondo un algoritmo predittivo delle ipoglicemie si sono dimostrati in grado di migliorare il controllo metabolico, prevenire le ipoglicemie, migliorare la qualità di vita e l'aspettativa di vita con un favorevole rapporto costo-efficacia (27, 28).

Va ricordato che l'accuratezza delle misurazioni glicemiche effettuate con CGM con qualsiasi tipo di sensore, anche real time, non è ancora paragonabile alla accuratezza delle misurazioni con SMBG secondo ISO 15197: 2003, per cui una volta evidenziato un trend che suggerisca un intervento terapeutico, le decisioni devono essere prese solo dopo conferma dei valori rilevati con CGM attraverso la misurazione glicemica da sangue capillare con glucometro (29).

LINEE GUIDA NAZIONALI E INTERNAZIONALI SUL MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA

Bambini e adolescenti

Tre linee guida (42,43, 44) (ADA, 2014 ; APEG-ADS, 2011; NICE, 2015) raccomandano l'uso del monitoraggio continuo del glucosio in bambini e adolescenti con diabete mellito tipo 1 solo in alcune condizioni: ADA 2014 in soggetti con alta aderenza d'uso e rischio ricorrente di ipoglicemie (sindrome da ipoglicemia inavvertita, frequenti ipoglicemie); APEG-ADS 2010 solo da parte di centri specialistici in soggetti con alta aderenza d'uso e rischio ricorrente di ipoglicemie (ipoglicemia inavvertita, frequenti ipoglicemie, sospetto di ipoglicemie notturne); **NICE 2015 raccomanda il CGM con sistema di allarmi in modo continuativo nei soggetti con rischio ricorrente di ipoglicemie, incapacità a riconoscere o comunicare i sintomi, nel periodo neonatale, infantile e prescolare , nei bambini e giovani che svolgono attività fisica ad alti livelli, che presentano comorbilità, in coloro che sono in terapia con farmaci che alterano il controllo glicemico (cortisonici), il CGM intermittente (real time o retrospettivo) in presenza di iperglicemie nonostante ottimizzazione della gestione e supporto alla cura (53).**
Un quarto documento (45) (AMD-SID, 2014) esprime la raccomandazione in forma di "utilità" del dispositivo - correlata al tempo di utilizzo - per raggiungere i livelli desiderati di HbA1c e ridurre le ipoglicemie gravi. Un altro documento (46) (OSTEBA, 2012), pur riconoscendo l'utilità del monitoraggio continuo del glucosio per migliorare o mantenere il controllo glicemico in pazienti motivati e addestrati, formula una raccomandazione negativa a un suo uso "universale".

Adulti

Due linee guida (42,43) (ADA, 2017; APEG-ADS, 2011) raccomandano l'uso del monitoraggio continuo del glucosio negli adulti con diabete mellito tipo 1 solo in alcune condizioni, ovvero in soggetti a rischio ricorrente di ipoglicemie e capaci di farne un uso appropriato (alta aderenza d'uso), o in soggetti di età maggiore di 25 anni per ridurre l'HbA1c (ADA, 2014).
Analogamente, le linee guida NICE 2015 (54) pongono l'indicazione all'utilizzo del CGM solo in alcune situazioni: a chi garantisce una elevata aderenza nell'uso, ai pazienti con ipoglicemie severe e ricorrenti, con ipoglicemie inavvertite e timore estremo delle ipoglicemie, in caso di cattivo compenso glicemico nonostante una intensificazione del monitoraggio.
Viene inoltre raccomandata la prosecuzione del CGM solo nei soggetti che raggiungono e mantengono una HbA1c ≤ 7% (53 mmol/mol) o riducono la HbA1c di almeno il **2,5% (27 mmol/mol).**
Il CGM dovrebbe essere applicato solo nei Centri dotati di team esperti, come parte integrante di strategie terapeutiche volte a migliorare il controllo glicemico e ridurre la frequenza delle ipoglicemie (54).
Gli Standard di Cura Italiani AMD-SID 2016 (45) ne riconoscono l'utilità in soggetti di età maggiore di 25 anni per ridurre l'HbA1c, in particolare gli standard assistenziali AMD/SID sottolineano come:

- Il CGM in associazione alla terapia insulinica intensiva, in pazienti con diabete tipo 1 selezionati e di età superiore ai 25 anni è uno strumento utile per ridurre l'HbA_{1c}. (Livello della prova I, Forza della raccomandazione A);
- Il CGM può essere di utilità nel ridurre l'HbA_{1c} in diabetici tipo 1 in altre classi di età, in particolare nei bambini e comunque nei soggetti che dimostrano una buona aderenza all'utilizzo continuativo dello strumento. (Livello della prova II, Forza della raccomandazione C);
- Il CGM può contribuire a ridurre le ipoglicemie e può essere utile nel trattamento di soggetti proni all'ipoglicemica o con sindrome da ipoglicemia inavvertita. (Livello della prova VI, Forza della raccomandazione E);

Un altro documento (46) (OSTEBA, 2012), pur riconoscendone l'utilità per migliorare o mantenere il controllo glicemico in pazienti motivati e addestrati, formula una raccomandazione negativa a un suo uso "universale".

Donne con diabete gestazionale o donne con diabete in gravidanza

Gli Standard di Cura Italiani AMD-SID 2016 (45) definiscono come utile il monitoraggio continuo del glucosio - in associazione all'autocontrollo su sangue capillare - in donne con diabete mellito tipo 1 e con episodi di ipoglicemia non avvertita. SIGN 2010 (47) riporta una generica raccomandazione sull'uso del monitoraggio continuo del glucosio in donne diabetiche (tipo 1 o tipo 2) in gravidanza, senza specificarne i criteri per l'indicazione.
Le linee guida NICE 2015 raccomandano l'utilizzo del CGM in gravide con ipoglicemie severe, con importante variabilità glicemica e per avere informazioni sulle variazioni glicemiche nel tempo (55). E' inoltre consigliato il supporto di un team diabetologico e ginecologico esperto nell'utilizzo del sistema (55).
Nessuna linea guida riporta indicazioni riguardanti donne con diabete gestazionale.

UTILIZZO DEL CGM IN ITALIA E IN FRIULI VENEZIA GIULIA

La tecnologia del monitoraggio continuo della glicemia è andata diffondendosi in questi anni mano a mano che è migliorata l'accuratezza del sensore, del software di analisi dei dati, in concomitanza con

l'aumento dell'utilizzo del microinfusore come strumento per la terapia insulinica. Secondo l'indagine effettuata nel 2013 dal Gruppo di Studio Tecnologia e Diabete SID- AMD-SIEDP, circa il 40% dei pazienti in microinfusore utilizzano il monitoraggio continuo della glicemia come strumento integrato o affiancato al microinfusore (56).
La terapia con microinfusore si è diffusa in Italia negli ultimi anni, con un incremento di circa il 37% nella popolazione adulta , del 112% in quella pediatrica. Il numero dei pazienti in terapia con pompa è quadruplicato, dai 2561 registrati nell'analisi del 2005 a 10152 nel 2013.
La nostra regione ha registrato lo stesso andamento e siamo passati da una prevalenza di 6,6 pazienti/100.000 abitanti nel 2005 (media nazionale 4,9; range 0,8-17,4) a 22,2 pazienti/100.000 abitanti nel 2013 (media nazionale 16,9; range 5,4-27,2) (56).
Anche nei pazienti in terapia multi iniettiva il monitoraggio continuo della glicemia è ampiamente utilizzato a scopo diagnostico, ad esempio in caso di ipoglicemie inavvertite o notturne, o in modalità real time per ottimizzare la gestione del diabete in pazienti particolarmente motivati o in situazioni particolari come la gravidanza.

DOCUMENTO TECNICO

Il gruppo tecnico di lavoro al fine di assicurare omogeneità ed appropriatezza di utilizzo nel monitoraggio continuo della glicemia, ha definito alcuni punti di seguito riportati che suggeriscono le indicazioni all'utilizzo del CGM e le modalità di utilizzo dello stesso.
Sono interessati all'utilizzo di tale tecnologia i pazienti con **diabete mellito, in particolare coloro che sono in trattamento insulinico intensivo e coloro che necessitano o sono in terapia insulinica mediante CSII**, secondo quanto riportato di seguito.

A. Indicazioni all'utilizzo del CGM retrospettivo

Indicazioni:

Valutazione profilo glicemico, e conseguente adeguamento degli schemi terapeutici:

a. nei pazienti diabetici di tipo 1 in compenso non ottimale > 64 mmol/mol (8%), sia in età pediatrica, sia adulti;
b. in presenza di ricorrente iperglicemia al risveglio;
c. nel sospetto di "Hypoglycemia Unawareness" e ipoglicemie frequenti o notturne ricorrenti;
d. donne diabetiche HbA1c >7% che desiderano programmare una gravidanza;
e. in corso di terapia steroidea intercorrente;
f. in caso di non corrispondenza tra scarico dati del glucometro e HbA1c;
g. fondato sospetto di gastroparesi diabetica;
h. paziente diabetico tipo 2 in terapia insulinica ad alto rischio cardio-vascolare con sospette ipoglicemie notturne e/o inavvertite;
i. valutazione della funzionalità dopo trapianto di pancreas (tx organo o insule).

Indicazioni in casi particolari:

- a solo scopo diagnostico in caso di sospette alterazioni glucidiche non diabetiche (s. ipoglicemiche, insulinoma, glicogenosi, fibrosi cistica).
  Per queste attività i centri avranno a disposizione tali tecnologie secondo modalità definite a livello aziendale.

B. Indicazioni all'utilizzo del CGM real time (uso continuativo)

In età pediatrica (<18 anni con DM 1):

– in terapia con microinfusore;
– con ipoglicemia:
  • severa → CGM fortemente raccomandato;
  • frequente, ricorrente, inavvertita → CGM raccomandato;
– con più di 10 rilevazioni glicemiche al giorno;
– con elevata variabilità glicemica, indipendentemente dal valore di HbA1c;
– con inadeguato controllo metabolico;
– con HbA1c < 7% (< 53 mmol/mol) in cui si renda necessario minimizzare il rischio di ipoglicemia.

Negli adulti:

- in terapia con microinfusore e HbA1c > 8% (> 64 mmol/mol)
- paziente in terapia multiiniettiva che non sono candidati a terapia con microinfusore e con emoglobina glicata HbA1c > 8% (> 64 mmol/mol)
- con ipoglicemia:
  - severa → CGM fortemente raccomandato;
  - frequente, ricorrente, inavvertita → CGM raccomandato;
- con elevata variabilità glicemica, indipendentemente dal valore di HbA1c;
- con diabete instabile che determina frequenti accessi al pronto soccorso e ospedalizzazioni;
- donne diabetiche tipo 1 che desiderano programmare una gravidanza o in gravidanza.

Indicazioni in situazioni particolari (uso estemporaneo, non continuativo)

1. ottimizzazione metabolica mediante correzione estemporanea dello schema terapeutico in situazioni particolari (es. ospedalizzazione, malattie intercorrenti, attività sportiva, viaggi, attività lavorative particolari);
2. regolazione algoritmi di infusione insulina in ICU.

C. Indicazioni all'utilizzo del sistema ibrido Flash Glucose Monitoring (FGM)

Si tratta di un nuova opzione per il monitoraggio del glucosio nei fluidi interstiziali che, come riportato in premessa, può essere di supporto per la gestione del diabete sia nei pazienti in terapia multiniettiva, come in quelli in terapia con microinfusore.

Tuttavia la tecnologia, pur molto promettente, richiede ulteriori conferme prima di poter essere disseminata in modo generalizzato. Pertanto si ritiene di assicurarne per un periodo sperimentale di un anno l'erogazione a carico del SSR secondo i criteri di seguito riportati. L'utilizzo durante tale periodo sperimentale va attentamente monitorato nei suoi risultati, in termini di efficacia e di effetti collaterali, sia da parte dei singoli prescrittori. Infatti, ai fini della valutazione della prosecuzione dell'erogazione a carico del SSR, saranno valutati i risultati secondo determinati indicatori che i centri prescrittori sono tenuti obbligatoriamente a monitorare e registrare. Eventuali variazioni in termini di fornitura potranno essere rivisti anche alla luce della proposta di aggiornamento dei LEA attualmente in fase di discussione e in cui, nelle bozze ad oggi presentate, è previsto che siano aggiornati, rispetto a quanto finora previsto, anche i dispositivi per il controllo glicemico nelle persone affette da diabete.
Il nuovo sistema FGM può essere utilizzato nei pazienti diabetici di tipo I in terapia multiiniettiva o con microinfusore che presentano:

- HbA1c con valori maggiori a 8% nonostante l'ottimizzazione della terapia e la buona gestione da parte del paziente;
- pratica abituale della conta dei CHO e almeno 6 rilevazioni routinarie al dì della glicemia;
- ipoglicemie gravi, ripetute, inavvertite;
- inserimento in un programma di educazione terapeutica strutturata che permetta al paziente stesso di utilizzare al meglio il sistema in uso, raccogliendo correttamente i dati, modificando la propria terapia insulinica sulla base dei dati glicemici raccolti in maniera strutturata della dieta e della attività fisica. Il medico prescrittore è responsabile dell'avvio di tale programma e della valutazione nel tempo.

I centri prescrittori, per il tramite delle aziende sanitarie, si impegnano a trasmette ogni 3 mesi la situazione relativamente ai pazienti immessi in trattamento con tali dispositivi.

D. Indicazioni all'utilizzo del sistema integrato microinfusore-monitoraggio continuo della glicemia (SAP)

Un utilizzo del sistema integrato microinfusore-monitoraggio continuo della glicemia "real time" (SAP) permette un'ottimizzazione metabolica migliore dell'utilizzo del solo microinfusore abbinato all'autocontrollo glicemico.
La SAP è indicata in:
In età pediatrica (<18 anni con DM 1):

- con ipoglicemia:
  - severa → CGM fortemente raccomandato;
  - frequente, ricorrente, inavvertita → CGM raccomandato
- con inadeguato controllo metabolico (HbA1c > 8,5%-69 mmol/mol);
- con elevata variabilità glicemica, indipendentemente dal valore di HbA1c;

Negli adulti:

- con ipoglicemia:
  - severa → CGM fortemente raccomandato;
  - frequente, ricorrente, inavvertita → CGM raccomandato;
- con inadeguato controllo metabolico (HbA1c > 8%-64 mmol/mol);
- con elevata variabilità glicemica, indipendentemente dal valore di HbA1c;
- con diabete instabile che determina frequenti accessi al pronto soccorso e ospedalizzazioni;
- donne diabetiche tipo 1 che desiderano programmare una gravidanza o in gravidanza;
- ottimizzazione metabolica in condizioni di rischio ipoglicemico (condizioni lavorative particolari)

Prevede affidabilità del paziente all' uso continuativo dello strumento

Controindicazioni:

1. assolute: nessuna;
2. relative: difficoltà di gestione

E. Motivazione e continuità d'uso dei dispositivi CGM

L'uso dei dispositivi CGM va discusso e concordato con il paziente (o tutori/genitori nel caso di pazienti pediatrici) e la motivazione all'uso continuato dei medesimi dispostivi è un prerequisito che va accertato ad ogni visita o controllo.
E' raccomandato in pazienti con capacità adeguate alla gestione degli stessi e inseriti in un contesto favorevole e adeguato all'uso del dispositivo.
La valutazione sulla continuità d'uso dei dispositivi è condizionata al raggiungimento a 12 mesi degli obiettivi specifici che ne hanno determinato l'indicazione. Per quanto riguarda il sistema ibrido, erogabile a carico del SSR per un periodo sperimentale di un anno, la valutazione per la prosecuzione

d'uso a carico del SSR, sarà effettuata a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento sulla base dei dati relativi a pazienti in terapia da almeno 6 mesi:

- riduzione e mantenimento per sei mesi (secondo le rilevazioni al follow up ogni 3-4 mesi) della HbA1c di almeno 5.5 mmol/moli (0,5%);
- documentata riduzione degli episodi ipoglicemici gravi (definiti come gli episodi di glicemia < 70 mg/dl nei quali l'individuo presenta uno stato di coscienza alterato e necessita dell'aiuto o della cura di terzi per risolvere l'ipoglicemia) (45);
- riduzione della glicemia media;
- riduzione della % di valori di glicemia superiori al target glicemico;
- aumento della % di valori di glicemia compresi nel target glicemico (definito come 70-180 mg/dl);
- riduzione della % di valori di glicemia inferiori a 70 mg/dl;
- riduzione degli eventi di glucosio basso;
- riduzione della durata media (espressa in ore) trascorsa in ipoglicemia;
- aderenza dei pazienti al programma di cura (controlli e follow up).

Tutti i dispositivi sono utilizzabili nel rispetto delle modalità e delle indicazioni regolarmente autorizzate.
Per i pazienti pediatrici è richiesta la compilazione di un modulo di consenso per l'utilizzo di tecnologie CGM.

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi specifici nel singolo paziente sarà svolta dal centro prescrittore a 6 e 12 mesi , con visite intermedie di controllo ogni 3-4 mesi, con relazione finale alla fine dell'anno**.**
Ogni centro nel report trimestrale presenterà l'aggiornamento sull'arruolamento dei pazienti e la loro situazione clinica.

REQUISITI MINIMI DEI CENTRI DIABETOLOGICI O AMBULATORI DIABETOLOGICI CHE PRESCRIVONO DISPOSITIVI MEDICI INNOVATIVI

I Centri Diabetologici o Strutture di Diabetologia che forniranno e seguiranno i pazienti candidati a monitoraggio continuo della glicemia dovranno presentare i seguenti requisiti minimi:

- presenza di un team multi-disciplinare per la gestione del paziente, che includa medici, infermieri e dietista con documentata formazione sulla "conta dei carboidrati", tutti esperti nelle problematiche del trattamento del DM con dispositivi innovativi e nella educazione terapeutica e una documentata formazione e competenza come previsto dal Piano Nazionale Diabete;
- raccolta sistematica delle informazioni cliniche mediante cartella clinica informatizzata, al fine di tracciare e condividere il processo assistenziale del paziente e per la valutazione di qualità delle cure erogate;
- evidenza di un piano diagnostico-terapeutico-assistenziale dedicato al DMT1 con programma di educazione terapeutica strutturata e verificata;
- evidenza di aggiornamento annuale sul DMT1 del team dedicato;
- possibilità di fornire ai fruitori, in caso di necessità, consulenze/informazioni (anche telefoniche).

Tali requisiti sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- eseguire una corretta selezione dell'assistito eleggibile per l'utilizzo dei dispositivi, nel rispetto di criteri e raccomandazioni condivise, minimizzando le prescrizioni non appropriate;
- fornire all'assistito un programma di educazione dietetico-terapeutica strutturato per migliorare l'adesione e l'autogestione della terapia e il corretto impiego del dispositivo;
- verificare periodicamente il raggiungimento del risultato atteso nell'uso degli strumenti innovativi per valutare l'opportunità del proseguimento d'uso;
- implementare strumenti e procedure idonei a ridurre il potenziale rischio e i costi, personali e sociali, connessi a un uso non efficace dei dispositivi medici;
- garantire al paziente la continuità di presa in carico;
- monitorare periodicamente la qualità del processo assistenziale attraverso specifici indicatori;
- monitorare i costi.

Formazione

I centri di diabetologia e le strutture di diabetologia coinvolti nell'assistenza delle persone con diabete idonei all'avvio del paziente alle nuove tecnologie dovranno aderire ad un programma formativo specifico, ovvero evidenza di formazione per il team multidisciplinare dedicato alle tecnologie pari ad almeno 1 giorno/anno (6 ore).

Procedura per l'avvio del monitoraggio continuo della glicemia

1) Il team diabetologico individua il paziente secondo le indicazioni e le controindicazioni sopra riportate.

2) Nell'ambito di uno **specifico patto di alleanza per la salute tra il team diabetologico** ed il paziente, la Struttura Diabetologica provvede all'educazione, all'addestramento all'utilizzo del monitoraggio continuo del paziente.

3) Tra i modelli disponibili viene individuato lo strumento più adatto al paziente e viene applicato per il periodo ritenuto indicato.

4) In caso di utilizzo continuativo del CGM o di utilizzo di sistema integrato CGM e CSII, individuato lo strumento più adatto (nell'ambito di quelli disponibili e acquistati con procedura di gara centralizzata, tranne casi singoli e motivati), viene applicato per un periodo di prova di almeno un mese al fine di verificare l'efficacia terapeutica e la capacità di gestione.

   Al termine di tale periodo il medico della Struttura di Diabetologia dovrà redigere la richiesta di fornitura, da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria di residenza, del CGM e del relativo materiale di consumo (sensori e trasduttori).

Al fine di ottenere risultati utili dal punto di vista clinico, come dimostrato dai dati di letteratura, è importante che:

- in caso di uso retrospettivo del CGM lo strumento per la registrazione dovrebbe essere in dotazione del servizio di diabetologia con una fornitura sufficiente secondo modalità definite a livello aziendale;
- in caso di un utilizzo "real time" in modalità continuativa o intermittente, deve essere assicurata la fornitura di sensori in numero sufficiente a coprire almeno 270 gg/anno (70% dell'anno).

Prescrivibilità dei sensori per il monitoraggio in continuo del glucosio

Per quanto riguarda l'erogazione del materiale si suggerisce che venga rilasciato previa compilazione di apposita relazione con erogazione del materiale ogni 3 mesi (per monitorare la data di scadenza del materiale stesso).
L'erogazione ai pazienti avviene tramite le aziende sanitarie.

Rivalutazione annuale del paziente

La Struttura diabetologica, al fine di monitorare i benefici in termini metabolici o personali al paziente del GCM o sistema ibrido, provvede ad effettuare mediamente un controllo ogni 3-4 mesi, nonché una rivalutazione annuale del paziente.

Il Medico prescrittore provvederà a redigere un report specifico riguardante il download dei dati glicemici dal sistema di monitoraggio, i benefici metabolici e la gestione del paziente ad ogni controllo ed alla valutazione annuale (cfr.app.3)
Qualora l'utilizzo del CGM o sistema ibrido non apportasse benefici in termini metabolici o personali al paziente, allora non deve essere continuato.

INDICATORI

N° di pazienti pediatrici/adulti in CGM per > 270 gg/anno / n° pazienti con DM1 per centro utilizzatore

N° pazienti pediatrici/ adulti in SAP con utilizzo sensore > 270 gg/anno / n° pazienti con DM1 per centro utilizzatore

N° pazienti pediatrici/adulti in flash monitoring/ n° pazienti con DM1 per centro utilizzatore

N° pazienti pediatrici/ adulti con riduzione HbA1c > 0,5% (5,5 mmol) a 12 mesi dall'inizio del monitoraggio continuo della glicemia / totale pazienti in monitoraggio continuo glicemia con qualsiasi sistema per centro utilizzatore

N° pazienti adulti con monitoraggio continuo ed HbA1c < 8%-64 mmol/mol)/totale pazienti con monitoraggio continuo con inadeguato controllo metabolico (HbA1c > 8%-64 mmol/mol) ad inizio terapia

---

Al fine di facilitare e uniformare i percorsi prescrittivi in appendice sono riportati, quale parte integrante del presente allegato A, la modulistica da utilizzare per la prescrizione e monitoraggio.

Appendice 1: Monitoraggio continuo della glicemia (CGM real time e retrospettivo) nel DM insulino-trattato. Piano terapeutico.

Appendice 2: Monitoraggio continuo della glicemia con sistema Flash Monitoring nel paziente con DM insulino-trattato. Piano Terapeutico e modulo di valutazione.

Appendice 3: Report analisi dati download Holter glicemico/valutazione benefici per il paziente

Appendice 4: Modulo per consenso all'utilizzo di dispositivi nei pazienti pediatrici

BIBLIOGRAFIA E ALTRI PRINCIPALI RIFERIMENTI

1) Gruppo di Studio Intersocietario AMD-SID Tecnologie e diabete. Indicazioni cliniche al monitoraggio continuo del glucosio. Il giornale di AMD 2010;13:15-21
2) T Bailey, B W Bode, MP Christiansen, LJ Klaff, S Alva. The performance and usability of a factory calibrated Flash Glucose Monitoring System: Diabetes Techonology and Therapeutcs 2015: 17(11). DOI: 10.1089/dia.2014.0378
3) D Rodbard. Continouus Glucose Monitoring: A Review of Successes, Challenges, and Opportunities. Diabetes Technology and Therapeutics 2016, vol 18 (Suppl. 2); DOI: 10.1089/dia. 2015.0417.
4) The Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group: Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med 2008;1359:1464-1476.
5) Hirsch IB, Abelseth J, Bode BW, Fischer JS, Kaufman FR, Mastrototaro J, Parkin CG, Wolpert HA, Buckingham BA. Sensor-augmented insulin pump therapy: results of the first randomized treat-to-target study. Diabetes Technol Ther 2008;10:377-378.
6) Deiss D, Bolinder J, Riveline JP, Battelino T, Bosi E, Tubiana-Rufi N, Kerr D, Phillip M. Improved glycemic control in poorly controlled patients with type 1 diabetes using real-time continuous glucose monitoring. Diabetes Care 2006;29:2730-2732
7) Beck RW, Hirsch IB, Laffel L, et al. Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. The effect of continuous glucose monitoring in well-controlled type 1 diabetes. Diabetes Care 2009;32:1378– 1383
8) Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Factors Predictive of Use and of Benefit from Continuous Glucose Monitoring in Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2009 Aug 12. [Epub ahead of print].
9) Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. The Effect of Continuous Glucose Monitoring in Well-controlled Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2009 May 28. [Epub ahead of print].
10) Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al.; STAR 3 Study Group. Effectiveness of sensor-augmented insulin- pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med 2010;363:311–32.
11) Slover RH, Welsh JB, Criego A, et al. Effectiveness of sensor-augmented pump therapy in children and adolescents with type 1 diabetes in the STAR 3 study. Pediatr Diabetes 2012;13:6–11.
12) Floyd B, Chandra P, Hall S, Phillips C, Alema – Mensah E, Strayhorn G, Ofili EO, Unpierrez GE. Comparative analysis of the efficacy of continuous glucose monitoring and self monitoring of blood glucose in type 1 diabetes mellitus. J Diabetes Sci Technol 2012; 6(5): 1094-1102.
13) Hermanides J, Nørgaard K, Bruttomesso D, et al. Sensor-augmented pump therapy lowers HbA(1c) in suboptimally controlled Type 1 diabetes; a randomized controlled trial. Diabet Med 2011;28:1158–116.
14) Szypowska A, Ramotowska A, Dzygalo K, Golicki D. Beneficial effect of real-time continuous glucose monitorig system on glycemic control in type 1 diabetic patients:systematic review and metaanalysis of randomized trial. Eur J Endocrinol 2012; 166 (4): 567-74
15) Wojcechovski P, Rya P, Lipowska A, Gawaska M, Maaecki MT. Efficacy and safety comparison of continuous glucose monitoring and self-monitoring of blood glucose and type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis. Pol Arch Med When 2011;121 (10): 333-343.
16) Langendam M, Luijf Ym, Hooft L, DeVries JH, Mudde AH, Scholten RJ. Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes mellitus. Cochrane Databas Syst Rev 2012 Jan 18;1:CD008101
17) Garg S, Zisser H, Schwartz S, Bailey T, Kaplan R, Ellis S, Jovanovic L. Improvement in Glycemic Excursions with a transcutaneous,Real-Time Continuous Glucose Sensor. A randomized controlled trial. Diabetes Care, 2006, 29:44-50.
18) Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg S.K , Bode BW, Meredith M, Slover RH, Ahmann AJ, Welsh, JB, Lee SW, and Kaufman FR, for the ASPIRE. In-Home Study GroupThreshold-Based Insulin-Pump Interruption for Reduction of Hypoglycemia. N Engl J Med 2013;369:224-32
19) Buse JB, Kudva YC, Battelino T, Davis SN, Shin J, Welsh JB. Effects of sensor-augmented pump therapy on glycemic variability in well-controlled type 1 diabetes in the STAR 3 study. Diabetes Technol Ther. 2012;14:644-7.

20) New JP, Ajjan R, Pfeiffer AFH, Freckmann G. Continuous glucose monitoring in people with diabetes: the randomized controlled Glucose Level Awareness in Diabetes Study (GLADIS). DiabeticMedicine 2015, 32: 609-617.
21) Yeh HC, Brown TT, Maruthur N, et al. Comparative effectiveness and safety of methods of insulin delivery and glucose monitoring for diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2012;157:336–347.
22) Battelino T, Conget I, Olsen B, Schatz – Fuhrmann I, Homme I E, Hoogma R. The use and efficacy of continuous glucose monitoring in type 1 diabetes treated with insulin pump therapy: a randomized controlled trial. Diabetologia 2012 55(12): 3155-3162.
23) Jovanovic L. Continuous glucose monitoring during pregnancy complicated by gestational diabetes mellitus. Curr Diab Rep 2001; 1:82-85.
24) Murphy HR, Rayman G, Lewis K, Kelly S, Johal, Duffield K, et al. Effectiveness of continuous glucose monitoring in pregnant women with diabetes: randomised clinical trial. BMJ2008; 337:a1680.
25) Sherita Hill Golden et al: Methods for Insulin Delivery and Glucose Monitoring: Comparative Effectiveness [Internet].Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2012 Jul. Report No.: 12-EHC036-EF. AHRQ Comparative Effectiveness Reviews.
26) Kamble S eta al. Cost-Effectiveness of Sensor-Augmented Pump Therapy in Adults with Type 1 Diabetes in the United States.Value in Health, 2012; 15: 632 – 638.
27) Vigersky RA. The Benefits, Limitations, and Cost -Effectiveness Advanced Technologies in the Management of Patients with Diabetes Mellitus. Journal of Diabetes Science and Technology 2015: 9 (2): 320-330.
28) S Roze, J Smith- Palmer, WJ Valentine, M Cook, M Jethwa, S de Portu, JC Pickup. Long term health economic benefits of sensor-augmented pump therapy vs continuous subcutaneous insulin infusion alone in type 1 diabetes: a UK perspective. Journal of Medical Economics 2015october 29. Doi: 10.311171369998.2015.1113979.
29) Freckmann G, Plaus S, Link M, Zschornack E, Klotzer H-M, Haug C. Performance Evaluation of Three Continuous Glucose Monitoring Systems: Comparison of six Sensor per Subject in Parallel. J Diabetol Sci Technol 2013; 7(4): 842-853.
30) Wang X: Application of the continuous glucose monitoring system (CGMS) in the 72-hour fast test in two patients with hypoglycemia. *Diabetes Technol Ther* 6:883-886, 2004.
31) Conrad SC, Mastrototaro JJ, Gitelman SE. The use of a continuous glucose monitoring system in hypoglycaemic disorders. *J Pediatr Endocrinol Metab* 17:281-288, 2004.
32) Hershkovitz E, Rachmel A, Ben Zaken H. Continuous glucose monitoring in children with glycogen storage disease type 1. *J Inherit Metab Dis* 24:863:869, 2001
33) Dobson L, Sheldon CD, Hattersley AT. Conventional measures underestimate glycaemia in cystic fibrosis patients. *Diabet Med* 21:691-696, 2001.
34) Kasapkara AS, Cinasal Demir G, Hasanoaylu A, Taimer L. Continuous glucose monitoring in children with glycogen storage disease type I. Eur J Clin Nutr 2014; 68 (1): 101-105.
35) O'Riordan SMP, Hindmarsh P, Hill NR, Matthews DR, George S, Greally P, Canny G, et al Validation of Continuous Glucose Monitoring in Children and Adolescents With Cystic Fibrosis. *Diabetes Care* 32:1020–1022, 2009.
36) TanenbergRJ, Pfeifer MA: Continuous glucose monitoring system: a new approach to the diagnosis of diabetic gastroparesis.*Diabetes Technol Ther* 2 (Suppl. 1):S73-S80, 2000.
37) Faradji RN, Monroy K, Riefkohl A, et al: Continuous glucose monitoring system for early detection of graft dysfunction in allogenic islet transplant recipients. *Transplantation Proceedings* 38:3274-3276, 2006
38) Visavachaipan N, Aledo A, Franklin BH, Brar PC. Continuous glucose monitoring: a valuable monitoring tool for management of hypoglycemia during chemotherapy for acute lymphoblastic leukemia. Diabetes Technol Ther 2013; 15 (1): 97-100.
39) Hirsch IB, O'Brien KD: How to best manage glycemia and non–glycemia during the time of acute myocardial infarction. Diabetes Technol Ther 2012; 14 (suppl 1): s22-32.
40) Bridges BC, Preissig CM, Maher KO, Rigby MR. Continuous glucose monitors prove highly accurate in critically ill children. Crit Care. 2010;14(5):R176.

41) Boom DT, Sechterberger MK, Rijkenberg S, Kreder S, Bosman S, Wester JPJ, van Stijn I, DeVries JH, van der Voort PHJ. Insulin treatment guided bu subcutaneous continuous glucose monitoring compared to frequent pointo-of-care measurement in critically ill patients: a randomidez controlled trial . Critical Care 2014, 18: 453.
42) Standards of Medical Care in Diabetes 2017. American Diabetes Association. Diabetes Care 2017; 37 (suppl. 1):S48-S56.
43) APEG-ADS 2011. Craig ME, Twigg SM, Donaghue KC, Cheung NW, Cameron FJ, Conn J et al. National evidence-based clinical care guidelines for type 1 diabetes in children, adolescents and adults. 2011.
44) NICE 2010. National Institute for Health and Care Excellence. Clinical Guideline 15 Type1 diabetes: diagnosis and management of type 1 diabetes in children, young people and adults. 2010.
45) Standard italiani per la cura del diabete mellito SID-AMD 2016. Ed. Infomedica.
46) OSTEBA 2012. Clinical Practice Guideline for Diabetes Mellitus Type 1. 2012.
47) SIGN 2010. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of diabetes.2010.
48) Hammond PJ, Amiel SA, Dayan CM, Kerr D, Pickup JC, Shaw JAM, Campbell FM, Greene SA, Hindmarsh PC; on behalf of the Association of British Clinical Diabetologists (ABCD) and endorsed by the British Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes (BSPED). ABCD position statement on continuous glucose monitoring: use of glucose sensing in outpatient clinical diabetes care. Pract Diab Int. 2010;27:66-68.
49) Scaramuzza A, Cherubini V, Tumini S et al. Recommendations for self-monitoring in pediatric diabetes: a consensus statement by the ISPED. ACta Diabetol 2013; Oct 27. [Epub ahead of print]
50) Trang T et al. Effect of Sensor-Augmented Insulin Pump Therapy and Automated Insulin Suspension vs Standard Insulin Pump Therapy on Hypoglycemia in Patients With Type 1 Diabetes A Randomized Clinical Trial. JAMA, 2013;310:1240-1247.
51) Garg S et al. Reduction in duration of hypoglycemia by automatic suspension of insulin delivery: the in-clinic ASPIRE study. Diabetes Technol Ther. 2012 Mar;14(3):205-9.
52) Danne T, Tsioli C, Kordonouri O, Blaesig S, Remus K, Roy A et al. The PILGRIM study: in silico modeling of a predictive low glucose management system and feasibility in youth with type 1 diabetes during exercise. Diabetes Technol Ther 2014;16:338-47.
53) Diabetes (type 1 and type 2) in children and young people: diagnosis and management
NICE guideline Published: 26 August 2015 nice.org.uk/guidance/ng18
54) Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management. NICE guideline Published: 26 August 2015 nice.org.uk/guidance/ng17
55) Diabetes in pregnancy: management from preconception to the postnatal period. NICE guideline Published: 25 February 2015 nice.org.uk/guidance/ng3
56) Diabetes Technol Ther. 2015 Feb;17(2):96-104. Continuous subcutaneous insulin infusion in Italy: third national survey.
Bruttomesso D, Laviola L, Lepore G, Bonfanti R, Bozzetto L, Corsi A, Di Blasi V, Girelli A, Grassi G, Iafusco D, Rabbone I, Schiaffini R; Italian Study Group on Diffusion of CSII

APPENDICE 1

Monitoraggio continuo della glicemia (CGM real time e retrospettivo) nel DM insulino-trattato

Piano terapeutico

Unità operativa del Medico prescrittore ____

Nome e Cognome del Medico prescrittore _____________________Tel. ____________________

Paziente (nome e cognome) _______________________________ Età ______________________

Sesso M F

Codice fiscale ____

Indirizzo ____ Tel. _________________________

AUSL di residenza ________________________ MMG___________________________________

Diagnosi ____

Tipologia prodotto (§) ____

Classificazione Nazionale Dispositivi (CND) __________________ Codice repertorio ________

Motivazione clinica della scelta del dispositivo

1. **CGM REAL-TIME nel Diabete Mellito tipo 1**

HbA1c non a target * :	
Sindrome da ipoglicemie inavvertite (unawareness)	
Documentati episodi di ipoglicemia ricorrente che interferiscono negativamente con la qualità di vita e/o episodi di ipoglicemia severa (≥ 1 episodio/ anno)	
Gravidanza	
Altro**:	

2. CGM retrospettivo

HbA1c non a target * :	
Sindrome da ipoglicemie inavvertite (unawareness)	
Ipoglicemie frequenti	
Ipoglicemie notturne	
Altro*:	

* Vedi target: pediatrico, adulto, gravidanza
**Vedi: specificare, vedi "indicazioni"

Indicare tipologia e quantità del materiale di consumo necessario per n _____________mesi di terapia:

Materiali di consumo	Quantità	Tipologia prodotto (§)

***: dispostivi acquistati secondo percorsi di acquisto centralizzato salvo specifiche eccezioni da motivare caso per caso.**

Data ____________________   **Timbro e firma del Medico prescritto**

APPENDICE 2

Monitoraggio continuo della glicemia con sistema Flash Monitoring nel paziente con DM insulino-trattato. Piano Terapeutico e modulo di valutazione

Unità operativa del Medico prescrittore ____

Nome e Cognome del Medico prescrittore_______________________Tel.___________

Paziente (nome e cognome)_________________________________ Età_____ Sesso M F

Codice fiscale____

Indirizzo____ Tel.________________

AUSL di residenza__________________________ MMG___________________________

Diagnosi____

Tipologia di prodotto____

Classificazione Nazionale Dispositivi (CND)___________________ Codice repertorio_____

Motivazione clinica della scelta del dispositivo:

HbA1c non a target (> 8%) :	
Ipoglicemie frequenti, gravi, Ipoglicemie notturne o Sindrome da ipoglicemie inavvertite (unawareness)	
N°controlli glicemici quotidiani > 6	
Altro*:	

* abile CHO counting etc

Target glicemico : glicemie tra ______________ e _____________mg/dl

Indicare tipologia e quantità del materiale di consumo necessario per n.……mesi di terapia:

Materiali di consumo	Nome commerciale, misura e codice ref	Quantità

Data ______________________ **Timbro e firma del Medico prescrittore**

Valutazione raggiungimento obiettivi

	basale	**6 mesi**	**12 mesi**
HbA1c			
N° ipoglicemie			
Glicemia media			
% di valori di glicemia superiori al target glicemico			
% di valori di glicemia compresi nel target glicemico (definito come 70-180 mg/dl) o specifico per il paziente			
% di valori di glicemia inferiori a 70 mg/dl			
Eventi di glucosio basso			
Durata media (espressa in ore) trascorsa in ipoglicemia			
Aderenza al piano di cura			

Commento finale: ____

____

Data ____________________ **Timbro e firma del Medico prescrittore**

APPENDICE 3

REFERTO CON ANALISI DATI DOWNLOAD HOLTER GLICEMICO/VALUTAZIONE BENEFICI PER IL PAZIENTE

Paziente (nome e cognome)_______________________________________

Età____

Sesso M F

Durata di malattia/Diagnosi_____________________________________

Terapia in atto__________________

Periodo di monitoraggio____

Indicazione all'Utilizzo :
- o **Diagnostico**
- o **Terapeutico**

Modalità di registrazione :
- o **Real TIME**
- o **Retrospettivo**
- o **Flash Monitoring**

Sul modello utilizzato va fatto riferimento a procedure acquisto centralizzato tranne casi specifici che vanno motivati secondo organizzazione aziendale.

Dati di outcome clinico :
- Media Glicemica: mg/dl (escursioni da___________ a_____________)
- Deviazione Standard (DS) :
- n° ipoglicemie nel periodo di registrazione :
- Percentuale di tempo in range glicemico (70-140 mg/dl):
- Percentuale di tempo sotto 70 mg/dl:
- Percentuale di tempo sopra 140 mg/dl:

Valutazione dell'andamento ai pasti
- media e DS pre-pasto
- media e DS post-pasto
- delta pre-post pasto

Intervento Terapeutico /Modifiche terapeutiche ____

Variazioni metaboliche/gestionali rispetto ai controlli precedenti________________________________

Prosegue/ non prosegue il monitoraggio continuo della glicemia_________________________________

Data **Il Medico**

APPENDICE 4

CONSENSO PER L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DELLA GLICEMIA IN ETA' PEDIATRICA

Cognome del paziente______________________ Nome del paziente______________________________________

Data di nascita____/____/________ Patologia Diabete Mellito Tipo:

Prescrizione proposta:

Noi sottoscritti: Padre____

Madre____

Tutore____

Dichiariamo di non essere decaduti dalla potestà genitoriale e di non essere sottoposti, da parte dell'autorità giudiziaria, a provvedimenti limitativi sul minore:
Dichiariamo, inoltre, di essere stati adeguatamente informati dal team curante (nello specifico, dal Dott/Dott.ssa______________________________) e di aver ricevuto una specifica istruzione per la gestione domiciliare
Di aver ricevuto istruzioni anche scritte che abbiamo capito e discusso con il team curante e che è nostra intenzione seguire scrupolosamente;
Di aver compreso dalle spiegazioni impartiteci:
|_| I possibili vantaggi che il corretto utilizzo dello strumento permette di ottenere

|_| I possibili rischi commessi all'utilizzo della metodica

|_| Le avvertenze sull'utilizzo della metodica

Dichiariamo di aver avuto risposte esaurienti a tutti i nostri quesiti:

Preso atto della situazione illustrataci, accettiamo spontaneamente, liberamente ed in piena coscienza
la procedura propostaci: |_| **SI** |_| **NO**

Firma padre____

Firma madre____

Firma tutore____

Firma paziente____

Data e luogo____

Timbro e firma del medico____

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_307_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2017, n. 307

Elaborato recante “Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della LR 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all’art. 31 della LR 16/2007”. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
VISTO il Titolo II “Tutela dall’inquinamento acustico”, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico) al cui articolo 17 viene specificato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4 della legge 447/1995, tutela l’ambiente dall’inquinamento acustico e persegue i seguenti obiettivi:
1. salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
2. regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
3. perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
4. promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l’inquinamento acustico.
VISTO l’articolo 7 della legge 447/1995 e l’articolo 30 della legge regionale 16/2007, con i quali vengono definiti i Piani comunali di risanamento acustico;
VISTO l’articolo 15, comma 2 della legge 447/1995 e l’articolo 31 della legge regionale 16/2007, con i quali vengono definiti i Piani aziendali di risanamento acustico;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007, compete alla Regione definire, con deliberazione della Giunta regionale, i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e all’articolo 30 della legge regionale 16/2007;
CONSIDERATO altresì opportuno definire, con deliberazione della Giunta regionale, anche i criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 447/1995 e all’articolo 31 della legge regionale 16/2007;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2193 del 18 novembre 2016, con la quale è stato approvato, in via preliminare, l’elaborato recante “Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all’articolo 31 della legge regionale 16/2007” ed è stato avviato l’iter di acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali in merito ai criteri medesimi, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8, comma 3, lettera d) e dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12;
VISTO l’estratto del processo verbale n. 3/2017 della riunione n. 1 del Consiglio delle Autonomie Locali svoltasi in data 25 gennaio 2017, dal quale risulta che il Consiglio stesso ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole sui criteri contenuti nell’elaborato documentale approvato, in via preliminare, con la citata deliberazione della Giunta regionale 2193/2016;
RITENUTO pertanto di approvare, in via definitiva, l’elaborato documentale recante “Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all’articolo 31 della legge regionale 16/2007”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia,
all’unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, in via definitiva, l’elaborato documentale recante “Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui

all'articolo 31 della legge regionale 16/2007", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_307_2_ALL1

Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

art. 1 piano comunale di risanamento acustico

1. Il piano comunale di risanamento acustico (PCRA) è predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dall'articolo 30 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) e secondo quanto indicato nel presente documento; il PCRA costituisce lo strumento immediatamente successivo ai piani comunali di classificazione acustica (PCCA).

2. Il PCRA tiene conto dei singoli piani e provvedimenti in grado di conseguire gli obiettivi di una progressiva riduzione dei livelli di rumore sul territorio, ed è preordinato al rispetto dei valori di attenzione e al raggiungimento dei valori di qualità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), della legge 447/95, delle varie classi della zonizzazione acustica comunale.

3. Il PCRA, in ogni caso:

a. assicura il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale[1], quali i piani aziendali di risanamento acustico (PARA), definiti all'articolo 15, comma 2 della legge 447/95 e all'articolo 31 della legge regionale 16/2007, ed i piani d'azione definiti all'articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);

b. recepisce il contenuto:

- dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 447/95;
- dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasposto o delle relative infrastrutture, così come definiti dall'articolo 10, comma 5, della legge 477/95 e dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000[2];
- delle eventuali relazioni biennali sullo stato acustico, di cui all'articolo 30, comma 6 della legge regionale 16/2007.

---

[1] rif. all'articolo 7, comma 1 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
[2] rif. all'articolo 7, comma 1 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

art. 2 condizioni per l'adozione del PCRA

1. I Comuni sono tenuti ad approvare il PCRA, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. CRITICITÀ DI CONTATTO: tale condizione si realizza allorquando, nel PCCA, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB(A)[3] . In questo caso il PCRA risolve la criticità, applicando quanto previsto nell'Allegato A del presente documento;
b. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ATTENZIONE: tale condizione si verifica allorquando, in un'area del territorio comunale, a seguito dell'esecuzione di misurazioni fonometriche, sia stato verificato il superamento dei valori di attenzione, così come definiti all'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). In questo caso il superamento può anche essere risolto a seguito della presentazione di un Piano aziendale di risanamento acustico (PARA), di cui all'articolo 8 del presente documento.
2. I Comuni possono altresì approvare il PCRA, al fine di perseguire i valori di qualità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. In tal caso, il Piano, riferito a tutto il territorio comunale, contiene i seguenti elementi conoscitivi:
- rappresentazione e stato di attuazione dei piani aziendali di risanamento acustico (PARA), di cui all'articolo 31 della legge regionale 16/2007.
- analisi generale del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) al fine di evidenziare le situazioni di "potenziale criticità". Tale analisi deve consentire l'identificazione delle aree in cui risulta necessaria una verifica strumentale della compatibilità tra il clima acustico esistente ed i valori limite precisati dal PCCA nel caso in cui la verifica strumentale porti ad un esito negativo, il Comune provvede a redigere una specifica scheda di intervento, definita all'articolo 5 del presente documento. Le aree di "potenziale criticità" sono sottoposte a verifica ogni cinque anni, salvo che nel frattempo non siano intervenute modifiche sostanziali al clima acustico della zona (modifiche relative alla presenza di nuove sorgenti sonore; nuovi insediamenti residenziali; ecc…), che richiedano una nuova verifica;
- studio generale delle infrastrutture stradali comunali: lo studio deve individuare le situazioni di criticità delle infrastrutture di trasporto stradale in gestione al Comune ed analizzare, se presenti, i risultati delle valutazioni acustiche concernenti il Piano Urbano del Traffico o comunque la regolamentazione del traffico veicolare comunale. Ove ritenuto necessario, potrà essere effettuato un maggior livello di dettaglio attraverso una stima dei livelli di immissione sonora presenti sulla facciata degli edifici, anche ai fini della determinazione della priorità di intervento sui singoli tratti stradali;
- analisi dei siti/aree sensibili (scuole e strutture sanitarie, parchi, aree ambientali protette) al fine della verifica del rispetto dei valori di attenzione, così come definiti all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e del rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 e dell'articolo 6 del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142.

[3] salvo il caso delle classi V e VI nel periodo notturno

art. 3 contenuto del piano comunale di risanamento acustico

1. Il PCRA si compone delle seguenti parti:
a. Analisi generale del territorio comunale;
b. Schede degli interventi;
c. Monitoraggio del Piano.
2. La figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere il PCRA e svolgere le relative attività di controllo è il tecnico competente, di cui all'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 447/95.
3. Le analisi e le indagini fonometriche previste nei PCRA devono essere realizzate sulla base dei contenuti tecnici del Decreto ministeriale 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico) e delle indicazioni tecniche delle norme di settore, ivi compreso quanto indicato ai punti 6 e 7 dei criteri di base della deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2870 (Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico).

art. 4 analisi generale del territorio comunale

1. Il PCRA contiene un'analisi generale del territorio comunale, in cui sono indicati gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici, riferiti alle particolari caratteristiche del territorio comunale.
2. Mediante l'analisi degli elementi conoscitivi, vengono redatte le mappe tematiche necessarie alla valutazione complessiva delle pressioni (sorgenti) e dello stato (livelli sonori) sia allo stato attuale, che come scenario futuro dovuto all'attuazione dei piani già presenti. Nelle stesse mappe vengono inoltre indicati i siti/aree sensibili.

art. 5 schede degli interventi

1. Il PCRA individua i singoli interventi, volti a superare le criticità di contatto e a risolvere i casi di accertato superamento dei valori di attenzione.
2. Ogni singolo intervento individuato è caratterizzato dalla compilazione di una specifica scheda: tali schede saranno successivamente implementate e completate sulla base delle priorità e disponibilità economiche del Comune, andando così ad aggiornare nel tempo il PCRA.
3. Le schede degli interventi devono contenere:
a. La descrizione dell'intervento, con indicazione specifica:
- della stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- delle fasi di attuazione e delle modalità di attuazione;
- dei tempi di realizzazione dell'intervento.
b. L'ubicazione su base cartografica della zona di intervento;
c. La stima della popolazione interessata dall'intervento;
d. L'obiettivo che si intende raggiungere con l'intervento;
e. Eventuali misure cautelari a carattere di urgenza adottate per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995;
f. Nel caso di più interventi relativi alla stessa zona, la descrizione del contributo del singolo intervento al raggiungimento dell'obiettivo;
g. Gli indicatori che permettano di valutare il contributo dell'intervento al miglioramento dello stato acustico dell'area;
h. L'indice di priorità temporale dell'intervento;
i. L'individuazione dei soggetti responsabili:
- individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
- individuazione dei soggetti cui compete il controllo;
- individuazione del collaudatore degli interventi.

4. L'indice di priorità temporale dell'intervento viene assegnato dal comune in base ai seguenti elementi:
- l'entità del superamento dei valori limite di immissione;
- la numerosità della popolazione esposta al rumore;
- la presenza nella zona di ricettori sensibili o la presenza di aree ad elevata tutela ambientale (parchi, zone SIC, ecc…)
- le risorse economiche necessarie per l'intervento e le disponibilità economiche del Comune.

art. 6 caratteristiche degli interventi

1. Gli interventi, descritti nelle schede, potranno essere molteplici, differiti nel tempo e relativi anche a piccole porzioni del tessuto urbano o a specifiche sorgenti;
2. Nella scelta del tipo di intervento, il Comune terrà conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:
a. Ridurre il rumore alla sorgente;
b. Ostacolare la trasmissione sonora interponendo barriere tra la sorgente ed il ricettore;
c. Ridurre il rumore nei punti di ricezione migliorando l'isolamento acustico degli edifici.
3. Gli interventi di riduzione dell'inquinamento acustico potranno prevedere interventi di prevenzione e di risanamento. Gli interventi possono suddividersi in:
a. Interventi sulle sorgenti (schermature, riduzione delle emissioni, ri-disposizione delle sorgenti, delocalizzazione di attività rumorose[4], ecc…);
b. Interventi presso i ricettori (isolamento di serramenti e facciate, utilizzo di tecnologie edilizie appropriate, delocalizzazione di ricettori particolarmente sensibili[5], ecc…);
c. Interventi di tipo urbanistico (varianti urbanistiche e al PCCA per garantire le fasce di rispetto, normative per PRG e piani attuativi);
d. Interventi di carattere normativo locale (regolamento edilizio, norme d'uso per le attività rumorose, regolamenti di polizia municipale, regolamenti per le attività di cantiere e temporanee, ecc…);
e. Interventi sulla gestione della mobilità (pianificazione del traffico nello spazio e nel tempo, ordinanze d'uso, criteri per la progettazione degli interventi infrastrutturali).

art. 7 monitoraggio del piano

1. Il PCRA deve contenere anche le indicazioni relative allo svolgimento del monitoraggio del Piano. Il monitoraggio, che si effettua con l'applicazione degli indicatori cui all'articolo 5, comma 3, lettere g) del presente atto, permette di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di valutare la necessità dell'aggiornamento degli obiettivi stessi sulla base di eventuali mutate situazioni.
2. La parte del PCRA dedicato al monitoraggio deve contenere le seguenti informazioni:
a. soggetto responsabile del monitoraggio, cui compete la stesura dei rapporti periodici;
b. modalità di stesura di rapporti periodici. I rapporti periodici devono comunque contenere almeno le seguenti informazioni:
- verifica degli indicatori al fine del confronto con gli andamenti previsti per la verifica di scostamenti rispetto alle aspettative;
- descrizione delle cause degli eventuali scostamenti registrati rispetto alle aspettative, ascrivibili sia a cambiamenti intervenuti sul contesto ambientale che a problemi di attuazione del Piano;
- individuazione degli interventi di ri-orientamento del Piano per renderlo coerente con gli obiettivi fissati (che possono riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l'attuazione, tempi di attuazione, ecc…).
3. I rapporti periodici devono essere resi pubblici, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

[4] rif. all'articolo 2, comma 5, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447
[5] rif. all'articolo 2, comma 5, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447

art. 8 piani aziendali di risanamento acustico (PARA)

1. I PARA sono direttamente conseguenti ai PCCA; possono peraltro essere presentati ed approvati anche in assenza di un PCRA.
2. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del PCCA, verificano il rispetto dei valori limite assoluti di immissione e dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e, se necessario, si adeguano ai suddetti limiti ovvero presentano apposito PARA al Comune[6].
3. Le imprese devono altresì predisporre un PARA qualora, nell'ambito della modifica o revisione del PCCA, i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino i valori limite assoluti di immissione e dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dagli articoli 3 e 4 stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.
4. Gli oneri per Il risanamento acustico sono ad esclusivo carico dei titolari delle imprese produttive, che predispongono il PARA.
5. Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti, l'impresa valuta il proprio contributo secondo le modalità di buona tecnica (vedi ad es. norme UNI) e secondo le previsioni di cui all'Allegato 4 (criterio di valutazione delle percentuali dell'attività di risanamento da ascrivere a più sorgenti sonore che immettono rumore in un punto) del citato decreto ministeriale 26 novembre 2000.
6. Alle attività con impianti a ciclo produttivo continuo si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1996.
7. I PARA devono avere il seguente contenuto minimo:

a. descrizione dell'ubicazione dell'impianto, indicazione della zona acustica di appartenenza e planimetria generale, dalla quale sia desumibile l'area occupata dalle attività e la posizione delle sorgenti sonore;
b. descrizione del ciclo produttivo, del tipo di attività e del codice ISTAT;
c. individuazione dei ricettori e delle aree disturbate, della loro classe di appartenenza e del livello di rumorosità attuale;
d. descrizione particolareggiata delle sorgenti sonore significative facenti parte dell'attività, indicazione delle sorgenti sonore e degli interventi che si intendono realizzare, accompagnati da specifico cronoprogramma dei lavori;
e. indicazione dei limiti di rumorosità, che saranno conseguiti a piano di risanamento attuato in relazione alla posizione delle zone disturbate;
f. stima dei costi previsti.

8. Nel caso in cui il superamento si verifichi in aree con criticità di contatto oppure nel caso in cui il rispetto dei limiti non è tecnicamente conseguibile, le imprese provvedono comunque a predisporre il PARA che, previa opportuna verifica di fattibilità supportata da indagini fonometriche e dall'applicazione di modelli matematici di diffusione del rumore, può anche contenere la proposta di variante al PCCA, secondo le modalità riportate all'ALLEGATO A. La domanda di variante al PCCA deve in ogni caso essere accompagnata dalla previsione di interventi di risanamento acustico.
9. Il Comune, in sede di approvazione del PARA, può chiedere modifiche ed integrazioni, anche in ordine ai tempi di realizzazione degli interventi. In ogni caso, i tempi di realizzazione del PARA non possono essere superiori ad un periodo di 30 mesi dalla presentazione dello stesso: nel periodo di realizzazione del PARA approvato dal Comune i termini di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 447/95 sono sospesi.
10. Una volta approvati, i PARA sono pubblicati sul sito internet del Comune e viene data comunicazione ad ARPA.

---

[6] rif. all'articolo 31, comma 2 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

11. Qualora le attività di cui agli Allegati VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, soggette alle specifiche disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, non rispettino i valori limite assoluti di immissione e/o i valori limite differenziali di immissione stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, ovvero sia necessario provvedere ad un adeguamento ai *livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili* (BAT-AEL) nella componente rumore, i Gestori IPPC possono presentare, nell'ambito delle previste procedure di autorizzazione integrata ambientale, un Piano aziendale di risanamento acustico, i cui obblighi, tempistiche e modalità di attuazione, sono disciplinati autonomamente dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.
12. I titolari di imprese esercenti attività produttive o commerciali che, in seguito ad attività di controllo, risultano non rispettare i valori limite assoluti di immissione e/o i valori limite differenziali di immissione stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e non hanno predisposto un PARA, provvedono al risanamento acustico entro il termine indicato dal Comune. In tal caso è applicabile anche la sanzione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 447/95.

art. 9 disposizioni transitorie

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora abbiano già presentato un PARA al Comune competente che ha già approvato il proprio PCCA, adeguano i contenuti del PARA ai criteri di cui al presente atto, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei criteri stessi[7,8].
2. Ai fini di una graduale armonizzazione dei livelli del rumore presenti sul territorio ai limiti acustici stabiliti dal Comune competente nel proprio PCCA, le imprese esercenti attività produttive o commerciali presentano al Comune medesimo il PARA predisposto sulla base dei criteri di cui al presente atto, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei criteri stessi.

---

[7] rif. all'articolo 15, comma 1 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
[8] rif. all'articolo 31, commi 1 e 2 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Allegato A - Valutazioni delle criticità di contatto

Come riportato all'articolo 2 dei presenti criteri, una possibile conseguenza derivante dal processo di classificazione acustica del territorio comunale e dalla sua suddivisione nelle classi acustiche stabilite dal DPCM 14 novembre 1997 è la presenza di aree contermini aventi classi di destinazione d'uso che si discostano di più di 5 dBA rispetto ai propri valori limite (ivi comprese le aree a confine con i comuni contermini).

In questi casi, le criticità di contatto di classe devono essere analizzate attraverso specifiche indagini fonometriche, condotte per ogni singolo caso, al fine di identificare l'appartenenza ad una tra le seguenti situazioni:

1. Situazione di "*potenziale incompatibilità*": rappresentata dalle aree dove, a seguito di misure fonometriche, non sia emerso un superamento dei valori di attenzione e dove sia possibile definire un semplice monitoraggio di controllo periodico circoscritto all'area di contatto critico;
2. Situazione di "*incompatibilità generale*": rappresentata dalle aree dove, a seguito di misure fonometriche, si evidenzia il superamento dei valori di attenzione;
3. Situazione di "*incompatibilità particolare*", rappresentata delle aree contigue alle zone produttive di classe V (aree prevalentemente industriali) e VI (aree esclusivamente industriali), per le quali, a seguito di indagini fonometriche, è stato accertato il mancato rispetto dei valori di attenzione.

Di seguito vengono rappresentate, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di analisi di criticità di contatto correlate alle situazioni di "*potenziale incompatibilità*", "*incompatibilità generale*" ed "*incompatibilità particolare*".

IPOTESI 1	Criticità di contatto di "*potenziale incompatibilità*" tra zone, con accertato rispetto dei valori di attenzione.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo di una situazione di "*potenziale incompatibilità*", dove sono rappresentate delle unità territoriali, aventi valori limite di zona differenti, ma con accertato rispetto dei valori di attenzione.

SOLUZIONE

La scheda dell'intervento del PCRA disporrà che si attivi un monitoraggio lungo la linea di contatto. Il monitoraggio viene effettuato ogni cinque anni[9], salvo che *medio tempore* non siano intervenute modifiche (attinenti alle caratteristiche morfologiche e urbanistiche del territorio, così come alla presenza o modifica delle sorgenti sonore e degli insediamenti residenziali) che possano aver alterato le pressioni sonore rilevate.

[9] rif. all'articolo 2, punto 2 dei presenti criteri

IPOTESI 2

Criticità di contatto di "*incompatibilità generale*" tra zone, a causa del superamento dei valori di attenzione.

Qualora, rispetto alla precedente figura riportata nell'IPOTESI 1, l'approfondimento fonometrico abbia rilevato un superamento dei valori di attenzione è possibile eliminare la criticità di contatto operando una variante al PCCA, attraverso l'inserimento di adeguate fasce cuscinetto, in deroga al divieto di suddivisione delle unità territoriali, di cui alla DGR 463/09.

SOLUZIONE

In questi casi, il dimensionamento delle fasce deve essere realizzato sulla base di specifici rilievi fonometrici ed eventualmente supportato dall'utilizzo di modelli matematici di diffusione del rumore. Le fasce devono essere il più possibile coincidenti con i limiti delle unità territoriali, devono adattarsi agli elementi morfologici del terreno, alle infrastrutture viarie e ai confini di proprietà.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo della soluzione operata attraverso l'inserimento di zona cuscinetto opportunamente dimensionata (bordata con linea tratteggiata).

In presenza di ricettori sensibili (scuole e strutture sanitarie), limitrofi all'area con criticità di contatto, l'inserimento di un'adeguata fascia cuscinetto può essere dimensionata a cavallo delle zone, al fine di tutelare maggiormente il clima acustico della classe inferiore riferita ai siti sensibili (di norma una classe I).

IPOTESI 3	Criticità di contatto di "incompatibilità particolare" delle zone produttive di classe V e VI in rapporto alle zone in classe IV, a causa del superamento dei valori di attenzione.

A seguito dell'approvazione dei Piani di classificazione acustica, in cui il territorio comunale è stato suddiviso nelle diverse classi acustiche indicate dal DPCM 14 novembre 1997, sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 463 del 05 marzo 2009 (Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio), le aree produttive, classificate in classe V e VI, sono armonizzate con il territorio circostante mediante il dimensionamento di opportune fasce acustiche di rispetto (v. punto 5.3 dei Criteri).

Proprio dall'applicazione dei suddetti criteri e per il divieto di estendere le fasce acustiche di classe V all'esterno delle aree produttive in presenza di ambiti urbanizzati, possono verificarsi delle situazioni di criticità acustica derivanti dall'accertato superamento dei valori limite misurati nella fascia di classe IV.

Di seguito viene riportato uno schema esemplificativo di un' ipotetica area produttiva e della limitrofa area territoriale contermine, classificate secondo i criteri stabiliti dalla DGR 463/09, in cui sono state anche rappresentate le fasce di rispetto acustico predisposte ai sensi del paragrafo 5.3 "Criteri per l'aggregazione delle classe V e VI": nel particolare si evidenzia la fascia di rispetto di classe V interna all'area produttiva.

SOLUZIONE

In questi casi è possibile operare una variante al PCCA, in deroga al divieto di estendere la fascia V esternamente alla zona industriale, subordinandola ai seguenti requisiti

1. l'approvazione da parte del Comune di un Piano aziendale di risanamento acustico, presentato dalla ditta responsabile del superamento, in allegato alla richiesta di variazione del PCCA, da cui emerga l'impossibilità tecnica ed economica (anche applicando le migliori tecniche disponibili) a rientrare nei limiti stabiliti dal PCCA;
2. la fascia di classe V esterna alla zona industriale comprenderà aree con assenza oppure scarsità di abitazioni[10].

L'estensione della classe V, fissata dall'Amministrazione comunale, è dimensionata al fine di verificare il rispetto dei limiti di classe V, anche sulla base del Piano aziendale di risanamento acustico presentato in allegato alla richiesta di variazione del PCCA.

La fascia di classe V non può in alcun modo essere estesa sui ricettori sensibili, quali scuole e strutture sanitarie.

Le fasce devono adattarsi il più possibile agli elementi morfologici del terreno, alle infrastrutture viarie ed ai confini di proprietà.

Di seguito si riporta lo schema esemplificativo della precedente situazione con la variante apportata al PCCA a seguito di una situazione di accertata "*incompatibilità particolare*", nella quale sono state ridefinite le fasce di rispetto acustico, inserendo quella di classe V esternamente all'area produttiva.

[10] rif. all'allegato 1, tabella A del DPCM 14 novembre 1997

Allegato B - Diagramma di flusso del PCRA

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_340_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 340
Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa "AL.MI. Società cooperativa" in liquidazione, con sede in Brugnera.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 16.12.2016 alla cooperativa "AL.MI. Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Brugnera, dal quale si evince che la società, attualmente inattiva, si trova in palese stato d'insolvenza, in considerazione sia del patrimonio netto negativo siccome risultante dall'ultimo bilancio depositato, afferente l'esercizio 2015, la cui consistenza deficitaria è aggravata dalla perdita in formazione acclarata dalla dimessa situazione contabile al 30.09.2016, sia della complessiva condizione finanziaria dell'ente, attesa la manifesta inadeguatezza degli elementi attivi ad assicurare, in sede di liquidazione volontaria, l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 8 febbraio 2017, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto il professionista incaricato appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché trattasi di incarico per professionista resosi disponibile a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale e dei criteri di gradualità e del merito dacchè il medesimo ha sinora gestito con regolarità altre procedure concorsuali di minori dimensioni attribuitegli dall'Amministrazione regionale;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 15.02.2017, pervenuta addì 15.02.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 3311/PROTUR/GEN dd.15.02.2017;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 235/2012 nonchè ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 24.02.2017, pervenuta il giorno 27.02.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 4216/PROTUR/GEN dd.27.02.2017;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, Via Vallona n. 48, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "AL.MI. Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Brugnera, C.F. 01733740938, costituita addì 27.02.2013, per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, Via Vallona n. 48, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 026/Pres. dd. 01.02.2017.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_341_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 341

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Coop Shkender costruzioni sc" con sede in Pravisdomini.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1084 del giorno 17.06.2016 con la quale la cooperativa "Coop Shkender Costruzioni S.C." con sede in Pravisdomini, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. ed il dott. Marco Bianchet ne veniva nominato commissario governativo;
VISTA, altresì, la relazione del predetto commissario governativo dd.26.10.2016, sub prot. n. 23761/PROTUR/GEN dd.28.10.2016, da cui si rileva che la cooperativa stessa si trova in palese stato d'insolvenza, attesa l'acclarata inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso organo della procedura commissariale, di porre la citata società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 8 febbraio 2017, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto la professionista incaricata appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché trattasi di incarico per professionista di recente resasi disponibile a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale, dei criteri di gradualità e del merito, per cui si è attribuita una procedura di minore complessità onde riscontrare la capacità e l'efficacia dell'azione della professionista medesima;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159, in data 09.02.2017, pervenuta addì 13.02.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 3051/PROD/SCTC dd.13.02.2017;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 235/2012 nonchè ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 27.02.2017, pervenuta il giorno 27.02.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 4333/PROTUR/GEN dd.27.02.2017;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Federica Orlando, con studio in Spilimbergo, Via Mazzini n. 3, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Coop Shkender Costruzioni S.C." con sede in Pravisdomini, C.F. 01637380930, costituita addì 19.01.2009 per rogito notaio dott. Paolo Valvo di Conegliano, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Federica Orlando, con studio in Spilimbergo, Via Mazzini n. 3, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 026/Pres. dd. 01.02.2017.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_342_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 342

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Snem service - Società cooperativa" con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 16.12.2016 alla cooperativa "Snem Service - Società Cooperativa" con sede in Trieste, dal quale si evince che la società si trova attualmente in palese stato d'insolvenza, in considerazione sia del patrimonio netto negativo siccome risultante dall'ultimo bilancio depositato, afferente l'esercizio 2015, la cui consistenza deficitaria è aggravata dalla perdita in formazione acclarata dalla dimessa situazione contabile al 13.09.2016, sia della complessiva condizione finanziaria dell'ente, attesa la manifesta inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 8 febbraio 2017, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto il professionista incaricato appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché trattasi di incarico per professionista resosi disponibile a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale e dei criteri di gradualità e del merito dacchè il medesimo ha sinora gestito con regolarità altre procedure concorsuali attribuite dall'Amministrazione regionale;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 09.02.2017, pervenuta addì 13.02.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 3052/PROD/SCTC dd.13.02.2017;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 235/2012 nonchè ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 26.02.2017, pervenuta il giorno 27.02.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 4302/PROTUR/GEN dd.27.02.2017;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Maurizio Dovier, con studio in Trieste, Viale XX Settembre n. 17, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Snem Service - Società Cooperativa" con sede in Trieste, C.F. 01198940320, costituita addì 22.04.2011, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Maurizio Dovier, con studio in Trieste, Viale XX Settembre n. 17, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 026/Pres. dd. 01.02.2017.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_343_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 343
Approvazione del calendario scolastico regionale 2017/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i commi 2 e 3 dell'art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" i quali prevedono che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato e che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioniscolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, concernente l'autonomia organizzativa, il quale al comma 2 stabilisce che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle funzioni in materia di calendario scolastico esercitate dalle Regioni;
DATO ATTO che il comma 3 stabilisce che l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
DATO ATTO che l'articolazione del calendario deve tenere conto della necessità di garantire la regolare attuazione dei Piani dell'offerta formativa (POF) delle istituzioni scolastiche e di concedere agli alunni un intervallo dalla didattica al fine di alleggerire i carichi di apprendimento;
DATO ATTO, altresì, che la scelta deve tenere conto delle esigenze di adeguamento dell'organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, quali quelli erogati da aziende di trasporto, nonché degli impegni assunti dagli Enti locali per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;
TENUTO CONTO che nella definizione della data di inizio delle lezioni, si devono considerare i tempi di assegnazione del personale docente nelle scuole, mentre la data conclusiva delle lezioni deve essere compatibile con la data d'inizio degli esami di Stato conclusivi del I ciclo e dei corsi di studio di istruzione di II grado, consentendo un adeguato spazio temporale per gli scrutini;
VALUTATO altresì di limitare più possibile i rientri a scuola di una sola giornata, in presenza di sospensioni e festività ravvicinate obbligatorie tra settembre 2017 e giugno 2018, in considerazione delle inevitabili ricadute che tali scelte hanno rispetto alle necessità di conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro e alle esigenze dei soggetti gestori di servizi e delle imprese del territorio;
RITENUTO necessario definire un numero maggiore di giornate scolastiche rispetto alle 200 minime previste dalla legge, in quanto quelle eccedenti rappresentano un margine di sicurezza nell'ipotesi che durante l'anno scolastico le lezioni debbano essere sospese per circostanze prestabilite o imprevedibili, quali le consultazioni elettorali o referendarie, gli eventi climatici di particolare entità e altri necessità o imprevisti tali da impedire l'utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche;
DATO ATTO che le istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e secondo le previsioni del DPR 275/1999 succitato, hanno la facoltà di definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale, oltre che per circostanze prestabilite o imprevedibili, anche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa (POF), previa intesa con gli Enti locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con gli Enti erogatori di servizi;
DATO ATTO che la durata dell'anno scolastico 2017/2018 è compresa dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 e che l'inizio delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuole è fissato nel 1 settembre 2017 mentre il termine delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola è stabilito nel 30 giugno 2018;
RILEVATA pertanto, per le motivazioni sopracitate, l'opportunità di determinare in modo uniforme la data di inizio e di termine delle lezioni sul territorio regionale e precisamente:
1. Data inizio per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado: 11 settembre 2017;
2. Data termine per le scuole dell'infanzia: 30 giugno 2018;
3. Data termine per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado: 13 giugno 2018;
TENUTO CONTO, in conformità delle disposizioni vigenti, delle seguenti festività nazionali:
1. tutte le domeniche;
2. 1° novembre: festa di tutti i Santi;

3. 8 dicembre: festa dell'Immacolata Concezione
4. 25 dicembre: Natale;
5. 26 dicembre: Santo Stefano;
6. 1° gennaio: Capodanno;
7. 6 gennaio: Epifania;
8. lunedì dell'Angelo (2 aprile 2018);
9. 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
10. 1° maggio: Festa del lavoro;
11. 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

CONSIDERATO di prevedere, in aggiunta alle festività nazionali su elencate, le seguenti sospensioni regionali delle lezioni e delle attività educative:
- sabato 9 dicembre 2017;
- sabato 23 dicembre 2017, da mercoledì 27 dicembre a sabato 30 dicembre 2017, da martedì 2 gennaio venerdì 5 gennaio 2018 (vacanze natalizie);
- da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 febbraio 2018, compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 29 marzo a sabato 31 marzo e martedì 3 aprile 2018, (vacanze pasquali);
- lunedì 30 aprile 2018

PRESO ATTO che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2017/2018, a seguito di quanto suddetto, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione regionale, sono rispettivamente:
1. 209 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
2. 224 per le scuole dell'infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;

RITENUTO altresì che le istituzioni scolastiche possano utilizzare, se strettamente necessario, alcuni dei nove giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale ferma restando la data termine successivamente indicata quale riferimento per la chiusura delle lezioni;

PRECISATO che il calendario è considerato vincolante per tutte le scuole della regione, statali e paritarie;

FATTA RISERVA di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale;

ACQUISITO con nota prot. n. AOOODRFRG-0002450 di data 24/02/2017 il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca;

all'unanimità,

DELIBERA

1) E' approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2017/2018 determinato come segue e sintetizzato negli allegati prospetti Sub 1 - Scuole dell'infanzia statali e paritarie e Sub 2 - Scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che sono parte integrante della presente deliberazione:

a) nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, funzionanti nella Regione, le lezioni hanno inizio l'11 settembre 2017 e terminano il 30 giugno 2018, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione regionale delle lezioni, di 224 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;

b) nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, funzionanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, le lezioni hanno inizio l'11 settembre 2017 e terminano il giorno 13 giugno 2018, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività nazionale e di sospensione regionale delle lezioni, di 209 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;

c) la sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: festa dell'Immacolata Concezione
- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 1° gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- lunedì dell'Angelo (2 aprile 2018);
- 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio: Festa del lavoro;

- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

Le sospensioni regionali delle lezioni e delle attività didattiche è stabilita nei seguenti periodi:

- sabato 9 dicembre 2017;
- sabato 23 dicembre 2017, da mercoledì 27 dicembre a sabato 30 dicembre 2017, da martedì 2 gennaio a venerdì 5 gennaio 2018 (vacanze natalizie);
- da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 febbraio 2018, compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 29 marzo a sabato 31 marzo e martedì 3 aprile 2018, (vacanze pasquali);
- lunedì 30 aprile 2018

2) Fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti, le istituzioni scolastiche, secondo le previsioni del DPR 275/1999, hanno la facoltà di:

- definire gli adattamenti del calendario scolastico regionale in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa (POF), previa intesa con gli Enti locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con gli Enti erogatori di servizi;
- affrontare eventuali necessità di chiusure per circostanze prestabilite o imprevedibili, quali le consultazioni elettorali o referendarie, gli eventi climatici di particolare entità e altri necessità o imprevisti tali da impedire l'utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche;
- utilizzare, se strettamente necessario, alcuni dei nove giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale ferma restando la data termine indicata al punto 1 quale riferimento per la chiusura delle lezioni;

3) Gli adattamenti del calendario, adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del presente calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari.

4) Al calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2017/2018 sarà data la più ampia divulgazione, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del mondo della scuola e tra i soggetti istituzionali.

5) Viene fatta riserva di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale.

6) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data ampia informazione sul sito della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_343_2_ALL1

Allegato alla delibera n. di data
ALLEGATO SUB 1

CALENDARIO SCUOLE INFANZIA

2017												2018																	
SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
1	VE		1	DO		1	ME	STATO	1	VE	70	1	LU	STATO	1	GI	108	1	GI	129	1	DO	(Pasqua)	1	MA	STATO	1	VE	200
2	SA		2	LU	19	2	GI	45	2	SA	71	2	MA	REGIONE	2	VE	109	2	VE	130	2	LU	STATO	2	ME	174	2	SA	STATO
3	DO		3	MA	20	3	VE	46	3	DO		3	ME	REGIONE	3	SA	110	3	SA	131	3	MA	REGIONE	3	GI	175	3	DO	
4	LU		4	ME	21	4	SA	47	4	LU	72	4	GI	REGIONE	4	DO		4	DO		4	ME	153	4	VE	176	4	LU	201
5	MA		5	GI	22	5	DO		5	MA	73	5	VE	REGIONE	5	LU	111	5	LU	132	5	GI	154	5	SA	177	5	MA	202
6	ME		6	VE	23	6	LU	48	6	ME	74	6	SA	STATO	6	MA	112	6	MA	133	6	VE	155	6	DO		6	ME	203
7	GI		7	SA	24	7	MA	49	7	GI	75	7	DO		7	ME	113	7	ME	134	7	SA	156	7	LU	178	7	GI	204
8	VE		8	DO		8	ME	50	8	VE	STATO	8	LU	87	8	GI	114	8	GI	135	8	DO		8	MA	179	8	VE	205
9	SA		9	LU	25	9	GI	51	9	SA	REGIONE	9	MA	88	9	VE	115	9	VE	136	9	LU	157	9	ME	180	9	SA	206
10	DO		10	MA	26	10	VE	52	10	DO		10	ME	89	10	SA	116	10	SA	137	10	MA	158	10	GI	181	10	DO	
11	LU	lezioni	11	ME	27	11	SA	53	11	LU	76	11	GI	90	11	DO		11	DO		11	ME	159	11	VE	182	11	LU	207
12	MA	2	12	GI	28	12	DO		12	MA	77	12	VE	91	12	LU	REGIONE	12	LU	138	12	GI	160	12	SA	183	12	MA	208
13	ME	3	13	VE	29	13	LU	54	13	ME	78	13	SA	92	13	MA	REGIONE	13	MA	139	13	VE	161	13	DO		13	ME	209
14	GI	4	14	SA	30	14	MA	55	14	GI	79	14	DO		14	ME	REGIONE	14	ME	140	14	SA	162	14	LU	184	14	GI	210
15	VE	5	15	DO		15	ME	56	15	VE	80	15	LU	93	15	GI	117	15	GI	141	15	DO		15	MA	185	15	VE	211
16	SA	6	16	LU	31	16	GI	57	16	SA	81	16	MA	94	16	VE	118	16	VE	142	16	LU	163	16	ME	186	16	SA	212
17	DO		17	MA	32	17	VE	58	17	DO		17	ME	95	17	SA	119	17	SA	143	17	MA	164	17	GI	187	17	DO	
18	LU	7	18	ME	33	18	SA	59	18	LU	82	18	GI	96	18	DO		18	DO		18	ME	165	18	VE	188	18	LU	213
19	MA	8	19	GI	34	19	DO		19	MA	83	19	VE	97	19	LU	120	19	LU	144	19	GI	166	19	SA	189	19	MA	214
20	ME	9	20	VE	35	20	LU	60	20	ME	84	20	SA	98	20	MA	121	20	MA	145	20	VE	167	20	DO		20	ME	215
21	GI	10	21	SA	36	21	MA	61	21	GI	85	21	DO		21	ME	122	21	ME	146	21	SA	168	21	LU	190	21	GI	216
22	VE	11	22	DO		22	ME	62	22	VE	86	22	LU	99	22	GI	123	22	GI	147	22	DO		22	MA	191	22	VE	217
23	SA	12	23	LU	37	23	GI	63	23	SA	REGIONE	23	MA	100	23	VE	124	23	VE	148	23	LU	169	23	ME	192	23	SA	218
24	DO		24	MA	38	24	VE	64	24	DO		24	ME	101	24	SA	125	24	SA	149	24	MA	170	24	GI	193	24	DO	
25	LU	13	25	ME	39	25	SA	65	25	LU	STATO	25	GI	102	25	DO		25	DO		25	ME	STATO	25	VE	194	25	LU	219
26	MA	14	26	GI	40	26	DO		26	MA	STATO	26	VE	103	26	LU	126	26	LU	150	26	GI	171	26	SA	195	26	MA	220
27	ME	15	27	VE	41	27	LU	66	27	ME	REGIONE	27	SA	104	27	MA	127	27	MA	151	27	VE	172	27	DO		27	ME	221
28	GI	16	28	SA	42	28	MA	67	28	GI	REGIONE	28	DO		28	ME	128	28	ME	152	28	SA	173	28	LU	196	28	GI	222
29	VE	17	29	DO		29	ME	68	29	VE	REGIONE	29	LU	105				29	GI	REGIONE	29	DO		29	MA	197	29	VE	223
30	SA	18	30	LU	43	30	GI	69	30	SA	REGIONE	30	MA	106				30	VE	REGIONE	30	LU	REGIONE	30	ME	198	30	SA	Fine lezioni
			31	MA	44				31	DO		31	ME	107				31	SA	REGIONE				31	GI	199			

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_343_3_ALL2

Allegato alla delibera n. di data
ALLEGATO SUB 2

CALENDARIO SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

2017											
SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
1	VE		1	DO		1	ME	STATO	1	VE	70
2	SA		2	LU	19	2	GI	45	2	SA	71
3	DO		3	MA	20	3	VE	46	3	DO	
4	LU		4	ME	21	4	SA	47	4	LU	72
5	MA		5	GI	22	5	DO		5	MA	73
6	ME		6	VE	23	6	LU	48	6	ME	74
7	GI		7	SA	24	7	MA	49	7	GI	75
8	VE		8	DO		8	ME	50	8	VE	STATO
9	SA		9	LU	25	9	GI	51	9	SA	REGIONE
10	DO		10	MA	26	10	VE	52	10	DO	
11	LU	avvio lezioni	11	ME	27	11	SA	53	11	LU	76
12	MA	2	12	GI	28	12	DO		12	MA	77
13	ME	3	13	VE	29	13	LU	54	13	ME	78
14	GI	4	14	SA	30	14	MA	55	14	GI	79
15	VE	5	15	DO		15	ME	56	15	VE	80
16	SA	6	16	LU	31	16	GI	57	16	SA	81
17	DO		17	MA	32	17	VE	58	17	DO	
18	LU	7	18	ME	33	18	SA	59	18	LU	82
19	MA	8	19	GI	34	19	DO		19	MA	83
20	ME	9	20	VE	35	20	LU	60	20	ME	84
21	GI	10	21	SA	36	21	MA	61	21	GI	85
22	VE	11	22	DO		22	ME	62	22	VE	86
23	SA	12	23	LU	37	23	GI	63	23	SA	
24	DO		24	MA	38	24	VE	64	24	DO	
25	LU	13	25	ME	39	25	SA	65	25	LU	STATO
26	MA	14	26	GI	40	26	DO		26	MA	STATO
27	ME	15	27	VE	41	27	LU	66	27	ME	REGIONE
28	GI	16	28	SA	42	28	MA	67	28	GI	REGIONE
29	VE	17	29	DO		29	ME	68	29	VE	REGIONE
30	SA	18	30	LU	43	30	GI	69	30	SA	REGIONE
			31	MA	44				31	DO	

2018																	
GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
1	LU	STATO	1	GI	108	1	GI	129	1	DO	(Pasqua)	1	MA	STATO	1	VE	200
2	MA	REGIONE	2	VE	109	2	VE	130	2	LU	STATO	2	ME	174	2	SA	STATO
3	ME	REGIONE	3	SA	110	3	SA	131	3	MA	REGIONE	3	GI	175	3	DO	
4	GI	REGIONE	4	DO		4	DO		4	ME	153	4	VE	176	4	LU	201
5	VE	REGIONE	5	LU	111	5	LU	132	5	GI	154	5	SA	177	5	MA	202
6	SA	STATO	6	MA	112	6	MA	133	6	VE	155	6	DO		6	ME	203
7	DO		7	ME	113	7	ME	134	7	SA	156	7	LU	178	7	GI	204
8	LU	87	8	GI	114	8	GI	135	8	DO		8	MA	179	8	VE	205
9	MA	88	9	VE	115	9	VE	136	9	LU	157	9	ME	180	9	SA	206
10	ME	89	10	SA	116	10	SA	137	10	MA	158	10	GI	181	10	DO	
11	GI	90	11	DO		11	DO		11	ME	159	11	VE	182	11	LU	207
12	VE	91	12	LU	REGIONE	12	LU	138	12	GI	160	12	SA	183	12	MA	208
13	SA	92	13	MA	REGIONE	13	MA	139	13	VE	161	13	DO		13	ME	Fine lezioni
14	DO		14	ME	REGIONE	14	ME	140	14	SA	162	14	LU	184	14	GI	
15	LU	93	15	GI	117	15	GI	141	15	DO		15	MA	185	15	VE	
16	MA	94	16	VE	118	16	VE	142	16	LU	163	16	ME	186	16	SA	
17	ME	95	17	SA	119	17	SA	143	17	MA	164	17	GI	187	17	DO	
18	GI	96	18	DO		18	DO		18	ME	165	18	VE	188	18	LU	
19	VE	97	19	LU	120	19	LU	144	19	GI	166	19	SA	189	19	MA	
20	SA	98	20	MA	121	20	MA	145	20	VE	167	20	DO		20	ME	
21	DO		21	ME	122	21	ME	146	21	SA	168	21	LU	190	21	GI	
22	LU	99	22	GI	123	22	GI	147	22	DO		22	MA	191	22	VE	
23	MA	100	23	VE	124	23	VE	148	23	LU	169	23	ME	192	23	SA	
24	ME	101	24	SA	125	24	SA	149	24	MA	170	24	GI	193	24	DO	
25	GI	102	25	DO		25	DO		25	ME	STATO	25	VE	194	25	LU	
26	VE	103	26	LU	126	26	LU	150	26	GI	171	26	SA	195	26	MA	
27	SA	104	27	MA	127	27	MA	151	27	VE	172	27	DO		27	ME	
28	DO		28	ME	128	28	ME	152	28	SA	173	28	LU	196	28	GI	
29	LU	105				29	GI	REGIONE	29	DO		29	MA	197	29	VE	
30	MA	106				30	VE	REGIONE	30	LU	REGIONE	30	ME	198	30	SA	
31	ME	107				31	SA	REGIONE				31	GI	199			

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_351_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 351
POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2016. Modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982 n. 76, ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - 2014/2020 - della Regione Friuli Venezia Giulia - di seguito POR, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 4 marzo 2016, con la quale è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016", di seguito PPO 2016, che definisce i programmi specifici da realizzare con il sostegno finanziario del POR;
VISTE le deliberazioni n. 946 del 27 maggio 2016, n. 1572 del 26 agosto 2016, n. 1648 del 9 settembre 2016, n. 2310 del 2 dicembre 2016 e n. 242 del 17 febbraio 2017 con le quali è stato modificato il PPO 2016;
PREMESSO che:
- il Piano nazionale anticorruzione prevede la realizzazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- elemento propedeutico alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale è la mappatura dei processi volta a individuare il contesto interno dell'organizzazione, conoscerlo e analizzarlo al fine di individuare gli specifici rischi di corruzione ai quali l'amministrazione è esposta;
RITENUTO di provvedere alla richiamata mappatura dei processi attraverso una specifica misura da realizzare attraverso una gara d'appalto;
RITENUTO, ai fini della realizzazione della richiamata gara d'appalto:
- di integrare il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016" con il programma specifico n. 63/16 - Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti operativi per la gestione del rischio anticorruzione, a valere sull'asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa - del POR ;
- di prevedere una disponibilità finanziaria del nuovo programma specifico pari a euro 146.400,00 IVA compresa;
PRESO ATTO che la struttura responsabile del programma specifico n. 63/16 è la Direzione generale - Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale - che si avvale, ai fini della realizzazione della procedura di gara, del Servizio Centrale Unica di Committenza;
VISTO il parere espresso dal partenariato economico e sociale in data 1° marzo 2017;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni, è modificato con l'aggiunta del programma specifico n. 63/16 - Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti operativi per la gestione del rischio anticorruzione, a valere sull'asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa - del POR.
2. Per l'attuazione del menzionato programma specifico è prevista una procedura di gara d'appalto, con una disponibilità finanziaria di euro 146.400,00 IVA compresa.
3. È approvato il documento allegato A) parte integrante del presente provvedimento che, nel recepire la modificazione di cui alla presente deliberazione, costituisce il testo integrato del PPO 2016.
4. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_351_2_ALL1

POR FSE 2014/2020. PPO 2016

Allegato A)

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020. POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO. Annualità 2016

Trieste, marzo 2017

TESTO COORDINATO 1 marzo 2017

INDICE

Premessa

La Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014/2020 con la decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

Nel proseguire la prassi attuativa adottata dal 2008, con il presente documento, denominato "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –Annualità 2016", di seguito PPO 2016, vengono definite le operazioni da realizzare nel 2016 con il sostegno finanziario del POR FSE; le operazioni si sviluppano all'interno di programmi specifici, in un quadro di coerenza con le linee strategiche delineate dal POR FSE medesimo e con una declinazione che tiene conto delle esigenze specifiche del territorio relative allo sviluppo delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle competenze del capitale umano.

1. Struttura del PPO 2016

La struttura del PPO 2016 fa riferimento agli assi prioritari di intervento del POR FSE che sono i seguenti:

- Asse 1: Occupazione
- Asse 2: Inclusione sociale e lotta alla povertà
- Asse 3: Istruzione e formazione
- Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa
- Asse 5: Assistenza tecnica

Nell'ambito di ciascun asse vengono individuati una serie di programmi specifici i quali definiscono le singole linee di intervento da attivare attraverso le dovute procedure ad evidenza pubblica.

Come ricordato, ogni programma specifico può essere di durata annuale o pluriennale

Per ogni programma specifico il PPO 2016 riporta i seguenti dati di riferimento:

- asse;
- priorità d'investimento;
- obiettivo specifico;
- numero identificativo;
- denominazione;
- azione;
- descrizione;

- destinatari;
- struttura attuatrice;
- referente, ove pertinente;
- risorse finanziarie.

2. Modalità per l'approvazione e attuazione del PPO 2016

Il PPO 2016 viene approvato dalla Giunta regionale previa concertazione con il partenariato economico e sociale.

L'attuazione del PPO 2016 avviene a cura dell'Autorità di gestione – AdG – del POR FSE individuata nell'ambito del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

La concreta realizzazione dei programmi specifici è a cura delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti in relazione alle materie oggetto dei programmi specifici medesimi (strutture attuatrici).

La previsione di nuovi programmi specifici successivamente all'approvazione del PPO 2016 o la modifica ad aspetti di contenuto dei programmi specifici previsti dal PPO 2016 sono oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico e sociale.

Modificazioni di carattere finanziario ai programmi specifici del PPO 2016 non superiori al 20% sono adottati dall'AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo.

3. Avanzamento delle attività del PPO 2014 e del PPO 2015

Prima di procedere alla descrizione dei programmi specifici del PPO 2016 si ritiene opportuno procedere alla verifica procedurale e finanziaria dello stato di avanzamento dei PPO 2014 e 2015.

3.1 Il dettaglio del piano finanziario del POR

Il piano finanziario del POR FSE 2014/2020 è complessivamente pari a euro 276.427.814 di cui:

- euro 259.842.146 (dotazione principale) immediatamente disponibili ai fini della pianificazione delle attività;
- euro 16.585.668 (riserva di efficacia) formalmente disponibili a fronte del conseguimento dei target intermedi previsti e calcolati con riferimento all'annualità 2019.

Su tali basi, il piano finanziario del POR è il seguente:

ASSE	20 14		20 15		20 16		20 17		20 18		20 19		20 20	
	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia
1	16.504.517,49	1.053.480,04	17.344.176,19	1.107.075,34	19.379.347,20	1.236.979,12	19.767.196,45	1.261.735,83	20.162.794,75	1.286.987,10	20.566.297,61	1.312.742,25	20.977.838,78	1.339.010,61
2	6.112.784,26	390.177,79	6.423.768,96	410.027,90	7.177.536,00	458.140,42	7.321.183,87	467.309,57	7.467.701,76	476.661,89	7.617.147,26	486.200,83	7.769.569,92	495.929,86
3	7.488.160,71	477.967,80	7.869.116,98	502.284,18	8.792.481,60	561.222,01	8.968.450,24	572.454,22	9.147.934,66	583.910,81	9.331.005,40	595.596,02	9.517.723,15	607.514,07
4	458.458,82	29.263,33	481.782,67	30.752,09	538.315,20	34.360,53	549.088,79	35.048,22	560.077,63	35.749,64	571.286,04	36.465,06	582.717,74	37.194,74
5	1.273.496,72	81.287,04	1.338.285,20	85.422,48	1.495.320,00	95.445,92	1.525.246,64	97.356,16	1.555.771,20	99.304,56	1.586.905,68	101.291,84	1.618.660,40	103.318,72
	31.837.418,00	**2.032.176,00**	**33.457.130,00**	**2.135.562,00**	**37.383.000,00**	**2.386.148,00**	**38.131.166,00**	**2.433.904,00**	**38.894.280,00**	**2.482.614,00**	**39.672.642,00**	**2.532.296,00**	**40.466.510,00**	**2.582.968,00**

Totale dotazione principale: 259.842.146,00

Totale riserva efficacia: 16.585.668,00

Totale generale: 276.427.814,00

L’asse 1 – Occupazione – del POR si suddivide nelle seguenti priorità di investimento:

- 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
- 8.ii) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani;
- 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
- 8.vii) Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.

L’asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – del POR si suddivide nelle seguenti priorità di investimento:

- 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità;
- 9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale.

L’asse 3 – Istruzione e formazione – del POR si suddivide nelle seguenti priorità di investimento:

- 10.ii) Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati;
- 10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;
- 10.iv) Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.

L’asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa – del POR si suddivide nelle seguenti priorità di investimento:

- 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

L'asse 5 – Assistenza tecnica – del POR non si suddivide in priorità di investimento ma individua tre principali aree di intervento che riguardano:

- il rafforzamento del sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi finanziati dal Programma Operativo;
- il rafforzamento del sistema di comunicazione e informazione;
- il miglioramento del sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO.

In considerazione delle menzionate priorità d'investimento e tenuto conto delle risorse destinate alla riserva di efficacia, il quadro finanziario del POR in precedenza indicato subisce la seguente ulteriore suddivisione:

		2014		2015		2016	
ASSE	**PI**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**
1	**8i**	6.723.940,43	429.187,77	7.066.017,38	451.022,49	7.895.146,05	503.945,29
	8ii	7.029.274,00	448.677,15	7.386.884,64	471.503,39	8.253.663,97	526.829,41
	8iv	1.528.318,32	97.552,25	1.606.070,72	102.515,18	1.794.527,55	114.544,27
	8vii	1.222.984,75	78.062,87	1.285.203,46	82.034,28	1.436.009,63	91.660,15
	totale	**16.504.517,49**	**1.053.480,04**	**17.344.176,19**	**1.107.075,34**	**19.379.347,20**	**1.236.979,12**
2	**9i**	4.584.588,20	292.633,34	4.817.826,72	307.520,93	5.383.152,00	343.605,32
	9iv	1.528.196,07	97.544,45	1.605.942,24	102.506,98	1.794.384,00	114.535,11
	totale	**6.112.784,26**	**390.177,79**	**6.423.768,96**	**410.027,90**	**7.177.536,00**	**458.140,42**
3	**10ii**	2.695.737,86	172.068,41	2.832.882,11	180.822,30	3.165.293,38	202.039,92
	10iii	3.893.843,57	248.543,26	4.091.940,83	261.187,77	4.572.090,43	291.835,45
	10iv	898.579,29	57.356,14	944.294,04	60.274,10	1.055.097,79	67.346,64
	totale	**7.488.160,71**	**477.967,80**	**7.869.116,98**	**502.284,18**	**8.792.481,60**	**561.222,01**
4	**11ii**	458.458,82	29.263,33	481.782,67	30.752,09	538.315,20	34.360,53
	totale	**458.458,82**	**29.263,33**	**481.782,67**	**30.752,09**	**538.315,20**	**34.360,53**
5		1.273.496,72	81.287,04	1.338.285,20	85.422,48	1.495.320,00	95.445,92
	totale	**1.273.496,72**	**81.287,04**	**1.338.285,20**	**85.422,48**	**1.495.320,00**	**95.445,92**
	TOTALE	**31.837.418,00**	**2.032.176,00**	**33.457.130,00**	**2.135.561,99**	**37.383.000,00**	**2.386.148,00**

ASSE	PI	2017 Dotazione principale	2017 Riserva efficacia	2018 Dotazione principale	2018 Riserva efficacia	2019 Dotazione principale	2019 Riserva efficacia	2020 Dotazione principale	2020 Riserva efficacia
1	**8i**	8.053.155,83	514.031,18	8.214.322,58	524.318,54	8.378.709,65	534.811,19	8.546.371,52	545.512,92
	8ii	8.418.848,97	537.373,29	8.587.334,28	548.127,81	8.759.186,15	559.096,92	8.934.461,54	570.284,62
	8iv	1.830.442,39	116.836,74	1.867.074,79	119.175,01	1.904.439,16	121.559,93	1.942.547,87	123.992,38
	8vii	1.464.749,26	93.494,63	1.494.063,09	95.365,74	1.523.962,65	97.274,20	1.554.457,85	99.220,69
	totale	**19.767.196,45**	**1.261.735,83**	**20.162.794,75**	**1.286.987,10**	**20.566.297,61**	**1.312.742,25**	**20.977.838,78**	**1.339.010,61**
2	**9i**	5.490.887,90	350.482,18	5.600.776,32	357.496,42	5.712.860,45	364.650,62	5.827.177,44	371.947,40
	9iv	1.830.295,97	116.827,39	1.866.925,44	119.165,47	1.904.286,82	121.550,21	1.942.392,48	123.982,47
	totale	**7.321.183,87**	**467.309,57**	**7.467.701,76**	**476.661,89**	**7.617.147,26**	**486.200,83**	**7.769.569,92**	**495.929,86**
3	**10ii**	3.228.642,09	206.083,52	3.293.256,48	210.207,89	3.359.161,94	214.414,57	3.426.380,33	218.705,07
	10iii	4.663.594,12	297.676,19	4.756.926,02	303.633,62	4.852.122,81	309.709,93	4.949.216,04	315.907,32
	10iv	1.076.214,03	68.694,51	1.097.752,16	70.069,30	1.119.720,65	71.471,52	1.142.126,78	72.901,69
	totale	**8.968.450,24**	**572.454,22**	**9.147.934,66**	**583.910,81**	**9.331.005,40**	**595.596,02**	**9.517.723,15**	**607.514,07**
4	**11ii**	549.088,79	35.048,22	560.077,63	35.749,64	571.286,04	36.465,06	582.717,74	37.194,74
	totale	**549.088,79**	**35.048,22**	**560.077,63**	**35.749,64**	**571.286,04**	**36.465,06**	**582.717,74**	**37.194,74**
5		1.525.246,64	97.356,16	1.555.771,20	99.304,56	1.586.905,68	101.291,84	1.618.660,40	103.318,72
	totale	**1.525.246,64**	**97.356,16**	**1.555.771,20**	**99.304,56**	**1.586.905,68**	**101.291,84**	**1.618.660,40**	**103.318,72**
	TOTALE	**38.131.165,99**	**2.433.904,00**	**38.894.280,00**	**2.482.614,00**	**39.672.641,99**	**2.532.296,00**	**40.466.509,99**	**2.582.968,00**

3.2 Lo stato di avanzamento – PPO 2014 e PPO 2015

3.2.1 I programmi specifici attivati del PPO 2014 e del PPO 2015

La Giunta regionale, rispettivamente con le deliberazioni n. 1513 del 7 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni e n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato il PPO 2014 e il PPO 2015.

Nella tabella che segue vengono riportati i dati di carattere finanziario dei programmi specifici dei PPO 2014 e 2015 già formalmente attivati attraverso l'emanazione delle previste procedure ad evidenza pubblica.

Asse/Priorità d'investimento	Programma specifico	Durata	Risorse
Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	2/14 – Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali	Annuale	2.006.113,00
	3/14 - Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata	Annuale	1.600.000,00
	7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0) (*)	Pluriennale	1.800.000,00
	8/15 - FVG Progetto occupabilità (**)	Pluriennale	21.697.719,00
TOTALE			**27.103.832,00**
DISPONIBILITA'			**58.380.492,82**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**31.276.660,82**
Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento - 8.ii) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani	1/14 - Percorsi triennali IeFP – attività integrativa rivolta ad allievi frequentanti percorsi triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP	Annuale	2.639.238,00
	9/15 - Catalogo regionale dell'offerta orientativa	Pluriennale	1.500.000,00
	10/15 - Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento	Pluriennale	1.050.000,00
	7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)	Pluriennale	1.800.000,00
	11/15 – Alto apprendistato	Pluriennale	90.000,00
	13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione	Pluriennale	330.000,00
	12/15 – FVG Progetto giovani (*) (** su 2016)	Pluriennale	18.391.598,00
TOTALE			**25.800.836,00**
DISPONIBILITA'			**61.031.546,15**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**35230.710,15**

Asse/Priorità d'investimento	Programma specifico	Durata	Risorse
Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore	14/15 - "SiConTe – sistema di conciliazione integrato": funzionamento della rete degli Sportelli territoriali	Pluriennale	1.700.000,00
	7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)	Pluriennale	1.000.000,00
	28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS	Pluriennale	1.275.000,00
TOTALE			**3.975.000,00**
DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI EFFICACIA)			**13.269.596,47**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**9.294.596,47**
Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento - - - 8.vii) Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	16/15 - Misure per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego	Annuale	418.200,00
TOTALE			**418.200,00**
DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI EFFICACIA)			**10.618.543,25**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**10.200.343,25**

Asse/Priorità d'investimento	Programma specifico	Durata	Risorse
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	18/15 - Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio in carico presso i servizi sociali territoriali	Annuale	920.000
	19/15 - Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in esecuzione penale esterna	Annuale	950.000
	20/15 – Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99	Pluriennale	1.700.000
	41/15 - Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate	Annuale	345.000
TOTALE			**3.915.000,00**
DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI EFFICACIA)			**39.805.605,24**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**35.890.605,24**
Asse 3 - Istruzione e formazione - 10.ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati	4/14 – Istituti Tecnici Superiori (ITS)	Annuale	1.226.025,00
	4/15 - Istituti Tecnici Superiori (ITS)	Pluriennale	4.236.786,00
	25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea	Pluriennale	6.300.000,00
	26/15 - Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori	Pluriennale	1.200.000,00
TOTALE			**12.962.811,00**
DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI EFFICACIA)			**23.405.696,00**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**10.442.884,87**

Asse/Priorità d'investimento	Programma specifico	Durata	Risorse
Asse 3 - Istruzione e formazione - - 10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite	6/14 - Qualificazione di base abbreviata	Annuale	4.635.866,00
	27/15 - Percorsi formativi personalizzati	Annuale	75.000,00
	28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS	Pluriennale	2.843.731,00
	30/15 - Formazione continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale	Annuale	2.250.000,00
	31/15 - Formazione della figura del mentor ai fini dello sviluppo del modello dei Circoli di studio	Annuale	50.000,00
TOTALE			**9.854.597,00**
DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI EFFICACIA)			**33.808.227,36**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**21.925.136,82**

Asse/Priorità d'investimento	Programma specifico	Durata	Risorse
Asse 3 - Istruzione e formazione - - 1- 10.iv) Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato	5/14 - Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS	Annuale	1.053.160,00
	5/15 - Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS	Annuale	1.069.160,00
	34/15 - Repertorio regionale delle qualificazioni professionali	Pluriennale	200.000,00
TOTALE			**2.322.320**
DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI EFFICACIA)			**7.801.899**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**5.479.578,63**

Asse/Priorità d'investimento	Programma specifico	Durata	Risorse
Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa - 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale	35/15 - Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	Pluriennale	550.000,00
	36/15 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)	Pluriennale	150.000,00
TOTALE		Annuale	**700.000,00**
DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI EFFICACIA)			**3.980.560,50**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**3.280.560,50**
Asse 5 - Assistenza tecnica	38/15 - Servizi di assistenza tecnica	Pluriennale	5.240.041,52
	40/15 - 2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - Master FP		100.000,00
TOTALE			**5.340.041,52**
DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI EFFICACIA)			**11.057.112,56**
DISPONIBILITA' RESIDUA			**5.717.071,04**

3.2.2 I programmi specifici del PPO 2015 da attivare nel 2016

Tutti i programmi specifici del PPO 2014 sono stati avviati con l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica previste.

Per quanto concerne il PPO 2015, vengono di seguito riportati i programmi specifici la cui attivazione è prevista nel corso del 2016.

- *Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale*
    - ♦ Programma specifico: 07/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa
        - *Risorse finanziarie*: euro 1.800.000,00
        - *Durata:* pluriennale
        - *Struttura attuatrice/referente*: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa Programmazione in raccordo con l'Area istruzione, alta formazione e ricerca
        - *Motivazione della mancata attivazione:* si tratta della parte del programma specifico destinata a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese di carattere prevalentemente innovativo, anche attraverso lo spin off di ricerca e nel quadro del funzionamento degli incubatori certificati operanti nel territorio regionale. In relazione allo svilupparsi del flusso interno dei lavori, è stata attivata la parte del programma specifico relativa allo sviluppo di impresa "tradizionale" rinviando ad una seconda fase, calendarizzata nel 2016, l'attivazione della parte "innovativa" del programma medesimo.
- *Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.ii) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani*
    - ♦ Programma specifico: 28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS
        - *Risorse finanziarie*: euro 390.000,00
        - *Durata:* pluriennale
        - *Struttura attuatrice/referente*: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
        - *Motivazione della mancata attivazione:* nel 2015 è stata avviata la parte del programma specifico destinata alle persone con precedenti esperienze lavorative nel settore. A fini di carattere organizzativo e di flusso dei carichi di lavoro, la parte del programma specifico destinata ai giovani in uscita dai percorsi scolastici con il diploma di tecnico dei servizi sociali o Tecnico dei servizi sanitari che desiderino conseguire l'ulteriore qualifica OSS al fine di accrescere le loro possibilità di

accesso al mercato del lavoro è stata posticipata al 2016 al fine di approvare gli standard formative del corso "misure compensative" riservato agli stessi..

– *Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore*

♦ Programma specifico: 15/15 SiConTe – sistema di conciliazione integrato: progetto "Matelda – Iniziative a favore di donne in uscita da percorsi di violenza

– *Risorse finanziarie*: euro 390.000,00

– *Durata:* pluriennale

– *Struttura attuatrice*: Area Agenzia regionale per il lavoro

– *Motivazione della mancata attivazione*: il progetto ha trovato avvio nel 2015 con l'utilizzo di risorse finanziari di derivazione nazionale. Nel 2016 il progetto prosegue con l'utilizzo delle risorse del FSE.

– *Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà . Priorità d'investimento 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità*

♦ Programma specifico: 17/15 Definizione e validazione degli standard per la presa in carico multi professionale delle persone maggiormente vulnerabili ed a rischio di discriminazione

– *Risorse finanziarie*: euro 50.000,00

– *Durata:* annuale

– *Struttura attuatrice/referente*: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia d'intesa con la Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale

– *Motivazione della mancata attivazione:* la preparazione ed il primo avvio della strumentazione inerente MIA – Misure per l'inserimento attivo – ha impegnato le strutture regionali durante tutto il 2015 per cui l'attuazione dl programma specifico è rinviata al 2016.

♦ Programma specifico: 22/15: Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione di azioni socialmente responsabili nelle attività primarie e di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini della crescita della competitività

– *Risorse finanziarie*: euro 75.000,00

– *Durata:* pluriennale

– *Struttura attuatrice/referente*: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa Programmazione

– *Motivazione della mancata attivazione:* la realizzazione del programma specifico è legata all'avanzamento di un progetto interregionale in cui la struttura attuatrice è impegnata. Appare

opportuno rinviare al 2016 l'attivazione del programma specifico al fine di attendere l'ulteriore avanzamento del progetto interregionale.

- *Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà . Priorità d'investimento* 9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

  ♦ Programma specifico: 23/15 Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia

  - *Risorse finanziarie*: euro 4.750.000,00
  - *Durata:* pluriennale
  - *Struttura attuatrice/referente*: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia d'intesa
  - *Motivazione della mancata attivazione:* da un lato la preparazione ed il primo avvio della strumentazione inerente MIA – Misure per l'inserimento attivo – che ha impegnato le strutture regionali durante tutto il 2015; dall'altro lato la ricaduta degli aspetti innovativi legati alla realizzazione della misura in area FSE; entrambi gli aspetti hanno condotto a rinviare l'attuazione del programma specifico nel 2016.

  ♦ Programma specifico: 24/15 Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia

  - *Risorse finanziarie*: euro 1.004.931,00
  - *Durata:* pluriennale
  - *Struttura attuatrice/referente*: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia d'intesa
  - *Motivazione della mancata attivazione:* da un lato la preparazione ed il primo avvio della strumentazione inerente MIA – Misure per l'inserimento attivo – che ha impegnato le strutture regionali durante tutto il 2015; dall'altro lato la ricaduta degli aspetti innovativi legati alla realizzazione della misura in area FS; entrambi gli aspetti hanno condotto a rinviare l'attuazione del programma specifico nel 2016.

- *Asse 3 – Istruzione e formazione. Priorità d'investimento 10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite*

  ♦ Programma specifico: 28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS

  - *Risorse finanziarie*: euro 601.459,00

– *Durata:* pluriennale

– *Struttura attuatrice/referente*: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale

– *Motivazione della mancata attivazione:* nel 2015 è stata avviata la parte del programma specifico destinata alle persone con precedenti esperienze lavorative nel settore. A fini di carattere organizzativo e di flusso dei carichi di lavoro, la parte in questione del programma specifico, destinata alla formazione di nuovi operatori (formazione iniziale di 1000 ore) è stata posticipata al 2016 a seguito della richiesta della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia di procedere all'aggiornamento dell'ordinamento didattico. D'intesa tra le due Direzione è stato pertanto predisposto un documento riguardante *"indirizzi e standard formativi per il conseguimento della qualifica di OSS"* che verrà, a breve, approvato dalla Giunta regionale, prima dell'avvio dell'attività formativa programmata.

♦ Programma specifico: 29/15 – Misure funzionali all'attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale

– *Risorse finanziarie*: euro 1.000.000,00

– *Durata:* pluriennale

– *Struttura attuatrice/referente*: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa programmazione

– *Motivazione della mancata attivazione:* gli aspetti innovativi connessi all'attuazione del programma specifico hanno richiesto una fase di analisi e studio che ha condotto a prevedere l'attivazione del programma nel 2016

♦ Programma specifico: 33/15 – Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online Coursees

– *Risorse finanziarie*: euro 200.000,00

– *Durata:* annuale

– *Struttura attuatrice/referente*: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa programmazione

– *Motivazione della mancata attivazione:* gli aspetti innovativi connessi all'attuazione del programma specifico hanno richiesto una fase di analisi e studio che ha condotto a prevedere l'attivazione del programma nel 2016

– *Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa. Priorità d'investimento 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale*

- ♦ Programma specifico: 37/15 – Formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi sociali territoriali, dei Centri per l'impiego
  - *Risorse finanziarie*: euro 150.000,00
  - *Durata:* annuale
  - *Struttura attuatrice/referente*: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ inclusione e professioni area sociale
  - *Motivazione della mancata attivazione:* la preparazione ed il primo avvio della strumentazione inerente MIA – Misure per l'inserimento attivo – che ha impegnato le strutture regionali durante tutto il 2015 hanno condotto a rinviare l'attuazione del programma specifico nel 2016, non appena definiti puntualmente i fabbisogni formativi degli operatori.

– *Asse 5 – Assistenza tecnica*

- ♦ Programma specifico: 39/15 – Reclutamento personale C1 e D1
  - *Risorse finanziarie*: euro 2.338.000,00
  - *Durata:* pluriennale
  - *Struttura attuatrice/referente*: Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - *Motivazione della mancata attivazione:* l'effettiva assegnazione del personale avverrà dal 2016.

3.2.3 I programmi specifici del PPO 2015 soppressi

I seguenti programmi specifici del PPO 2015 sono soppressi:

– *Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà . Priorità d'investimento 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità*

- ♦ Programma specifico: 21/15: Tirocini a favore di persone in condizioni di svantaggio/disabili
  - *Risorse finanziarie*: euro 900.000,00
  - *Durata:* pluriennale
  - *Struttura attuatrice/referente*: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia d'intesa con la Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
  - *Motivazione della mancata attivazione:* al fine di una razionalizzazione degli strumenti e delle misure, il programma specifico è sostituito dal programma specifico Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione del PPO 2016

– *Asse 3 – Istruzione e formazione. Priorità d'investimento 10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite*

- Programma specifico: 32/15 - Sostegno alla partecipazione a attività di carattere formativo e professionalizzante in mobilità, anche interregionale o transnazionale
  - *Risorse finanziarie*: euro 300.000,00
  - *Durata:* annuale
  - *Struttura attuatrice/referente*: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa programmazione
  - *Motivazione della mancata attivazione:* in considerazione delle risorse disponibili su Garanzia giovani in tema di sostegno alla mobilità formativa e considerato che le risorse disponibili potranno essere utilizzate ad avvenuta attivazione del programma specifico n. 29/15, appare opportuno, al momento, sopprimere il programma specifico.

3.2.4 Indicazioni specifiche inerenti la formazione connessa al contratto di apprendistato professionalizzante

Il programma specifico 11/15 è stato riformulato e ricondotto alla formazione nell'ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Per quanto concerne la formazione connessa al contratto di apprendistato professionalizzante, a seguito di una analisi svolta, appaiono sufficienti le risorse stanziate annualmente a livello nazionale. Nel caso del possibile finanziamento nel 2016 di tali attività al di fuori dell'utilizzo delle risorse nazionali, si prevede l'accesso alle risorse del PAR.

4. Il quadro economico di riferimento del PPO 2016 e le linee prioritarie per la pianificazione delle attività

4.1 Il quadro economico del PPO 2016

In considerazione dell'avanzamento del POR derivante da quanto indicato ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, il quadro della disponibilità finanziaria per la predisposizione del PPO 2016 è il seguente:

ASSE	PI	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
1	8i	3.864.107,41	368.507,01	8.138.641,12	8.313.520,84	8.491.884,44	29.176.660,82
	8ii	8.519.225,56	2.142.231,26	8.835.462,09	9.018.283,07	9.204.746,16	37.719.948,14
	8iv	968.528,29	1.747.279,13	1.786.249,80	1.825.999,09	1.866.540,25	8.194.596,56
	8vii	3.777.755,14	1.558.243,89	1.589.428,83	1.621.236,85	1.653.678,54	10.200.343,25
	TOTALE	17.131.632,40	5.818.278,29	20.351.799,84	20.781.058,85	21.218.869,39	85.301.638,77
2	9i	11.639.326,51	5.441.370,08	5.958.272,74	6.077.511,07	6.199.124,84	35.315.605,24
	9iv	0	1.435.301,21	1.986.090,91	2.025.837,03	2.066.374,95	7.513.604,10
	TOTALE	11.639.326,51	6.876.671,29	7.944.363,65	8.103.348,10	8.265.499,79	42.829.209,34
3	10ii	63.155,98	1.936.270,61	1.224.796,37	3.573.576,51	3.645.085,40	10.442.884,87

	10iii	3.054.844,31	4.711.270,31	4.810.559,64	4.911.832,74	5.265.123,36	22.753.630,36
	10iv	860.628,00	1.044.908,54	1.167.821,46	1.191.192,17	1.215.028,47	5.479.578,64
	TOTALE	3.978.628,29	7.692.449,46	7.203.177,47	9.676.601,42	10.125.237,23	38.676.093,87
4	**11ii**	722.932,64	534.137,01	595.827,27	607.751,10	619.912,48	3.080.560,50
	TOTALE	722.932,64	534.137,01	595.827,27	607.751,10	619.912,48	3.080.560,50
5		1.555.925,28	406.425,44	438.898,40	472.020,16	505.801,76	3.379.071,04
	TOTALE	1.555.925,28	406.425,44	438.898,40	472.020,16	505.801,76	3.379.071,04
	TOTALE ANNUALITA'	35.028.445,12	21.327.961,49	36.534.066,63	39.640.779,63	40.735.320,65	

La suddetta disponibilità tiene conto della dotazione finanziaria principale del programma e della riserva di efficacia

4.2 Le linee prioritarie per la pianificazione delle attività

L'individuazione dei programmi specifici del PPO 2016 avviene sulla base del confronto condiviso fra l'Autorità di gestione e le strutture attuatrici, con l'approvazione della Giunta regionale preceduta dalla concertazione con il partenariato economico e sociale (*cfr. par. 2*).

Fermo restando il principio generale per cui i programmi specifici convergono tutti nell'ampia direzione del rafforzamento delle politiche per l'occupazione, l'inclusione e la coesione sociale, si evidenziano le seguenti linee prioritarie che caratterizzazione la fase attuativa dei programmi specifici:

a) valorizzazione del modello metodologico presente in PIPOL (Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro) con l'affermazione della centralità della persona e l'azione integrata a suo supporto dei soggetti pubblici e privati competenti, nell'ambito dell'azione di coordinamento e indirizzo dell'Amministrazione regionale;

b) attenzione alla declinazione delle attività da realizzare rispetto alle linee della Strategia di Specializzazione Intelligente – S3.

   S3 è un metodo di lavoro definito e coordinato dalla Commissione con cui, in tutta l'UNIONE EUROPEA, le Regioni e gli Stati concentrano i propri sforzi per l'innovazione dei sistemi produttivi e la contestuale valorizzazione del sistema scientifico in un'ottica di reciproca sinergia.
   Per il Friuli Venezia Giulia, la S3 rappresenta un pilastro cruciale della politica di sviluppo. Principali strumenti attuativi saranno rappresentati dai Programmi Operativi Regionali, rispettivamente relativi ai Fondi strutturali FESR, FSE e FEASR. In considerazione delle peculiarità del sistema regionale e tenuto conto delle risultanze del processo di scoperta imprenditoriale effettuato, il Friuli Venezia Giulia ha individuato una visione per la specializzazione intelligente, intesa quale risposta integrata ai bisogni emersi dal territorio, sia in termini di "superamento" degli ostacoli, sia di messa a frutto dei vantaggi competitivi per superare le debolezze presenti, valorizzando i due principali elementi caratteristici della regione:

   – la vocazione manifatturiera innovativa;

– la presenza di un'offerta scientifica di eccellenza e la capacità di produrre capitale umano qualificato.
Si riportano di seguito le aree di specializzazione emerse dal processo di scoperta imprenditoriale svolto e le traiettorie entro cui si articolano:

Area S3	Traiettorie
Agroalimentare	- Applicazione di tecniche di industrial design al settore alimentare (progettazione sostenibile "eco design"; design degli atti alimentari "food design") - Sviluppo di sistemi innovativi e di conservazione dei prodotti - Sviluppo doi sistemi di packaging attivo e intelligente ("smart packaging") - Sviluppo di tecniche innovative per l'analisi chimica degli alimenti e il riutilizzo degli scarti
Filiere produttive strategiche – Filiera metalmeccanica – Filiera sistema casa	 – Tecnologie di modellazione numerica di processo e prodotto (CAD, CAE, MDO) – Metodi e tecnologie per la progettazione integrata – Macchine intelligenti – Tecnologie legate ai materiali – Metodi e tecnologie per la progettazione rapida (es. sistemi CAD/CAM) – Tecnologie per l'efficientamento energetico degli edifici – Tecnologie di cloud computing
Tecnologie marittime	– Metodologie di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi – Tecnologie "green" e per l'efficienza energetica – Tecnologie per la sicurezza
Smart health	– Biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro – Terapia innovativa – Ambient assisted living - AAL
Cultura, creatività, turismo (CCT)	– Tecnologie per la conservazione e valorizzazione dei beni e dei prodotti – Geomatica ed elaborazione delle immagini – Piattaforme social e sharing

c) sviluppo delle attività di carattere formativo lungo due principali direttrici che ne caratterizzano gli aspetti di concentrazione. La prima direttrice è relativa allo sviluppo dell'apprendimento permanente attraverso il rafforzamento dei percorsi di carattere ordinamentale, quali IeFP, ITS, IFTS, anche con riguardo alle aree S3; la seconda direttrice riguarda lo sviluppo di attività formative per la popolazione adulta di carattere professionalizzante, con il coinvolgimento delle imprese che manifestano domanda di lavoro e con un approccio integrato di presa in carico della persona tracciato dal progetto PIPOL.

5. I programmi specifici

Asse 1 – Occupazione

Priorità di investimento: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.

Obiettivo specifico: 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
3.864.107,41	368.507,01	8.138.641,12	8.313.520,84	8.491.884,44

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 42/16: Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali regionali**
  - **Azione:** 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
  - **Descrizione**: realizzazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di competenze (qualificatori professionali regionali – QPR) previste dal repertorio delle qualificazioni professionali regionali. Possono essere realizzati percorsi che prevedono l'attuazione di tutti i QPR del profilo di riferimento, con il conseguente accesso all'attestato di qualifica, o di una parte di essi.
  - **Destinatari:** disoccupati o inoccupati o inattivi; disoccupati di lunga durata; immigrati; disabili; altre categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (ai sensi della normativa comunitaria di riferimento.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente**:
    - Posizione organizzativa Programmazione;
    - Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
  - **Risorse finanziarie:**

2016	2.300.000,00
TOTALE	**2.300.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 43/16: Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005**.
  - **Azione**: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
  - **Descrizione**: interventi integrati di orientamento lavorativo e formazione ai fini del mantenimento del posto di lavoro o della ricollocazione lavorativa di persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi della normativa regionale vigente (articoli da 46 a 48 della LR 18/2005).
  - **Destinatari:** lavoratori che per situazioni di crisi rischiano di fuoriuscire dal mercato del lavoro.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente**: Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2016	1.564.107,41
2017	235.892,59
TOTALE	**1.800.000**

<<<<<>>>>>

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 1, priorità d'investimento 8i, obiettivo specifico 8.5.

- **Settore di intervento**: 102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **TC17 - Modalità Formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione Modalità Formativa Sottoclasse
Istruzione e formazione formale	Istruzione e formazione formale	1.0.0	Istruzione e formazione formale

– **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata

– **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

Asse 1 – Occupazione

Priorità di investimento:8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani.

Obiettivo specifico: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani.

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
8.519.225,56	2.142.231,26	8.835.462,09	9.018.283,07	9.204.746,16

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 42/16: Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali regionali**
  - **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
  - **Descrizione**: realizzazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di competenze (qualificatori professionali regionali – QPR) previste dal repertorio delle qualificazioni professionali regionali. Possono essere realizzati percorsi che prevedono l'attuazione di tutti i QPR del profilo di riferimento, con il conseguente accesso all'attestato di qualifica, o di una parte di essi.
  - **Destinatari:** disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente**:
    - Posizione organizzativa Programmazione; Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
  - **Risorse finanziarie:**

2016	2.040.000,00
TOTALE	**2.040.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 44/16: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo**
  - **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
  - **Descrizione**: Realizzazione di percorsi di formazione superiore (7 percorsi IFTS per euro 733.600 e 7percorsi ITS per euro 1.652.514) integrati nelle aree S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo
  - **Destinatari:** disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi e Area istruzione, alta formazione e ricerca
  - **Referente**: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi per la parte IFTS; Area istruzione, alta formazione e ricerca per la parte ITS
  - **Risorse finanziarie**

2016	2.386.114,00
TOTALE	**2.386.114,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 45/16 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP**
  - **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
  - **Descrizione:** realizzazione di azioni di arricchimento extracurricolare nei confronti degli allievi frequentanti le ultime due annualità dii un percorso di IFP. I contenuti delle azioni sono legati all'approfondimento di temi connessi alle traiettorie di sviluppo nelle aree S3 dell'agroalimentare e delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo
  - **Destinatari:** disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età frequentanti i percorsi IeFP
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - **Referente**: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
  - **Risorse finanziarie**

2016	1.073.886,00
TOTALE	**1.073.886,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 46/16 - Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo di neolaureati**
  - **Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
  - **Descrizione:** l'attività svolta dai Centri per l'impiego per la promozione delle misure di politica attiva del lavoro ha evidenziato lo specifico fabbisogno di alcune aziende del territorio regionale che determina l'opportunità di costruire un percorso modulare e integrato propedeutico all'inserimento lavorativo di neolaureati nelle discipline dell'ingegneria meccanica e gestionale, economico/giuridiche e informatiche. Il percorso integra attività di carattere formativo trasversale e specialistico e tirocini extracurriculari che possono anche prevedere fasi di realizzazione all'estero. L'integrazione riguarda anche il versante dei soggetti/istituzioni coinvolte, vale a dire la Regione, anche attraverso i CPI, le imprese, gli enti di formazione accreditati e il sistema universitario.
  - **Destinatari:** disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età ed in possesso del diploma di laurea nelle aree dell'ingegneria meccanica e gestionale, economica giuridica, informatica.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - **Referente**: Posizione organizzativa programmazione in raccordo con la posizione organizzativa imprese
  - **Risorse finanziarie**

2014	160.000,00
TOTALE	**160.000,00**

<<<<<>>>>>

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 1, priorità d'investimento 8ii, obiettivo specifico 8.1.

- **Settore di intervento**: 103 - Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **TC17 - Modalità Formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione Modalità Formativa Sottoclasse
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)

– **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti **che ottengono una qualifica alla** fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone con età inferiore ai 25 anni
CR 06	Partecipanti **che hanno un lavoro**, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	

– **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

Asse 1 – Occupazione

Priorità di investimento: 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera,conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Obiettivo specifico:8.2 Aumentare l'occupazione femminile.

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
968.528,29	1.747.279,13	1.786.249,80	1.825.999,09	1.866.540,25

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 47/16 : Moduli formativi e seminariali per rafforzare la presenza delle donne nella vita sociale ed economica della Regione**
  - **Azione:** 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)
  - **Descrizione**: attivazione interateneo da parte delle Università e degli Istituti di ricerca a ordinamento speciale con sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in stretta collaborazione con l'Area agenzia regionale per il lavoro della Regione FVG che farà parte del comitato scientifico e della cabina di regia del progetto. Si tratta di un'evoluzione dei corsi "Donne Politica Istituzioni" che, or sono dieci anni fa, erano stati attivati su impulso UE dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tutte le università italiane. Finanziati a livello nazionale per i primi due anni sono poi proseguiti, pur se con modalità diversificate. L' intenzione è di proseguire l'esperienza e però rinnovarne in modo significativo modalità e contenuti attraverso l'attivazione di un modulo base cui si aggiungono dei moduli monografici e tematici. In considerazione delle esperienze maturate dalle Università nell'ambito del richiamato progetto "Donne Politica Istituzioni", si intende dare luogo al programma specifico attraverso una procedura ristretta rivolta agli atenei regionali ai fini della selezione dell'offerta formativa. Alle Università è richiesta la messa a disposizione di proprie sedi in tutta la regione; il sostegno finanziario a carico del programma specifico fa riferimento alla realizzazione delle attività formative.
  - **Destinatari:**donne in età lavorativa
  - **Struttura attuatrice:** Area Agenzia regionale per il lavoro
  - **Referente:** Area Agenzia regionale per il lavoro
  - **Risorse finanziarie**

2014	120.000,00
TOTALE	**120.000,00**

<<<<<>>>>>

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 1, priorità d'investimento 8iv, obiettivo specifico 8.2

- **Settore di intervento**: 105 Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 07 – Parità di genere
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **TC17 - Modalità Formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione Modalità Formativa Sottoclasse
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)

- **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti **che hanno un lavoro**, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	

- **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO21	Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

<<<<<>>>>>

Asse 1 – Occupazione

Priorità di investimento: 8.vii) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.

Obiettivo specifico: 8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso.

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
3.777.755,14	1.558.243,89	1.589.428,83	1.621.236,85	1.653.678,54

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 48/16 - Misure per il miglioramento delle modalità di realizzazione delle politiche attive del lavoro attraverso dispositivi in grado di diffondere presso le imprese del territorio regionale la loro conoscenza e rafforzare il raccordo e l'integrazione tra i Centri per l'impiego, i Centri di orientamento regionali, gli enti di formazione professionale accreditati, le scuole superiori e le università**
  - **Azione:**8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force
  - **Descrizione:** il programma specifico mira a avviare e mettere a regime dispositivi in grado sostenere la migliore realizzazione delle politiche attive del lavoro .sul territorio regionale. Il primo dispositivo è finalizzato a diffondere presso le imprese regionali la loro approfondita conoscenza delle misure di politica attiva esistenti sul territorio regionale e le misure di incentivazione previste nei loro confronti. A tal fine si prevede la costituzione di una apposita task force che andrà ad affiancare e potenziare le strutture dell'Area Agenzia regionale per il lavoro. L'azione a favore delle imprese mira anche a sviluppare una loro partecipazione attiva data attraverso un dialogo che consenta alla struttura regionale ed alla task force di evidenziare e sistematizzare le loro richiesta per il superamento delle criticità esistenti. Il secondo dispositivo mira in primo luogo a rafforzare l'azione coordinata tra i Centri per l'impiego, i Centri di orientamento regionale e gli enti di formazione professionale accreditati al fine di migliorare l'approccio integrato avviato nell'ambito del progetto PIPOL. Nel riaffermare la centralità e l'azione di coordinamento in capo ai CPI, lo strumento intende potenziare l'azione dell'Area Agenzia regionale per il lavoro e dei CPI attraverso una apposita task force in grado di dare concretezza e sviluppo alla ricercata azione integrata. Fermo restando il focus principale sulle tre aree di lavoro richiamate (CPI, COR, CFP), il dispositivo che si intende costituire attraverso l'azione dell'Agenzia rafforzata dalla task force mira a coinvolgere anche le scuole superiori e le università regionali. Il programma specifico oltre a realizzare le procedure necessarie alla costituzione della task force, prevede anche lo svolgimento di attività di carattere formativo a favore

degli operatori della task force, dei CPI, delle Strutture del collocamento mirato, dei COR, degli enti di formazione, delle scuole e delle università. Il collocamento mirato costituisce tema trasversale ad entrambi i dispositivi delineati. Il programma specifico si realizza nell'ambito del triennio 2016/2018. La task force è costituita, complessivamente, da venti unità.

- **Destinatari:** operatori dei centri per l'impiego, delle Strutture del collocamento mirato, dei centri per l'orientamento, degli enti di formazione professionale, delle imprese del territorio regionale, delle scuole e delle università.
- **Struttura attuatrice:** Area Agenzia regionale per il lavoro
- **Referente**: Posizione organizzativa imprese in raccordo con la Posizione organizzativa programmazione, la Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenze dell'Area, la Posizione organizzativa collocamento mirato, la Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
- **Risorse finanziarie**

2016	2.700.000,00
TOTALE	**2.700.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 49/16 - Definizione degli standard di servizio degli operatori dei centri per l'impiego e dei centri di orientamento regionali, anche con riferimento a buone pratiche europee, e loro messa in atto**
  - **Azione:**8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force
  - **Descrizione:** il programma specifico mira, nel più ampio contesto del master plan dei servizi per l'impiego, alla definizione degli standard di servizio degli operatori dei centri per l'impiego e delle Strutture del collocamento mirato tenuto conto di buone pratiche europee e dei più recenti sviluppi della normativa nazionale in tema di politiche attive per il lavoro. In un contesto di lavoro che tende a valorizzare le modalità di integrazione delle competenze avviato con PIPOL, gli standard tengono conto del raccordo con i Centri di orientamento regionali, con il sistema degli enti di formazione professionale accreditati, con i servizi sociali dei Comuni. Alla definizione del modello e dei conseguenti standard si affianca una specifica attività di formazione a favore degli operatori dei CPI, anche con fasi comuni con gli operatori dei COR, dei CFP, dei SSC. Le misure formative prevedono anche una specifica area di intervento a favore degli operatori del collocamento mirato.
  - **Destinatari:**operatori dei centri per l'impiego, delle Strutture del collocamento mirato, dei centri per l'orientamento, dei CFP e dei SSC e imprese del territorio regionale
  - **Struttura attuatrice:** Area Agenzia regionale per il lavoro
  - **Referente**: Posizione organizzativa osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro in raccordo con la posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenze dell'Area e con la posizione organizzativa supporto alle programmazione e all'attività legislativa, normativa e amministrativa in materia di lavoro
  - **Risorse finanziarie**

2016	100.000,00

TOTALE	100.000,00

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 50/16 - Definizione degli standard di carattere logistico/strutturale degli uffici dei Centri per l'impiego regionali e analisi del fabbisogno ai fini dell'allineamento agli standard**.
  - **Azione:**8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force
  - **Descrizione:** il programma specifico, attraverso una analisi/studio che parte dalla situazione esistente, mira a definire gli standard di carattere logistico/strutturale degli uffici dei Centri per l'impiego regionali evidenziando il gap tra stato attuale e obiettivo da raggiungere , con particolare riferimento agli standard logistici richiesti per le attività dedicate all'utenza del collocamento mirato.
  - **Destinatari:**operatori dei centri per l'impiego, delle strutture del collocamento mirato popolazione del FVG che a diverso titolo usufruisce dei servizi dei centri
  - **Struttura attuatrice:** Area Agenzia regionale per il lavoro
  - **Referente**: Posizione organizzativa osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro
  - **Risorse finanziarie**

2016	50.000,00
TOTALE	**50.000,00**

<<<<<>>>>>

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 1, priorità d'investimento 8iv, obiettivo specifico 8.7

- **Settore di intervento**: 108 - Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi di collocamento pubblici e privati e migliore soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso interventi a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori, nonché programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra istituzioni e parti interessate
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **TC17 - Modalità Formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione Modalità Formativa Sottoclasse
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)

– **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
SR 1	Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro	Regioni più sviluppate	%	
SR 2	Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali	Regioni più sviluppate	%	

– **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 22	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale, locale	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento: 9.i) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.

Obiettivo specifico: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale

Obiettivo specifico: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente vulnerabili.

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
11.639.326,51	5.441.370,08	5.958.272,74	6.077.511,07	6.199.124,84

<<<<<>>>>>

– **Programma specifico 2/16**: **Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali**

- **Azione:** 9.1.3 Sostegno alle persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria tra i quali il microcredito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività
- **Descrizione:** Azioni formative a favore delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali, realizzati nell'ambito del partenariato impresa/e – ente di formazione.
- **Destinatari**: persone che vivono in condizione di rischio di povertà ed esclusione sociale, con particolare riferimento a coloro che si trovano in tale condizione di rischio avendo perduto il beneficio degli ammortizzatori sociali
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- **Referente**: Posizione organizzativa Programmazione.
- **Risorse finanziarie:**

2016	1.500.000,00
TOTALE	**1.500.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 18/16: Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o discriminazione**

  - **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti, etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
  - **Descrizione:** Azioni formative a favore di persone svantaggiate in carico ai servizi sociali, socio sanitari socio educativi , compresi Uffici di esecuzione penale esterna UEPE , ed anche Enti morali, Onlus, Associazioni con personalità giuridica presenti sul territorio che operano a favore delle persone particolarmente vulnerabili, quali ad es. vittime di tratta o grave sfruttamento, profughi e richiedenti asilo. Il programma si rivolge, in particolare, a favore di quanti aderiscono al patto di inclusione sottoscritto dai beneficiari della misura regionale di sostegno al reddito di cui alla L.R. 15/2015 e si realizza nell'ambito di interventi integrati finalizzati all'inclusione sociale, occupabilità, inserimento lavorativo e riduzione dei rischi di marginalità delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tramite la partecipazione a percorsi di acquisizione/ rafforzamento delle competenze trasversali (socio-relazionali e linguistiche) o tecnico-professionali (percorsi professionalizzanti).
  - **Destinatari:** persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o discriminazione.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente**: Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale.
  - **Risorse finanziarie:**

2016	3.943.326,51
2017	2.056.673,49
TOTALE	**6.000.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 19/16: Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale**
  - **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti, etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
  - **Descrizione:** realizzazione di un'offerta formativa a favore delle persone in esecuzione penale, detenute presso le 5 Case Circondariali della regione, in attuazione dei protocolli sottoscritti tra la Regione FVG ed il Ministero di giustizia **.**
  - **Destinatari:** detenuti presso le Case Circondariali della regione
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

- **Referente**: Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale.
- **Risorse finanziarie:**

2016	1.200.000,00
TOTALE	**1.200.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 41/16: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate**
  - **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).
  - **Descrizione:** Realizzazione di progetti finalizzati a favorire la partecipazione dell'utenza svantaggiata alle attività formative finanziate dal FSE dalla Legge regionale 22/07 e nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), attraverso misure di accompagnamento quali il sostegno al trasporto pubblico o speciale, misure di tutoraggio personalizzato, acquisizione di attrezzature didattiche specifiche.
  - **Destinatari:** Persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali, socio sanitari, socio educativi.
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - **Referente:** Posizione organizzativa programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2016	350.000,00
TOTALE	**350.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 51/16: Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione**
  - **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
  - **Descrizione:** programma pluriennale (2016/2018) a sostegno della realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia

delle persone e alla riabilitazione in favore di persone in carico ai Servizi Sociali e/o Sanitari (Comuni, SSC, AAS, ASP, Ministero di Giustizia) al fine di favorire l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione di persone che hanno una particolare vulnerabilità e fragilità, anche in termini di distanza dal mercato del lavoro. Potranno essere finalizzati all'acquisizione di capacità e competenze socio-relazionali o tecnico-professionali o entrambe. Il soggetto promotore dovrà mettere a disposizione un tutor professionalmente qualificato a svolgere la funzione di tutoraggio nei confronti di persone che oltre a essere disoccupate , si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità.

- **Destinatari:** persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali, socio sanitari, socio educativi
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi d'intesa con Area Politiche sociali e integrazione socio sanitaria
- **Referente:** Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale d'intesa con PO presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia.
- **Risorse finanziarie:**

2016	2.500.000,00
TOTALE	**2.500.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 60/16**: **Rafforzamento dei Servizi Sociali dei Comuni ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi**

  - **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
  - **Descrizione**: rafforzamento dei Servizi Sociali dei Comuni per le attività di presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi attraverso il reclutamento di un nucleo di operatori orientativamente pari a 10 unità per 3 anni.
  - **Destinatari**: nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla LR 15/2015
  - **Struttura attuatrice:** Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria.
  - **Referente**: Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei Servizi Sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia.
  - **Risorse finanziarie:**

2016	1.200.000,00
2017	200.000,00
TOTALE	**1.400.000,00**

<<<<<>>>>>

– **Programma specifico 61/16**: **Rafforzamento dei Centri per l'impiego ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi**

- **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
- **Descrizione**: rafforzamento dei Centri per l'impiego per le attività di presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi attraverso il reclutamento di un nucleo di operatori orientativamente pari a 8 unità per 3 anni.
- **Destinatari**: nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla LR 15/2015
- **Struttura attuatrice:** Area Agenzia regionale per il lavoro.
- **Referente**: Posizione organizzativa affari amministrativi, giuridici e contratti.
- **Risorse finanziarie:**

2016	1.000.000,00
TOTALE	**1.000.000,00**

<<<<<>>>>>

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 2, priorità d'investimento 9i, obiettivi specifici 9.1 e 9.2

- **Settore di intervento**: 109 - Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente

- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **TC17 - Modalità Formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione Modalità Formativa Sottoclasse
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

- **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	
CR 09	Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Altre persone svantaggiate

- **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 17	Altre persone svantaggiate	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO22	Numero progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

<<<<<>>>>>

Asse 3 – Istruzione e formazione

Priorità di investimento: 10. ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati.

Obiettivo specifico: 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
63.155,98	1.936.270,61	1.224.796,37	3.573.576,51	3.645.085,40

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 4/16:Istituti Tecnici Superiori (ITS)**
  - **Azione:** 10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo.
  - **Descrizione**: Realizzazione, da parte dell'ITS Malignani, di due percorsi biennali ITS nell'area "Tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica e aeronautica".
  - **Destinatari**: diplomati della scuola secondaria
  - **Struttura attuatrice**: Area istruzione, alta formazione e ricerca
  - **Referente**: Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenze dell'Area
  - **Risorse finanziarie**:

2016	63.155,98
2017	389.200,02
TOTALE	**452.356,00**

<<<<<>>>>>

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 3, priorità d'investimento 10ii, obiettivo specifico 10.5

- **Settore di intervento**: 116 - Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **TC17 - Modalità Formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione Modalità Formativa Sottoclasse
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

- **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti **che hanno un lavoro,** anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone inattive

- **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

<<<<<>>>>>

Asse 3 – Istruzione e formazione

Priorità di investimento: 10. iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite.

Obiettivo specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo.

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
3.054.844,31	4.711.270,31	4.810.559,64	4.911.832,74	5.265.123,36

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 27/16**: **Percorsi formativi personalizzati**
  - **Azione:** 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale)
  - **Descrizione:** Realizzazione di progetti formativi personalizzati progettati modularmente, individuando all'interno dell'offerta formativa complessiva già esistente e finanziata dalla Direzione entrale le relative unità formative o moduli didattici più pertinenti che vengono così integrati. Possono, altresì, essere individuate delle unità formative e/o dei moduli didattici anche all'interno dell'offerta didattica predisposta dai Centri per l'istruzione degli adulti.
  - **Destinatari**: persone di età superiore ai 16 anni, in condizione di inattività, in occupazione, disoccupazione
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente**: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi, posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
  - **Risorse finanziarie:**

2016	75.000,00
TOTALE	**75.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 52/16**: **Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati**
  - **Azione:**10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori
  - **Descrizione:** Attività di carattere formativo finalizzate alla riqualificazione di lavoratori occupati e coinvolti in processi di riconversione, ampliamento o ristrutturazione aziendale, con priorità alle aree S3 e alle loro traiettorie di sviluppo. Ai fini dell'accesso al finanziamento, l'azienda deve risultare in regola con il collocamento mirato e garantire la realizzazione di un tirocinio extracurriculare a favore di un giovane partecipante al progetto PIPOL.
  - **Destinatari**:persone di età superiore ai 16 anni, in condizione di occupazione
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente**: Posizione organizzativa Programmazione.
  - **Risorse finanziarie:**

2016	1.000.000,00
TOTALE	**1.000.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 53/16: Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea**
  - **Azione:** 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili *(over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità)* e alle iniziative di formazione specialistica *(in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale)* e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento
  - **Descrizione:** realizzazione di azioni formative di carattere specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le Università di Trieste e di Udine. Nell'ambito dell'azione di coordinamento tra la struttura attuatrice e le Università saranno definiti i percorsi di laurea interessati e gli aspetti contenutistici delle azioni formative che saranno oggetto di successiva progettazione da parte delle Università e selezione da parte della struttura attuatrice.
  - **Destinatari:** studenti universitari
  - **Struttura attuatrice:** Area istruzione, alta formazione e ricerca.
  - **Referente**: Posizione organizzativa posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenze dell'Area in raccordo con la Posizione organizzativa programmazione
  - **Risorse finanziarie:**

2016	1.500.000,00
TOTALE	**1.500.000,00**

<<<<<>>>>>

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 3, priorità d'investimento 10iii, obiettivo specifico10.4

- **Settore di intervento**: 117 - Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **TC17 - Modalità Formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione Modalità Formativa Sottoclasse
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

- **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti **che ottengono una qualifica** alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Lavoratori, compresi gli autonomi

- **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 09	i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
	(ISCED 2)			
CO 10	titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 11	i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

Asse 3 – Istruzione e formazione

Priorità di investimento: Priorità di investimento: 10. iv) Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.

Obiettivo specifico: 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale.

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
860.628,00	1.044.908,54	1.167.821,46	1.191.192,17	1.215.028,47

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 5/16**: **Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)**
  - **Azione:** 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
  - **Descrizione:** Realizzazione di 8 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
  - **Destinatari:** diplomati della scuola secondaria, titolari di diploma di qualifica professionale
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente**: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
  - **Risorse finanziarie:**

2016	855.040,00
TOTALE	**855.040,00**

NOTA: nella seconda parte del 2016 è prevista l'implementazione del sistema regionale di certificazione delle competenze. I costi del servizio di certificazione potranno essere a carico dell'utenza, salvo quelli riferiti a determinate categorie (ad esempio, le tipologie di utenza di PIPOL/Garanzia giovani) per le quali la Regione interviene finanziariamente . Potrebbe pertanto essere previsto un apposito spazio finanziario all'interno dei programmi specifici 8/15 e 12/15 del PPO 2015.

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 54/16**: **Azioni di sistema e di coordinamento dei Poli tecnico professionali**

- **Azione:**10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
- **Descrizione:** sostegno alle azioni di sistema dei due Poli tecnico professionale finalizzate
  - a analizzare i fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere di riferimento,
  - a collegare le figure professionali ai fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese e del mercato del lavoro,
  - a favorire la messa a disposizione e l' utilizzo congiunto di strutture e diffusione di materiali didattici,
  - a favorire il raccordo con il mondo del lavoro,
  - a favorire il raccordo con la ricerca scientifica e tecnologica,
  - a favorire la continuità didattica e
  - a sostenere le fasi di avvio dei Poli per la costituzione e il rafforzamento della rete.

  Le risorse finanziarie rese disponibili con il presente programma saranno suddivise in maniera uguale tra i due Poli.
- **Destinatari:** popolazione in età lavorativa
- **Struttura attuatrice:** Area istruzione, alta formazione e ricerca.
- **Referente**: Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenze dell'Area.
- **Risorse finanziarie:**

2016	5.588,00
2017	494.412,00
2018	100.000,00
TOTALE	**600.000,00**

<<<<<>>>>>

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 3, priorità d'investimento 10iv, obiettivo specifico10.6

- **Settore di intervento**: 118 - Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **TC17 - Modalità Formativa:**

Macro categoria	**Classe**	**Codice**	**Descrizione Modalità Formativa Sottoclasse**
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

- **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
SR 6	Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti nella regione (IFTS)	Regioni più sviluppate	%	Persone inattive

- **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 10	Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità di investimento: 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

Obiettivo specifico:11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

Obiettivo specifico: 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico.

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
722.932,64	534.137,01	595.827,27	607.751,10	619.912,48

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 35/16: Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione**
  - **Azione:**
    - 11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego, e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia)
    - 11.6.9 Azioni mirate di rafforzamento delle competenze e di promozione e incentivo per il maggiore e pieno utilizzo delle centrali di committenza ed il ricorso alle stazioni uniche appaltanti.
  - **Descrizione:** si prevede la ripetizione di servii analoghi in continuità nell'ambito del dispositivo che dà attuazione al programma specifico 35/15
  - **Destinatari:** lavoratori del comparto unico della regione Friuli Venezia Giulia
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi di concerto con Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali.
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione di concerto con Posizione organizzativa gestione amministrativa coordinata delle competenze giuridiche delle sedi di Udine e Trieste
  - **Risorse finanziarie:**

2016	500.000,00
TOTALE	**500.000,00**

<<<<<>>>>>

Programma specifico 55/16: Sistema regionale di certificazione delle competenze – Formazione degli operatori coinvolti

- **Azione:**
  - 11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego, e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia)
- **Descrizione:** Azioni di formazione rivolte agli operatori che intervengono nelle diverse fasi del sistema regionale di certificazione delle competenze
- **Destinatari:** operatori coinvolte nelle diverse fasi della certificazione delle competenze
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi .
- **Referente:** Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
- **Risorse finanziarie:**

2016	20.000,00
TOTALE	**20.000,00**

<<<<<>>>>>

➢ **Programma specifico 63/16 : Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti operativi per la gestione del rischio anticorruzione**

- **Azione:** 11.6.10 Accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali anche attraverso azioni per la riqualificazione del personale amministrativo degli enti locali che consenta di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale

- **Descrizione:** Elemento propedeutico alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, come disposto dal Piano nazionale anticorruzione, è la mappatura dei processi volta a individuare il contesto interno dell'organizzazione, conoscerlo e analizzarlo al fine di individuare gli specifici rischi di corruzione ai quali l'amministrazione è esposta.
  La mappatura dei processi oltre a porre le basi per una corretta gestione del rischio corruttivo, rappresenta l'occasione per una accurata analisi dei processi, anche in ottica di controllo di gestione e gestione del personale, con l'obiettivo di disporre di una base di dati in grado di fornire gli elementi conoscitivi necessari per guidare le scelte gestionali, garantire la semplificazione amministrativa e l'informatizzazione dei processi.
  L'adozione della strategia decentrata di prevenzione della corruzione, e in particolare la mappatura dei processi, richiede, l'interiorizzazione di capacità analitiche e l'acquisizione di competenze tecniche generali e specifiche.
  Si prevede a tal fine un programma di sviluppo di competenze avente l'obiettivo di creare un gruppo di esperti all'interno dell'organizzazione regionale (*formazione ai formatori),* funzionale alla realizzazione della mappatura dei processi organizzativi dell'Amministrazione regionale con i relativi strumenti ICT di gestione.

La realizzazione dell'intervento comprende pertanto misure di carattere formativo in tema di analisi dei processi in chiave anticorruzione e di assistenza, all'Ufficio di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione, alla realizzazione della mappatura dei processi dell'Amministrazione regionale e all'identificazione degli eventi rischiosi correlati ai processi. La formazione per lo sviluppo delle competenze dovrà comprendere, oltre alle lezioni frontali, anche esperienze guidate sul campo (*coaching)* nonché monitorate costantemente in corso d'opera attraverso l'esame e la discussione del lavoro e delle soluzioni proposte (*laboratori),* con il risultato di promuovere la progressiva autonomia dei discenti attraverso la messa in opera dei concetti appresi.

Il programma specifico costituisce altresì strumento che accompagna e rafforza l'attuazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 29 maggio 2015 che prevede l'estesa realizzazione di attività di aggiornamento professionale a favore di dirigenti e funzionari dell'Amministrazione sui temi dell'anticorruzione *(cfr programma specifico 35/15 del PPO 2015).*

- **Destinatari:** Personale della Pubblica Amministrazione
- **Struttura attuatrice:** Direzione generale
- **Referente:** Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione regionale
- **Risorse finanziarie:**

2016	2017	2018	2019	2020	Totale
146.400,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.400,00**

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 4, priorità d'investimento 11ii, obiettivo specifico11.3 e 11.6

- **Settore di intervento**: 120 - Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **TC17 - Modalità Formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione Modalità Formativa Sottoclasse

Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

– **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
SR 7	Grado di soddisfazione degli utenti sul livello dei servizi della PA	Regioni più sviluppate	%	
SR 8	Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste	Regioni più sviluppate	%	

– **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 22	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale, locale	Numero	FSE	CO 22
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	CO 05

Asse 5: Assistenza tecnica

Obiettivo specifico: AT1) Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo

Obiettivo specifico: AT 2) Rafforzare il sistema di comunicazione e informazione

Obiettivo specifico: AT3) Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO

Disponibilità

2016	2017	2018	2019	2020
1.555.925,28	406.425,44	438.898,40	472.020,16	505.801,76

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 40/16: 2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - Master FP (AT2)**
  - **Azione:** Garantire la divulgazione delle informazioni ai potenziali beneficiari e l'informazione e la comunicazione sui risultati e sull'impatto degli interventi previsti dal PO.
  - **Descrizione**:l e tematiche relative alla formazione professionale rivestono particolare rilevanza ai fini del rafforzamento delle competenze delle persone in conformità alla domanda di lavoro proveniente dalle imprese. Le opportunità formative presenti nel panorama regionale e sostenute finanziariamente attraverso risorse regionali, nazionali e comunitarie devono divenire sempre più patrimonio di conoscenze della popolazione regionale in età attiva; ciò in un quadro di promozione dell'apprendimento permanente e partecipazione ad esso che deve costituire strumentazione disponibile lungo l'intero arco della vita. È per tali finalità che con il presente programma specifico si dà attuazione alla seconda fase del programma specifico "2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia", già avviato a valere sul PPO 2015. In particolare si prevede la realizzazione di giornate di comunicazione con eventi sul territorio regionale per la promozione e diffusione dei percorsi formazione a favore della popolazione adulta.
  - **Destinatari**: popolazione del Friuli Venezia Giulia
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
  - **Referente:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - **Risorse finanziarie:**

2016	100.000,00
TOTALE	**100.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 56/16: Attuazione del Piano di comunicazione del POR (AT2)**
  - **Azione:** Azioni per l'attuazione di un Piano di comunicazione del PO nel cui ambito prevedere la manutenzione e lo sviluppo di un portale web

- **Descrizione:** affidamento del servizio relativo all'attuazione del Piano di comunicazione del POR FSE per il periodo di programmazione
- **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi
- **Referente:**Posizione organizzativa Programmazione
- **Risorse finanziarie:**

2016	146.400,00
2017	146.400,00
2018	146.400,00
2019	146.400,00
2020	146.400,00
TOTALE	**732.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 57/16: Affidamento del servizio di valutazione del POR (AT3)**
  - **Azione**: Azioni di valutazione in itinere, ed ex post del PO
  - **Descrizione:** Affidamento del servizio relativo alla valutazione del POR FSE
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - **Referente:**Posizione organizzativa Programmazione
  - **Risorse finanziarie:**

2016	**280.600,00**
TOTALE	**280.600,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 58/16: Mobilità del personale dell'AdG e dell'AdC (AT1)**
  - **Azione**: Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l'avvio della programmazione, e la definizione consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR
  - **Descrizione:** Sostegno delle spese di trasferta sostenute dai funzionari regionali dell'AdG e dell'AdC e delle strutture attuatrici per attività relative all'attuazione del POR FSE 2014/2020 svolte al di fuori della sede ordinaria di lavoro (ad esempio: trasferte fuori regione per incontri con i soggetti finanziatori del programma, trasferte in regione per partecipazione a commissioni d'esame, ispezioni e verifiche in loco) del territorio regionale e relativa all'attuazione del POR FSE
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - **Referente:**Posizione organizzativa Programmazione
  - **Risorse finanziarie:**

2016	100.000,00
TOTALE	**100.000,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 59/16: Sostegno all'attività di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE (AT1)**
  - **Azione**: Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l'avvio della programmazione, e la definizione consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR
  - **Descrizione:** partecipazione al Piano di attività di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo nell'ambito di quanto convenuto a livello di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione
  - **Risorse finanziarie:**

2016	732.270,00
TOTALE	**732.270,00**

<<<<<>>>>>

- **Programma specifico 62/16: Evento annuale FSE 2016**
  - **Azione**: Garantire la divulgazione delle informazioni ai potenziali beneficiari e l'informazione e la comunicazione sui risultati e sull'impatto degli interventi previsti dal PO
  - **Descrizione**: realizzazione dell'evento annuale di comunicazione di cui all'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013
  - **Struttura attuatrice:** Servizio programmazione e gestione interventi formativi
  - **Referente:** Posizione organizzativa Programmazione
  - **Risorse finanziarie:**

2016	5.000,00
TOTALE	**5.000,00**

<<<<<>>>>>

Elementi comuni ai programmi specifici dell'asse 5, obiettivi specifici AT1, AT 2e AT 3

- **Settore di intervento**: 121 - Preparazione, attuazione, sorveglianza ed ispezione (AT1); 122 - Valutazione e studi (AT3); 123 - Informazione e comunicazione (AT2)
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
SO 02	Numero di progetti per tipologia di intervento (Azioni di sistema)	Numero di progetti	FSE	Regioni più sviluppate

In sintesi si riporta il quadro finanziario complessivo dei programmi specifici relativi al 2016:

ASSE	PI	2016	2017	2018	2019	2020	
1	8i	3.864.107,41	235.892,59				
	8ii	5.660.000,00					
	8iv	120.000,00					
	8vii	2.850.000,00					
	TOTALE	12.494.107,41	235.892,59	0	0	0	
2	9ii	11.639.326,51	2.256.673,49				
	9iv						
	TOTALE	11.639.326,51	2.256.673,49	0	0	0	
3	10ii	63.155,98	389.200,02				
	10iii	2.575.000,00					
	10iv	860.928,00	494.412,00	100.000,00			
	TOTALE	3.499.083,98	883.612,02	100.000,00	0	0	
4	11ii	666.400,00					
	TOTALE	666.400,00	0	0	0	0	
5		1.364.270,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	
	TOTALE	1.364.270,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	
	TOTALE GENERALE	**29.663.187,90**	**3.522.578,10**	**246.400,00**	**146.400,00**	**146.400,00**	**33.724.966,00**

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Posizione organizzativa programmazione

Autorità di gestione POR FSE

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_359_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 359
DLgs 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Conferma della delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Fontanafredda.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale "la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:
- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 aprile 2010, n. 699 con la quale è stata conferita la delega all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al Comune di Fontanafredda (Pordenone);
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 25 gennaio 2017, n.24 con il quale il Consiglio comunale di Fontanafredda è stato sciolto, il dott. Loris Toneguzzi è stato nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, e sono stati conferiti al Commissario i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunale;
VISTA la nota del 13 febbraio 2017, prot. 2599 accolta al prot. 17654 del 21 febbraio 2017 con la quale il Comune di Fontanafredda ha trasmesso la deliberazione della Giunta comunale del 14 novembre 2016, n. 126, recante la nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio nonché è stata resa successiva dichiarazione relativa all'attuazione del principio di differenziazione tra i procedimenti paesaggistici e i procedimenti urbanistico-edilizi come previsto dall'allegato A, punto 1, lettera b) della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;
PRESO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e territorio, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970/2008, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, è confermata la delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Fontanafredda.
2. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_360_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 360
DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai Comuni di Pavia di Udine e Remanzacco.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale "la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:
- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;

VISTE:
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali i comuni di Pavia di Udine, Remanzacco e Pradamano, in forma associata, in attuazione di apposita convenzione;
- la deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2014, n. 1534 con la quale è stata confermata la delega all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, in forma associata, ai comuni di Pavia di Udine, Pradamano e Remanzacco;

VISTA la legge regionale 26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) con la quale sono state sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006, a far data dal 1 gennaio 2017;

DATO ATTO che dall'1 gennaio 2017 la gestione associata delle funzioni è possibile con le forme delle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 1/2006;

VISTA la nota prot 2451 del 24 febbraio 2017 con la quale il Comune di Pavia di Udine ha trasmesso:
- copia della convenzione di data 20.02.2017, rep 2/17, stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 1/2006 tra i Comuni di Pavia di Udine e Remanzacco, nonché i presupposti atti deliberativi comunali, ai fini della delega ai predetti Comuni per l'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, comune capofila Pavia di Udine;
- con la predetta nota è stata resa dichiarazione relativa all'attuazione del principio di differenziazione tra i procedimenti paesaggistici e i procedimenti urbanistico-edilizi come previsto dall'allegato A, punto 1, lettera b) della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;

VISTA la nota prot. 2522 del 27 febbraio 2017, accolta al protocollo generale 19884 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata data comunicazione che, ai fini dell'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, continua ad operare la Commissione locale per il paesaggio in carica, nominata con deliberazione della Giunta comunale del Comune n. 80 del 14 luglio 2014;

DATO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria dei Comuni di Pavia di Udine e Remanzacco;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. E successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, sono delegati all'esercizio, in forma associata, della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica i Comuni di Pavia di Udine e Remanzacco, comune capofila Pavia di Udine.

2. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_368_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 368

LR 14/2015, art. 3. POR FESR 2014-2020 - Asse 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori" - Attività 3.1.b.2 "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti". Riforma della DGR 1673/2016 "Approvazione dell'invito per la concessione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani collocate in area montana".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014 2020;
RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata LR n.14/2015, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e s.m.i;
RILEVATO che l'art. 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 3.1.b., Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti" finanziata nell'ambito dell'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/ 2015, è di competenza della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;
VISTO il Decreto n. 1767/SPS del 23/12/2016 con cui sono state approvate le nuove norme di organizzazione interna e di funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia con decorrenza dal 1 gennaio 2017;
CONSIDERATO che per effetto delle modifiche apportate alle norme di organizzazione interna da parte del decreto n. 1767/2016 di cui sopra, il Servizio tecnologie e investimenti è divenuto Struttura regionale attuatrice, in luogo dell'Area Politiche Sociali e Integrazione Socio-Sanitaria, per l'Attività 3.1.b.2- Strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti;
OSSERVATO che il POR FESR 2014-2020 assegna direttamente alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti di area montana, gestite da soggetti pubblici, realizzate antecedentemente agli anni ottanta, quota parte dei contributi per l'efficientamento energetico;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1673 del 9 settembre 2016 con la quale sono stati:
- approvati l'Invito per la riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti", il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e la relativa modulistica;
- assegnate all'invito risorse finanziarie complessive pari a euro 8.000.000,00 a valere sul Piano finanzia-

rio del POR FESR 2014-2020 di cui:
- quota comunitaria: € 4.000.000,00
- quota statale: € 2.800.000,00
- quota regionale: € 1.200.000,00;

CONSIDERATO che:
- con decreto n. 268/SPS del 25/01/2017 del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse per la concessione di contributo relativamente all'Invito;
- con decreto n. 279/SPS del 31/01/2017 è stato disposto il primo impegno a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020;
- con le note prot. n. 1887 e n. 1888 entrambe di data 30/01/2017 è stata comunicata alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti l'ammissione in graduatoria, nonché assegnato il termine del 29 giugno 2017 per la presentazione degli elaborati progettuali definitivi/esecutivi in ossequio a quanto previsto al punto 5.9 della lettera invito;

DATO ATTO che:
- che in data 15 febbraio 2017 si è svolto a Udine un incontro con i beneficiari promosso dalla struttura regionale attuatrice (SRA) per conoscere lo stato di avanzamento delle attività propedeutiche alla predisposizione dei progetti definitivi/esecutivi per l'effettuazione degli interventi di efficientamento energetico delle strutture residenziali
- che nel corso del summenzionato incontro le strutture residenziali gestite da Comuni, hanno rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine del 29 giugno 2017 per la consegna degli elaborati progettuali definitivi/esecutivi per cause di forza maggiore, derivanti dall'inoperatività dei bilanci verosimilmente sino al 31 marzo 2017 e dalla indisponibilità delle risorse finanziarie per dare copertura alle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di progettazione;
- che correlato al termine del 29 giugno 2017 è il termine del 30 marzo 2018 previsto dalla lettera invito al punto 3.6 per il raggiungimento del target intermedio, entro il quale i beneficiari devono avere raggiunto il 40% liquidato e rendicontato della spesa ammissibile;

RITENUTO:
- che la posposizione dei termini determinata dalle cause di forza maggiore non comporti pregiudizio in capo alla SRA per quanto attiene al conseguimento dei risultati di efficientamento previsti dal programma;
- che, tuttavia, il solo differimento dei termini potrebbe non essere sufficiente a garantire il raggiungimento del target intermedio del 40% di spesa liquidata e rendicontata;
- che anticipare la concessione del contributo in subordine non già all'esito positivo dell'istruttoria sugli elaborati progettuali definitivi/esecutivi come attualmente previsto dal art. 5.9 della lettera invito, ma sulla base della domanda del beneficiario e del piano tecnico-economico già agli atti della SRA, previa conferma dell'interesse a proseguire nella procedura da parte dei beneficiari, non contrasti con il quadro normativo europeo, nazionale e regionale di riferimento e permetta alle strutture residenziali gestite da Comuni di divenire immediatamente operative ed espletare le gare per l'affidamento dei servizi di progettazione;

CONSIDERATO, altresì,
- che le strutture sono state invitate a partecipare alla procedura di che trattasi e tutte figurano nell'elenco dei beneficiari, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal POR FESR e dalla lettera invito;
- che l'estensione della posposizione anche alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti non gestite da comuni e l'anticipazione del decreto di concessione alle condizioni sopra richiamate non comporti una violazione dei principi di par condicio e di non discriminazione, in quanto la procedura di che trattasi non soggiace al principio della concorrenza, trattandosi di mera procedura di ammissione a fronte del possesso dei requisiti;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 3 lettera a) del Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione del POR FESR, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, il quale prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;

RITENUTO pertanto opportuno, date le cause di forza maggiore rappresentate dalle strutture residenziali gestite da Comuni, di riformare l'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale del 9 settembre 2016 n. 1673, costituente l'invito "Linea di intervento 3.1.b.2 Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti" per l'attuazione dell'Attività 3.1.b., finanziata nell'ambito dell'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, sostituendo:
- il termine del 30/03/2018 previsto dall'art. 3.6, comma 1, dell'invito con il termine di "300 giorni natu-

rali e consecutivi dalla comunicazione di cui alla art. 5.9 comma 8";
- l'art. 5.9 dell'invito con il testo riportato nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di riformare l'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale del 9 settembre 2016 n. 1673, costituente l'invito "Linea di intervento 3.1.b.2 Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti" per l'attuazione dell'Attività 3.1.b., finanziata nell'ambito dell'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, sostituendo:
- il termine del 30/03/2018 previsto dall'art. 3.6, comma 1, dell'invito con il termine di "300 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui alla art. 5.9 comma 8";
- l'art. 5.9 dell'invito con il testo riportato nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_11_1_DGR_368_2_ALL1

ALLEGATO

5.9 Concessione del contributo

1. La struttura regionale attuatrice comunica al beneficiario l'ammissione in graduatoria.
2. La struttura regionale attuatrice richiede al beneficiario la conferma ovvero la rinuncia al contributo
3. Il beneficiario comunica entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2 la conferma ovvero la rinuncia al contributo. Comunicazioni tardive avranno effetto di rinuncia al contributo.
4. La struttura regionale attuatrice, acquisita la conferma di cui al comma 3, adotta e trasmette al beneficiario l'atto di concessione del contributo, che dovrà contenere, ai sensi dell'art. 125 par. 3 lett. c) del Reg (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., almeno i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun progetto, il quadro economico e il termine per l'esecuzione (avvio, conclusione, rendicontazione), gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario. Inoltre, dovranno essere riportati gli indicatori di realizzazione del progetto, gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
5. Entro 180 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 il beneficiario trasmette la seguente documentazione:
   - il progetto approvato da parte dell'ente, completo di computo metrico estimativo delle opere;
   - la diagnosi energetica redatta in conformità alle norme UNI CEI EN 16247, UNI TS 11300, UNI EN 15193, UNI EN 15232, nonché a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26.6.2015 con i decreti ministeriali (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici e Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). La diagnosi energetica deve essere effettuata da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2, comma 2 - lett. b), del D.P.R. n. 75/2013. La diagnosi energetica deve contenere lo studio dei consumi energetici reali degli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, per l'individuazione e quantificazione delle migliori opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici con almeno la valutazione dei seguenti interventi: isolamento termico di strutture orizzontali e verticali, sostituzione di serramenti e infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione estiva e invernale con impianti alimentati da caldaie a condensazione e impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento, impianti fotovoltaici, sistemi intelligenti di automazione e controllo della illuminazione e climatizzazione estiva ed invernale, impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento. Il grado di accuratezza della diagnosi deve corrispondere almeno ad una diagnosi di II° livello, così come definito dal documento redatto da AICARR "Efficienza energetica attraverso la diagnosi e il servizio energia negli edifici Linee guida" con lo sviluppo integrale dei calcoli;
   - le date presunte di avvio e completamento dell'intervento;
   - la dichiarazione ex ante e il modello di calcolo delle entrate nette, nel caso in cui il costo complessivo dell'operazione sia superiore a 1 milione di Euro, sulla base della modulistica che verrà fornita dall'Amministrazione.
6. Il termine di cui al comma 5 è prorogabile dalla struttura regionale attuatrice un'unica volta su istanza motivata del beneficiario prima della scadenza del termine e unicamente sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla lettera di invito. La durata della proroga è stabilita dalla struttura regionale attuatrice.
7. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5 la struttura attuatrice verifica la corrispondenza della progettazione con quanto presentato nella domanda di ammissione a contributo, il raggiungimento degli obiettivi e dei target, l'ammissibilità delle tipologie di

intervento e della spese ammissibili conformemente a quanto stabilito dagli artt. 3.1 e 3.2 della presente lettera d'invito, e adotta, qualora ne ricorrano i presupposti, gli atti per la rideterminazione del contributo concesso.

8. La struttura attuatrice comunica al beneficiario l'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 7.

17_11_1_ADC_AMB ENER GO_MARCHESAN

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Gorizia e Trieste - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, lettera A, della LR 11/2015. Concessione di piccola derivazione d'acqua al sig. Marchesan Riccardo.

Il sig. Marchesan Riccardo, nato a Grado (GO) il 22/06/1948, C.F. MRCRCR48H22E125J, residente a Staranzano - via Brigata F.lli Fontanot n. 18/3, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Staranzano con sede in Staranzano - P.zza Dante Alighieri n. 26, C.F. 00123080319, ai fini della CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA ha presentato, in data 14/12/2016 domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea mediante n. 1 pozzo da realizzare nel comune di Staranzano, nel terreno distinto in catasto al F.M. 11, mappale 853/3, con una portata massima di moduli 0,039 pari a 3,9 litri/secondo per una quantità annua di 500 mc, ad uso potabile - igienico ed assimilati.
Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Gorizia e Trieste con sede a Gorizia, via Roma n.7, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 15/03/2017 e pertanto fino al giorno 29/03/2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso la Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Gorizia e Trieste con sede a Gorizia, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 14/04/2017 con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Staranzano.
Ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_11_1_ADC_AMB ENER GO_PELLA

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Gorizia e Trieste - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, lettera A, della LR 11/2015. Concessione di piccola derivazione d'acqua al sig. Pella Andrea.

Il sig. Pella Andrea, nato a Monfalcone (GO) il 25/04/1991, C.F. PLLNDR91D25F356B, residente a Ronchi dei Legionari - via dei Bombardieri 7, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale Ronchi P Park con sede a Ronchi dei Legionari - via dei Bombardieri 7, P.I. 01171140310 , ai fini della CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA ha presentato, in data 11/01/2017 domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in località Begliano del Comune di San Canzian d'Isonzo (Go) sul fondo distinto in mappa del C.C. di San Canzian d'Isonzo al foglio n. 1 mappale 143/1 nella misura di modulo massimi 0,04 (litri /sec 4), moduli medi 0,03 (litri /sec 3), per una quantità annua di mc 60 ad uso igienico e assimilati.
Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Cen-

trale Ambiente ed Energia Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Gorizia e Trieste con sede a Gorizia, via Roma n.7, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 15/03/2017 e pertanto fino al giorno 29/03/2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso la Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Gorizia e Trieste con sede a Gorizia, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
Ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_11_1_ADC_AMB ENER PN_ZARATTINI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Pordenone - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della Società Agricola Zarattini Stefano Srl per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per usi potabile, igienico ed irriguo da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento.

Con domanda dd. 25.06.2016, la Società Agricola Zarattini Stefano S.r.l. (IPD/3474) ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,04 (pari a l/sec. 4,00) e moduli medi 0,01 (pari a l/sec. 1,00) d'acqua da falda sotterranea in località Torricella del comune di San Vito al Tagliamento mediante un opera di presa da terebrare sul terreno al foglio 28, mappale 116, per usi potabile, igienico e irriguo a servizio di un allevamento avicolo.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 15.03.2017 e, pertanto, fino al 30.03.2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 14.04.2017.
Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche del territorio di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon e responsabile dell'istruttoria tecnica è il dott. Giovanni Martin.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

17_11_1_ADC_AMB ENER UD_DITTE VARIE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. 2109/AMB IPD4362 di data 12/10/2016, è stata concessa alla Idroelettrica Fella srl, con sede in Venzone via Zona Industriale Carnia 6 (C.F. 02637930302), fino a tutto il 11/10/2046, la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, in sponda sinistra dal Fiume Fella alla quota di m. 534,50 s.l.m., immediatamente a monte di una briglia esistente in località San Rocco del Comune di Pontebba, nella misura di moduli massimi 76,00, moduli medi 44,40 e moduli minimi 13,30, per la produzione, con un salto di 56,75 m, della potenza nominale media di 2470 kW e con restituzione delle acque alla quota di m. 478 s.l.m., in sponda destra dello stesso corso d'acqua in località Pietratagliata-Braiduccis.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. 2219/AMB IPD 6057 di data 24/10/2016, è stata concessa alla Geomok s.r.l. con sede in Udine, via Chisimaio,141 (C.F. 02583570300), fino a tutto il 23/10/2046, la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Rio dell'Andri in Comune di Moggio Udinese alla quota di m. 755,80 s.l.m. nella misura di moduli massimi 1,80, moduli medi 1,23 e moduli minimi 0,18, per la produzione, con un salto di 62,00 m, della potenza nominale media di 74,76 kW e con restituzione delle acque alla quota di m. 692 s.l.m., in sponda destra del Torrente Aupa.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. 2248/AMB IPD 6400 di data 26/10/2016, è stata concessa al Comune di Forni di Sotto (C.F. 84002270308) , fino a tutto il 25/10/2046, la concessione per derivare acqua ad uso idroelettrico, in sponda destra dal Fiume Tagliamento alla quota di m. 668,80 s.l.m., in località Melares del Comune di Forni di Sotto, nella misura di moduli massimi 55,00, moduli medi 16,10 e moduli minimi 8,25, per la produzione, con un salto di 97,85 m, della potenza nominale media di 1544,50 kW e con restituzione delle acque alla quota di m. 571,95 s.l.m., in sponda destra dello stesso corso d'acqua.

Udine, 2 marzo 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_11_1_ADC_SEGR GEN UTCERV_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 45/2017 presentato il 10/01/2017
GN 46/2017 presentato il 10/01/2017
GN 74/2017 presentato il 13/01/2017
GN 289/2017 presentato il 10/02/2017
GN 303/2017 presentato il 14/02/2017
GN 304/2017 presentato il 15/02/2017
GN 327/2017 presentato il 17/02/2017
GN 328/2017 presentato il 17/02/2017
GN 345/2017 presentato il 17/02/2017
GN 347/2017 presentato il 17/02/2017
GN 355/2017 presentato il 20/02/2017
GN 356/2017 presentato il 20/02/2017
GN 357/2017 presentato il 20/02/2017
GN 358/2017 presentato il 20/02/2017
GN 360/2017 presentato il 20/02/2017
GN 362/2017 presentato il 20/02/2017
GN 363/2017 presentato il 20/02/2017
GN 369/2017 presentato il 21/02/2017
GN 370/2017 presentato il 21/02/2017
GN 374/2017 presentato il 21/02/2017
GN 375/2017 presentato il 21/02/2017
GN 385/2017 presentato il 22/02/2017

17_11_1_ADC_SEGR GEN UTGO_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2052/2016 presentato il 13/12/2016
GN 2199/2016 presentato il 30/12/2016
GN 149/2017 presentato il 27/01/2017
GN 243/2017 presentato il 10/02/2017
GN 248/2017 presentato il 13/02/2017
GN 271/2017 presentato il 17/02/2017
GN 275/2017 presentato il 21/02/2017
GN 279/2017 presentato il 21/02/2017
GN 281/2017 presentato il 21/02/2017
GN 286/2017 presentato il 21/02/2017
GN 308/2017 presentato il 27/02/2017
GN 326/2017 presentato il 28/02/2017
GN 327/2017 presentato il 28/02/2017

17_11_1_ADC_SEGR GEN UTMONF_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 322/2017 presentato il 26/01/2017
GN 408/2017 presentato il 03/02/2017
GN 512/2017 presentato il 09/02/2017
GN 513/2017 presentato il 09/02/2017
GN 514/2017 presentato il 09/02/2017
GN 515/2017 presentato il 09/02/2017
GN 516/2017 presentato il 09/02/2017
GN 517/2017 presentato il 09/02/2017
GN 544/2017 presentato il 10/02/2017
GN 545/2017 presentato il 10/02/2017
GN 546/2017 presentato il 10/02/2017
GN 547/2017 presentato il 10/02/2017
GN 556/2017 presentato il 13/02/2017
GN 564/2017 presentato il 14/02/2017
GN 565/2017 presentato il 14/02/2017
GN 581/2017 presentato il 14/02/2017
GN 584/2017 presentato il 14/02/2017
GN 589/2017 presentato il 15/02/2017
GN 593/2017 presentato il 15/02/2017
GN 598/2017 presentato il 15/02/2017
GN 625/2017 presentato il 16/02/2017
GN 626/2017 presentato il 16/02/2017
GN 634/2017 presentato il 17/02/2017
GN 638/2017 presentato il 17/02/2017
GN 639/2017 presentato il 17/02/2017
GN 640/2017 presentato il 17/02/2017
GN 641/2017 presentato il 17/02/2017
GN 642/2017 presentato il 17/02/2017
GN 646/2017 presentato il 17/02/2017
GN 659/2017 presentato il 20/02/2017
GN 661/2017 presentato il 20/02/2017
GN 671/2017 presentato il 20/02/2017
GN 673/2017 presentato il 20/02/2017
GN 674/2017 presentato il 20/02/2017
GN 675/2017 presentato il 20/02/2017
GN 676/2017 presentato il 20/02/2017
GN 677/2017 presentato il 20/02/2017
GN 678/2017 presentato il 20/02/2017
GN 688/2017 presentato il 21/02/2017
GN 689/2017 presentato il 21/02/2017
GN 690/2017 presentato il 21/02/2017
GN 725/2017 presentato il 22/02/2017
GN 726/2017 presentato il 22/02/2017
GN 736/2017 presentato il 23/02/2017
GN 737/2017 presentato il 23/02/2017
GN 738/2017 presentato il 23/02/2017
GN 739/2017 presentato il 23/02/2017
GN 765/2017 presentato il 24/02/2017
GN 774/2017 presentato il 27/02/2017
GN 775/2017 presentato il 27/02/2017
GN 780/2017 presentato il 27/02/2017

17_11_1_ADC_SEGR GEN UTTS_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1893/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1894/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1895/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1896/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1897/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1899/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1903/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1905/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1906/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1912/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1913/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1915/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1917/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1919/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1920/2016 presentato il 23/02/2016
GN 1989/2016 presentato il 25/02/2016
GN 1990/2016 presentato il 25/02/2016
GN 2005/2016 presentato il 25/02/2016
GN 2006/2016 presentato il 25/02/2016
GN 2007/2016 presentato il 25/02/2016
GN 2087/2016 presentato il 29/02/2016
GN 2088/2016 presentato il 29/02/2016
GN 2890/2016 presentato il 18/03/2016
GN 2945/2016 presentato il 21/03/2016
GN 3094/2016 presentato il 24/03/2016
GN 3099/2016 presentato il 24/03/2016
GN 3170/2016 presentato il 25/03/2016
GN 3181/2016 presentato il 25/03/2016
GN 3182/2016 presentato il 25/03/2016
GN 3185/2016 presentato il 25/03/2016
GN 3190/2016 presentato il 25/03/2016
GN 3191/2016 presentato il 25/03/2016
GN 3193/2016 presentato il 25/03/2016
GN 3196/2016 presentato il 25/03/2016
GN 3334/2016 presentato il 31/03/2016
GN 3335/2016 presentato il 31/03/2016
GN 3597/2016 presentato il 06/04/2016
GN 3768/2016 presentato il 12/04/2016
GN 4160/2016 presentato il 21/04/2016
GN 4403/2016 presentato il 28/04/2016
GN 4438/2016 presentato il 29/04/2016
GN 5551/2016 presentato il 25/05/2016
GN 5588/2016 presentato il 26/05/2016
GN 5929/2016 presentato il 06/06/2016
GN 6022/2016 presentato il 08/06/2016
GN 6184/2016 presentato il 10/06/2016
GN 6716/2016 presentato il 23/06/2016
GN 6919/2016 presentato il 28/06/2016
GN 6920/2016 presentato il 28/06/2016
GN 6922/2016 presentato il 28/06/2016
GN 6923/2016 presentato il 28/06/2016
GN 6924/2016 presentato il 28/06/2016
GN 7269/2016 presentato il 06/07/2016
GN 7270/2016 presentato il 06/07/2016
GN 7275/2016 presentato il 06/07/2016
GN 7276/2016 presentato il 06/07/2016
GN 7405/2016 presentato il 08/07/2016
GN 7528/2016 presentato il 12/07/2016
GN 7711/2016 presentato il 15/07/2016
GN 7712/2016 presentato il 15/07/2016
GN 8259/2016 presentato il 28/07/2016
GN 8272/2016 presentato il 29/07/2016
GN 8572/2016 presentato il 05/08/2016
GN 8588/2016 presentato il 05/08/2016
GN 8604/2016 presentato il 05/08/2016
GN 8661/2016 presentato il 09/08/2016
GN 8673/2016 presentato il 09/08/2016
GN 8674/2016 presentato il 09/08/2016
GN 8678/2016 presentato il 09/08/2016
GN 8679/2016 presentato il 09/08/2016
GN 8680/2016 presentato il 09/08/2016
GN 8882/2016 presentato il 16/08/2016
GN 8884/2016 presentato il 16/08/2016
GN 9077/2016 presentato il 23/08/2016
GN 9078/2016 presentato il 23/08/2016
GN 9294/2016 presentato il 30/08/2016
GN 9323/2016 presentato il 01/09/2016
GN 9345/2016 presentato il 01/09/2016
GN 9505/2016 presentato il 06/09/2016
GN 9608/2016 presentato il 08/09/2016
GN 9684/2016 presentato il 09/09/2016
GN 9696/2016 presentato il 09/09/2016
GN 10064/2016 presentato il 16/09/2016
GN 10279/2016 presentato il 22/09/2016
GN 10707/2016 presentato il 03/10/2016
GN 10721/2016 presentato il 03/10/2016
GN 10818/2016 presentato il 05/10/2016
GN 10869/2016 presentato il 06/10/2016
GN 10890/2016 presentato il 06/10/2016
GN 10972/2016 presentato il 10/10/2016
GN 11097/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11178/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11225/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11292/2016 presentato il 17/10/2016
GN 11510/2016 presentato il 20/10/2016
GN 11765/2016 presentato il 26/10/2016
GN 11925/2016 presentato il 31/10/2016
GN 13074/2016 presentato il 29/11/2016
GN 13301/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13317/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13383/2016 presentato il 06/12/2016
GN 13389/2016 presentato il 06/12/2016
GN 13390/2016 presentato il 06/12/2016
GN 13392/2016 presentato il 06/12/2016

GN 13393/2016 presentato il 06/12/2016
GN 13395/2016 presentato il 06/12/2016
GN 13397/2016 presentato il 06/12/2016
GN 13398/2016 presentato il 06/12/2016
GN 13776/2016 presentato il 13/12/2016
GN 13777/2016 presentato il 13/12/2016
GN 13784/2016 presentato il 14/12/2016
GN 13785/2016 presentato il 14/12/2016
GN 13786/2016 presentato il 14/12/2016
GN 13787/2016 presentato il 14/12/2016
GN 13793/2016 presentato il 14/12/2016
GN 13794/2016 presentato il 14/12/2016
GN 13800/2016 presentato il 14/12/2016
GN 14136/2016 presentato il 21/12/2016
GN 14338/2016 presentato il 27/12/2016
GN 65/2017 presentato il 02/01/2017
GN 298/2017 presentato il 11/01/2017
GN 767/2017 presentato il 23/01/2017

17_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPON_COMPL LF 7-2016 MALBORGHETTO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

Completamento del libro fondiario del CC di Malborghetto n. 07/COMPL/2016.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1364/1 strada, del Comune Censuario di Malborghetto.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 15 marzo 2017.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni .

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

17_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS_COMPL LF 14 SANTA CROCE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Santa Croce n. 14/COMP/16.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 668 cortile di mq. 60 (quale corrispondente alla fraz. marcata "B" in caffè di tq. 16,70 del cat. 3318), del Comune Censuario di SANTA CROCE.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 15 marzo 2017.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

17_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS_COMPL LF 15 SAN DORLIGO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di San Dorligo della Valle n. 15/COMP/16.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c. 2877/7 ente urbano di mq. 50 (quale derivata dalla p.c. 2877/1), del Comune Censuario di SAN DORLIGO DELLA VALLE.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 15 marzo 2017.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

17_11_1_ACR_CONS DEL 432_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

XI legislatura - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 febbraio 2017, n. 432 - Art. 3, commi 2 e 5, della LR 18/1996. Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Approvazione modifiche.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"), che detta, tra l'altro, principi generali in materia di misurazione e valutazione della performance;
VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e in particolare gli articoli 2 e 7 che disciplinano la nomina e la durata dell'Organismo indipendente di valutazione, nonché i requisiti di competenza, esperienza e integrità dei suoi componenti;
RILEVATO che per le Regioni, le disposizioni del suddetto decreto ministeriale costituiscono principi generali in relazione alla disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 5, come novellato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, il quale prevede che le materie ivi previste sono disciplinate da un regolamento di organizzazione da emanarsi, per quanto concerne il Consiglio regionale, con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato dalla contrattazione collettiva;
RICHIAMATA la propria delibera n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con propria delibera n. 90 del 20 dicembre 2013, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale;
VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con propria delibera n. 299 del 10 dicembre 2015, come modificato con propria delibera n. 332 del 24 febbraio 2016, ed in particolare il titolo II relativo agli strumenti di programmazione, tra i quali è stato introdotto il Documento di pianificazione strategica;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ("Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale"), ed in particolare il capo V ("Valutazione della prestazione");
VISTO in particolare l'articolo 39, comma 1, lettere a) e b), della suddetta legge regionale 18/2016 che stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano,

con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione:
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
VISTO altresì l'articolo 42 della suddetta legge regionale 18/2016 che disciplina la composizione e le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione, sancendo, al comma 5, che per il Consiglio regionale la materia di detto articolo viene dal medesimo disciplinata, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa;
ATTESA la modifica del modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza consiliare al fine di renderla omogena con il sistema integrato di valutazione del personale regionale (dirigenziale, non dirigenziale e responsabili delegati Posizione organizzativa) adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 325 del 4 marzo 2016;
RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento di organizzazione al fine di adeguarlo alle succitate disposizioni normative in materia di valutazione della prestazione e di strumenti di programmazione, ed in particolare:
- all'articolo 22, comma 2:
a) sostituire la lettera f) con la seguente:
"f) predisporre il Piano annuale della prestazione del Consiglio regionale, nonché la Relazione annuale sulla prestazione del Consiglio regionale";
b) sostituire la lettera n) con la seguente:
"n) definire la valutazione del personale dirigenziale secondo le modalità previste dal Modello di cui all'articolo 33, comma 2";
- di sostituire l'articolo 33 con il seguente:
"Art. 33 valutazione della dirigenza
1. Le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, secondo le modalità previste dal Modello di cui al comma 2, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, dalla retribuzione di risultato.
2. Per le valutazioni di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza adotta un apposito Modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza del Consiglio regionale e si avvale dell'Organismo di cui all'articolo 33 bis.
3. Il Segretario generale valuta i direttori di Servizio e di staff. Le valutazioni riferite al Segretario generale e ai Vice Segretari generali Coordinatori d'Area sono approvate dall'Ufficio di Presidenza.
4. La valutazione annuale del Capo di Gabinetto è approvata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio.
5. La valutazione annuale del Capo Ufficio Stampa è definita dal Presidente del Consiglio regionale e comunicata all'Ufficio di Presidenza.
6. L'esito delle valutazioni finali sono trasmesse all'ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.";
- all'articolo 33 bis:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, previa procedura comparativa, ed è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione devono possedere i requisiti generali e di integrità previsti dalla normativa statale vigente in materia, nonché essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale ed aver maturato una comprovata esperienza professionale, di almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni o aziende private nelle misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. I componenti non possono essere scelti tra il personale regionale, né tra soggetti che siano stati collocati in quiescenza, che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Nella scelta dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale si favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere ed eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'incarico di componente dell'Organismo di cui al comma 1 ha una durata di tre anni ed è rinnova-

bile una sola volta, previa procedura comparativa. L'incarico cessa al venir meno dei requisiti di cui al comma 1. La costituzione di un nuovo Ufficio di Presidenza non comporta la decadenza dell'Organismo di cui al comma 1 e l'eventuale revoca dell'incarico prima della sua scadenza naturale deve essere adeguatamente motivata.";
c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
"In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di uno o due componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale, l'Ufficio di Presidenza provvede, previa procedura comparativa, alla nomina dei sostituti fino alla scadenza naturale dell'Organismo.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'Organismo di cui al comma 1:
a) predispone il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali per le finalità di cui all'articolo 32;
b) garantisce, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, monitorandone il funzionamento complessivo e la loro efficacia anche attraverso analisi integrate e verifiche a campione;
c) è responsabile della corretta applicazione del complessivo sistema di valutazione;
d) comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza;
e) promuove, qualora ne ravvisi l'opportunità, i necessari interventi di aggiornamento del sistema di valutazione al fine di assicurarne l'adeguatezza nel tempo;
f) predispone i criteri e i parametri di riferimento per la valutazione della prestazione individuale della dirigenza consiliare presentandoli all'Ufficio di Presidenza, anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;
g) provvede al monitoraggio e alla verifica periodica della gestione e dello stato di avanzamento delle attività della dirigenza consiliare, formulando eventuali osservazioni e suggerimenti in merito, anche al fine di apportare possibili correttivi di gestione;
h) definisce, secondo le modalità previste dal Modello di cui all'articolo 33, comma 2, la proposta di valutazione annuale dei dirigenti consiliari;
i) procede, su esplicita richiesta del dirigente interessato, al riesame della relativa valutazione tenendo conto delle motivazioni addotte ed eventualmente acquisendo, in contraddittorio, le deduzioni del dirigente medesimo;
j) valida la Relazione annuale di cui all'articolo 37, comma 4, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
k) monitora il funzionamento complessivo della trasparenza e integrità dei controlli interni e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi di cui alle vigenti disposizioni;
l) svolge ogni altro adempimento ad esso assegnato dalle norme statali e regionali.";
- di sostituire l'articolo 37 con il seguente:
"Art. 37 strumenti di programmazione
1. All'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza definisce e approva le Linee guida delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale per la legislatura.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, approva il Piano della prestazione, da adottare in coerenza con i contenuti degli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal Regolamento di contabilità, che individua, accanto alle priorità strategiche, gli obiettivi e gli interventi operativi delle strutture consiliari, le risorse disponibili, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.
3. Il Piano di cui al comma 2 può essere costantemente aggiornato, previo parere dell'Organismo di cui all'articolo 33 bis.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza adotta un documento denominato Relazione sulla prestazione organizzativa che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, rilevando gli eventuali scostamenti.
5. La relazione di cui al comma 4, dopo la sua approvazione, è validata dall'Organismo di cui all'articolo 33 bis. La validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti.".
RITENUTO, altresì, che in fase di prima attuazione non si applicano i termini del 31 gennaio e del 30 giugno per l'approvazione rispettivamente del Piano della prestazione e della Relazione della prestazione;
DATO ATTO che, ai sensi del Sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCRL 1994-1997, in data 27 febbraio 2017, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali e la Rappresentanza sindacale unitaria;
VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f), del Regolamento interno del Consiglio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa

1. All'articolo 22 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con propria delibera n. 90 del 20 dicembre 2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) è sostituita con la seguente:
"f) predisporre il Piano annuale della prestazione del Consiglio regionale, nonché la Relazione annuale sulla prestazione del Consiglio regionale";
b) la lettera n) è sostituita con la seguente:
"n) definire la valutazione del personale dirigenziale secondo le modalità previste dal Modello di cui all'articolo 33, comma 2".
2. L'articolo 33 del suddetto Regolamento di organizzazione è sostituito dal seguente:
"Art. 33 valutazione della dirigenza
1. Le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, secondo le modalità previste dal Modello di cui al comma 2, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, dalla retribuzione di risultato.
2. Per le valutazioni di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza adotta un apposito Modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza del Consiglio regionale e si avvale dell'Organismo di cui all'articolo 33 bis.
3. Il Segretario generale valuta i direttori di Servizio e di staff. Le valutazioni riferite al Segretario generale e ai Vice Segretari generali Coordinatori d'Area sono approvate dall'Ufficio di Presidenza.
4. La valutazione annuale del Capo di Gabinetto è approvata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio.
5. La valutazione annuale del Capo Ufficio Stampa è definita dal Presidente del Consiglio regionale e comunicata all'Ufficio di Presidenza.
6. L'esito delle valutazioni finali sono trasmesse all'ufficio competente per la sua conservazione nel fascicolo personale, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.";
3. All'articolo 33 bis del suddetto Regolamento di organizzazione, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, previa procedura comparativa, ed è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione devono possedere i requisiti generali e di integrità previsti dalla normativa statale vigente in materia, nonché essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale ed aver maturato una comprovata esperienza professionale, di almeno cinque anni, presso pubbliche amministrazioni o aziende private nelle misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. I componenti non possono essere scelti tra il personale regionale, né tra soggetti che siano stati collocati in quiescenza, che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Nella scelta dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale si favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere ed eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'incarico di componente dell'Organismo di cui al comma 1 ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. L'incarico cessa al venir meno dei requisiti di cui al comma 1. La costituzione di un nuovo Ufficio di Presidenza non comporta la decadenza dell'Organismo di cui al comma 1 e l'eventuale revoca dell'incarico prima della sua scadenza naturale deve essere adeguatamente motivata.";
c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
"In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di uno o due componenti dell'Organismo indipendente di valutazione istituito in forma collegiale, l'Ufficio di Presidenza provvede, previa procedura comparativa, alla nomina dei sostituti fino alla scadenza naturale dell'Organismo.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'Organismo di cui al comma 1:
a) predispone il modello per la graduazione delle posizioni dirigenziali per le finalità di cui all'articolo 32;
b) garantisce, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, monitorandone il funzionamento complessivo e la loro efficacia anche attraverso analisi integrate e verifiche a campione;
c) è responsabile della corretta applicazione del complessivo sistema di valutazione;
d) comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza;

e) promuove, qualora ne ravvisi l'opportunità, i necessari interventi di aggiornamento del sistema di valutazione al fine di assicurarne l'adeguatezza nel tempo;
f) predispone i criteri e i parametri di riferimento per la valutazione della prestazione individuale della dirigenza consiliare presentandoli all'Ufficio di Presidenza, anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;
g) provvede al monitoraggio e alla verifica periodica della gestione e dello stato di avanzamento delle attività della dirigenza consiliare, formulando eventuali osservazioni e suggerimenti in merito, anche al fine di apportare possibili correttivi di gestione;
h) definisce, secondo le modalità previste dal Modello di cui all'articolo 33, comma 2, la proposta di valutazione annuale dei dirigenti consiliari;
i) procede, su esplicita richiesta del dirigente interessato, al riesame della relativa valutazione tenendo conto delle motivazioni addotte ed eventualmente acquisendo, in contraddittorio, le deduzioni del dirigente medesimo;
j) valida la Relazione annuale di cui all'articolo 37, comma 4, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
k) monitora il funzionamento complessivo della trasparenza e integrità dei controlli interni e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi di cui alle vigenti disposizioni;
l) svolge ogni altro adempimento ad esso assegnato dalle norme statali e regionali.";

4. L'articolo 37 del suddetto Regolamento di organizzazione è sostituito dal seguente
"Art. 37 strumenti di programmazione
1. All'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza definisce e approva le Linee guida delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale per la legislatura.
2. Annualmente, entro il 31 gennaio, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, approva il Piano della prestazione, da adottare in coerenza con i contenuti degli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal Regolamento di contabilità, che individua, accanto alle priorità strategiche, gli obiettivi e gli interventi operativi delle strutture consiliari, le risorse disponibili, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.
3. Il Piano di cui al comma 2 può essere costantemente aggiornato, previo parere dell'Organismo di cui all'articolo 33 bis.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza adotta un documento denominato Relazione sulla prestazione organizzativa che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, rilevando gli eventuali scostamenti.
5. La relazione di cui al comma 4, dopo la sua approvazione, è validata dall'Organismo di cui all'articolo 33 bis. La validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti.".
5. In fase di prima attuazione non si applicano i termini del 31 gennaio e del 30 giugno per l'approvazione, rispettivamente, del Piano della prestazione e della Relazione della prestazione.
6. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

- omissis -

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

17_11_1_ACR_CONS DEL 434_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

XI legislatura - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 febbraio 2017, n. 434 - Articolo 10, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Determinazione della dotazione organica - distinta per categorie e per profili professionali - della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il quale stabilisce, fra l'altro, che il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del

Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale;
VISTO l'articolo 10, comma 1, del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 142 del 16 giugno 2005, così come da ultimo modificato dalla deliberazione n. 90 del 20 dicembre 2013, il quale prevede che il contingente del personale spettante alla Segreteria generale, distinto per categoria e profili professionali, è determinato, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale e dell'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività svolta;
DATO ATTO che il comma 2 del citato articolo 10 del Regolamento di organizzazione prevede che l'Ufficio di Presidenza proceda con cadenza almeno triennale alla verifica della dotazione organica;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 144 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con deliberazione n. 114 del 31 gennaio 2014, con cui è stata determinata la dotazione organica - distinta per categorie e profili professionali - della Segreteria generale del Consiglio regionale;
RILEVATA la necessità di assicurare il necessario supporto alla funzione istituzionale di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali con la previsione di almeno una unità di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico ad indirizzo statistico;
RILEVATO altresì che per l'attività di supporto al Garante regionale dei diritti della persona ed in particolare per le esigenze attinenti alla funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti si pone l'esigenza di modificare i profili professionali di 2 unità di categoria D, da profilo professionale specialista amministrativo- economico a profilo professionale tecnico e di acquisire un'unità di categoria D con profilo professionale specialista amministrativo-economico ad indirizzo psicologico.
CONSIDERATE le ulteriori e nuove competenze poste in capo agli uffici della Segreteria generale derivanti dall'evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di trasparenza e anticorruzione in relazione alle quali l'Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, sottolinea che occorre vi sia una struttura organizzativa di supporto adeguata ai compiti da svolgere per quantità e qualità del personale, nonché dalla riforma della contabilità pubblica finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche;
SENTITO il Segretario generale il quale, rinviando a quanto già relazionato all'Ufficio di Presidenza riguardo ai fabbisogni di personale e quindi all'esigenza di incrementare la pianta organica della Segreteria generale nel corso della seduta n. 113 del 22 dicembre 2016, sottolinea il gap della differenza esistente tra i posti in dotazione organica previsti dalla succitata deliberazione n. 114 del 31 gennaio 2014 ed il personale effettivamente in servizio, pari a n. 14 unità (di cui n. 8 unità in distacco presso uffici politici od in aspettativa);
RAVVISATA la necessità di assicurare il buon funzionamento dell'apparato consiliare le cui risorse umane disponibili risultano essere insufficienti, nonostante l'attività di razionalizzazione ed ottimizzazione organizzativa costantemente perseguita, da ultimo con le deliberazione n. 295 e 296 del 26 novembre 2015 con le quali si è effettuato un intervento di riassetto delle funzioni di alcune strutture della Segreteria generale che hanno portato alla soppressione della Posizione organizzativa comunicazione istituzionale, di diretta afferenza al Segretario generale, alla soppressione del Servizio affari generali nell'ambito dell'Area generale e alla contestuale istituzione del Servizio sistemi informativi - informatici, comunicazione e affari generali,
RITENUTO pertanto di rideterminare la dotazione organica del personale della Segreteria generale apportando, in particolare, un aumento di:
- cinque unità del contingente di personale di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo -economico;
- un'unità del contingente di personale di categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo;
e di apportare le sopra indicate modifiche ad alcuni profili professionali;
RILEVATO che la dotazione organica del personale spettante alla Segreteria generale del Consiglio regionale risulta essere rideterminata secondo quanto di seguito riportato:

Categorie	Profili professionali	Organico
Dirigente		7
D	Specialista amministrativo-economico	58
	Specialista turistico culturale	4
	Specialista tecnico	8
C	Assistente amministrativo-economico	33
	Assistente tecnico	3
B	Collaboratore amministrativo	13
A	Operatore	1
Totale		127

DATO ATTO che, ai sensi del Sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCRL 1994-1997, in data 27 febbraio 2017, la Segreteria generale del Consiglio regionale ha esperito un confronto con le Organizzazioni sindacali e la Rappresentanza sindacale unitaria;
VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f) e g), del Regolamento interno del Consiglio regionale;
SU PROPOSTA del Segretario generale;
all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa
1. A decorrere dal 17 febbraio 2017, la dotazione organica del personale, distinto per categorie e per profili professionali, spettante alla Segreteria generale del Consiglio regionale, è rideterminata secondo quanto risulta dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Il presente atto:
- è trasmesso alla Direzione generale della Presidenza della Regione per quanto ad essa compete relativamente alla copertura dei fabbisogni professionali vacanti.
- è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

Allegato

DOTAZIONE ORGANICA DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DISTINTA PER CATEGORIE E PER PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	ORGANICO
DIRIGENTI *		7
D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO-ECONOMICO	58
	SPECIALISTA TURISTICO CULTURALE	4
	SPECIALISTA TECNICO	8
	TOTALE	70
C	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO	33
	ASSISTENTE TECNICO	3
	TOTALE	36
B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	13
A	OPERATORE	1
	TOTALE GENERALE	127

*COMPRESI IL SEGRETARIO GENERALE E DUE VICESEGRETARI GENERALI COORDINATORI D'AREA

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_11_3_GAR_DIR FIN PATR ASTA TERRENO COM FONTANAFREDDA_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Trieste

Bando di gara per la vendita a mezzo di asta pubblica di terreno di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Comune di Fontanafredda (PN).

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

RENDE NOTO

che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia VENDE a mezzo di asta pubblica, con il criterio del massimo rialzo sul prezzo estimativo, il seguente terreno agricolo sito in Comune di Fontanafredda (PN), come catastalmente identificato:
- Catasto terreni del Comune di Fontanafredda
Foglio 5, p.c.n. 182, seminativo, cl. 5, sup. mq. 16.800, RD € 86,76, RA € 78,09;
- Prezzo a base d'asta: € 92.400,00

Eventuali chiarimenti o informazioni complementari possono essere richieste esclusivamente via mail (amministrativo.immobili@regione.fvg.it) entro il giorno 10/04/2017.
Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito della Regione e scaricabili (www.regione.fvg.it - Bandi e Avvisi della Regione, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie).
Termine scadenza offerte: 20/04/2017, ore 12.00

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. Alessandro Zacchigna

17_11_3_AVV_AG REG ERSA_REGOLAMENTO GESTIONE ECONOMALE_001

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa - Gorizia

Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa da parte dell'economo-cassiere dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa ex DLgs. n. 118/2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI CONTABILI E GENERALI

Rende noto che con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale -ERSA n. 11 dd. 27.01.2017 è stato approvato il:
Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa da parte dell'economo-cassiere dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA ex D.Lgs n. 118/2011".

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Paola Coccolo

Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa da parte dell'economo-cassiere dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA ex D.Lgs n. 118/2011"

SOMMARIO

Art. 1 finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i limiti per il ricorso alla gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, nella conduzione delle attività di funzionamento e istituzionali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42) nonché dei principi contabili applicati, con particolare riferimento al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 2 gestione economale della spesa

1. L'ERSA attua la gestione economale della spesa, nel rispetto delle soglie di spesa massime, intese sempre IVA di legge inclusa, stabilite agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, per ragioni di immediatezza ed urgenza, indifferibilità, ovvero di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'ERSA dispone di un'unica cassa economale, con una gestione articolata presso le sedi dell'Agenzia.

Art. 3 nomina dell'economo-cassiere

1. Alla gestione economale della spesa provvede l'economo-cassiere.
2. L'economo-cassiere è nominato con provvedimento del Direttore del servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali.
3. L'incarico è conferito per una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
4. Con il medesimo provvedimento si indicano le tipologie di spesa alle quali l'economo-cassiere potrà ricorrere nel corso dell'anno, elencate nel presente regolamento, e viene anche nominato il dipendente incaricato alla sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 4 tipologie di spesa cui è riservata la gestione economale della spesa per il funzionamento dell'Agenzia

1. La gestione economale trova applicazione per le seguenti tipologie di spesa per l'attività di funzionamento, per singolo esercizio finanziario:
a) spese minute per l'acquisto di materiali (stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici), software, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso al pagamento a banche dati on-line, piccole manutenzioni di attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, per un importo complessivo non superiore a 400,00 euro per singola spesa;
b) minute spese di rappresentanza, effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'Agenzia, per un importo complessivo non superiore a 300,00 euro per singola spesa. Tali spese devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale e motivate precisando la circostanza che dà luogo alla spesa, nonché il numero e la qualifica dei soggetti per i quali viene sostenuta.
c) spese obbligatorie per l'esecuzione delle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione in sede di affidamento di lavori, servizi e forniture, dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, per un importo

complessivo non superiore ad euro 1.000,00 per singola spesa;
d) spese legali per un importo non superiore ad euro 350,00 per singola spesa;
e) spese per piccole manutenzioni dei beni immobili in gestione o in uso all'Agenzia a qualunque titolo, per un importo complessivo non superiore per singola spesa a:
- 150,00 euro per l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli immobili,
- 250,00 euro per l'acquisto di servizi di manutenzione e riparazione atti a garantire la funzionalità degli immobili;

f) spese per interventi di manutenzione e riparazione urgenti o recupero degli automezzi, in dotazione all'Agenzia per un importo complessivo per singola spesa non superiore a:
- 300,00 euro per l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità degli automezzi;
- 200,00 euro per l'acquisto di servizi di manutenzione e riparazione atti a garantire la funzionalità degli automezzi;
- 500,00 euro per spese per tasse di proprietà degli automezzi in dotazione all'Agenzia;

g) spese di trasporto, facchinaggio e pulizie, per un importo massimo di 250,00 euro per ogni singola spesa;
h) spese per valori bollati, per un importo massimo di 300,00 euro per ogni singola spesa;
i) spese per carburante, per un importo massimo di 250,00 euro per ogni singola spesa;
j) spese postali e telegrafiche, per spedizioni a mezzo del servizio ferroviario, postale o corriere, per un importo massimo di 200,00 euro per ogni singola spesa;
k) spese per riproduzioni grafiche, di disegni, ecc. rilegatura volumi, sviluppo e stampa foto, per un importo massimo di 250,00 euro per ogni singola spesa;
l) imposte, tasse e altri diritti erariali, per un importo massimo di 250,00 euro per ogni singola spesa;
m) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico dell'Agenzia, quando dal ritardo del pagamento possano derivare interessi di mora o sovratasse, per un importo massimo di 250,00 euro per ogni singola spesa;
n) registrazioni, visure, diritti e simili, per un importo massimo di 250,00 euro per ogni singola spesa;
o) biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi, accessi a zone a traffico limitato e parcheggi, per un importo massimo di 150,00 euro per ogni singola spesa;
p) biglietti per l'ingresso a manifestazioni e convegni attinenti le attività dell'Agenzia, per un importo massimo di 150,00 euro per ogni singola spesa;
q) spese per quotidiani, per un importo massimo di 250,00 euro per ogni singola spesa;
r) acquisti urgenti di effetti e vestiario tecnico per il personale avente diritto, per un importo massimo di 250,00 euro per ogni singola spesa;
s) rimborso spese per accertamenti sanitari, per un importo massimo di 400,00 euro per ogni singola spesa.

Art. 5 tipologie di spesa cui è riservata la gestione economale della spesa per compiti istituzionali dell'Agenzia

1. La gestione economale trova altresì applicazione per le seguenti tipologie di spesa per l'attività istituzionale, per singolo esercizio finanziario:
a. spese per generi di ristoro sostenute nell'esercizio dell'attività promozionale di marketing, di ricerca, sperimentazione e fitosanitaria, di cui all'art. 3 della L.r. 8/2004, per un importo non superiore a € 100,00 per ogni singola spesa;
b. acquisto di prodotti, accessori, piccole attrezzature e servizi diversi, nell'esercizio dell'attività promozionale di marketing per un importo complessivo non superiore a 500,00 euro per ogni singola spesa;
c. acquisto di prodotti, pezzi di ricambio, accessori, piccole attrezzature di campagna e di laboratorio, servizi diversi, manutenzione di attrezzature e di strumentazione, nell'esercizio dell'attività di ricerca, sperimentazione e fitosanitaria, per un importo complessivo non superiore a 500,00 euro per ogni singola spesa.

Art. 6 modalità di pagamento

1. L'economo-cassiere effettua il pagamento delle spese di cui al presente regolamento in contanti, previa presentazione di scontrino fiscale ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311; di ricevuta fiscale o di fattura accompagnatoria e ad acquisizione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale, laddove tale attestazione sia richiesta.
2. L'economo-cassiere è tenuto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti e, come tale, soggiace all'obbligo della resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti medesima, conformemente a quanto richiamato al paragrafo 6.4 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto legislativo n. 118 del 2011, recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Art. 7 adempimenti dell'economo-cassiere nella gestione economale della spesa

1. All'avvio di ogni esercizio finanziario l'economo-cassiere viene dotato di un fondo, suscettibile di integrazione periodica, per un importo non superiore ad euro 25.823,00.-. Il fondo viene posto a disposizione del cassiere con mandato diretto ed imputato alle partite di giro del bilancio ERSA in corso. Onde evitare consistenti giacenze di cassa il fondo può venire erogato in maniera frazionata.
2. L'economo-cassiere è tenuto a presentare, con cadenza trimestrale, al Direttore del servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali, un elenco delle spese sostenute, corredato da idonea documentazione a supporto, al fine di consentire il reintegro delle somme già spese.
3. Alla fine di ogni esercizio finanziario, le disponibilità del fondo di cui al comma 1 vengono versate alla banca incaricata del servizio di tesoreria con imputazione all'apposito capitolo delle partite di giro del bilancio ERSA in corso. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa di pertinenza.
4. La gestione dell'economo-cassiere è soggetta al controllo interno successivo a consuntivo di ragioneria.
5. Il Collegio dei Revisori contabili di cui all'art. 4 della L.r. 8/2004, esegue trimestralmente una verifica della cassa e delle scritture del cassiere, redigendo apposito verbale.

Art. 8 scritture contabili

1. Per la gestione della Cassa economale l'economo-cassiere tiene aggiornato un unico registro di cassa dove vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita di competenza, con distinta ed analitica evidenza dei movimenti relativi.
2. Sulla base di tali scritture l'economo-cassiere provvede a compilare giornalmente la situazione di cassa e a predisporre il riepilogo delle risultanze che ne formeranno la situazione complessiva di cassa.
3. Tutti gli acquisti vengono preventivamente autorizzati dall'economo-cassiere e le relative richieste di anticipazione e/o di rimborso vengono formulate per iscritto, su apposito modulo firmato dal richiedente e dal responsabile del Servizio di competenza.
4. Nessun pagamento può essere eseguito con il fondo a disposizione, senza l'assunzione di apposito impegno di spesa sul capitolo di pertinenza.
5. E' fatto divieto frazionare gli acquisti allo scopo di eludere i limiti unitari di spesa.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

17_11_3_AVV_COM GORIZIA_LAVORI RIQUALIFICAZIONE CORSO ITALIA_I STRALCIO_007

Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione del Corso Italia - I stralcio. Comune Censuario di Gorizia e Contado.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 20, 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 6 data 28.02.2017 è stato ordinato il pagamento diretto, ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 327/2001 delle sotto riportate indennità d'esproprio dovute per le aree destinate alla realizzazione dell'intervento in oggetto:

COMUNE AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - COMUNE CENSUARIO DI GORIZIA

1) P.T. 2653 (P.M.) c.t. 1° : p.c. 5262
Indennità d'esproprio da liquidare €. 49,28
quota di 80/1000 della P.T. 6420:
AVERSO OLIVA nata a Tunisi (Tuniasia) il 10.06.1925 con 12/18,
PELLIS Liliana nata a Gorizia il 18.04.1948 con 2/18,
PELLIS CLAUDIA nata Gorizia il 31.03.1949 con 2/18 i.p.
PELLIS GIANCARLO nato a Gorizia il 16.09.1953 con 2/18 i.p.

2) P.T. 2710 (P.M.) c.t. 1° : p.c. 5265
Indennità d'esproprio da liquidare €. 37,61
quota di 36841/1000000 della P.T. 2726:
SCODINI MARIA nata a Gorizia il 10.07.1937

COMUNE AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - COMUNE CENSUARIO DI CONTADO

3) P.T. 2729 (P.M.) c.t. 1° : p.c. 3690
Indennità d'esproprio da liquidare €. 58,08
quota di 34/1000 della P.T. 3242 e di 2/1000 della P.T. 3255:
FERRARI PIER LUIGI nato a Padova il 09.06.1929 e
SCANDROGLIO ANNA MARIA nata a Lodi il 08.06.1930 in comunione legale dei beni €. 15,84 ciascuno
quota di 27/1000 della P.T. 3244 e di 3/1000 della P.T. 3246
CAMPI ANGELO nato a Avezzano il 10.05.1975 e
FIGELLI FRANCESCA nata a Trieste il 22.08.1977 in comunione legale dei beni €. 13,20 ciascuno

4) P.T. 6007 (P.M.) c.t. 1° : p.c. 3693
Indennità d'esproprio da liquidare €. 2,47
quota di 5/1000 della P.T. 6012:
ALIA ALDO nato a Gorizia il 13.05.1941

Gorizia, 28 febbraio 2017

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

17_11_3_AVV_COM LIGNANO SABBIADORO_PAC LUNGOMARE 140_008

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di adozione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Lungomare 140", ricadente nella zona B1 del vigente PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 86/Pres. del 26 marzo 2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 28.02.2017 è stato adottato il Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Lungomare 140".
Ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 5/2007 la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, verrà depositata presso la Segreteria e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Lignano Sabbiadoro per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà formulare osservazioni e opposizioni al PAC, in forma scritta, indirizzate all'amministrazione comunale.
Si rende noto inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 09.02.2017, si è disposto di non assoggettare detto Piano alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e alla L.R. n.16/2008.
Lignano Sabbiadoro, 2 marzo 2017

LA RESPONSABILE DEL SETTORE:
arch. Elisa Turco

17_11_3_AVV_COM PULFERO_7 PRGC_005

Comune di Pulfero (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art.8 della L.R. 25 settembre 2015, n.21

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n.7 al Piano Regolatore Generale Comunale.
San Pietro al Natisone, 2 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Gianfranco Terranova

17_11_3_AVV_COM PULFERO_9 PRGC_009

Comune di Pulfero (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art.8 della L.R. 25 settembre 2015, n.21

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n.9 al Piano Regolatore Generale Comunale.
San Pietro al Natisone, 2 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Gianfranco Terranova

17_11_3_AVV_COM TOLMEZZO 108 PRGC_011

Comune di Tolmezzo (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 108 al PRGC.

Si rende noto ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/2015, che con deliberazione consiliare n. 6 del 27/02/2017 è stata approvata la Variante n° 108 al P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo relativa a modifiche normative, zonizzative e di adeguamento al PAI.
Tolmezzo, 2 marzo 2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE:
dott. Raffaele Di Lena

17_11_3_AVV_COM UDINE 13 PRGC_010

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica
Avviso di adozione e deposito della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge regionale n.21 del 25 settembre 2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 d'ord. del 23 febbraio 2017 è stata adottata la Variante n. 13 al P.R.G.C. relativa alla ridefinizione funzionale di zone per servizi ed attrezzature collettive tra via Pracchiuso e via Diaz.
La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria Comu-

nale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 15 marzo 2017 al giorno 28 aprile 2017 (da lunedì a venerdì durante gli orari di apertura al pubblico) affinchè chiunque possa prenderne visione; i documenti sono anche pubblicati sul sito www.comune.udine.gov.it, nelle pagine sul PRGC e nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.
Osservazioni ed opposizioni devono essere presentate in bollo.
Udine, 3 marzo 2017

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

17_11_3_AVV_COM VILLA SANTINA_3 PAC_002

Comune di Villa Santina (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 3 al Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica della zona "O" - Comparto A.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO CONVENZIONATO TRA I COMUNI DI VILLA SANTINA, LAUCO E RAVEO

Vista la L.R. 05/2007 e s.m.i. ed il relativo D.P.Reg. 20.03.2008, n.086/Pres.;
Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 22.02.2017, è stata adottata la variante n.3 al Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica della zona "O" - comparto A;
che con deliberazione della Giunta comunale n.11 del 06.02.2017 si è disposto di escludere la variante n.3 al Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica della zona "O" - comparto A dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
A seguito della presente pubblicazione, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Villa Santina, 1 marzo 2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
arch. Gino Veritti

17_11_3_AVV_COM VILLA SANTINA_PAC ZONA D2H2_003

Comune di Villa Santina (UD)

Avviso di riapprovazione del Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica della zona "D2H2" - mista, artigianale e commerciale (PIP).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO CONVENZIONATO TRA I COMUNI DI VILLA SANTINA, LAUCO E RAVEO

Vista la L.R. 05/2007 e s.m.i. ed il relativo D.P.Reg. 20.03.2008, n.086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2017 del 22.02.2017, è stato riapprovato il Piano

attuativo comunale di iniziativa pubblica della zona “D2H2 - mista, artigianale e commerciale” (P.I.P.).
Villa Santina, 1 marzo 2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO:
arch. Gino Veritti

17_11_3_AVV_UFF ESPR INTERCOM AG_COMPLETAMENTO AREA VERDE VIA MONTE_006

Ufficio Espropri Intercomunale dell’area del Gemonese -Espropri in Comune di Artegna (UD)

Completamento area verde/parcheggio di via Monte in Comune di Artegna. Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie ex art. 26, DPR 327/01.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI INTERCOMUNALE

(omissis)

ORDINA

Art. 1

Al Comune di Artegna, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/01, di effettuare il deposito presso il MEF - Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Udine, delle somme sotto specificate a favore delle rispettive ditte proprietarie, quale indennità a titolo provvisorio determinata per l’espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera di cui all’oggetto della presente:

COMUNE DI ARTEGNA

1) N.C.T. Fg. 4 mappale n° 1847 di are 8,60
Indennità provvisoria da depositare per la quota di 32/180 pari a € 1.528,89.-
Ditta proprietaria:
ADOTTI LIDIA nata ad Artegna il 06.02.1922 - proprietaria 22/180 (€. 1.051,11);
PERINI PLACIDO nato ad Artegna il 04.09.1906 - proprietario 10/180 (€. 477,78);

Gemona del Friuli, 2 marzo 2017

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Renato Pesamosca

17_11_3_CNC_AZ AS5 CONCORSO OTORINOLARINGOIATRIA_012

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti Medici - disciplina otorinolaringoiatria.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 163 del 02.03.2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Area: Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
Disciplina: Otorinolaringoiatria

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e s.m.i., dal D.M. 30.01.1998 e dal D.M. 31.01.1998, come successivamente modificati ed integrati.

Quest'Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Il presente bando di concorso è emanato tenendo conto di quanto previsto in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto.
Si precisa che si è ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.
Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i., e dalle successive circolari ministeriali applicative.
Si applicano altresì le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e all'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183.
In materia di trattamento dei dati personali, si applica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sono di seguito riportati:
- i requisiti generali di ammissione (art. 1 D.P.R. 483/1997) e le modalità di espletamento del concorso, nella sezione successiva sulla normativa generale dei concorsi.
- i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (art. 24 D.P.R. 483/1997), nella prima parte.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013;
2. idoneità fisica al'impiego. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio.
3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i cittadini di Paesi Terzi:
- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ovvero
- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. Specializzazione nella disciplina Otorinolaringoiatria, o in disciplina equipollente (D.M. 30.1.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).

E' esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.

4. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tali titoli dovranno essere unicamente autocertificati, ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, nei modi di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel contesto della domanda il cui al fac-simile è allegato al presente bando).

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto ;

Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013;

c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il posto a concorso;

f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);

g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h. i titoli che danno diritto a preferenza;

i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a.

j. il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

A chi ha titolo a riserva di posti si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva devono dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l'esclusione dal beneficio.

Le mancate dichiarazioni relative alle lettere d. e g. verranno considerate rispettivamente come il non aver riportato condanne penali e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che la sussistenza del medesimo requisito non risulti esplicitamente da altro idoneo documento probatorio allegato.

La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancanza della sottoscrizione della medesima costituisce motivo di esclusione.

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.-

2. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340, in nessun caso rimborsabile, con le seguenti possibili modalità di pagamento:

a) vaglia postale o versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 - 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551

b) versamento su c.c. postale n. 12679593 (IBAN IT06H0760112500000012679593) (inserire nello spazio della causale il concorso a cui il versamento si riferisce)

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un valido documento di identità personale;

nonché le dichiarazioni sostitutive del possesso di titoli che ritengono possano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi:

- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel Curriculum sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, per essere valutabile nei suoi contenuti, deve essere redatto con finalità di autocertificazione alla stregua delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà; in caso contrario ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (art. 56, comma 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483), dovranno autocertificare l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
La specializzazione, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutabile secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia: a tal fine l'autocertificazione relativa deve riportare gli estremi normativi citati, la durata legale del corso e la data di conseguimento. In mancanza di tali informazioni non verrà attribuito tale punteggio.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere evidenziato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi autocertificati (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) con l'indicazione esatta della denominazione dell'Ente o Struttura o Azienda presso cui essi sono stati prestati secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.1.a).
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) le relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di servizio devono riportare: il tipo di attività svolta, la sua durata oltre che l'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nell' autocertificazione.
I servizi prestati all'estero dovranno essere attestati dal candidato secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. I servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso strutture sanitarie pubbliche private senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione internazionale dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (Legge n. 49/1987), o presso organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento da parte delle Autorità competenti (Legge 735/1960 e s.m.i.). Nel qual caso indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere attestati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le eventuali casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

- Eventuali Pubblicazioni. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa, elencate in apposito elenco numerato, ed allegate integralmente in originale o in fotocopia, la cui corrispondenza all'originale viene dichiarata nel contesto della domanda di ammissione. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.
- Eventuale casistica operatoria. Le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997). La certificazione della casistica, se

presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000;
• Elenco firmato, redatto in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente e con corrispondente numerazione riportata sui documenti e titoli.

2.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Dall'1 gennaio 2012, ai sensi della dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".
Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda.
Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. stato famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.) o
- dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità all'originale di pubblicazioni ecc.)
Si precisa che non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva, che può essere resa negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, richiede una delle seguenti forme:
• deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
• deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente all'istanza di partecipazione e a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione. In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile:
a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:
- l'esatta denominazione dell'Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di struttura convenzionata o accreditata
- il profilo professionale/posizione funzionale, la disciplina dl inquadramento e l'Unità Operativa/Servizio di assegnazione;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e relativo regime orario, libero professionale ecc.);
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l'impegno orario settimanale e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili allo valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.);
- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con funzioni superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause (dimissioni, licenziamento, termine incarico ecc.);
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità agli originali.
Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n 183, "le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato "
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende produrre e sopra riportati: l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione dei titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 (Accertamento d'Ufficio) del DPR 445/2000).

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l'allegato schema, debitamente sottoscritte, a pena di nullità, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone, dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale- Concorsi e Avvisi).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a pubblico concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti medici di otorinolaringoiatria".
Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo - terzo piano - sede centrale di Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;

ovvero
- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla busta) purché spedite entro il temine di scadenza (a tal fine fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante)

ovvero
- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente concorso.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno, del pari, imputabili all'Azienda eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Per quanto concerne le procedure concorsuali, fino alla nomina nel posto del vincitore, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

4. Ammissione candidati - regolarizzazione della domanda
L'ammissione alla selezione è disposta con atto della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato.
In sede di esame della documentazione - e al solo fine dell'ammissione dei candidati - è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.
5. Esclusione dal concorso
L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal competente Ufficio, e viene notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso, tramite PEC, per i possessori di casella di posta certificata, o raccomandata a.r.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.)
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9.30 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio Concorsi - 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.
7. Convocazione dei candidati
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sui siti aziendali www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it, nella sezione "Concorsi" non meno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà pure comunicato agli stessi, tramite PEC o con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove concorsuali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 483/1997, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi ed induiste.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.
8. Punteggio
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'art. 27.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.
9. Valutazione delle prove d'esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore
La Commissione esaminatrice, al termine del colloquio, formula la graduatoria generale dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove

di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà trasmessa al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato Umane, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, la approva con proprio provvedimento.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di pubblicazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, la graduatoria che esiterà dalla presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata da altre Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa al proposito che, nel caso il candidato manifesti il consenso alla comunicazione:
- in caso di rinuncia all'incarico conferito da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi da parte della scrivente Azienda, titolare della graduatoria;
- in caso di accettazione di incarico proposto da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, perderà la posizione (diritto) per eventuali incarichi, da altra e dalla scrivente Amministrazione, titolare della graduatoria.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.

15. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'A.A.S. n. 5 - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La presentazione della domanda, da parte del candidato, implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso/concorso, pertanto, il candidato, nel testo della domanda di partecipazione all'avviso/concorso, dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati.
Il candidato, inoltre, sempre nel testo della domanda, sarà tenuto preventivamente a manifestare, o negare, il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nell'eventualità di utilizzo della graduatoria, che esiterà dalla presente procedura selettiva, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

16. Norme di salvaguardia

Ferma la facoltà dell'Azienda di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi per l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi (quarto piano - stanze nn. 405-404 e 403) - dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel. 0434 369737-620-619-877).
Siti Internet: www.aopn.sanita.fvg.it - www.ass6.sanita.fvg.it .

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giorgio Simon

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"
Via della Vecchia Ceramica, 1- 33170 P O R D E N O N E

Il / La sottoscritt _ ____

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due Dirigenti Medici di Otorinolaringoiatria - con scadenza ___________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a

1) di essere nat… a ………………………………………………………………………………………. il ……………………………………….;
2) di essere residente a ....……..…………………………..… (Prov......), Via ..……………....................... n. ....;
3) di possedere il seguente codice fiscale:
………………………………………………………………………………………..;
4) di essere in possesso della cittadinanza
………………………………………………………………………………………………….(a)

PER I CITTADINI ITALIANI:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo: ....…………………..………...

PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

5) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (c), e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso (d)

………

……………………………………..

6) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (e), di non aver riportato condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il ……..…………….......... presso ……………………………………………… ……... con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita il (o sessione) ……………………..…….. presso ……………………………………………………………………………….;
- Specializzazione in ……………………………………………………………………….… conseguita il ….………..………………….…presso…….., ai sensi del D. Lgs. .... durata legale del corso anni ……………………………..;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine ………………………………………………………………………. della Provincia di ......………...………………………………..... al n. …………....... dal ……………………………………...……..;

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i nati entro il 1985): ....…………..……..………....................;

9) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ……………………………………………………….. (f);

10) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….………………… ………………………………………………………………………………………… (allegare attestazione);

11) - di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali *ex* D. Lgs. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;

- di ☐ manifestare ☐ negare il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nella eventualità di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

12) che tutte le fotocopie allegate ed elencate nell'apposito elenco sono conformi agli originali;

13) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

14) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di ……………………………………..…………. ………………………… come da verbale di data ……………………..…. rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso l'Azienda ………………………………………………….. (g);

15) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

dott. …..........................…………………….........................

via/piazza…..…....................…… n…….. telefono n. ….............................….

cap. n. …........... città ....…………………………..…

E-mail ……………………………………………………….................……

P.E.C………………………………..…………………………….

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ....-

Firma...

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa;
(c) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica amministrazione;
(d) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(e) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*";
(f) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/**disciplina di inquadramento** e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(g) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992.

□ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

□ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

....l.... sottoscritt.... ....

nat .... a ....(prov.......) il ....

residente a ....(prov.......), via ....n. ......

valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n. 183, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "*chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia*" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

………
………
……………………………………………………………………………………..
………
………
…………………………………………………………………………………………….
………
………
……………………………………………………………………………………………..
………
………
………………………………………………………………………………………………

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

□ *Allega copia del documento d'identità* ....

(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

…………………………………………………….……

(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

…………………………………………………………………

(firma per esteso e leggibile)

ARTICOLO 46 DPR N .445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fv.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali